



Bruxelles, 17.2.2023
COM(2023) 82 final

ANNEX 2

ALLEGATI

della

proposta di decisione del Consiglio

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di libero scambio tra
l'Unione europea e la Nuova Zelanda**

TABELLE DI SOPPRESSIONE DEI DAZI

SEZIONE A

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Ai fini del presente allegato, l'"anno 0" indica il periodo di tempo che intercorre tra la data di entrata in vigore del presente accordo e il 31 dicembre dell'anno civile in cui il presente accordo entra in vigore. L'"anno 1" inizia il 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo e termina il 31 dicembre dello stesso anno civile. Ogni successiva riduzione dei dazi ha effetto dal 1° gennaio di ciascun anno successivo.

2. Salvo altrimenti disposto nel presente allegato, ciascuna parte riduce o sopprime tutti i dazi doganali applicabili alle merci originarie dell'altra parte alla data di entrata in vigore del presente accordo.

3. Per le merci originarie di una parte indicate nelle tabelle dei dazi di ciascuna parte di cui alle appendici 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione europea) e 2-A-2 (Tabella dei dazi della Nuova Zelanda) del presente allegato, le seguenti categorie di soppressione progressiva si applicano alla soppressione dei dazi doganali di ciascuna parte a norma dell'articolo 2.5 (Soppressione dei dazi doganali):

- a) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "A" di soppressione progressiva dei dazi della tabella dei dazi di una parte sono soppressi alla data di entrata in vigore del presente accordo;
- b) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "B3" di soppressione progressiva dei dazi dell'appendice 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione europea) sono soppressi in quattro tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono esenti da dazio al 1° gennaio dell'anno 3;
- c) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "B5" di soppressione progressiva dei dazi dell'appendice 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione europea) sono soppressi in sei tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono esenti da dazio al 1° gennaio dell'anno 5;

- d) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "B7" di soppressione progressiva dei dazi dell'appendice 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione europea) sono soppressi in otto tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono esenti da dazio al 1° gennaio dell'anno 7;
- e) l'elemento ad valorem dei dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "A (EP)" di soppressione progressiva dei dazi dell'appendice 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione europea) è soppresso alla data di entrata in vigore del presente accordo. Si precisa che il dazio specifico applicabile alle merci originarie nelle situazioni in cui il prezzo all'importazione scende al di sotto del prezzo d'entrata¹ è mantenuto; e
- f) l'elemento ad valorem dei dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "B3 (EP)" di soppressione progressiva dei dazi dell'appendice 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione europea) è soppresso in quattro tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, ed è soppresso al 1° gennaio dell'anno 3. Si precisa che il dazio specifico applicabile alle merci originarie nelle situazioni in cui il prezzo all'importazione scende al di sotto del prezzo d'entrata è mantenuto.
4. L'aliquota di base per la determinazione dell'aliquota delle fasi intermedie del dazio doganale per una voce corrisponde all'aliquota del dazio doganale della nazione più favorita applicata da ciascuna parte al 1° luglio 2018.

¹ Allegato 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione, del 12 ottobre 2017, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

5. Ai fini della soppressione dei dazi doganali conformemente all'articolo 2.5 (Soppressione dei dazi doganali), le aliquote dei dazi delle fasi intermedie sono arrotondate per difetto almeno al decimo di punto percentuale più vicino oppure, se l'aliquota del dazio è espressa in unità monetarie, almeno al millesimo (0,01) più vicino dell'unità monetaria della parte.
6. Il presente allegato si basa sul SA, quale modificato il 1° gennaio 2017.

SEZIONE B

GESTIONE DEI CONTINGENTI TARIFFARI

7. La presente sezione stabilisce i contingenti tariffari (*Tariff Rate Quotas*, di seguito "TRQ") istituiti a norma del presente accordo che la parte importatrice applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo a determinate merci originarie della parte esportatrice.
8. Ciascuna parte gestisce i contingenti tariffari istituiti a norma del presente accordo in modo trasparente, obiettivo e non discriminatorio.
9. Le merci oggetto di ciascun contingente tariffario sono identificate in maniera generica nel titolo del paragrafo che stabilisce i contingenti tariffari della sezione C (Contingenti tariffari dell'Unione). Tali titoli sono inseriti esclusivamente per agevolare la comprensione del presente allegato e non modificano né sostituiscono la copertura stabilita attraverso l'identificazione delle linee tariffarie specificate per ciascun contingente tariffario nella sezione C (Contingenti tariffari dell'Unione).

10. Se la data di entrata in vigore del presente accordo è diversa dal 1° gennaio, il quantitativo del contingente tariffario per quell'anno è calcolato come proporzione del quantitativo annuale del contingente tariffario pari al numero di giorni rimanenti in tale anno diviso per il numero di giorni dello stesso anno. In tutti gli anni successivi in cui è in vigore il contingente tariffario, la totalità dei quantitativi annuali del contingente tariffario è disponibile a partire dal 1° gennaio.
11. Qualsiasi quantitativo di merci originarie importate nell'ambito di un contingente tariffario istituito a norma del presente accordo non è conteggiato ai fini del quantitativo contingente di qualsiasi contingente tariffario previsto per tali merci nell'ambito della tabella dei dazi dell'OMC della parte importatrice o di qualsiasi altro accordo commerciale.
12. Una parte non applica una misura di salvaguardia bilaterale alle merci importate nell'ambito di un contingente tariffario istituito a norma del presente accordo, né la mantiene in vigore.
13. Per accedere a un contingente tariffario istituito a norma del presente accordo, ad eccezione dei contingenti tariffari specificati al paragrafo 14, lettera b), l'importatore è tenuto a presentare un certificato di eleggibilità valido, emesso dalla parte esportatrice o da un'autorità delegata di tale parte, in vigore per le merci. La parte esportatrice si assicura che i certificati di eleggibilità siano rilasciati solo fino al quantitativo pertinente per ogni contingente tariffario.

14. Si applicano le seguenti prescrizioni per l'importazione:

- a) le importazioni nell'ambito del TRQ-2 Carni ovine e caprine fresche/refrigerate, del TRQ-3 Carni ovine e caprine congelate e del TRQ-7 Prodotti agricoli trasformati (di seguito "PAT") lattiero-caseari e siero di latte altamente proteico sono effettuate in base al principio del "primo arrivato primo servito", previa presentazione da parte dell'importatore di un certificato di eleggibilità valido, come indicato nel paragrafo 19. Non sono richieste licenze di importazione;
- b) le importazioni nell'ambito del TRQ-8 Granturco dolce e del TRQ-9 Etanolo sono gestite dalla parte importatrice, che rende pubbliche in modo tempestivo e continuo tutte le informazioni pertinenti relative alla gestione dei contingenti, compreso il volume disponibile;
e
- c) le importazioni nell'ambito di tutti gli altri contingenti tariffari istituiti a norma del presente accordo avvengono sulla base di una licenza di importazione, rilasciata su richiesta, subordinata unicamente alla presentazione da parte dell'importatore di un certificato di eleggibilità valido, come stabilito al paragrafo 19. Le licenze di importazione sono rilasciate senza indugio il prima possibile dopo la presentazione del certificato di eleggibilità e sono valide fino alla fine dell'anno contingente.

15. Le importazioni nell'ambito dei contingenti tariffari istituiti a norma del presente accordo non sono soggette a prescrizioni, condizioni o restrizioni aggiuntive rispetto a quelle previste dal paragrafo 14, fatto salvo quanto concordato reciprocamente.

16. Ad eccezione dei contingenti tariffari specificati al paragrafo 14, lettera a), la parte importatrice predispone un meccanismo per la restituzione e la riemissione in modo tempestivo e trasparente, fino alla fine dell'anno contingentale, delle licenze di importazione non utilizzate.

17. La parte esportatrice comunica tempestivamente alla parte importatrice l'identità di qualsiasi autorità delegata autorizzata a rilasciare certificati di eleggibilità e il formato del certificato utilizzato.

18. Le autorità della parte esportatrice preposte al rilascio dei certificati inviano alla parte importatrice, senza indugio, una copia di ogni certificato di eleggibilità autenticato che includa una descrizione delle merci, il quantitativo totale di merci interessate e il periodo di validità (fino alla fine dell'anno contingentale applicabile). Se del caso, le autorità della parte esportatrice preposte al rilascio dei certificati comunicano l'eventuale revoca di un certificato di eleggibilità, o eventuali correzioni o modifiche di tale certificato.

19. Ogni certificato di eleggibilità:

- a) reca un numero di serie individuale assegnato dall'autorità che lo ha rilasciato;
- b) è valido solo se debitamente compilato e vistato dall'autorità che lo ha rilasciato, e specifica il numero d'ordine o i numeri d'ordine del contingente tariffario o dei contingenti tariffari interessati; e

- c) è considerato correttamente vistato quando indica il luogo e la data di emissione e reca l'emblema stampato o il timbro dell'autorità che lo ha rilasciato e la firma della persona o delle persone abilitate a tal fine.

Qualsiasi ulteriore prescrizione relativa al certificato di eleggibilità è subordinata al comune accordo delle parti.

20. In caso di questioni riguardanti i contingenti tariffari o qualsiasi altra questione correlata, una parte può presentare all'altra parte una richiesta scritta al fine di:

- a) tenere una riunione del comitato per gli scambi di merci;
- b) rispondere tempestivamente a domande specifiche;
- c) fornire tempestivamente informazioni relative al contingente tariffario o ai contingenti tariffari interessati.

SEZIONE C

CONTINGENTI TARIFFARI DELL'UNIONE

21. Contingente tariffario TRQ-1 Carni bovine

- a) A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo le merci originarie di cui alle voci con la menzione "TRQ-1 Carni bovine" nell'appendice 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione europea) ed elencate alla lettera b) ricevono il seguente trattamento contingente:

Anno	Quantitativo complessivo (tonnellate metriche ("TM") – equivalente peso carcassa)	Dazio contingente
Anno 0 (entrata in vigore)	3 333 TM	7,5 %
Anno 1	4 286 TM	7,5 %
Anno 2	5 238 TM	7,5 %
Anno 3	6 190 TM	7,5 %
Anno 4	7 143 TM	7,5 %
Anno 5	8 095 TM	7,5 %
Anno 6	9 048 TM	7,5 %
Anno 7 e successivi	10 000 TM	7,5 %

- b) La lettera a) si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti linee tariffarie: 0201, 0202, 0206.10.95, 0206.29.91, 0210.20.10, 0210.20.90, 0210.99.51, 0210.99.59, ex 1502.10.90 (solo carni bovine), ex 1502.90.90 (solo carni bovine) e 1602.50², ai prodotti ottenuti da animali allevati nelle condizioni di pastorizia applicate in Nuova Zelanda. Si precisa che sono esclusi i recinti da ingrasso commerciali.
- c) A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo le merci provenienti dalla Nuova Zelanda importate nell'Unione nell'ambito del rispettivo contingente OMC specifico per paese attualmente applicabile alla Nuova Zelanda per le carni bovine, quale stabilito nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione³ con il numero d'ordine del contingente 09.4454, sono soggette a un dazio del 7,5 %.

² Per le linee tariffarie ex 1502.10.90 ed ex 1502.90.90, il dazio contingente applicabile è del 3,2 %, corrispondente all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione europea).

³ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione, del 17 dicembre 2019, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione dei contingenti tariffari con titoli (GU L 185 del 12.6.2020, pag. 24).

- d) Le merci originarie importate a norma del presente accordo in eccesso rispetto ai quantitativi complessivi di cui alla lettera a) sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione europea) o all'aliquota della nazione più favorita applicabile, a seconda di quale sia la più bassa.
- e) Ai fini del calcolo dei quantitativi importati nell'ambito del TRQ-1 Carni bovine, per la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa si utilizzano i fattori di conversione di cui alla sezione D.

22. Contingente tariffario TRQ-2 Carni ovine e caprine fresche/refrigerate

- a) A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo le merci originarie di cui alle voci con la menzione "TRQ-2 Carni ovine e caprine fresche/refrigerate" nell'appendice 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione europea) ed elencate alla lettera b) ricevono il seguente trattamento contingente:

Anno	Quantitativo complessivo (tonnellate metriche ("TM") – equivalente peso carcassa)	Dazio contingente
Anno 0 (entrata in vigore)	4 433 TM	0 %
Anno 1	5 911 TM	0 %
Anno 2	7 389 TM	0 %
Anno 3	8 867 TM	0 %
Anno 4	10 344 TM	0 %
Anno 5	11 822 TM	0 %
Anno 6 e successivi	13 300 TM	0 %

- b) La lettera a) si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti linee tariffarie:
0204.10.00, 0204.21.00, 0204.22.10, 0204.22.30, 0204.22.50, 0204.22.90, 0204.23.00,
0204.50.11, 0204.50.13, 0204.50.15, 0204.50.19, 0204.50.31, 0204.50.39, ex 0210.99.21
(solo fresche/refrigerate) ed ex 0210.99.29 (solo fresche/refrigerate).
- c) Le merci originarie importate a norma del presente accordo in eccesso rispetto ai quantitativi complessivi di cui alla lettera a) sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione europea) o all'aliquota della nazione più favorita applicabile, a seconda di quale sia la più bassa.
- d) Ai fini del calcolo dei quantitativi importati nell'ambito del TRQ-2 Carni ovine e caprine fresche/refrigerate, per la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa si utilizzano i fattori di conversione di cui alla sezione D.

23. Contingente tariffario TRQ-3 Carni ovine e caprine congelate

- a) A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo le merci originarie di cui alle voci con la menzione "TRQ-3 Carni ovine e caprine congelate" nell'appendice 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione europea) ed elencate alla lettera b) ricevono il seguente trattamento contingente:

Anno	Quantitativo complessivo (tonnellate metriche ("TM") – equivalente peso carcassa)	Dazio contingente
Anno 0 (entrata in vigore)	8 233 TM	0 %
Anno 1	10 978 TM	0 %
Anno 2	13 722 TM	0 %
Anno 3	16 467 TM	0 %
Anno 4	19 211 TM	0 %
Anno 5	21 956 TM	0 %
Anno 6 e successivi	24 700 TM	0 %

- b) La lettera a) si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti linee tariffarie: 0204.30.00, 0204.41.00, 0204.42.10, 0204.42.30, 0204.42.50, 0204.42.90, 0204.43.10, 0204.43.90, 0204.50.51, 0204.50.53, 0204.50.55, 0204.50.59, 0204.50.71, 0204.50.79, ex 0210.99.21 (solo congelate) ed ex 0210.99.29 (solo congelate).
- c) Le merci originarie importate a norma del presente accordo in eccesso rispetto ai quantitativi complessivi di cui alla lettera a) sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione europea) o all'aliquota della nazione più favorita applicabile, a seconda di quale sia la più bassa.
- d) Ai fini del calcolo dei quantitativi importati nell'ambito del TRQ-3 Carni ovine e caprine congelate, per la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa si utilizzano i fattori di conversione di cui alla sezione D.

24. Contingente tariffario TRQ-4 Latte in polvere

- a) A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo le merci originarie di cui alle voci con la menzione "TRQ-4 Latte in polvere" nell'appendice 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione europea) ed elencate alla lettera b) ricevono il seguente trattamento contingente:

Anno	Quantitativo complessivo (tonnellate metriche ("TM"))	Dazio contingente
Anno 0 (entrata in vigore)	5 000 TM	20 % dell'aliquota NPF
Anno 1	6 428 TM	20 % dell'aliquota NPF
Anno 2	7 857 TM	20 % dell'aliquota NPF
Anno 3	9 286 TM	20 % dell'aliquota NPF
Anno 4	10 714 TM	20 % dell'aliquota NPF
Anno 5	12 143 TM	20 % dell'aliquota NPF
Anno 6	13 571 TM	20 % dell'aliquota NPF
Anno 7 e successivi	15 000 TM	20 % dell'aliquota NPF

- b) La lettera a) si applica alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie delle seguenti sottovoci: 0402.10, 0402.21 e 0402.29.
- c) Le merci originarie importate a norma del presente accordo in eccesso rispetto ai quantitativi complessivi di cui alla lettera a) sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione europea) o all'aliquota della nazione più favorita applicabile, a seconda di quale sia la più bassa.

25. Contingente tariffario TRQ-5 Burro

- a) A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo le merci originarie di cui alle voci con la menzione "TRQ-5 Burro" nell'appendice 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione europea) ed elencate alla lettera b) ricevono il seguente trattamento contingente:

Anno	Quantitativo complessivo (tonnellate metriche ("TM"))	Dazio contingente (percentuale dell'aliquota NPF)
Anno 0 (entrata in vigore)	5 000 TM	20 % dell'aliquota NPF
Anno 1	6 428 TM	15 % dell'aliquota NPF
Anno 2	7 857 TM	13,33 % dell'aliquota NPF
Anno 3	9 286 TM	11,64 % dell'aliquota NPF
Anno 4	10 714 TM	9,98 % dell'aliquota NPF
Anno 5	12 143 TM	8,32 % dell'aliquota NPF
Anno 6	13 571 TM	6,66 % dell'aliquota NPF
Anno 7 e successivi	15 000 TM	5 % dell'aliquota NPF

- b) La lettera a) si applica alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie delle seguenti sottovoci: 0405.10, 0405.20 e 0405.90.
- c) Le merci originarie importate a norma del presente accordo in eccesso rispetto ai quantitativi complessivi di cui alla lettera a) sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione europea) o all'aliquota della nazione più favorita applicabile, a seconda di quale sia la più bassa.

- d) A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo le merci provenienti dalla Nuova Zelanda importate nell'Unione nell'ambito dei rispettivi contingenti OMC specifici per paese attualmente applicabili alla Nuova Zelanda per il burro, quali stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione con i numeri d'ordine del contingente 09.4182 e 09.4195, sono soggette al trattamento di cui alle tabelle seguenti e alle ulteriori disposizioni in materia di gestione dei contingenti tariffari di cui alla lettera f):

Anno	Quantitativo complessivo (tonnellate metriche ("TM"))	Dazio contingentale (percentuale dell'aliquota NPF)
Anno 0 (entrata in vigore)	21 000 TM	20 % dell'aliquota NPF
Anno 1	21 000 TM	15 % dell'aliquota NPF
Anno 2	21 000 TM	13,33 % dell'aliquota NPF
Anno 3	21 000 TM	11,64 % dell'aliquota NPF
Anno 4	21 000 TM	9,98 % dell'aliquota NPF
Anno 5	21 000 TM	8,32 % dell'aliquota NPF
Anno 6	21 000 TM	6,66 % dell'aliquota NPF
Anno 7 e successivi	21 000 TM	5 % dell'aliquota NPF

e:

Anno	Quantitativo complessivo (tonnellate metriche ("TM"))	Dazio contingente (percentuale dell'aliquota NPF)
Anno 0 (entrata in vigore)	14 000 TM	30 % dell'aliquota NPF
Anno 1	14 000 TM	30 % dell'aliquota NPF
Anno 2	14 000 TM	30 % dell'aliquota NPF
Anno 3	14 000 TM	30 % dell'aliquota NPF
Anno 4	14 000 TM	30 % dell'aliquota NPF
Anno 5	14 000 TM	30 % dell'aliquota NPF
Anno 6	14 000 TM	30 % dell'aliquota NPF
Anno 7 e successivi	14 000 TM	30 % dell'aliquota NPF

- e) Il contingente OMC specificato alla lettera d) si applica alle merci classificate nelle linee tariffarie della sottovoce 0405.10.
- f) I numeri d'ordine per il contingente OMC di cui alla lettera d) sono unificati e la distinzione tra importatori tradizionali e nuovi importatori cessa di essere applicata. Cessano inoltre di essere applicati i sottoperiodi contingenti.

26. Contingente tariffario TRQ-6 Formaggi

- a) A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo le merci originarie di cui alle voci con la menzione "TRQ-6 Formaggi" nell'appendice 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione europea) ed elencate alla lettera b) ricevono il seguente trattamento contingente:

Anno	Quantitativo complessivo (tonnellate metriche ("TM"))	Dazio contingente
Anno 0 (entrata in vigore)	8 333 TM	0 %
Anno 1	10 714 TM	0 %
Anno 2	13 095 TM	0 %
Anno 3	15 467 TM	0 %
Anno 4	17 857 TM	0 %
Anno 5	20 238 TM	0 %
Anno 6	22 619 TM	0 %
Anno 7 e successivi	25 000 TM	0 %

- b) La lettera a) si applica alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie delle seguenti sottovoci: 0406.10, 0406.20, 0406.30, 0406.40 e 0406.90. A partire dal 1° gennaio dell'anno 7 le merci originarie della Nuova Zelanda per le linee tariffarie delle sottovoci 0406.30 e 0406.40 non sono conteggiate ai fini dei quantitativi di cui alla lettera a).
- c) Le merci originarie importate a norma del presente accordo in eccesso rispetto ai quantitativi complessivi di cui alla lettera a) sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione europea) o all'aliquota della nazione più favorita applicabile, a seconda di quale sia la più bassa, ad eccezione delle linee tariffarie delle sottovoci 0406.30 e 0406.40, per le quali i dazi doganali sono soppressi conformemente alle disposizioni della categoria "B7" di soppressione progressiva dei dazi.

d) A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo le merci provenienti dalla Nuova Zelanda importate nell'Unione nell'ambito dei rispettivi contingenti OMC specifici per paese attualmente applicabili alla Nuova Zelanda per il formaggio, quali stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione con i numeri d'ordine del contingente 09.4514 e 09.4515⁴, sono esenti da dazio entro i limiti di un quantitativo annuale complessivo pari a 6 031 TM.

27. Contingente tariffario TRQ-7 PAT lattiero-caseari e siero di latte altamente proteico

a) A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo le merci originarie di cui alle voci con la menzione "TRQ-7 PAT lattiero-caseari e siero di latte altamente proteico" nell'appendice 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione europea) ed elencate alla lettera b) ricevono il seguente trattamento contingentale:

Anno	Quantitativo complessivo (tonnellate metriche ("TM"))	Dazio contingentale
Anno 0 (entrata in vigore)	1 167 TM	0 %
Anno 1	1 556 TM	0 %
Anno 2	1 945 TM	0 %
Anno 3	2 334 TM	0 %
Anno 4	2 722 TM	0 %
Anno 5	3 111 TM	0 %
Anno 6 e successivi	3 500 TM	0 %

⁴ Questi due contingenti sono unificati alla data di entrata in vigore del presente accordo e la copertura dei prodotti è estesa a tutte le linee tariffarie 0406.

- b) La lettera a) si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti linee tariffarie:
0404.10.12, 0404.10.14, 0404.10.16, 0404.90.21, 0404.90.23, 0404.90.29, 0404.90.81,
0404.90.83, 0404.90.89, 1806.20.70, 1901.90.99, 2106.90.92, 2106.90.98, 3502.20.91 e
3502.20.99.
- c) Le merci originarie importate a norma del presente accordo in eccesso rispetto ai quantitativi complessivi di cui alla lettera a) sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione europea) o all'aliquota della nazione più favorita applicabile, a seconda di quale sia la più bassa.

28. Contingente tariffario TRQ-8 Granturco dolce

- a) A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo le merci originarie di cui alle voci con la menzione "TRQ-8 Granturco dolce" nell'appendice 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione europea) ed elencate alla lettera b) sono esenti da dazio entro i limiti di un quantitativo annuale complessivo pari a 800 TM.
- b) La lettera a) si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti linee tariffarie:
0710.40.00 e 2005.80.
- c) Le merci originarie importate in eccesso rispetto ai quantitativi complessivi di cui alla lettera a) sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione europea) o all'aliquota della nazione più favorita applicabile, a seconda di quale sia la più bassa.

29. Contingente tariffario TRQ-9 Etanolo

- a) A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo le merci originarie di cui alle voci con la menzione "TRQ-9 Etanolo" nell'appendice 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione europea) ed elencate alla lettera b) sono esenti da dazio entro i limiti di un quantitativo annuale complessivo pari a 4 000 TM.
- b) La lettera a) si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti linee tariffarie: 2207.10.00, 2207.20.00 e 2208.90.99.
- c) Le merci originarie importate a norma del presente accordo in eccesso rispetto ai quantitativi complessivi di cui alla lettera a) sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione europea) o all'aliquota della nazione più favorita applicabile, a seconda di quale sia la più bassa.

SEZIONE D

FATTORI DI CONVERSIONE

30. Per quanto riguarda i contingenti tariffari TRQ-1 Carni bovine, TRQ-2 Carni ovine e caprine fresche/refrigerate e TRQ-3 Carni ovine e caprine congelate, per la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa si utilizzano i fattori di conversione seguenti:

- a) TRQ-1 Carni bovine di cui al paragrafo 21:

Linea tariffaria (Codice NC 2018)	Descrizione della linea tariffaria (solo a scopo illustrativo)	Fattore di conversione
0201.10.00	Carcasse o mezzene di animali della specie bovina; fresche o refrigerate	100 %
0201.20.20	Quarti detti "compensati" di animali della specie bovina, non disossati; freschi o refrigerati	100 %
0201.20.30	Busti e quarti anteriori di animali della specie bovina, non disossati; freschi o refrigerati	100 %
0201.20.50	Selle e quarti posteriori di animali della specie bovina, non disossati; freschi o refrigerati	100 %
0201.20.90	Pezzi di animali della specie bovina, non disossati (escluse carcasse e mezzene, quarti detti "compensati", busti e quarti anteriori, selle e quarti posteriori); freschi o refrigerati	100 %
0201.30.00	Carni di animali della specie bovina, disossate; fresche o refrigerate	130 %
0202.10.00	Carcasse o mezzene di animali della specie bovina; congelate	100 %
0202.20.10	Quarti detti "compensati" di animali della specie bovina, non disossati; congelati	100 %
0202.20.30	Busti e quarti anteriori di animali della specie bovina, non disossati; congelati	100 %
0202.20.50	Selle e quarti posteriori di animali della specie bovina, non disossati; congelati	100 %
0202.20.90	Pezzi di animali della specie bovina, non disossati (escluse carcasse e mezzene, quarti detti "compensati", busti e quarti anteriori, selle e quarti posteriori); congelati	100 %
0202.30.10	Quarti anteriori di animali della specie bovina, disossati, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti "compensati" presentati in due blocchi di congelazione contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, l'intero quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo; congelati	130 %

Linea tariffaria (Codice NC 2018)	Descrizione della linea tariffaria (solo a scopo illustrativo)	Fattore di conversione
0202.30.50	Tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti "crop", "chuck and blade" e "brisket" di animali della specie bovina, disossati; congelati	130 %
0202.30.90	Carni di animali della specie bovina, disossate (esclusi quarti anteriori, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti "compensati" presentati in due blocchi di congelazione contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, l'intero quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo); congelate	130 %
0206.10.95	Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, pezzi detti "onglets" e "hampes" (escluse quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici) fresche o refrigerate	100 %
0206.29.91	Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, pezzi detti "onglets" e "hampes" (escluse quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici) congelate	100 %
0210.20.10	Carni della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate; non disossate	100 %
0210.20.90	Carni della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate; disossate	135 %
0210.99.51	Frattaglie commestibili della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate; pezzi detti "onglets" e "hampes"	100 %
0210.99.59	Frattaglie commestibili della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate; esclusi i pezzi detti "onglets" e "hampes"	100 %
ex 1502.10.90 (solo carni bovine)	Grassi di animali della specie bovina, diversi da quelli della voce 1503 e sego; non destinati ad usi industriali (diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano)	100 %
ex 1502.90.90 (solo carni bovine)	Grassi di animali della specie bovina, diversi da quelli della voce 1503 e sego; non destinati ad usi industriali (diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano)	100 %

Linea tariffaria (Codice NC 2018)	Descrizione della linea tariffaria (solo a scopo illustrativo)	Fattore di conversione
1602.50.10	Preparazioni a base di carne, della specie bovina, carni o frattaglie; preparazioni e conserve (esclusi fegati e preparazioni omogeneizzate); non cotte, miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non cotte	100 %
1602.50.31	Preparazioni a base di carne, della specie bovina, carni o frattaglie; preparazioni e conserve (esclusi fegati e preparazioni omogeneizzate); manzo sotto sale (Corned beef) in recipienti ermeticamente chiusi	100 %
1602.50.95	Preparazioni a base di carne, della specie bovina, carni o frattaglie; preparazioni e conserve (esclusi fegati e preparazioni omogeneizzate); altre	100 %

b) TRQ-2 Carni ovine e caprine fresche/refrigerate di cui al paragrafo 22:

Linea tariffaria (Codice NC 2018)	Descrizione della linea tariffaria (solo a scopo illustrativo)	Fattore di conversione
0204.10.00	Carni di agnello; in carcasse o mezzene; fresche o refrigerate	100 %
0204.21.00	Carni di animali della specie ovina; in carcasse o mezzene; fresche o refrigerate	100 %
0204.22.10	Carni di animali della specie ovina o di agnello; in pezzi non disossati (eccetto in carcasse o mezzene); busto o mezzo busto; fresche o refrigerate	100 %
0204.22.30	Carni di animali della specie ovina o di agnello; in pezzi non disossati (eccetto in carcasse o mezzene); costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella; fresche o refrigerate	100 %
0204.22.50	Carni di animali delle specie ovina o di agnello; in pezzi non disossati (eccetto in carcasse o mezzene); coscia o mezza coscia; fresche o refrigerate	100 %
0204.22.90	Carni di animali della specie ovina o di agnello; in pezzi non disossati (eccetto in carcasse o mezzene); altri; fresche o refrigerate	100 %
0204.23.00.11	Carni di agnello, domestico; disossate; fresche o refrigerate	167 %
0204.23.00.19	Carni di animali delle specie ovina, domestici; disossate; fresche o refrigerate	181 %

Linea tariffaria (Codice NC 2018)	Descrizione della linea tariffaria (solo a scopo illustrativo)	Fattore di conversione
0204.23.00.91	Carni di agnello, altre; disossate; fresche o refrigerate	167 %
0204.23.00.99	Carni di animali della specie ovina, altre; disossate; fresche o refrigerate	181 %
0204.50.11	Carni di animali della specie caprina; carcasse o mezzene; fresche o refrigerate	100 %
0204.50.13	Carni di animali della specie caprina; busto o mezzo busto; fresche o refrigerate	100 %
0204.50.15	Carni di animali della specie caprina; costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella; fresche o refrigerate	100 %
0204.50.19	Carni di animali della specie caprina coscia o mezza coscia; fresche o refrigerate	100 %
0204.50.31	Carni di animali della specie caprina; altre, pezzi non disossati; fresche o refrigerate	100 %
0204.50.39	Carni di animali della specie caprina; altre, pezzi disossati; fresche o refrigerate	167 % (capretti) 181 % (altro)
ex 0210.99.21 (fresche/refrigerate)	Conserven di carni della specie ovina e frattaglie commestibili della specie ovina; salate o in salamoia, secche o affumicate, e farine e polveri commestibili di carni della specie ovina o di frattaglie della specie ovina; non disossate; fresche o refrigerate	100 %
ex 0210.99.29 (fresche/refrigerate)	Conserven di carni della specie ovina e frattaglie commestibili della specie ovina; salate o in salamoia, secche o affumicate, e farine e polveri commestibili di carni della specie ovina o di frattaglie della specie ovina; disossate; fresche o refrigerate	167 %

c) TRQ-3 Carni ovine e caprine congelate di cui al paragrafo 23:

Linea tariffaria (Codice NC 2018)	Descrizione della linea tariffaria (solo a scopo illustrativo)	Fattore di conversione
0204.30.00	Carni di agnello; in carcasse o mezzene; congelate	100 %
0204.41.00	Carni di animali della specie ovina; in carcasse o mezzene; congelate	100 %
0204.42.10	Carni di animali della specie ovina o di agnello; in pezzi, non disossate (escluse carcasse e mezzene); busto o mezzo busto; congelate	100 %
0204.42.30	Carni di animali della specie ovina o di agnello; in pezzi, non	100 %

Linea tariffaria (Codice NC 2018)	Descrizione della linea tariffaria (solo a scopo illustrativo)	Fattore di conversione
	disossate (escluse carcasse e mezzene); costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella; congelate	

Linea tariffaria (Codice NC 2018)	Descrizione della linea tariffaria (solo a scopo illustrativo)	Fattore di conversione
0204.42.50	Carni di animali della specie ovina o di agnello; in pezzi, non disossate (escluse carcasse e mezzene); coscia o mezza coscia; congelate	100 %
0204.42.90	Carni di animali della specie ovina o di agnello; in pezzi, non disossate (escluse carcasse e mezzene); altre; congelate	100 %
0204.43.10	Carni di agnello; disossate; congelate	167 %
0204.43.90	Carni di animali della specie ovina; disossate; congelate	181 %
0204.50.51	Carni di animali della specie caprina; carcasse o mezzene; congelate	100 %
0204.50.53	Carni di animali della specie caprina; busto o mezzo busto; congelate	100 %
0204.50.55	Carni di animali della specie caprina; costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella; congelate	100 %
0204.50.59	Carni di animali della specie caprina; coscia o mezza coscia; congelate	100 %
0204.50.71	Carni di animali della specie caprina; altre, pezzi non disossati; congelate	100 %
0204.50.79	Carni di animali della specie caprina; altre, pezzi disossati; congelate	167 % (capretti) 181 % (altro)
ex 0210.99.21 (congelate)	Conserven di carni della specie ovina e frattaglie commestibili della specie ovina; salate o in salamoia, secche o affumicate, e farine e polveri commestibili di carni della specie ovina o di frattaglie della specie ovina; non disossate; congelate	100 %
ex 0210.99.29 (congelate)	Conserven di carni della specie ovina e frattaglie commestibili della specie ovina; salate o in salamoia, secche o affumicate, e farine e polveri commestibili di carni della specie ovina o di frattaglie della specie ovina; disossate; congelate	167 %

NOTE INTRODUTTIVE ALLE REGOLE DI ORIGINE SPECIFICHE PER PRODOTTO

NOTA 1

Principi generali

1. Il presente allegato fissa le regole generali per le prescrizioni applicabili dell'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto) di cui all'articolo 3.2 (Prescrizioni generali per i prodotti originari), paragrafo 1, lettera c).
2. Ai fini del presente allegato e dell'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto), le prescrizioni che un prodotto deve soddisfare per avere il carattere originario conformemente all'articolo 3.2 (Prescrizioni generali per i prodotti originari), paragrafo 1, lettera c), riguardano la modifica della classificazione tariffaria, un processo di produzione, un valore o peso massimo dei materiali non originari o qualsiasi altra prescrizione specificata nel presente allegato e nell'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto).
3. Il riferimento al peso in una regola di origine specifica per prodotto indica il peso netto, ossia il peso di un materiale o di un prodotto escluso il peso di qualsiasi imballaggio.
4. Il presente allegato e l'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto) si basano sul SA, quale modificato il 1° gennaio 2022.

NOTA 2

Struttura dell'elenco delle regole di origine specifiche per prodotto

1. All'occorrenza, le note sulle sezioni o sui capitoli sono lette in combinato disposto con le regole di origine specifiche per prodotto relative alla sezione, al capitolo, alla voce o alla sottovoce pertinente.
2. Ogni regola di origine specifica per prodotto di cui alla colonna 2 dell'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto) si applica al prodotto corrispondente indicato nella colonna 1 dell'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto).
3. Se un prodotto è soggetto a regole di origine specifiche per prodotto alternative, tale prodotto è originario di una parte se soddisfa una delle alternative. In questi casi le regole specifiche per prodotto alternative sono separate da un punto e virgola (;); l'ultimo punto e virgola è seguito da "o".
4. Se un prodotto è soggetto a una regola di origine specifica per prodotto che include una molteplicità di prescrizioni, tale prodotto è originario di una parte solo se soddisfa tutte le prescrizioni. In questi casi le regole specifiche per prodotto cumulative che includono una molteplicità di prescrizioni sono separate da un punto e virgola (;); l'ultimo punto e virgola è seguito da "e".
5. Ai fini del presente allegato e dell'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto) si applicano le definizioni seguenti:
 - a) "sezione": una sezione del SA;

- b) "capitolo": le prime due cifre del numero di classificazione tariffaria nell'ambito del SA;
- c) "voce": le prime quattro cifre del numero di classificazione tariffaria nell'ambito del SA;
- d) "sottovoce": le prime sei cifre del numero di classificazione tariffaria nell'ambito del SA.

6. Ai fini delle regole di origine specifiche per prodotto basate su una modifica della classificazione tariffaria⁵ si applicano le abbreviazioni seguenti:

- a) "CC": la produzione a partire da materiali non originari inclusi in qualsiasi capitolo, esclusi i materiali inclusi nello stesso capitolo del prodotto; ciò significa che per tutti i materiali non originari utilizzati nella produzione del prodotto deve essere modificata la classificazione tariffaria al livello a 2 cifre (cioè un cambiamento di capitolo) del SA;
- b) "CTH": la produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, esclusi i materiali inclusi nella stessa voce del prodotto; ciò significa che per tutti i materiali non originari utilizzati nella produzione del prodotto deve essere modificata la classificazione tariffaria al livello a 4 cifre (cioè un cambiamento di voce) del SA;
- c) "CTSH": la produzione a partire da materiali non originari inclusi in qualsiasi sottovoce, esclusi i materiali inclusi nella stessa sottovoce del prodotto; ciò significa che per tutti i materiali non originari utilizzati nella produzione del prodotto deve essere modificata la classificazione tariffaria al livello a 6 cifre (cioè un cambiamento di sottovoce) del SA.

⁵ Si precisa che se una singola regola di origine specifica per prodotto si applica a un gruppo di voci o sottovoci e tale regola di origine specifica una modifica della voce o della sottovoce, si intende che la modifica della voce o della sottovoce può essere effettuata a partire da qualsiasi altra voce o sottovoce, a seconda dei casi, nonché da qualsiasi altra voce o sottovoce all'interno del gruppo.

NOTA 3

Applicazione delle regole di origine specifiche per prodotto

1. L'articolo 3.2 (Prescrizioni generali per i prodotti originari), paragrafo 2, relativo a un prodotto che ha acquisito il carattere originario e che è utilizzato nella produzione di un altro prodotto, si applica indipendentemente dal fatto che il carattere originario sia stato acquisito nello stesso stabilimento di una parte, dove è utilizzato il prodotto.
2. Se una regola di origine specifica per prodotto esclude specificamente determinati materiali non originari o stabilisce che il valore o il peso di un determinato materiale non originario non deve superare una determinata soglia, dette condizioni non si applicano ai materiali non originari classificati altrove nel SA.

Esempio 1: quando la regola per gli apripista (bulldozer) (sottovoce 8429.11) prevede: "CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 84.31", l'impiego di materiali non originari classificati in voci diverse da 84.29 e 84.31 – quali viti (voce SA 73.18), fili e conduttori isolati per l'elettricità (voce 85.44) e vari apparecchi elettronici (capitolo 85) – non è limitato.

Esempio 2: quando la regola per il capitolo 19 prevede che "il peso totale dei materiali non originari delle voci 10.06 e da 11.01 a 11.08 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto", l'impiego di cereali non originari del capitolo 10, diversi dal riso della voce 10.06, non è limitato.

3. Se una regola di origine specifica per prodotto utilizza l'espressione "Produzione a partire da uno o più materiali (non originari) specifici" (ad esempio, la regola per la voce 71.06, "Produzione a partire da metalli preziosi greggi non originari"), l'uso di tali materiali non originari è consentito. È consentito l'uso di tali materiali non originari in una fase precedente della trasformazione (ad esempio, il minerale), ma non l'uso di tali materiali non originari che sono stati ulteriormente trasformati (ad esempio, le lastre semilavorate). Ciò non vieta tuttavia l'uso di altri materiali che non sono in grado di soddisfare tale regola a causa della loro natura intrinseca.

4. Se una regola di origine specifica per prodotto utilizza l'espressione "Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce", ciò significa che è consentito l'uso di materiali non originari anche classificati nella stessa voce, a condizione che la produzione vada oltre la produzione insufficiente di cui all'articolo 3.6 (Lavorazione o trasformazione insufficiente).

Esempio: la regola per la voce 09.01 (caffè) è "Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce" e significa che processi quali la decaffeinizzazione o la tostatura, effettuati da soli o in combinazione su chicchi di caffè non originari, conferiranno il carattere originario. Tuttavia un processo come la semplice mescolatura non sarebbe sufficiente a conferire il carattere originario in quanto è ritenuto una produzione insufficiente ai sensi dell'articolo 3.6 (Lavorazione o trasformazione insufficiente).

5. Ai fini delle regole specifiche per prodotto applicabili a un prodotto di cui ai capitoli da 1 a 24, e conformemente all'articolo 3.3 (Cumulo dell'origine), i materiali interamente ottenuti da una o entrambe le parti possono essere combinati per soddisfare una regola basata sul requisito di essere "interamente ottenuto".

Esempio: una confezione di frutta secca e di frutta a guscio classificate alla voce 08.13 è prodotta con una combinazione di frutta e frutta a guscio coltivate nell'Unione e in Nuova Zelanda e quindi soddisfa la regola specifica per prodotto relativa alla "Produzione in cui tutti i materiali del capitolo 8 utilizzati sono interamente ottenuti".

6. Ai fini delle regole specifiche per prodotto applicabili a un prodotto di cui ai capitoli da 1 a 24, un prodotto che soddisfa la regola relativa alla "Produzione in cui tutti i materiali del capitolo [X] sono interamente ottenuti" è considerato interamente ottenuto quando è utilizzato come materiale in un'ulteriore produzione.

Esempio: il latte in polvere è prodotto utilizzando il 9 %, in termini di valore, di permeato di latte non originario (0404.90) e quindi soddisfa la regola specifica per prodotto relativa alla "Produzione a partire da materiali interamente ottenuti del capitolo 4" utilizzando la regola di tolleranza di cui all'articolo 3.5 (Tolleranze). Quando è utilizzato come materiale nella produzione di polveri nutrizionali della sottovoce 1901.10, questo latte in polvere è considerato come interamente ottenuto ai fini della regola specifica per prodotto della voce 19.01.

NOTA 4

Applicazione di norme basate su un valore massimo dei materiali non originari

1. Ai fini delle regole di origine specifiche per prodotto si applicano le definizioni seguenti:
 - a) "valore in dogana": il valore determinato conformemente all'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII del GATT 1994;

b) "EXW" o "prezzo franco fabbrica":

- i) il prezzo del prodotto pagato o da pagare al produttore nel cui stabilimento è stata eseguita l'ultima lavorazione o trasformazione, purché comprensivo del valore di tutti i materiali utilizzati e di tutti gli altri costi sostenuti nella produzione del prodotto, meno le eventuali imposte interne che sono o possono essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto; o
- ii) se non vi è alcun prezzo pagato o pagabile o se il prezzo effettivamente corrisposto non rispecchia tutti i costi realmente sostenuti per la produzione del prodotto, il valore di tutti i materiali utilizzati e tutti gli altri costi sostenuti nella produzione del prodotto nella parte esportatrice:
 - A) inclusi le spese di vendita, generali e amministrative, nonché gli utili, che possono essere ragionevolmente assegnati al prodotto;
 - B) escluse le spese di trasporto, di assicurazione e tutte le altre spese sostenute per il trasporto del prodotto ed eventuali imposte interne della parte esportatrice, che sono o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;
- iii) ai fini del punto i), quando l'ultima produzione è stata data in appalto a un produttore, il termine "produttore" di cui al punto i) si riferisce alla persona che ha incaricato il subappaltatore;

- c) "VNM": il valore dei materiali non originari utilizzati nella produzione del prodotto che ne costituisce il valore doganale al momento dell'importazione, inclusi i costi di trasporto ed eventuali spese di assicurazione, imballaggio e tutte le altre spese sostenute per il trasporto dei materiali al porto di importazione nel territorio della parte in cui è situato il produttore del prodotto. Se il valore dei materiali non originari non è noto e non può essere stabilito, si utilizza il primo prezzo verificabile pagato per essi nell'Unione o in Nuova Zelanda. Il valore dei materiali non originari utilizzati nella produzione del prodotto può essere calcolato sulla base della formula relativa al costo medio ponderato o di un altro metodo di valutazione dell'inventario basato sui principi contabili generalmente accettati nella parte;
- d) "MaxNOM": il valore massimo dei materiali non originari che possono essere utilizzati nella produzione di un prodotto, espresso come percentuale del prezzo franco fabbrica del prodotto finale.
2. Un prodotto è conforme a una regola basata sul valore massimo dei materiali non originari se il VNM, espresso come percentuale del prezzo franco fabbrica (EXW) del prodotto, è inferiore o uguale al MaxNOM (%) specificato per quel prodotto nell'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto), secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{VNM}}{\text{EXW}} * 100 \leq \text{MaxNOM} (\%)$$

NOTA 5

Definizioni dei processi di cui alle sezioni V, VI e VII dell'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto)

Ai fini delle regole di origine specifiche per prodotto si applicano le definizioni seguenti:

- a) "procedimenti biotecnologici":
 - i) la coltura biologica o biotecnologica (compresa la coltura cellulare), l'ibridazione, la modifica genetica di microorganismi (batteri, virus, compresi i batteriofagi ecc.) o di cellule umane, animali o vegetali; e
 - ii) la produzione, l'isolamento o la depurazione di strutture cellulari e intracellulari (geni isolati, frammenti di geni e plasmidi) o la fermentazione;

- b) "modifica della dimensione delle particelle": la modifica deliberata e controllata della dimensione delle particelle di un prodotto, con modalità diverse dalla semplice spremitura o pigiatura, che produce un prodotto con una determinata dimensione delle particelle, una determinata distribuzione delle dimensioni delle particelle o una superficie definita che è rilevante ai fini del prodotto e con caratteristiche fisiche o chimiche diverse da quelle delle materie prime;

- c) "reazione chimica": un processo, comprendente un processo biochimico, che produce una molecola con una nuova struttura, rompendo legami intramolecolari e formandone di nuovi o modificando la disposizione spaziale degli atomi in una molecola, a eccezione delle seguenti che non sono considerate reazioni chimiche ai fini della presente definizione:
- i) la dissoluzione in acqua o in altri solventi;
 - ii) l'eliminazione di solventi, compresa l'acqua come solvente; o
 - iii) l'aggiunta o l'eliminazione di acqua di cristallizzazione;
- d) "distillazione":
- i) la distillazione atmosferica: un processo di separazione in cui gli oli di petrolio sono convertiti, in una torre di distillazione, in frazioni in base al punto di ebollizione e in seguito il vapore è condensato in diverse frazioni di gas liquefatti; i prodotti ottenuti dalla distillazione di petrolio possono includere gas di petrolio liquefatto, nafta, benzina, cherosene, gasolio o combustibile per riscaldamento, gasolio leggero e olio lubrificante;
 - ii) la distillazione sotto vuoto: distillazione a pressione inferiore alla pressione atmosferica, ma non così bassa da poter essere classificata come distillazione molecolare; la distillazione sotto vuoto è utilizzata per la distillazione di materiali altobollenti e termosensibili, quali distillati pesanti del petrolio per produrre gasolio pesante sotto vuoto e residui;

- e) "separazione di isomeri": l'isolamento o la separazione di isomeri da una miscela di isomeri;
- f) "miscelatura e mescolatura": la miscelatura o la mescolatura deliberata e proporzionalmente controllata di materiali, compresa la dispersione, a eccezione dell'aggiunta di diluenti, al solo fine di conformarsi a specifiche predeterminate che risultano nella produzione di un prodotto con caratteristiche fisiche o chimiche che sono pertinenti ai fini o agli impieghi del prodotto e sono diverse da quelle delle materie prime;
- g) "produzione di materiali standard" (comprese le soluzioni standard): la produzione di un preparato adatto all'uso nell'analisi, nella calibratura o nella referenziazione con precisi gradi di purezza o proporzioni certificati dal produttore;
- h) "depurazione": un processo che risulta nell'eliminazione di almeno l'80 % del tenore di impurità esistenti o nella riduzione o eliminazione di impurità in modo da ottenere un prodotto adatto a una o più delle applicazioni seguenti:
 - i) sostanze farmaceutiche, mediche, cosmetiche, veterinarie o alimentari;
 - ii) prodotti chimici e reagenti per usi analitici, diagnostici o di laboratorio;
 - iii) elementi e componenti per l'uso in microelettronica;
 - iv) usi ottici specializzati;

- v) uso biotecnico, per esempio nella coltura cellulare, nella tecnologia genetica o come catalizzatore;
- vi) vettori usati in processi di separazione; o
- vii) usi di tipo nucleare.

NOTA 6

Definizioni dei termini usati nella sezione XI dell'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto)

Ai fini delle regole di origine specifiche per prodotto si applicano le definizioni seguenti:

- a) "fibre sintetiche o artificiali in fiocco": i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 55.01 a 55.07;
- b) "fibre naturali": le fibre diverse da quelle sintetiche o artificiali il cui uso è limitato allo stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione "fibre naturali" comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate. Le "fibre naturali" comprendono i crini della voce 05.11, la seta delle voci 50.02 e 50.03, le fibre di lana e i peli fini o grossolani delle voci da 51.01 a 51.05, le fibre di cotone delle voci da 52.01 a 52.03 e le altre fibre vegetali delle voci da 53.01 a 53.05;

- c) "stampa": una tecnica mediante la quale viene conferito, in modo permanente, a un substrato tessile una funzione oggettivamente valutata, quale colore, progettazione o prestazioni tecniche, utilizzando la serigrafia, la stampa a rulli, digitale o a trasferimento termico;
- d) "stampa (operazione indipendente)": una tecnica mediante la quale viene conferito, in modo permanente, a un substrato tessile una funzione oggettivamente valutata, quale colore, progettazione o prestazioni tecniche, utilizzando la serigrafia, la stampa a rulli, digitale o a trasferimento termico insieme ad almeno due operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura, cesoiamento, gasatura, processo di air-tumbler, tenditura, macinazione, vaporizzazione e restringimento e decatissaggio a umido), a condizione che il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

NOTA 7

Tolleranze applicabili ai prodotti contenenti due o più materiali tessili di base

1. Ai fini della presente nota i materiali tessili di base sono i seguenti:
 - a) seta;
 - b) lana;

- c) peli grossolani;
- d) peli fini;
- e) crini;
- f) cotone;
- g) carta e materiali per la fabbricazione della carta;
- h) lino;
- i) canapa;
- j) iuta e altre fibre tessili liberiane;
- k) sisal e altre fibre tessili del genere "Agave";
- l) cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali;
- m) filamenti sintetici;
- n) filamenti artificiali;

- o) filamenti conduttori elettrici;
- p) fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;
- q) fibre sintetiche in fiocco di poliestere;
- r) fibre sintetiche in fiocco di poliammide;
- s) fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile;
- t) fibre sintetiche in fiocco di poliimmide;
- u) fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene;
- v) fibre sintetiche in fiocco di poli(solfo di fenilene);
- w) fibre sintetiche in fiocco di poli(cloruro di vinile);
- x) altre fibre sintetiche in fiocco;
- y) fibre artificiali in fiocco di viscosa;
- z) altre fibre artificiali in fiocco;

- aa) filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti;
- bb) filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti;
- cc) prodotti della voce 56.05 (Filati metallici e filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di foglio di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica;
- dd) altri prodotti della voce 56.05;
- ee) fibre di vetro;
- ff) fibre metalliche.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento alla presente nota nell'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto), le prescrizioni indicate nella colonna 2 dell'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto) non sono applicabili, come tolleranza, ai materiali tessili di base non originari utilizzati nella produzione di un prodotto, purché:

- a) il prodotto contenga due o più materiali tessili di base; e

- b) il peso totale dei materiali tessili di base non originari non superi il 10 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base utilizzati.

Esempio: per un tessuto di lana della voce 51.12 che contiene filati di lana della voce 51.07 e filati di cotone della voce 52.05 è possibile utilizzare filati di lana non originari che non soddisfano la prescrizione di cui all'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto) o filati di cotone non originari che non soddisfano la prescrizione di cui all'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 % del peso di tutti i materiali tessili di base.

Nota: affinché sia applicabile tale regola di tolleranza, il tessuto deve contenere due o più materiali tessili di base.

3. In deroga al paragrafo 2, lettera b), nel caso di prodotti che contengono "filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti", la tolleranza massima corrisponde al 20 %. La percentuale degli altri materiali tessili di base non originari non supera tuttavia il 10 %.
4. In deroga al paragrafo 2, lettera b), nel caso di prodotti contenenti un "nastro consistente di un'anima di foglio di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica", la tolleranza massima corrisponde al 30 %. La percentuale degli altri materiali tessili di base non originari non supera tuttavia il 10 %.

NOTA 8

Altre tolleranze applicabili ad alcuni prodotti tessili

1. Nei casi in cui è fatto riferimento alla presente nota nell'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto), possono essere utilizzati materiali tessili non originari (a eccezione di fodere o controfodere) che non soddisfano le prescrizioni di cui alla colonna 2 dell'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto) per il prodotto finito in questione, purché siano classificati nell'ambito di una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
2. Se una prescrizione di cui alla colonna 2 dell'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto) specifica un determinato processo, i materiali non originari che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63, anche contenenti materiali tessili, possono essere utilizzati senza restrizioni nella produzione di prodotti tessili classificati nell'ambito dei capitoli da 50 a 63.

Esempio: se una prescrizione di cui all'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto) dispone che si usi il filato per un determinato prodotto tessile, come i pantaloni, ciò non vieta l'uso di materiali non originari metallici, come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63. Per gli stessi motivi, ciò non vieta l'uso di chiusure lampo non originarie, anche se queste normalmente contengono materiali tessili.

3. Se una prescrizione di cui all'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto) fissa un valore massimo di materiali non originari, si tiene conto del valore dei materiali non originari non classificati nei capitoli da 50 a 63 nel calcolo del valore dei materiali non originari.

NOTA 9

Prodotti agricoli

I prodotti agricoli di cui ai capitoli 6, 7, 8, 9, 10, 12 e alla voce 24.01, che sono coltivati o raccolti nel territorio di una parte, sono considerati originari di tale parte anche se ottenuti da sementi, bulbi, rizomi, portainnesti, talee, marze, germogli, gemme o altre parti vive di piante importate da un paese terzo.

REGOLE DI ORIGINE SPECIFICHE PER PRODOTTO

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
SEZIONE I	ANIMALI VIVI E PRODOTTI DEL REGNO ANIMALE
Capitolo 1	Animali vivi
01.01-01.06	Tutti gli animali del capitolo 1 sono interamente ottenuti
Capitolo 2	Carni e frattaglie commestibili
02.01-02.10	Produzione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 o 2 utilizzati sono interamente ottenuti
Capitolo 3	Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici
03.01-03.09	Produzione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti ⁶
Capitolo 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove
04.01-04.10	Produzione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti
Capitolo 5	Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove
05.01-05.11	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce

⁶ I prodotti classificati nelle sottovoci 0303.54, 0303.55, 0303.66, 0303.68, 0303.69, 0303.89 e 0307.43 possono acquisire il carattere originario in base a regole di origine specifiche per prodotto alternative entro i limiti dei contingenti annui specificati nell'appendice 3-B-1 (Contingenti di origine e alternative alle regole di origine specifiche per prodotto di cui all'allegato 3-B).

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
SEZIONE II	PRODOTTI DEL REGNO VEGETALE
Capitolo 6	Piante vive e prodotti delle floricoltura
06.01-06.04	Produzione in cui tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti
Capitolo 7	Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci
0701.10-0712.39	Produzione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti
0712.90	CTSH, a condizione che il peso dei prodotti vegetali non originari del capitolo 7 non superi il 30 % del peso netto del prodotto
07.13-07.14	Produzione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti
Capitolo 8	Frutta commestibili; scorze di agrumi o di meloni
08.01-08.14	Produzione in cui tutti i materiali del capitolo 8 utilizzati sono interamente ottenuti
Capitolo 9	Caffè, tè, mate e spezie
09.01-09.10	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce
Capitolo 10	Cereali
10.01-10.08	Produzione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono interamente ottenuti

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento
11.01-11.09	Produzione in cui tutti i materiali non originari dei capitoli 10 e 11, delle voci 07.01, 07.14, 23.02 e 23.03 o della sottovoce 0710.10 utilizzati sono interamente ottenuti
Capitolo 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi
12.01-12.14	CTH
Capitolo 13	Gomme, resine e altri succhi ed estratti vegetali
1301.20-1302.39	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce
Capitolo 14	Materie da intreccio e altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove
14.01-14.04	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce
SEZIONE III	GRASSI E OLI ANIMALI, VEGETALI O DI ORIGINE MICROBICA E PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE
Capitolo 15	Grassi e oli animali, vegetali o di origine microbica e prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale
15.01-15.04	CTH
15.05-15.06	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce
15.07-15.08	CTSH
15.09-15.10	Produzione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
1511.10-1515.11	CTSH
1515.19	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce
1515.21-1515.50	CTSH
1515.60-1515.90	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce
15.16-15.17	CTH
15.18-15.19	CTSH
15.20	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce
15.21-15.22	CTSH
SEZIONE IV	PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI E ACETO; TABACCHI E SUCCEDANEI DEL TABACCO LAVORATI; PRODOTTI, CONTENENTI O NON CONTENENTI NICOTINA, DESTINATI ALL'INALAZIONE SENZA COMBUSTIONE; ALTRI PRODOTTI CONTENENTI NICOTINA DESTINATI ALL'ASSUNZIONE DI NICOTINA NEL CORPO UMANO
Capitolo 16	Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, o di insetti
16.01-16.05	Produzione in cui tutti i materiali utilizzati dei capitoli 2, 3 e 16 sono interamente ottenuti
Capitolo 17	Zuccheri e prodotti a base di zuccheri
17.01	CTH
17.02	CTH, a condizione che il peso totale dei materiali non originari delle voci da 11.01 a 11.08, 17.01 e 17.03 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
17.03	CTH
17.04	CTH, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> – tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati siano interamente ottenuti; e – il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto
Capitolo 18	Cacao e sue preparazioni
18.01-18.05	CTH
18.06	CTH, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> – tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati siano interamente ottenuti; e – il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto
Capitolo 19	Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria
19.01	CTH, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> – tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati siano interamente ottenuti; – il peso totale dei materiali non originari delle voci 10.06 e da 11.01 a 11.08 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto; e – il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
19.02-19.03	CTH, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> – tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati siano interamente ottenuti; – il peso totale dei materiali non originari dei capitoli 2, 3 e 16 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto; e – il peso totale dei materiali non originari delle voci 10.06 e da 11.01 a 11.08 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto
19.04-19.05	CTH, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> – tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati siano interamente ottenuti; – il peso totale dei materiali non originari delle voci 10.06 e da 11.01 a 11.08 utilizzati non superi il 30 % del peso del prodotto; e – il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto
Capitolo 20	Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante
20.01	CTH
20.02-20.03	Produzione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti
20.04-20.05	CTH
20.06-20.09	CTH, a condizione che il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 21	Preparazioni alimentari diverse
21.01	CTH, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> – tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati siano interamente ottenuti; – il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto
2102.10-2103.20	CTH
2103.30	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce
2103.90	CTSH
21.04	CTH, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> – tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati siano interamente ottenuti; e – il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 30 % del peso del prodotto
2105.00-2106.10	CTH, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> – tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati siano interamente ottenuti; e – il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto
2106.90	CTH, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> – tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati siano interamente ottenuti; e – il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 30 % del peso del prodotto

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 22	Bevande, liquidi alcolici ed aceti
22.01	CTH
22.02	CTH, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> – tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati siano interamente ottenuti; e – il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto
22.03	CTH
22.04-22.06	CTH, eccetto a partire da materiali non originari delle voci 22.07 e 22.08, a condizione che tutti i materiali delle sottovoci 0806.10, 2009.61 e 2009.69 utilizzati siano interamente ottenuti.
22.07	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 22.08, a condizione che tutti i materiali del capitolo 10, delle sottovoci 0806.10, 2009.61 e 2009.69 utilizzati siano interamente ottenuti
22.08-22.09	CTH, eccetto a partire da materiali non originari delle voci 22.07 e 22.08, a condizione che tutti i materiali delle sottovoci 0806.10, 2009.61 e 2009.69 utilizzati siano interamente ottenuti
Capitolo 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali
23.01	CTH
23.02.10-2303.10	CTH, a condizione che il peso dei materiali non originari del capitolo 10 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto.
2303.20-23.08	CTH

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
23.09	CTH, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> – tutti i materiali dei capitoli 2, 3 e 4 utilizzati siano interamente ottenuti; – il peso totale dei materiali non originari dei capitoli 10 e 11 e delle voci 23.02 e 23.03 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto; e – il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 30 % del peso del prodotto
Capitolo 24	Tabacco e succedanei del tabacco lavorati; prodotti, anche contenenti nicotina, destinati all'inalazione senza combustione; altri prodotti contenenti nicotina destinati all'assunzione di nicotina nel corpo umano
24.01	Produzione in cui tutti i materiali della voce 24.01 utilizzati sono interamente ottenuti
2402.10-2402.20	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e del tabacco da fumo della sottovoce 2403.19, e in cui almeno il 10 % in peso di tutti i materiali della voce 24.01 utilizzati è interamente ottenuto
2402.90	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, a condizione che il peso dei materiali non originari della voce 24.01 utilizzati non superi il 30 % del peso dei materiali del capitolo 24 utilizzati
2403.11-2404.19	CTH, in cui almeno il 10 % in peso di tutti i materiali della voce 24.01 utilizzati è interamente ottenuto
2404.91-2404.99	CTH

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
SEZIONE V	PRODOTTI MINERALI
Capitolo 25	Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi
25.01-25.30	CTH; o MaxNOM 70 % (EXW).
Capitolo 26	Minerali, scorie e ceneri
26.01-26.21	CTH
Capitolo 27	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali Nota del capitolo: per le definizioni delle norme orizzontali di trasformazione di cui al capo 3 (Regole di origine e procedure di origine) cfr. la nota 5 dell'allegato 3-A (Note introduttive alle regole di origine specifiche per prodotto)
27.01-27.09	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce
27.10	CTH, eccetto a partire da biodiesel non originario delle sottovoci 3824.99 o 3826.00; o distillazione o reazione chimica, a condizione che il biodiesel (compreso l'olio vegetale idrotrattato) della voce 27.10 e delle sottovoci 3824.99 e 3826.00 utilizzato sia ottenuto mediante esterificazione, transesterificazione o idrotrattamento
27.11-27.16	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
SEZIONE VI	<p>PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE O DELLE INDUSTRIE CONNESSE</p> <p>Nota relativa alla sezione: per le definizioni delle norme orizzontali di trasformazione di cui alla presente sezione cfr. la nota 5 dell'allegato 3-A (Note introduttive alle regole di origine specifiche per prodotto)</p>
Capitolo 28	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi
28.01-28.53	<p>CTSH;</p> <p>reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o</p> <p>MaxNOM 50 % (EXW)</p>
Capitolo 29	Prodotti chimici organici
2901.10-2905.42	<p>CTSH;</p> <p>reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o</p> <p>MaxNOM 50 % (EXW)</p>
2905.43-2905.44	<p>CTH, eccetto a partire da materiali non originari della sottovoce 3824.60; o</p> <p>MaxNOM 40 % (EXW)</p>
2905.45	<p>CTSH; tuttavia possono essere utilizzati materiali non originari della stessa sottovoce del prodotto, a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; o</p> <p>MaxNOM 50 % (EXW).</p>

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
2905.49-2942.00	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW)
Capitolo 30	Prodotti farmaceutici
30.01-30.06	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW)
Capitolo 31	Concimi
31.01-31.04	CTH; tuttavia possono essere utilizzati materiali non originari della stessa voce del prodotto, a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; o MaxNOM 40 % (EXW)
31.05	
<ul style="list-style-type: none"> – Nitrato di sodio – Calcio cianammide – Solfato di potassio – Solfato di potassio e di magnesio 	CTH; tuttavia possono essere utilizzati materiali non originari della stessa voce del prodotto, a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; o MaxNOM 40 % (EXW)

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
– Altri	CTH; tuttavia possono essere utilizzati materiali non originari della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; o MaxNOM 40 % (EXW)
Capitolo 32	Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; stucco e altri mastici; inchiostri
32.01-32.15	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW)
Capitolo 33	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria, preparazioni cosmetiche o per toeletta
3301.12-3301.90	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW)

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
3302.10	CTH; tuttavia possono essere utilizzati materiali non originari della sottovoce 3302.10, a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; o MaxNOM 50 % (EXW)
3302.90	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW)
3303	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce
3304 -33.07	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW)
Capitolo 34	Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per bucato, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modellare, "cere per l'odontoiatria" e preparazioni per l'odontoiatria a base di gesso
34.01-34.07	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW)

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 35	Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi
35.01	CTH, eccetto a partire da materiali non originari del capitolo 4
3502.11-3502.19	CTH
3502.20	CTH, eccetto a partire da materiali non originari del capitolo 4
3502.90-3504.00	CTH
35.05	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 11.08
35.06-35.07	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW)
Capitolo 36	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili
36.01-36.06	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW)

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 37	Prodotti per la fotografia o per la cinematografia
37.01-37.07	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW)
Capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche
38.01-38.08	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW)
3809.10	CTH, eccetto a partire da materiali non originari delle voci 11.08 e 35.05.
3809.91-3822.00	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW)
38.23	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce
3824.10-3824.50	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW)

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
3824.60	CTH, eccetto a partire da materiali non originari delle sottovoci 2905.43 e 2905.44
3824.81-3825.90	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW)
38.26	Produzione in cui il biodiesel è ottenuto mediante transesterificazione, esterificazione o idrotrattamento
38.27	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW)
SEZIONE VII	MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE; GOMMA E LAVORI DI GOMMA Nota relativa alla sezione: per le definizioni delle norme orizzontali di trasformazione di cui alla presente sezione cfr. la nota 5 dell'allegato 3-A (Note introduttive alle regole di origine specifiche per prodotto)

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 39	Materie plastiche e lavori di tali materie
39.01-39.15	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW)
39.16-39.26	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
Capitolo 40	Gomma e lavori di gomma
40.01 – 40.11	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
4012.11-4012.19	CTSH; o rigenerazione di pneumatici usati
4012.20-4017.00	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
SEZIONE VIII	PELLI, CUIOIO, PELLI DA PELLICCERIA E LAVORI DI QUESTE MATERIE; OGGETTI DI SELLERIA E FINIMENTI; OGGETTI DA VIAGGIO, BORSE, BORSETTE E CONTENITORI SIMILI; LAVORI DI BUDELLA
Capitolo 41	Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio
41.01-4104.19	CTH
4104.41-4104.49	CTSH, eccetto a partire da materiali non originari delle sottovoci da 4104.41 a 4104.49
4105.10	CTH
4105.30	CTSH
4106.21	CTH
4106.22	CTSH
4106.31	CTH
4106.32-4106.40	CTSH
4106.91	CTH
4106.92	CTSH
41.07-41.13	CTH, a condizione che i materiali non originari delle sottovoci 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 e 4106.92 utilizzati siano sottoposti a un'operazione di riconcia
4114.10	CTH
4114.20	CTH, a condizione che i materiali non originari delle sottovoci 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32, 4106.92 e della voce 4107 utilizzati siano sottoposti a un'operazione di riconcia

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
41.15	CTH
Capitolo 42	Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella
42.01-42.06	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
Capitolo 43	Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali
43.01-4302.20	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
4302.30	CTSH
43.03-43.04	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
SEZIONE IX	LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO; SUGHERO E LAVORI DI SUGHERO; LAVORI DI INTRECCIO, DA PANIERAIO O DA STUOIAIO
Capitolo 44	Legno lavori di legno; carbone di legna
44.01-44.21	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
Capitolo 45	Sughero e lavori di sughero
45.01-45.04	CTH
Capitolo 46	Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio
46.01-46.02	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
SEZIONE X	PASTE DI LEGNO O DI ALTRE MATERIE FIBROSE CELLULOSICHE; CARTA O CARTONE DA RICICLARE (AVANZI O RIFIUTI); CARTA E CARTONE E LORO LAVORI
Capitolo 47	Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)
47.01-47.07	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
Capitolo 48	Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone
48.01-48.23	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
Capitolo 49	Libri stampati, giornali, immagini e altri prodotti della stampa; manoscritti, dattiloscritti e piani
49.01-49.11	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
SEZIONE XI	MATERIE TESSILI E LORO MANUFATTI Nota relativa alla sezione: per le definizioni e le regole di tolleranza rilevanti ai fini della presente sezione, cfr. le note da 6 a 8 dell'allegato 3-A (Note introduttive alle regole di origine specifiche per prodotto)

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 50	Seta
50.01-50.02	CTH
50.03	
– Cardata o pettinata:	Cardatura o pettinatura dei cascami di seta
– Altro:	CTH
50.04-50.05	Filatura di fibre naturali; estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla filatura; estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla torsione; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica
50.06	
– Filati di seta e filati di cascami di seta:	Filatura di fibre naturali; estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla filatura; estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla torsione; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica
– Pelo di Messina (crine di Firenze):	CTH
50.07	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura; torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura; tessitura insieme alla tintura; tintura di filati insieme alla tessitura; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente)

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 51	Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine
51.01-51.05	CTH
51.06-51.10	Filatura di fibre naturali; estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica
51.11-51.13	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; estrusione di filamenti sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; tessitura insieme alla tintura; tintura di filati insieme alla tessitura; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente)
Capitolo 52	Cotone
52.01-52.03	CTH
52.04-52.07	Filatura di fibre naturali; estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
52.08-52.12	<p>Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura;</p> <p>estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura;</p> <p>torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura;</p> <p>tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla stratificazione;</p> <p>tintura di filati insieme alla tessitura;</p> <p>tessitura insieme alla stampa; o</p> <p>stampa (operazione indipendente)</p>
Capitolo 53	Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta
53.01-53.05	CTH
53.06-53.08	<p>Filatura di fibre naturali;</p> <p>estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o</p> <p>torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica</p>
53.09-53.11	<p>Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura;</p> <p>estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura;</p> <p>tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla stratificazione;</p> <p>tintura di filati insieme alla tessitura;</p> <p>tessitura insieme alla stampa; o</p> <p>stampa (operazione indipendente)</p>

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 54	Filamenti sintetici o artificiali; lamelle e forme simili di materie tessili sintetiche o artificiali
54.01-54.06	Filatura di fibre naturali; estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica
54.07-54.08	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura; tintura di filati insieme alla tessitura; tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla stratificazione; torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente)
Capitolo 55	Fibre sintetiche o artificiali in fiocco
55.01-55.07	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali
55.08-55.11	Filatura di fibre naturali; estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
55.12-55.16	<p>Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura;</p> <p>estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura;</p> <p>torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura;</p> <p>tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla stratificazione;</p> <p>tintura di filati insieme alla tessitura;</p> <p>tessitura insieme alla stampa; o</p> <p>stampa (operazione indipendente)</p>
Capitolo 56	Ovate, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia
56.01	<p>Fabbricazione di ovate; o</p> <p>agglomerazione, spalmatura, floccaggio, stratificazione o metallizzazione, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore dei materiali non originari utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
56.02	
– Feltri all'ago:	<p>Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla fabbricazione del tessuto; tuttavia:</p> <ul style="list-style-type: none"> – i filamenti di propilene non originari della voce 54.02; – le fibre di propilene non originarie della voce 55.03 o 55.06; o – i fasci di filamenti di polipropilene non originari della voce 55.01; <p>nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; o</p> <p>unicamente fabbricazione di tessuto non tessuto nel caso di feltro ottenuto da fibre naturali.</p>

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
– Altro:	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla fabbricazione del tessuto; o unicamente fabbricazione di tessuto non tessuto nel caso di altri feltri ottenuti da fibre naturali.
5603.11-5603.14	Produzione a partire da: – filamenti orientati in modo direzionale o aleatorio; o – sostanze o polimeri di origine naturale, sintetica o artificiale; in entrambi i casi seguita dall'agglomerazione in una stoffa non tessuta
5603.91-5603.94	Produzione a partire da: – fibre in fiocco orientate in modo direzionale o aleatorio; o – filati tagliati di origine naturale, sintetica o artificiale; in entrambi i casi seguita dall'agglomerazione in una stoffa non tessuta
5604.10	Produzione a partire da fili o corde di gomma, non ricoperti di materie tessili
5604.90	Filatura di fibre naturali; estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica
56.05	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali; estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
56.06	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; torsione insieme al gimping; filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali; o floccaggio insieme alla tintura
56.07-56.09	Filatura di fibre naturali; o estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura
Capitolo 57	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili Nota del capitolo: per i prodotti di questo capitolo è possibile utilizzare tessuto di iuta non originario come supporto
57.01-57.05	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura o al "tufting"; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al "tufting"; produzione a partire da filati di cocco, di sisal o di iuta o da filati di viscosa in catena continua; "tufting" o tessitura di filamenti sintetici o artificiali insieme alla spalmatura o alla stratificazione; "tufting" insieme alla tintura o alla stampa; floccaggio insieme alla tintura o alla stampa; o estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme a tecniche di produzione di stoffe non tessute, compresa l'agugliatura meccanica

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 58	Tessuti speciali; superfici tessili taftati; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami
58.01-58.04	<p>Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura o al "tufting";</p> <p>estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al "tufting";</p> <p>tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla stratificazione o alla metallizzazione;</p> <p>"tufting" insieme alla tintura o alla stampa;</p> <p>floccaggio insieme alla tintura o alla stampa;</p> <p>tintura di filati insieme alla tessitura;</p> <p>tessitura insieme alla stampa; o</p> <p>stampa (operazione indipendente)</p>
58.05	CTH
58.06-58.09	<p>Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura o al "tufting";</p> <p>estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al "tufting";</p> <p>tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla stratificazione o alla metallizzazione;</p> <p>"tufting" insieme alla tintura o alla stampa;</p> <p>floccaggio insieme alla tintura o alla stampa;</p> <p>tintura di filati insieme alla tessitura;</p> <p>tessitura insieme alla stampa; o</p> <p>stampa (operazione indipendente)</p>

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
58.10	Ricamo in cui il valore dei materiali non originari di qualsiasi voce utilizzati, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
58.11	<p>Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura o al "tufting";</p> <p>estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al "tufting";</p> <p>tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla stratificazione o alla metallizzazione;</p> <p>"tufting" insieme alla tintura o alla stampa;</p> <p>floccaggio insieme alla tintura o alla stampa;</p> <p>tintura di filati insieme alla tessitura;</p> <p>tessitura insieme alla stampa; o</p> <p>stampa (operazione indipendente)</p>
Capitolo 59	Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati; articoli tessili adatti all'uso industriale
59.01	<p>Tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla stratificazione o alla metallizzazione; o</p> <p>floccaggio insieme alla tintura o alla stampa</p>

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
59.02	
– Contenenti, in peso, non più del 90 % di materiali tessili:	tessitura
– Altro:	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura
59.03	Tessitura o lavorazione a maglia insieme all'impregnazione superficiale, alla spalmatura, alla ricopertura, alla stratificazione o alla metallizzazione; tessitura, lavorazione a maglia insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente) ⁷
59.04	Calandratura insieme alla tintura, alla spalmatura, alla stratificazione o alla metallizzazione. È possibile utilizzare tessuto di iuta non originario come supporto; o tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura, alla stratificazione o alla metallizzazione. È possibile utilizzare tessuto di iuta non originario come supporto

⁷ I prodotti classificati nell'ambito alla voce 59.03 possono acquisire il carattere originario in base a regole di origine specifiche per prodotto alternative entro i limiti dei contingenti annui specificati nell'appendice 3-B-1 (Contingenti di origine e alternative alle regole di origine specifiche per prodotto di cui all'allegato 3-B).

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
59.05	
– Impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie:	Tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme all'impregnazione superficiale, alla spalmatura, alla copertura, alla stratificazione o alla metallizzazione.
– Altro:	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura; tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme alla tintura, alla spalmatura o alla stratificazione; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente)
59.06	
– Stoffe a maglia:	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla lavorazione a maglia; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia; lavorazione a maglia insieme alla gommatura; o gommatura insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore dei materiali non originari utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
– Altri tessuti di filamenti sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materiali tessili:	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura
– Altro:	Tessitura, lavorazione a maglia o processo del tessuto non tessuto, insieme alla tintura, alla spalmatura o alla gommatura; tintura di filati insieme alla tessitura, alla lavorazione a maglia o al processo del tessuto non tessuto; o gommatura insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore dei materiali non originari utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
59.07	Tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme alla tintura o alla stampa, o alla spalmatura, all'impregnazione superficiale o alla ricopertura; floccaggio insieme alla tintura o alla stampa; o stampa (operazione indipendente)
59.08	
– Reticelle ad incandescenza, impregnate:	Produzione a partire da tessuti tubolari a maglia
– Altro:	CTH

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
59.09-59.11	<p>Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura;</p> <p>estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura;</p> <p>tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla stratificazione; o spalmatura, floccaggio, stratificazione o metallizzazione, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio anti piega), a condizione che il valore dei materiali non originari utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
Capitolo 60	Stoffe a maglia
60.01-60.06	<p>Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla lavorazione a maglia;</p> <p>estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia;</p> <p>lavorazione a maglia insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla stratificazione o alla stampa;</p> <p>floccaggio insieme alla tintura o alla stampa;</p> <p>tintura di filati insieme alla lavorazione a maglia; o</p> <p>torsione o testurizzazione insieme alla lavorazione a maglia, a condizione che il valore dei filati non originari non torti o non testurizzati utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 61	Articoli di abbigliamento e accessori di abbigliamento, a maglia o all'uncinetto ⁸
61.01-61.17	
– Ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta:	Lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto
– Altro:	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla lavorazione a maglia; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia; o lavorazione a maglia e confezione in un'unica operazione
Capitolo 62	Articoli di abbigliamento e accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia o all'uncinetto ⁹
62.01	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente)

⁸ I prodotti classificati nel capitolo 61 possono acquisire il carattere originario in base a regole di origine specifiche per prodotto alternative entro i limiti dei contingenti annui specificati nell'appendice 3-B-1 (Contingenti di origine e alternative alle regole di origine specifiche per prodotto di cui all'allegato 3-B).

⁹ I prodotti classificati nel capitolo 62 possono acquisire il carattere originario in base a regole di origine specifiche per prodotto alternative entro i limiti dei contingenti annui specificati nell'appendice 3-B-1 (Contingenti di origine e alternative alle regole di origine specifiche per prodotto di cui all'allegato 3-B).

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
62.02	
– Ricamati:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o produzione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
– Altro:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente)
62.03	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente)
62.04	
– Ricamati:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o produzione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
– Altro:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente)
62.05	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente)

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
62.06	
– Ricamati:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o produzione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
– Altro:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente)
62.07-62.08	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente)
62.09	
– Ricamati:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o produzione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
– Altro:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente)

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
62.10	
– Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o spalmatura o stratificazione insieme alla confezione compreso il taglio del tessuto, a condizione che il valore del tessuto non originario non stratificato o non spalmato utilizzato non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
– Altro:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente)
62.11	
– Indumenti per donna o ragazza, ricamato:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o produzione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
– Altro:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente)

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
62.12	
– Lavori a maglia ottenuti riunendo, mediante cucitura o altro modo, due o più parti di tessuto a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta:	Lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente)
– Altro:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente)
62.13-62.14	
– Ricamati:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; produzione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente)
– Altro:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente)

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
62.15	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente)
62.16	
– Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o spalmatura o stratificazione insieme alla confezione compreso il taglio del tessuto, a condizione che il valore del tessuto non originario non stratificato o non spalmato utilizzato non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
– Altro:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente)
62.17	
– Ricamati:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; produzione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente)

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
– Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o spalmatura o stratificazione insieme alla confezione compreso il taglio del tessuto, a condizione che il valore del tessuto non originario non stratificato o non spalmato utilizzato non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
– Tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati:	CTH, a condizione che il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
– Altro:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto
Capitolo 63	Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci
63.01-63.04	
– di feltro, di stoffe non tessute;	Fabbricazione di tessuto non tessuto insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto
– Altro: – Ricamati:	Tessitura o lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o produzione a partire da tessuti non ricamati (diversi dai tessuti lavorati a maglia), a condizione che il valore dei tessuti non ricamati non originari utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
– Altro:	Tessitura, lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto
63.05	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o filatura di fibre naturali o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco insieme alla tessitura o alla lavorazione a maglia e la confezione, compreso il taglio del tessuto

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
63.06	
– Di stoffe non tessute:	Fabbricazione di tessuto non tessuto insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto
– Altro:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto
63.07	MaxNOM 40 % (EXW)
63.08	Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento; tuttavia possono essere incorporati articoli non originari, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento
63.09-63.10	CTH
SEZIONE XII	CALZATURE, COPRICAPO, OMBRELLI (DA PIOGGIA O DA SOLE), BASTONI E BASTONI-SEDILE, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI; PIUME PREPARATE E OGGETTI DI PIUME; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI
Capitolo 64	Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti
64.01-64.05	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, eccetto le calzature incomplete non originarie formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre componenti della suola della voce 6406
64.06	CTH

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 65	Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti
65.01-65.07	CTH
Capitolo 66	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti
66.01-66.03	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
Capitolo 67	Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli
67.01-67.04	CTH
SEZIONE XIII	LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA O MATERIE SIMILI; PRODOTTI CERAMICI; VETRO E LAVORI DI VETRO
Capitolo 68	Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili
68.01-68.15	CTH; o MaxNOM 70 % (EXW)
Capitolo 69	Prodotti ceramici
69.01-69.14	CTH

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 70	Vetro e lavori di vetro
70.01-70.09	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
70.10	CTH
70.11	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
70.13	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 70.10
70.14-70.20	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
SEZIONE XIV	PERLE NATURALI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE O SEMIPREZIOSE, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIE DI BIGIOTTERIA; MONETE
Capitolo 71	Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di bigiotteria; monete
71.01-71.05	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
71.06	
– Greggi:	CTH, eccetto a partire da materiali non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10; separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10; o fusione o fabbricazione di leghe di metalli preziosi non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10 tra di loro o con metalli comuni o depurazione
– Semilavorati o in polvere	Produzione a partire da metalli preziosi greggi non originari
71.07	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce
71.08	
– Greggi:	CTH, eccetto a partire da materiali non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10; separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10; o fusione o fabbricazione di leghe di metalli preziosi non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10 tra di loro o con metalli comuni o depurazione
– Semilavorati o in polvere	Produzione a partire da metalli preziosi greggi non originari
71.09	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
71.10	
– Greggi:	<p>CTH, eccetto a partire da materiali non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10;</p> <p>separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10; o</p> <p>fusione o fabbricazione di leghe di metalli preziosi non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10 tra di loro o con metalli comuni o depurazione</p>
– Semilavorati o in polvere	Produzione a partire da metalli preziosi greggi non originari
71.11	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce
71.12-71.18	CTH
SEZIONE XV	METALLI COMUNI E LORO LAVORI
Capitolo 72	Ghisa, ferro e acciaio
72.01-72.06	CTH
72.07	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 72.06
72.08-72.17	CTH, eccetto a partire da materiali non originari delle voci da 72.08 a 72.17
7218	CTH
72.19-72.23	CTH, eccetto a partire da materiali non originari delle voci da 72.19 a 72.23
7224	CTH
72.25-72.29	CTH, eccetto a partire da materiali non originari delle voci da 72.25 a 72.29

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 73	Lavori di ghisa, ferro o acciaio
7301.10	CC, eccetto a partire da materiali non originari delle voci da 72.08 a 72.17
7301.20	CTH
73.02	CC, eccetto a partire da materiali non originari delle voci da 72.08 a 72.17
73.03	CTH
73.04-73.06	CTH, eccetto a partire da materiali non originari delle voci da 72.13 a 72.17, da 72.21 a 72.23 e da 72.25 a 72.29
73.07	
– Accessori per tubi di acciai inossidabili	CTH, eccetto a partire da abbozzi fucinati non originari; tuttavia possono essere utilizzati abbozzi fucinati non originari a condizione che il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
– Altro:	CTH
73.08	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della sottovoce 7301.20
73.09-73.14	CTH
73.15-73.26	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
Capitolo 74	Rame e lavori di rame
74.01-74.02	CTH
74.03	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce
74.04-74.07	CTH
74.08	CTH e MaxNOM 50 % (EXW)
74.09-74.19	CTH

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 75	Nichel e lavori di nichel
75.01	CTH
75.02	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce
75.03-75.08	CTH
Capitolo 76	Alluminio e lavori di alluminio
76.01	CTH e MaxNOM 50 % (EXW) o produzione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e avanzi di alluminio
76.02-76.03	CTH
76.04-76.16	CTH e MaxNOM 50 % (EXW)
Capitolo 78	Piombo e lavori di piombo
7801.10	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce
7801.91-7806.00	CTH
Capitolo 79	Zinco e lavori di zinco
79.01-79.07	CTH
Capitolo 80	Stagno e lavori di stagno
80.01-80.07	CTH
Capitolo 81	Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie
81.01-81.13	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 82	Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni
8201.10-8205.70	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
8205.90	CTH; tuttavia utensili non originari della voce 82.05 possono essere incorporati nell'assortimento, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento
82.06	CTH, eccetto a partire da materiali non originari delle voci da 82.02 a 82.05; tuttavia utensili non originari delle voci da 82.02 a 82.05 possono essere incorporati nell'assortimento, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento
82.07-82.15	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
Capitolo 83	Lavori diversi di metalli comuni
83.01-83.11	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
SEZIONE XVI	MACCHINE ED APPARECCHI, MATERIALE ELETTRICO E LORO PARTI; APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DEL SUONO, APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO IN TELEVISIONE, PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI APPARECCHI
Capitolo 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi
84.01-84.06	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
84.07-84.08	MaxNOM 50 % (EXW)
8409.10-8411.11	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
8411.12	CTSH; o MaxNOM 50 % (EXW)
8411.21-8412.21	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
8412.29	CTSH; o MaxNOM 50 % (EXW)
8412.31-8413.70	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
8413.81	CTSH; o MaxNOM 50 % (EXW)

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
8413.82-8422.20	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
8422.30-8422.40	CTSH; o MaxNOM 50 % (EXW)
8422.90-8423.81	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
8423.82-8423.89	CTSH; o MaxNOM 50 % (EXW)
8423.90-8424.82	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
8424.89	CTSH; o MaxNOM 50 % (EXW)
8424.90	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
84.25-84.30	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 84.31; o MaxNOM 50 % (EXW)
84.31-84.43	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
8444.00-8446.21	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 84.48; o MaxNOM 50 % (EXW)
8446.29	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
8446.30-8447.90	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 84.48; o MaxNOM 50 % (EXW)
84.48-84.55	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
8456.11-8462.19	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 84.66; o MaxNOM 50 % (EXW)
8462.22-8462.29	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
8462.32-8462.39	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 84.66; o MaxNOM 50 % (EXW)
8462. 42-8462.90	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
84.63-84.65	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 84.66; o MaxNOM 50 % (EXW)
84.66-84.68	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
84.70-84.72	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 84.73; o MaxNOM 50 % (EXW)
8473.21-8481.40	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
8481.80	CTSH; o MaxNOM 50 % (EXW)
8481.90-8487.90	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
Capitolo 85	Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi
85.01-85.02	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 85.03; o MaxNOM 50 % (EXW)
8503.00-8512.10	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
8512.20	CTSH; o MaxNOM 50 % (EXW)
8512.30-8518.90	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
85.19-85.21	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 85.22; o MaxNOM 50 % (EXW)
85.22-85.24	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
85.25-85.28	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 85.29; o MaxNOM 50 % (EXW)

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
85.29-85.34	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
8535.10-8535.40	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 85.38; o MaxNOM 50 % (EXW)
8535.90	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
8536.10-8536.20	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 85.38; o MaxNOM 50 % (EXW)
8536.30	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
8536.41-8536.49	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 85.38; o MaxNOM 50 % (EXW)
8536.50	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
8536.61-8536.70	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 85.38; o MaxNOM 50 % (EXW)
8536.90	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
85.37	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 85.38; o MaxNOM 50 % (EXW)

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
8538.10-8539.49	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
8539.51	CTSH; o MaxNOM 50 % (EXW)
8539.52-85.43	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
85.44-85.48	MaxNOM 50 % (EXW)
85.49	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
SEZIONE XVII	VEICOLI, AEROMOBILI, IMBARCAZIONI E MATERIALE DA TRASPORTO ASSOCIATO
Capitolo 86	Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione
86.01-86.09	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 86.07; o MaxNOM 50 % (EXW)
Capitolo 87	Veicoli diversi da quelli ferroviari e tranviari a rotaia e loro parti ed accessori
87.01-87.07	MaxNOM 45 % (EXW)
87.08-87.11	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
87.12	MaxNOM 45 % (EXW)
87.13-87.16	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
Capitolo 88	Veicoli di navigazione aerea o spaziale e loro parti
88.01-88.07	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
Capitolo 89	Navi, imbarcazioni e strutture galleggianti
89.01-89.08	CC; o MaxNOM 40 % (EXW)
SEZIONE XVIII	STRUMENTI ED APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE; STRUMENTI ED APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; OROLOGERIA; STRUMENTI MUSICALI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI O APPARECCHI
Capitolo 90	Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi
9001.10-9001.40	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
9001.50	CTH; finitura della lente semilavorata e trasformazione in una lente oftalmologica per la correzione della vista destinata a essere montata su un paio di occhiali; rivestimento della lente mediante trattamenti appropriati al fine di migliorare la vista e garantire la protezione dell'utilizzatore; o MaxNOM 50 % (EXW)

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
9001.90-9033.00	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
Capitolo 91	Orologi e loro parti
91.01-91.14	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
Capitolo 92	Strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti
92.01-92.09	MaxNOM 50 % (EXW)
SEZIONE XIX	ARMI, MUNIZIONI E LORO PARTI E ACCESSORI
Capitolo 93	Armi, munizioni e loro parti e accessori
93.01-93.07	MaxNOM 50 % (EXW)
SEZIONE XX	MERCİ E PRODOTTI DIVERSI
Capitolo 94	Mobili; oggetti lettereschi, materassi, supporti per materassi, cuscini e oggetti di arredamento simili, imbottiti; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate
94.01-94.04	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
94.05	CTSH; o MaxNOM 50 % (EXW)
94.06	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 95	Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori
95.03-95.08	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
Capitolo 96	Lavori diversi
96.01-96.04	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
96.05	Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento; tuttavia possono essere incorporati articoli non originari, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento
9606.10-9608.40	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
9608.50	Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento; tuttavia possono essere incorporati articoli non originari, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento
9608.60-96.20	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
SEZIONE XXI	OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE O DI ANTICHITÀ
Capitolo 97	Oggetti d'arte, da collezione o di antichità
97.01-97.06	CTH

CONTINGENTI DI ORIGINE E ALTERNATIVE
ALLE REGOLE DI ORIGINE SPECIFICHE PER PRODOTTO DI CUI ALL'ALLEGATO 3-B

Disposizioni comuni

1. Per i prodotti elencati nelle tabelle riportate di seguito, le regole di origine corrispondenti sono alternative a quelle di cui all'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto), entro i limiti del contingente annuo applicabile.
2. Un'attestazione di origine compilata secondo le disposizioni di cui alla tabella 1 della presente appendice contiene la seguente menzione: "Contingenti di origine – Prodotto originario conformemente all'appendice 3-B-1".
3. Un'attestazione di origine compilata secondo le disposizioni di cui alla tabella 2 della presente appendice contiene la seguente menzione: "Contingenti di origine – Prodotto originario conformemente all'appendice 3-B-1, catturato dalla nave straniera a noleggio [nome della nave] nella zona economica esclusiva della Nuova Zelanda con permesso di pesca numero [numero di permesso]".
4. Nell'Unione la gestione di qualsiasi quantitativo di cui alla presente appendice spetta alla Commissione europea, la quale adotta tutti i provvedimenti amministrativi che considera opportuni per poter operare con efficacia a tal fine, tenendo conto del diritto applicabile nell'Unione.

5. In Nuova Zelanda la gestione di qualsiasi quantitativo di cui alla presente appendice spetta alle pertinenti autorità di tale paese, le quali adottano tutti i provvedimenti amministrativi che considerano opportuni per poter operare con efficacia a tal fine, tenendo conto del diritto applicabile in Nuova Zelanda.

6. La parte importatrice gestisce i contingenti di origine in base al principio del "primo arrivato, primo servito" e calcola il valore o il quantitativo di prodotti entrati nell'ambito di detti contingenti di origine in base alle importazioni di tale parte.

Tabella 1 – Assegnazione di contingenti annui per taluni prodotti tessili e di abbigliamento esportati dalla Nuova Zelanda nell'Unione

Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022)	Descrizione del prodotto	Regola specifica per prodotto alternativa	Contingente annuo (EUR)
5903	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902	CTH	562 000
Capitolo 61	Articoli di abbigliamento e accessori di abbigliamento, a maglia o all'uncinetto	CC	1 200 000
Capitolo 62	Articoli di abbigliamento e accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia o all'uncinetto	CC	1 000 000

Tabella 2 – Assegnazione di contingenti annui per pesce e prodotti ittici esportati dalla Nuova Zelanda nell'Unione, catturati nella zona economica esclusiva della Nuova Zelanda da navi straniere a noleggio immatricolate in Nuova Zelanda, legittimate a battere bandiera della Nuova Zelanda, che battono tale bandiera e operano in base a un permesso di pesca della Nuova Zelanda

Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022)	Descrizione del prodotto	Regola specifica per prodotto alternativa ¹⁰	Contingente annuo (tonnellate metriche, peso netto)
0303.54	Sgombri (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>)	Pesca e congelamento	500
0303.55	Suri e sugarelli (<i>Trachurus</i> spp.)		
0303.66	Naselli congelati	Pesca e congelamento	5 500
0303.68	Melù e melù australe congelati		
0303.69	Pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Eulichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae, congelati (escl. merluzzi bianchi, eglefini, merluzzi carbonari, naselli, merluzzi dell'Alaska e melù e melù australe)		
0303.89	Pesci, congelati, n.n.a.		
0307.43	Seppie e calamari, congelati, anche sgucciati	Pesca e congelamento	8 000

¹⁰ Si precisa che, per quanto riguarda la regola di origine, resta inteso che la produzione va oltre la produzione insufficiente di cui all'articolo 3.6 (Lavorazione o trasformazione insufficiente).

Disposizione di aumento relativa alla tabella 2

1. Per ciascuno dei prodotti elencati nella tabella 2, se più dell'80 % del contingente di origine assegnato a un prodotto è utilizzato nel corso di un anno civile, l'assegnazione sarà aumentata per il successivo anno civile.
2. L'aumento sarà pari al 10 % del contingente di origine assegnato al prodotto nell'anno civile precedente.
3. La disposizione di aumento si applicherà per la prima volta al termine del primo anno civile completo dopo la data di entrata in vigore del presente accordo e sarà applicata per tre anni complessivi nel corso dei primi sei anni civili completi dopo la data di entrata in vigore del presente accordo.
4. Qualunque aumento del volume del contingente di origine è attuato nel primo trimestre dell'anno civile successivo. La parte importatrice comunica alla parte esportatrice per iscritto il momento in cui la condizione di cui al paragrafo 1 è soddisfatta e, in tal caso, l'aumento del contingente di origine e la data della sua applicazione. Le parti assicurano che il contingente di origine aumentato e la data della sua applicazione siano resi pubblici.

Riesame dei contingenti per i prodotti tessili e di abbigliamento di cui alla tabella 1 e
per il pesce e i prodotti ittici di cui alla tabella 2

1. Non prima che sia trascorso un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, il comitato per il commercio, su richiesta di una delle parti e assistito dal comitato misto di cooperazione doganale, riesamina i contingenti per i prodotti tessili e di abbigliamento di cui alla tabella 1 e per il pesce e i prodotti ittici di cui alla tabella 2. Tali riesami possono essere condotti in modo indipendente l'uno dall'altro.
2. I riesami di cui al paragrafo 1 sono effettuati sulla base delle informazioni disponibili sulle condizioni di mercato in entrambe le parti e delle informazioni sulle loro importazioni ed esportazioni dei prodotti in questione.
3. Sulla base dei risultati del riesame effettuato a norma del paragrafo 1, il comitato per il commercio può adottare una decisione per aumentare o mantenere il quantitativo, modificare la portata o ripartire o modificare qualsiasi ripartizione tra i prodotti dei contingenti per i prodotti tessili e di abbigliamento di cui alla tabella 1 e per il pesce e i prodotti ittici di cui alla tabella 2.

TESTO DELL'ATTESTAZIONE DI ORIGINE

L'attestazione di origine, il cui testo è riportato di seguito, è redatta utilizzando una delle seguenti versioni linguistiche e conformemente al diritto della parte esportatrice, oppure utilizzando eventuali altre versioni linguistiche notificate dall'Unione. L'Unione notifica alla Nuova Zelanda eventuali altre versioni linguistiche dell'attestazione di origine al più tardi al momento dell'adesione di uno Stato membro all'Unione. Se scritta a mano, l'attestazione di origine è scritta con inchiostro e in stampatello. L'attestazione di origine deve essere redatta secondo le indicazioni fornite nelle relative note a piè di pagina. Le note a piè di pagina non devono essere riprodotte.

Versione bulgara

Versione croata

Versione ceca

Versione danese

Versione neerlandese

Versione inglese

Versione estone

Versione finlandese

Versione francese

Versione tedesca

Versione greca

Versione ungherese

Versione irlandese

Versione italiana

Versione lettone

Versione lituana

Versione maltese

Versione polacca

Versione portoghese

Versione rumena

Versione slovacca

Versione slovena

Versione spagnola

Versione svedese

[Per spedizioni multiple]: Periodo dal _____ al _____ (1)

L'esportatore dei prodotti contemplati nel presente documento (n. di riferimento dell'esportatore ...
(2) dichiara che, eccetto nei casi chiaramente indicati, i prodotti sono di origine preferenziale della
... (3).

..... (4)

(Luogo e data)

.....

(Nome dell'esportatore)

1 Se l'attestazione di origine è compilata per spedizioni multiple di prodotti originari identici di cui all'articolo 3.18 (Attestazione di origine), paragrafo 4, indicare il periodo di applicazione di tale attestazione. Tale periodo non deve superare i 12 mesi. Tutte le importazioni del prodotto devono essere effettuate entro il periodo indicato. Qualora un periodo non sia applicabile, il campo può essere lasciato in bianco.

2 Indicare il numero di riferimento che identifica l'esportatore. Per l'esportatore dell'Unione tale numero è attribuito conformemente al diritto dell'Unione. Per l'esportatore della Nuova Zelanda, corrisponde al Customs Client Code. Se all'esportatore non è stato assegnato un numero, il campo può essere lasciato in bianco.

3 Indicare l'origine del prodotto: "Nuova Zelanda" o "Unione europea".

4 Luogo e data possono essere omessi se già presenti nel documento contenente il testo dell'attestazione di origine.

DICHIARAZIONE DEL FORNITORE
DI CUI ALL'ARTICOLO 3.3 (CUMULO DELL'ORIGINE), PARAGRAFO 4

La dichiarazione del fornitore di cui all'articolo 3.3 (Cumulo dell'origine), paragrafo 4, è limitata agli elementi seguenti:

- a) descrizione e numero di classificazione tariffaria SA del prodotto fornito e descrizione e numero di classificazione tariffaria SA dei materiali non originari utilizzati nella produzione di tale prodotto;
- b) se sono applicati metodi basati sul valore conformemente all'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto), il valore unitario e il valore totale del prodotto fornito e il valore unitario e il valore totale dei materiali non originari utilizzati nella produzione di tale prodotto;
- c) se sono necessari processi di produzione specifici conformemente all'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto), una descrizione della produzione effettuata sui materiali non originari utilizzati; e
- d) un'attestazione del fornitore secondo cui gli elementi di informazione di cui alle lettere da a) a c) sono precisi e completi, la data della presentazione dell'attestazione e il nome e indirizzo del fornitore in stampatello.

DICHIARAZIONE COMUNE RIGUARDANTE IL PRINCIPATO DI ANDORRA

1. La Nuova Zelanda accetta come prodotti originari dell'Unione ai sensi del presente accordo i prodotti originari del Principato di Andorra contemplati nei capitoli da 25 a 97 del SA, a condizione che rimanga in vigore l'unione doganale istituita con la decisione 90/680/CEE del Consiglio, del 26 novembre 1990, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il principato di Andorra¹¹.

2. Il paragrafo 1 si applica solo se, in forza dell'unione doganale istituita con decisione 90/680/CEE del Consiglio, del 26 novembre 1990, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il principato di Andorra, il Principato di Andorra applica ai prodotti originari della Nuova Zelanda lo stesso trattamento tariffario preferenziale che l'Unione applica a tali prodotti.

3. Il capo 3 (Regole di origine e procedure di origine) si applica, mutatis mutandis, al fine di stabilire il carattere originario dei prodotti di cui al paragrafo 1 della presente dichiarazione comune.

¹¹ GU CE L 374 del 31.12.1990, pag. 13.

DICHIARAZIONE COMUNE RIGUARDANTE LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

1. La Nuova Zelanda accetta come prodotti originari dell'Unione ai sensi del presente accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino, a condizione che detti prodotti siano contemplati dall'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino¹², firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991, e che tale accordo rimanga in vigore.

2. Il paragrafo 1 si applica solo se, in forza dell'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino, fatto a Bruxelles il 16 dicembre 1991, la Repubblica di San Marino applica ai prodotti originari della Nuova Zelanda lo stesso trattamento tariffario preferenziale che l'Unione applica a tali prodotti.

3. Il capo 3 (Regole di origine e procedure di origine) si applica, mutatis mutandis, al fine di stabilire il carattere originario dei prodotti di cui al paragrafo 1 della presente dichiarazione comune.

¹² GU CE L 84 del 28.3.2002, pag. 43.

AUTORITÀ COMPETENTI

A. Autorità competenti dell'Unione

Il controllo è esercitato in forma condivisa tra le autorità nazionali degli Stati membri e la Commissione europea. Al riguardo si applicano le disposizioni seguenti:

- a) per quanto riguarda le esportazioni in Nuova Zelanda, le autorità nazionali degli Stati membri sono responsabili del controllo delle condizioni di produzione e delle pertinenti prescrizioni, compresi le ispezioni o gli audit obbligatori e il rilascio di certificati sanitari attestanti il rispetto delle misure e delle prescrizioni SPS convenute;
- b) per quanto riguarda le importazioni dalla Nuova Zelanda, le autorità nazionali degli Stati membri sono responsabili del controllo della conformità delle importazioni alle condizioni di importazione dell'Unione;
- c) la Commissione europea è responsabile del coordinamento generale, delle ispezioni o degli audit dei sistemi di controllo e delle misure necessarie, compresa l'azione legislativa volta a garantire l'applicazione uniforme delle norme e delle prescrizioni del presente capitolo.

B. Autorità competenti della Nuova Zelanda

Ai fini del presente capitolo, l'autorità competente che ha la responsabilità e la competenza tecnica di sviluppare misure SPS e di vigilare sull'attuazione e sul funzionamento delle stesse, come pure di fornire la certificazione ufficiale per l'esportazione è il ministero per le Industrie primarie (*Ministry for Primary Industries*).

CONDIZIONI REGIONALI PER I VEGETALI E I PRODOTTI VEGETALI



RICONOSCIMENTO DELL'EQUIVALENZA DELLE MISURE SPS

Merci	Esportazioni dall'Unione alla Nuova Zelanda			Esportazioni dalla Nuova Zelanda all'Unione		
	Norma UE	Condizioni speciali	Equivalenza	Norma NZ	Condizioni speciali	Equivalenza

ORIENTAMENTI E PROCEDURE PER UN AUDIT O UNA VERIFICA

CERTIFICAZIONE

SEZIONE 1

MERCI PER LE QUALI È STATA RICONOSCIUTA L'EQUIVALENZA DI CUI
ALL'ALLEGATO 6-C (RICONOSCIMENTO DELL'EQUIVALENZA DELLE MISURE SPS) –
DICHIARAZIONI

Per le merci per le quali è stata riconosciuta l'equivalenza nell'allegato 6-C (Riconoscimento dell'equivalenza delle misure SPS) devono essere utilizzate le seguenti dichiarazioni:

- a) il modello di dichiarazione seguente (equivalenza per la salute delle piante):

"I prodotti descritti nel presente documento sono conformi alle norme e alle prescrizioni pertinenti (dell'Unione europea/della Nuova Zelanda ^(*)) che sono state riconosciute come equivalenti alle norme e alle prescrizioni (della Nuova Zelanda/dell'Unione europea ^(*)), come prescritto nel capo relativo alle misure SPS di cui all'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda";

* Eliminare la dicitura non pertinente.

e

- b) le dichiarazioni aggiuntive descritte nell'allegato 6-C (Riconoscimento dell'equivalenza delle misure SPS) in quanto pertinenti e denominate "Condizioni speciali" nell'allegato 6-C (Riconoscimento dell'equivalenza delle misure SPS).

SEZIONE 2

TRASMISSIONE ELETTRONICA DEI DATI

1. Lo scambio di certificati sanitari originali, se richiesto e giustificato a norma dell'articolo 6.8 (Certificazione), paragrafo 3, di certificati fitosanitari originali o di altri documenti originali può avvenire tramite metodi sicuri di trasmissione elettronica dei dati che offrano adeguate garanzie di sicurezza.
2. I sistemi informativi di trasmissione elettronica dei dati riconosciuti come in grado di fornire adeguate garanzie di sicurezza sono:
 - a) Nuova Zelanda – E-cert e E-phyto;
 - b) UE – Sistema esperto per il controllo degli scambi (TRACES).

3. Una parte non ricorre esclusivamente alla certificazione elettronica, salvo qualora:
- a) il presente allegato sia modificato dal comitato per il commercio con l'intento di registrare l'accordo dell'altra parte a tal fine; o
 - b) l'autorità competente¹³ dell'altra parte acconsenta, per corrispondenza, a tale uso.
4. Nel caso in cui si utilizzi esclusivamente la trasmissione elettronica dei dati, si segue la seguente procedura di emergenza:
- a) in caso di mancato scambio di dati tra i sistemi informativi, la parte esportatrice deve inviare un messaggio di posta elettronica contenente una copia scansionata del certificato firmato (cartaceo) al posto d'ispezione frontaliero della parte importatrice, fino al ripristino dello scambio di dati;
 - b) in caso di guasto sistemico del sistema informativo tale da impedire l'emissione di certificati sanitari di esportazione, la parte esportatrice invia tramite posta elettronica o trasmette con altri mezzi i dati della spedizione e gli attestati pertinenti al posto d'ispezione frontaliero della parte importatrice, fino al ripristino della capacità di scambio dei dati.

¹³ Nel caso dell'Unione, per "autorità competente" ai fini del presente allegato si intende la Commissione europea, come specificato all'allegato 6-A (Autorità competenti), lettera c).

SEZIONE 3

RISPOSTA ALLE CRISI

In caso di situazioni di crisi, le deroghe alla sezione 2 devono essere concordate tra le autorità competenti.

CONTROLLI ALL'IMPORTAZIONE E ONERI

ACCETTAZIONE DELLA VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ (DOCUMENTI)

1. Ambiti concordati:
 - a) aspetti legati alla sicurezza delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, come definiti al punto 2;
 - b) aspetti legati alla sicurezza delle macchine, come definiti al punto 3;
 - c) compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature, come definita al punto 4;
 - d) efficienza energetica, comprese le specifiche per la progettazione ecocompatibile, come definita al punto 5;
 - e) restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

2. Ai fini del presente allegato, per "aspetti di sicurezza legati alle apparecchiature elettriche ed elettroniche" si intendono gli aspetti di sicurezza legati alle apparecchiature diverse dalle macchine che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche, e alle apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di queste correnti e che sono progettate per essere usate con una tensione nominale compresa tra 50 e 1 000 V per la corrente alternata e tra 75 e 1 500 V per la corrente continua, nonché delle apparecchiature che emettono o ricevono intenzionalmente onde elettromagnetiche di frequenza inferiore a 3 000 GHz a scopo di radiocomunicazione o di radiodeterminazione, ad eccezione, tra l'altro:

- a) delle apparecchiature destinate ad essere usate in ambienti esposti a pericoli di esplosione;
- b) delle apparecchiature destinate ad essere usate per radiologia o uso clinico;
- c) delle parti elettriche di ascensori e montacarichi;
- d) delle apparecchiature radio utilizzate da radioamatori;
- e) dei contatori di elettricità;
- f) delle prese di corrente (basi e spine) a uso domestico;
- g) dei dispositivi di alimentazione di recinti elettrici;

- h) dei giocattoli;
- i) dei kit di valutazione su misura per professionisti, destinati a essere utilizzati unicamente in strutture di ricerca e sviluppo a tali fini; e
- j) dei prodotti da costruzione da incorporare in modo permanente negli edifici o nelle opere di ingegneria civile e la cui prestazione incide sulla prestazione dell'edificio o dell'opera di ingegneria civile, come cavi, allarmi antincendio o porte elettriche.

3. Ai fini del presente allegato, per "aspetti di sicurezza legati alle macchine" si intendono gli aspetti di sicurezza legati a un insieme composto di almeno una parte mobile, azionata da un sistema di propulsione che utilizza una o più fonti di energia di tipo termico, elettrico, pneumatico, idraulico o meccanico, disposto e comandato in modo da avere un funzionamento solidale, ad eccezione delle macchine ad alto rischio, quali definite da ciascuna parte.

4. Ai fini del presente allegato, per "compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature" si intende la compatibilità elettromagnetica (perturbazioni e immunità) delle apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o campi elettromagnetici, e delle apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di queste correnti, ad eccezione:

- a) delle apparecchiature destinate ad essere usate in ambienti esposti a pericoli di esplosione;

- b) delle apparecchiature destinate ad essere usate per radiologia o uso clinico;
- c) delle parti elettriche di ascensori e montacarichi;
- d) delle apparecchiature radio utilizzate da radioamatori;
- e) degli strumenti di misurazione;
- f) degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico;
- g) delle apparecchiature che per loro natura non presentano rischi; e
- h) dei kit di valutazione su misura per professionisti destinati ad essere utilizzati unicamente in strutture di ricerca e sviluppo a tali fini.

5. Ai fini del presente allegato, per "efficienza energetica" si intende il rapporto tra un risultato in termini di rendimento, servizi, merci o energia e l'immissione di energia di un prodotto che ha un impatto sul consumo energetico durante l'uso, e alla luce dell'efficiente allocazione delle risorse.

6. Il presente allegato non riguarda interi aeromobili, navi, ferrovie, veicoli (compresi quelli elettrici e quelli dotati di motori a combustione interna), né attrezzature specializzate per il settore marittimo, ferroviario e dell'aviazione e per i veicoli (compresi quelli elettrici e quelli dotati di motore a combustione interna). Il presente allegato include le apparecchiature di ricarica per veicoli elettrici, ad eccezione dei caricabatterie di bordo.

7. Su richiesta di una delle parti, il comitato per gli scambi di merci riesamina l'elenco degli ambiti di cui al presente allegato. Ai fini del riesame, il comitato per gli scambi di merci è composto da rappresentanti di ciascuna parte con competenze nelle questioni contemplate dal presente allegato. Il comitato per il commercio può adottare una decisione per modificare il presente allegato.

8. Negli ambiti elencati nell'allegato, ciascuna parte può introdurre prove o certificazioni obbligatorie da parte di terzi per i settori di prodotti di cui al presente allegato, purché ciò sia giustificato da obiettivi legittimi e sia proporzionato allo scopo di assicurare adeguatamente la parte importatrice sulla conformità dei prodotti alle norme e ai regolamenti tecnici applicabili, tenuto conto dei rischi che comporterebbe tale mancata conformità.

9. La parte che propone di introdurre le procedure di valutazione della conformità di cui al punto 8 ne dà tempestivamente notifica all'altra parte e tiene conto delle osservazioni dell'altra parte nell'elaborazione di tali procedure di valutazione della conformità.

VEICOLI A MOTORE, LORO ACCESSORI O PARTI

ARTICOLO 1

Definizioni

1. Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:
 - a) "WP.29": il Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli nel quadro della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (di seguito "UNECE");
 - b) "accordo del 1958": l'accordo relativo all'adozione di regolamenti tecnici armonizzati delle Nazioni Unite applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni di riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali regolamenti delle Nazioni Unite, concluso a Ginevra il 20 marzo 1958, gestito dal WP.29;

- c) "accordo del 1998": l'accordo relativo all'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore, concluso a Ginevra il 25 giugno 1998, gestito dal WP.29;
- d) "regolamenti ONU": i regolamenti adottati conformemente all'accordo del 1958;
- e) "GTR": i regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale approvati e iscritti nel registro mondiale conformemente all'accordo del 1998;
- f) "SA 2017": l'edizione 2017 della nomenclatura del sistema armonizzato pubblicata dall'Organizzazione mondiale delle dogane;
- g) "accessori o parti rifabbricati": accessori o parti:
 - i) interamente o parzialmente costituiti di parti ottenute da accessori e parti che sono stati utilizzati in precedenza;
 - ii) le cui prestazioni e condizioni di funzionamento sono simili a quelle degli accessori e delle parti equivalenti in nuove condizioni; e
 - iii) coperti dalla medesima garanzia degli accessori e delle parti equivalenti in nuove condizioni.

2. I termini utilizzati nel presente allegato hanno lo stesso significato che hanno nell'accordo del 1958 o nell'allegato 1 dell'accordo TBT.

ARTICOLO 2

Prodotti interessati

Il presente allegato si applica agli scambi tra le parti di tutte le categorie di veicoli a motore, loro accessori e parti, quali definiti al paragrafo 1.1 della risoluzione consolidata dell'UNECE sulla costruzione dei veicoli (R.E.3)¹⁴ e che rientrano, tra l'altro, nei capitoli 40, 84, 85, 87 e 94 del SA 2017 (di seguito "prodotti contemplati"), ad eccezione delle categorie di veicoli di cui all'appendice 9-B-1 (Categorie di veicoli esclusi).

ARTICOLO 3

Obiettivi

Ai fini dei prodotti contemplati, gli obiettivi del presente allegato sono i seguenti:

- a) eliminare e prevenire indebiti ostacoli tecnici agli scambi bilaterali;
- b) promuovere la compatibilità e la convergenza dei regolamenti basati su norme internazionali;

¹⁴ ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6 dell'11 luglio 2017.

- c) promuovere il riconoscimento delle omologazioni basate, in particolare, sui sistemi di omologazione applicati nell'ambito degli accordi amministrati dal WP.29 nel quadro dell'UNECE e di quelle basate sulle omologazioni UE;
- d) rafforzare condizioni di mercato concorrenziali fondate sui principi dell'apertura, della non discriminazione e della trasparenza;
- e) promuovere l'impegno reciproco delle parti a garantire i massimi livelli di protezione della salute umana, della sicurezza, dell'ambiente e delle infrastrutture di trasporto;
- f) rafforzare la cooperazione per promuovere uno sviluppo continuo e reciprocamente vantaggioso per quanto riguarda gli scambi e il regime normativo che disciplina i veicoli a motore.

ARTICOLO 4

Norme internazionali pertinenti

Le parti riconoscono che il WP.29 è il principale organismo internazionale di normazione competente e che i regolamenti ONU e i GTR a norma dell'accordo del 1958 e dell'accordo del 1998 costituiscono norme internazionali pertinenti per i prodotti contemplati dal presente allegato.

ARTICOLO 5

Convergenza normativa

1. a) Nei settori disciplinati dai regolamenti ONU o dai GTR, o nei casi in cui il completamento di questi ultimi è imminente, ciascuna parte utilizzerà tali regolamenti ONU o GTR come base per i regolamenti tecnici, le marcature o le procedure di valutazione della conformità interni, ad eccezione dei casi in cui un regolamento ONU o un GTR specifico risulti inefficace o inadeguato a soddisfare gli obiettivi legittimi di cui all'articolo 2.2 dell'accordo TBT o dell'accordo del 1958 e dell'accordo del 1998.
- b) La parte che introduce regolamenti tecnici, marcature o procedure di valutazione della conformità interni divergenti rispetto a quanto specificato alla lettera a) del presente paragrafo individua, su richiesta dell'altra parte, le parti dei regolamenti tecnici, delle marcature o delle procedure di valutazione della conformità interni sostanzialmente divergenti dai regolamenti ONU o dai GTR pertinenti e fornisce una spiegazione delle motivazioni alla base di tale divergenza.

2. La parte che abbia introdotto o mantenga in vigore regolamenti tecnici, marcature o procedure di valutazione della conformità che divergono dai regolamenti ONU o dai GTR, come consentito dal paragrafo 1, si adopera per riesaminare detti regolamenti tecnici, marcature o procedure di valutazione della conformità ogniqualvolta necessario, al fine di aumentarne la convergenza con i regolamenti ONU o i GTR pertinenti. Nel riesaminare i propri regolamenti tecnici, le proprie marcature o le proprie procedure di valutazione della conformità, ciascuna parte tiene conto, tra l'altro, di qualsiasi nuovo sviluppo dei regolamenti ONU o dei GTR e di qualsiasi cambiamento delle circostanze da cui sono scaturite le divergenze rispetto ai regolamenti ONU o ai GTR pertinenti. La parte che intraprende il riesame comunica all'altra parte, su richiesta, il risultato di tale riesame, comprese le informazioni scientifiche e tecniche utilizzate.

3. Ciascuna parte si astiene dall'introdurre o dal mantenere in vigore regolamenti tecnici, marcature o procedure di valutazione della conformità che abbiano l'effetto di vietare o limitare l'importazione e la messa in servizio sul proprio mercato interno di prodotti omologati a norma dei regolamenti ONU, per i settori disciplinati da tali regolamenti ONU, o aumentare gli oneri connessi a tale importazione e messa in servizio, tranne qualora tali regolamenti tecnici, marcature o procedure di valutazione della conformità siano esplicitamente previsti da detti regolamenti ONU.

ARTICOLO 6

Accesso al mercato

1. Ciascuna parte accetta sul proprio mercato come conformi ai propri regolamenti tecnici, alle proprie marcature e alle proprie procedure di valutazione della conformità interni i prodotti che siano oggetto di un certificato di omologazione ONU valido rilasciato dall'Unione o dalla Nuova Zelanda, in quanto parti contraenti dell'accordo del 1958, o di un certificato di omologazione UE valido¹⁵, senza imporre ulteriori prove, documentazioni, certificazioni o marcature relative a tali certificati di omologazione. Nel caso di omologazioni di veicoli sono considerate valide sia l'omologazione globale UE di un tipo di veicolo (EUWVTA) che l'omologazione internazionale globale ONU di un tipo di veicolo di carattere universale (U-IWVTA). Solo i certificati di omologazione ONU rilasciati da una parte che ha aderito ai pertinenti regolamenti ONU e che sono stati concessi a norma dell'accordo del 1958 possono essere considerati validi.

2. Una parte è tenuta ad accettare solo certificati di omologazione ONU validi rilasciati a norma dell'ultima versione dei regolamenti ONU, qualora applicati da tale parte. Una parte può altresì vagliare la possibilità di accettare certificati di omologazione ONU se non applica tali regolamenti ONU, a condizione che i prodotti omologati soddisfino tutte le rispettive prescrizioni interne applicabili.

¹⁵ Compresi i certificati di omologazione CEE, CE e UE.

3. Ai fini del paragrafo 1, sono considerate prove sufficienti dell'esistenza di un'omologazione ONU o UE valida:

- a) per i veicoli completi, un certificato di conformità UE¹⁶ valido o una dichiarazione di conformità ONU¹⁷ valida che certifichi la conformità a una U-IWVTA;
- b) per gli accessori e le parti, un marchio di omologazione ONU o UE valido apposto sul prodotto; e
- c) per gli accessori e le parti su cui non può essere apposto un marchio di omologazione¹⁸, un certificato di omologazione ONU o UE valido.

4. Una parte può consentire alle proprie autorità competenti di verificare che i prodotti contemplati siano conformi, se del caso:

- a) a tutti i regolamenti tecnici interni di tale parte; o

¹⁶ Compresi i certificati di conformità CE e UE.

¹⁷ Nel caso di una dichiarazione di conformità, l'obbligo previsto da tale disposizione si applicherà a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento ONU n. 0 relativo all'omologazione internazionale globale di tipi di veicoli.

¹⁸ Compresi i marchi di omologazione CEE, CE e UE.

- b) ai regolamenti tecnici dell'ONU o dell'UE rispetto ai quali è stata attestata la conformità, a norma del presente articolo, da un certificato di conformità UE valido o da una dichiarazione di conformità ONU valida che certifichi la conformità a una U-IWVTA, nel caso di veicoli completi, o da un marchio di omologazione ONU o UE valido apposto sul prodotto o da un certificato di omologazione ONU o UE valido, nel caso di accessori e parti.

Tale verifica è effettuata mediante prelievo casuale di campioni sul mercato e conformemente ai regolamenti tecnici di cui alla lettera a) o b), a seconda dei casi.

5. Una parte può imporre a un fornitore di ritirare un prodotto dal proprio mercato se il prodotto in questione non è conforme a tali regolamenti tecnici.

ARTICOLO 7

Prodotti con nuove tecnologie o nuove caratteristiche

1. Nessuna delle parti impedisce o limita l'accesso al proprio mercato di un prodotto contemplato dal presente allegato e omologato dalla parte esportatrice, adducendo come motivazione il fatto che esso incorpora una nuova tecnologia o una nuova caratteristica che la parte importatrice non ha ancora regolamentato.

2. In deroga al paragrafo 1, una parte importatrice può limitare l'accesso al proprio mercato o esigere il ritiro dal proprio mercato di tale prodotto non regolamentato che incorpora una nuova tecnologia o una nuova caratteristica qualora tale nuova tecnologia o nuova caratteristica:

- a) comporti un rischio per la salute umana, la sicurezza, l'ambiente o le infrastrutture di trasporto; o
- b) sia incompatibile con le infrastrutture o le norme ambientali interne esistenti.

3. La parte importatrice che limita l'accesso al proprio mercato o richiede il ritiro dal proprio mercato a norma del paragrafo 2 notifica immediatamente la sua decisione all'altra parte. La parte inserisce nella notifica tutte le informazioni tecniche o scientifiche pertinenti prese in considerazione per la decisione.

ARTICOLO 8

Accessori o parti rifabbricati

1. Una parte non accorda agli accessori o alle parti rifabbricati dell'altra parte un trattamento meno favorevole di quello che accorda ad accessori o parti equivalenti in nuove condizioni.

2. Si precisa che l'articolo 2.11 (Restrizioni all'importazione e all'esportazione) si applica ai divieti o alle restrizioni all'importazione o all'esportazione di accessori o parti rifabbricati. La parte che adotta o mantiene in vigore divieti o restrizioni all'importazione o all'esportazione su accessori o parti usati non applica tali misure agli accessori o alle parti rifabbricati.

3. Una parte può esigere che gli accessori o le parti rifabbricati siano identificati come tali per la distribuzione o la vendita nel proprio territorio e che tali accessori o parti soddisfino prescrizioni in materia di prestazioni analoghe a quelle applicabili agli accessori o alle parti equivalenti in nuove condizioni.

ARTICOLO 9

Altre misure di restrizione degli scambi

Ciascuna parte si astiene dall'annullare o dal compromettere i vantaggi derivanti all'altra parte dal presente allegato mediante l'introduzione di misure di regolamentazione specifiche per i prodotti contemplati. Ciò lascia impregiudicato il diritto di adottare misure necessarie per motivi di sicurezza stradale, di protezione della salute, dell'ambiente e delle infrastrutture di trasporto e di prevenzione di pratiche ingannevoli.

ARTICOLO 10

Cooperazione

1. Le parti cooperano e scambiano informazioni riguardo a qualsiasi questione pertinente ai fini dell'attuazione del presente allegato in sede di comitato per gli scambi di merci.
2. Le parti collaborano, se del caso, per compiere progressi in settori di interesse comune nei pertinenti organismi internazionali di normazione.

CATEGORIE DI VEICOLI ESCLUSI¹⁹

L'allegato 9-B (Veicoli a motore, loro accessori o parti) non si applica ai veicoli seguenti:

Veicoli di categoria L6, quali definiti al paragrafo 2.1.6 della R.E.3.

Veicoli di categoria L7, quali definiti al paragrafo 2.1.7 della R.E.3.

Veicoli di categoria M2, quali definiti al paragrafo 2.2.2 della R.E.3.

Veicoli di categoria M3, quali definiti al paragrafo 2.2.3 della R.E.3.

Veicoli di categoria N2, quali definiti al paragrafo 2.3.2 della R.E.3.

Veicoli di categoria N3, quali definiti al paragrafo 2.3.3 della R.E.3.

Veicoli di categoria O3, quali definiti al paragrafo 2.4.3 della R.E.3.

¹⁹ Sebbene il presente elenco di veicoli esclusi non sia contemplato dall'allegato, ciò non significa che i veicoli non possano essere importati se soddisfano prescrizioni interne.

Veicoli di categoria O4, quali definiti al paragrafo 2.4.4 della R.E.3.

Veicoli fabbricati in volumi ridotti che sono stati omologati singolarmente.

Veicoli usati delle categorie: L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, M1, N1, O1 e O2, compresi i veicoli che sono stati usati a fini espositivi in relazione alla vendita di veicoli analoghi, che, in qualsiasi momento precedente, sono stati offerti o esposti per la vendita, conformemente alla *Land Transport Rule: Vehicle Standards Compliance 2002* (Normativa del 2002 in materia di trasporti terrestri: conformità alle norme relative ai veicoli)²⁰.

-
- ²⁰ Tali veicoli sono stati:
- a) immatricolati:
 - i) a norma del *Transport Act 1962* (Legge del 1962 sui trasporti);
 - ii) a norma del *Transport (Vehicle and Driver Registration and Licensing) Act 1986* (Legge del 1986 sui trasporti (Registrazione e concessione di licenze per veicoli e conducenti)) o della parte 17 del *Land Transport Act 1998* (Legge del 1998 sui trasporti); o
 - iii) a norma di qualsiasi altra disposizione legislativa corrispondente di qualsiasi altro paese; o
 - b) utilizzati per finalità non connesse alla loro fabbricazione o vendita.

ACCORDO DI CUI ALL'ARTICOLO 9.10, PARAGRAFO 5, LETTERA B), SULLO SCAMBIO REGOLARE DI INFORMAZIONI IN RELAZIONE ALLA SICUREZZA DEI PRODOTTI NON ALIMENTARI E ALLE RELATIVE MISURE PREVENTIVE, RESTRITTIVE E CORRETTIVE

Il presente allegato stabilisce un accordo sullo scambio regolare di informazioni tra l'Unione e la Nuova Zelanda in relazione alla sicurezza dei prodotti di consumo non alimentari e alle relative misure preventive, restrittive e correttive.

Conformemente all'articolo 9.10 (Cooperazione in materia di vigilanza del mercato, sicurezza e conformità dei prodotti non alimentari), paragrafi 9 e 10, del presente accordo, l'accordo precisa il tipo di informazioni da scambiare, le modalità dello scambio e l'applicazione delle norme in materia di riservatezza e protezione dei dati personali.

ACCORDO DI CUI ALL'ARTICOLO 9.10, PARAGRAFO 6, SULLO SCAMBIO REGOLARE
DI INFORMAZIONI PER QUANTO RIGUARDA LE MISURE ADOTTATE PER I PRODOTTI
NON ALIMENTARI NON CONFORMI, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALL'ARTICOLO 9.10,
PARAGRAFO 5, LETTERA B)

Il presente allegato stabilisce un accordo sullo scambio regolare di informazioni, compreso lo scambio di informazioni per via elettronica, per quanto riguarda le misure adottate per i prodotti non alimentari non conformi, diverse da quelle di cui all'articolo 9.10 (Cooperazione in materia di vigilanza del mercato, sicurezza e conformità dei prodotti non alimentari), paragrafo 5, lettera b), del presente accordo.

Conformemente all'articolo 9.10 (Cooperazione in materia di vigilanza del mercato, sicurezza e conformità dei prodotti non alimentari), paragrafi 9 e 10, del presente accordo, l'accordo precisa il tipo di informazioni da scambiare, le modalità dello scambio e l'applicazione delle norme in materia di riservatezza e protezione dei dati personali.

VINO E LIQUIDI ALCOLICI

ARTICOLO 1

Obiettivo

L'obiettivo del presente allegato è agevolare, in base ai principi di non discriminazione e di reciprocità, gli scambi di vino e di liquidi alcolici prodotti nel territorio di ciascuna parte.

ARTICOLO 2

Ambito di applicazione e settori interessati

Il presente allegato si applica ai vini classificati alla voce SA 22.04 e ai liquidi alcolici classificati alla voce SA 22.08 del SA.

ARTICOLO 3

Eccezione generale

Nessuna disposizione del presente allegato può essere interpretata nel senso di impedire all'una o all'altra parte di adottare o applicare misure necessarie alla tutela della vita o della salute delle persone o delle piante, fatto salvo l'obbligo che tali misure non siano applicate in modo tale da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata tra paesi in presenza di condizioni analoghe, o una restrizione dissimulata degli scambi internazionali.

ARTICOLO 4

Definizioni

Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:

- a) "etichetta": qualunque marchio commerciale, segno, immagine o altra rappresentazione grafica scritto, stampato, stampigliato, marchiato, impresso in rilievo o a impronta su un contenitore che contiene vino o saldamente apposto su di esso;
- b) "pratiche enologiche": processi, trattamenti e tecniche di vinificazione, come gli additivi e i coadiuvanti tecnologici, che non comprendono l'etichettatura, l'imbottigliamento o il confezionamento per la vendita finale;

- c) "unico campo visivo": qualsiasi parte della superficie di un contenitore, esclusi la base e il tappo, che può essere vista senza dover girare il contenitore;
- d) "varietà": cultivar di uva da cui viene prodotto un vino, espressa in termini comunemente intesi e accettati il cui uso è consentito nella parte esportatrice;
- e) "annata": l'anno di raccolta delle uve utilizzate per produrre un vino; e
- f) "vino": il prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate o no, o di mosto di uve²¹.

ARTICOLO 5

Regola generale

Salvo diversamente specificato nel presente allegato, l'importazione e la commercializzazione²² di vino e di liquidi alcolici avvengono conformemente al diritto della parte importatrice.

²¹ Si precisa che tale definizione include il mosto di uve concentrato e il mosto di uve concentrato rettificato che sono consentiti a fini di arricchimento e di edulcorazione, nonché le frazioni di vino che possono derivare da tecniche di separazione consentite.

²² Si precisa che ai fini del presente allegato il termine "commercializzazione" significa "immissione sul mercato per la vendita".

ARTICOLO 6

Definizioni dei prodotti e pratiche e trattamenti enologici

1. L'Unione autorizza l'importazione e la commercializzazione nel proprio territorio ai fini del consumo umano del vino prodotto in Nuova Zelanda conformemente:
 - a) alle definizioni dei prodotti autorizzate in Nuova Zelanda conformemente al diritto di tale paese di cui all'appendice 9-E-1 (Diritto della Nuova Zelanda di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a))²³;
 - b) alle pratiche enologiche autorizzate in Nuova Zelanda conformemente al diritto di tale paese di cui all'appendice 9-E-2 (Diritto della Nuova Zelanda di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b)), nella misura in cui tali pratiche enologiche siano raccomandate e pubblicate dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV)²⁴; e
 - c) alle pratiche enologiche e alle restrizioni altrimenti congiuntamente accettate dalle parti, secondo quanto stabilito all'appendice 9-E-3 (Pratiche enologiche della Nuova Zelanda)²⁵.

²³ Tale disposizione non pregiudica le prescrizioni specifiche relative alla denominazione del prodotto "vino" di cui all'articolo 9 (Specifiche relative alle informazioni che devono figurare obbligatoriamente sull'etichetta - denominazione del prodotto, titolo alcolometrico volumico effettivo, identificazione del lotto), paragrafo 1, del presente allegato;

²⁴ In deroga alla lettera b), l'Unione autorizza l'importazione e la commercializzazione nel proprio territorio del vino prodotto in Nuova Zelanda utilizzando processi di vinificazione fisici conformemente al diritto della Nuova Zelanda di cui all'appendice 9-E-2 (Diritto della Nuova Zelanda di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b)).

²⁵ Si precisa che le lettere b) e c) dell'articolo 6 (Definizioni dei prodotti e pratiche e trattamenti enologici), paragrafo 1, si applicano singolarmente o cumulativamente, a seconda delle pratiche enologiche applicate al vino prodotto in Nuova Zelanda.

2. La Nuova Zelanda autorizza l'importazione e la commercializzazione nel proprio territorio ai fini del consumo umano del vino prodotto nell'Unione conformemente:
- a) alle definizioni dei prodotti autorizzate nell'Unione conformemente al diritto di quest'ultima di cui all'appendice 9-E-4 (Diritto dell'Unione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a));
 - b) alle pratiche enologiche e alle restrizioni autorizzate nell'Unione conformemente al diritto di quest'ultima di cui all'appendice 9-E-5 (Diritto dell'Unione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b)), nella misura in cui tali pratiche enologiche siano raccomandate e pubblicate dall'OIV²⁶²⁷; e
 - c) alle pratiche enologiche e alle restrizioni altrimenti congiuntamente accettate dalle parti, secondo quanto stabilito all'appendice 9-E-6 (Pratiche enologiche dell'Unione)²⁸.

²⁶ In deroga alla lettera b), è possibile importare e commercializzare nel territorio della Nuova Zelanda vino prodotto nell'Unione utilizzando mannoproteine di lieviti o ferrocianuro di potassio, a condizione che tale vino rispetti i limiti prescritti dall'*Australia New Zealand Food Standards Code* (Codice delle norme in materia di alimenti di Australia e Nuova Zelanda) per tali sostanze, fintantoché questi differiscono dalle raccomandazioni dell'OIV quali pubblicate.

²⁷ In deroga alla lettera b), la Nuova Zelanda autorizza l'importazione e la commercializzazione nel proprio territorio di vino prodotto nell'Unione conformemente ai processi di vinificazione fisici e alle condizioni e ai limiti per il loro uso stabiliti nell'articolo 3, paragrafo 1, e nell'allegato I, parte A, tabella 1, del regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione.

²⁸ Si precisa che le lettere b) e c) dell'articolo 6 (Definizioni dei prodotti e pratiche e trattamenti enologici), paragrafo 2, si applicano singolarmente o cumulativamente, a seconda delle pratiche enologiche applicate al vino prodotto nell'Unione.

3. Una parte (la parte richiedente) può proporre all'altra parte (la parte destinataria della richiesta) una modifica dell'elenco delle pratiche enologiche della parte richiedente di cui all'appendice 9-E-3 (Pratiche enologiche della Nuova Zelanda) o all'appendice 9-E-6 (Pratiche enologiche dell'Unione) presentando una richiesta scritta, supportata da un fascicolo tecnico, alla parte destinataria della richiesta tramite il suo punto di contatto per il presente allegato.
4. Le parti discutono la proposta di modifica di cui al paragrafo 3 in seno al comitato sul vino e i liquidi alcolici, e il comitato per il commercio ha il potere di adottare una decisione al fine di modificare di conseguenza l'appendice 9-E-3 (Pratiche enologiche della Nuova Zelanda) o l'appendice 9-E-6 (Pratiche enologiche dell'Unione).
5. In caso di questioni riguardanti l'attuazione o l'applicazione dell'articolo 6 (Definizioni dei prodotti e pratiche e trattamenti enologici) derivanti da sviluppi intervenuti in seno a un'organizzazione internazionale di cui l'Unione, gli Stati membri o la Nuova Zelanda sono membri, le parti discutono la questione in seno al comitato sul vino e i liquidi alcolici onde trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente.
6. Il comitato sul vino e i liquidi alcolici procede a un riesame generale del funzionamento dell'articolo 6 (Definizioni dei prodotti e pratiche e trattamenti enologici) e delle relative appendici entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo e successivamente almeno una volta ogni cinque anni, salvo diversa decisione dei copresidenti del comitato.

ARTICOLO 7

Prescrizioni generali in materia di etichettatura

1. Una parte importatrice può esigere che tutte le informazioni riportate sull'etichetta siano chiare, accurate, veritiere, comprovabili e non fuorvianti per il consumatore.
2. Una parte importatrice può esigere che le informazioni che devono figurare sull'etichetta siano riportate in una delle lingue ufficialmente in uso nel territorio di tale parte, secondo quanto stabilito dal proprio diritto.
3. Una parte importatrice può esigere che le informazioni obbligatorie siano presentate in caratteri indelebili e scritte o esposte in modo leggibile e chiaro, anche in modo che le informazioni siano in netto contrasto rispetto allo sfondo e al testo o agli elementi grafici circostanti.
4. Una parte importatrice consente che le informazioni riportate sull'etichetta siano ripetute sul contenitore, anche in forma diversa.
5. Una parte importatrice può vietare l'uso di determinate indicazioni sull'etichetta, qualora tale divieto persegua un obiettivo legittimo di salute e sicurezza umana.
6. Ciascuna parte permette che le informazioni obbligatorie figurino su un'etichetta supplementare apposta sul contenitore. Le etichette supplementari possono essere apposte sul contenitore dopo l'importazione ma prima che il prodotto sia offerto per la vendita nel territorio della parte importatrice, purché le informazioni obbligatorie prescritte dalla parte importatrice figurino in modo completo e accurato.

ARTICOLO 8

Collocazione delle informazioni che devono figurare obbligatoriamente sull'etichetta

1. Nessuna disposizione del presente allegato osta a che una parte importatrice esiga che le informazioni che devono figurare obbligatoriamente sull'etichetta siano specificate sul contenitore.
2. Una parte importatrice non impone nuove prescrizioni relative alla posizione precisa delle informazioni che devono figurare obbligatoriamente sull'etichetta di un vino prodotto nel territorio dell'altra parte.
3. In deroga al paragrafo 2:
 - a) una parte importatrice può esigere che uno o più elementi delle informazioni che devono figurare obbligatoriamente sull'etichetta o delle informazioni facoltative che possono figurare sull'etichetta, o di entrambe, siano riportate nello stesso campo visivo, o insieme, o in una determinata prossimità tra loro; e
 - b) una parte importatrice può prescrivere che le informazioni che devono figurare obbligatoriamente sull'etichetta non siano riportate sulla base o sul tappo, o su un'altra parte del contenitore non visibile al consumatore.

ARTICOLO 9

Specifiche relative alle informazioni che devono figurare obbligatoriamente sull'etichetta - denominazione del prodotto, titolo alcolometrico volumico effettivo, identificazione del lotto

1. L'Unione consente l'uso del termine "vino" come denominazione del prodotto per il vino prodotto in Nuova Zelanda e importato e commercializzato nell'Unione, a condizione che il vino abbia un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 7 % vol e un titolo alcolometrico totale non superiore a 20 % vol.
2. Una parte importatrice consente che il titolo alcolometrico volumico effettivo sia indicato sull'etichetta in termini percentuali con un massimo di un punto decimale (ad esempio 12 %, 12,0 %, 12,1 %, 12,2 %).
3. Una parte importatrice consente che il titolo alcolometrico volumico effettivo sia espresso in alc/vol (ad esempio 12 % alc/vol, alc 12 % vol, 12 % vol).
4. Fatte salve le tolleranze stabilite per il metodo di analisi di riferimento utilizzato, una parte importatrice permette che il titolo alcolometrico volumico effettivo dei vini importati dalla parte esportatrice e indicato sull'etichetta vari rispetto a quello indicato dall'analisi fino a 0,8 % vol o fino a 0,5 % vol per i vini fortificati.
5. Una parte importatrice può esigere che le etichette dei vini riportino l'identificazione del lotto.

6. Una parte importatrice vieta il danneggiamento²⁹ delle informazioni di identificazione del lotto, salvo diversamente consentito dall'autorità competente della stessa parte.

7. Una parte non consente l'immissione sul mercato per la vendita nel proprio territorio di prodotti confezionati che non siano conformi alle prescrizioni di cui al paragrafo 6.

ARTICOLO 10

Informazioni facoltative che possono figurare sull'etichetta

1. Fatto salvo l'articolo 7 (Prescrizioni generali in materia di etichettatura), una parte importatrice consente che le etichette contengano informazioni diverse da quelle obbligatorie, conformemente al proprio diritto.

2. In deroga all'articolo 8 (Collocazione delle informazioni che devono figurare obbligatoriamente sull'etichetta), paragrafo 3, lettera a), una parte importatrice non impone restrizioni in materia di collocazione delle informazioni facoltative.

²⁹ Si precisa che il termine "danneggiamento" include le seguenti azioni: alterazione; rimozione; cancellazione; obliterazione; oscuramento.

ARTICOLO 11

Informazioni facoltative – annata e varietà

1. Una parte importatrice consente l'importazione e la vendita di vino recante in etichetta l'indicazione dell'annata se:
 - a) il vino è conforme al diritto della parte esportatrice relativo all'annata; e
 - b) almeno l'85 % del vino proviene da uve di tale annata.

2. Per i vini prodotti nell'Unione ottenuti tradizionalmente da uve vendemmiate in gennaio o in febbraio, l'annata da indicare nell'etichetta può essere l'anno civile precedente.

3. Una parte importatrice consente l'importazione e la vendita di vino etichettato come ottenuto da un'unica varietà di uva se:
 - a) il vino è conforme al diritto della parte esportatrice relativo alla composizione varietale; e
 - b) almeno l'85 % del vino così etichettato è ottenuto da uve di tale varietà.

4. Una parte importatrice consente l'importazione e la vendita di vino etichettato come ottenuto da più varietà di uva se:

- a) il vino è conforme al diritto della parte esportatrice relativo alla composizione varietale;
- b) almeno l'85 % del vino così etichettato è ottenuto da uve di tali varietà;
- c) ogni varietà indicata è presente nel vino in proporzione maggiore rispetto a qualsiasi varietà non indicata; e
- d) le varietà indicate sono in ordine decrescente rispetto alle loro proporzioni nel vino e, se prescritto dalla parte importatrice, in caratteri della stessa dimensione.

ARTICOLO 12

Certificazione

1. Salvo qualora sia necessario per proteggere la salute e la sicurezza umana, una parte non assoggetta le importazioni di vino prodotto nel territorio dell'altra parte a un sistema di certificazione più restrittivo o a obblighi di certificazione più ampi rispetto a quelli previsti dal proprio diritto in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

2. L'Unione autorizza le importazioni di vino prodotto in Nuova Zelanda conformemente al documento semplificato VI-1, il cui formato e contenuto richiesto sono specificati nell'appendice 9-E-7 (Documento semplificato VI-1), o conformemente al certificato semplificato specificato nell'appendice 9-E-8 (Certificato semplificato).

3. In caso di dubbio sui risultati delle analisi, ciascuna parte applica i metodi di analisi di riferimento raccomandati e pubblicati dall'OIV o, in assenza di tali metodi, un metodo di analisi conforme alle norme raccomandate dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione, salvo diversa decisione delle pertinenti autorità competenti di ciascuna parte.

ARTICOLO 13

Informazioni sugli alimenti

1. Una parte non esige che sul contenitore, sull'etichetta o sull'imballaggio del vino figurino alcuno degli elementi seguenti:

- a) data di confezionamento;
- b) data di imbottigliamento;
- c) data di produzione o fabbricazione;

- d) data di scadenza;
- e) termine minimo di conservazione; o
- f) data di vendita raccomandata.

2. In deroga alle lettere d) ed e), una parte può esigere l'indicazione della data di scadenza o del termine minimo di conservazione su prodotti che, a causa dell'imballaggio o dell'aggiunta di ingredienti deperibili, possono avere una data di scadenza o un termine minimo di conservazione inferiore alle normali aspettative del consumatore.

3. Una parte può inoltre esigere l'indicazione di un termine minimo di conservazione su vini che sono stati sottoposti a un trattamento di dealcolizzazione e che hanno un titolo alcolometrico volumico effettivo inferiore al 10 %.

ARTICOLO 14

Presentazione e designazione dei liquidi alcolici

L'articolo 7 (Prescrizioni generali in materia di etichettatura), l'articolo 9 (Specifiche relative alle informazioni che devono figurare obbligatoriamente sull'etichetta - denominazione del prodotto, titolo alcolometrico volumico effettivo, identificazione del lotto), paragrafi 5, 6 e 7, e l'articolo 13 (Informazioni sugli alimenti), paragrafi 1 e 2, del presente allegato si applicano mutatis mutandis alla presentazione e alla designazione dei liquidi alcolici.

ARTICOLO 15

Scorte esistenti

I prodotti che alla data di entrata in vigore del presente accordo sono stati prodotti o etichettati conformemente al diritto di una parte e agli obblighi reciproci delle parti, ma in modo non conforme al presente allegato, possono essere immessi sul mercato dell'altra parte per la vendita fino all'esaurimento delle scorte.

ARTICOLO 16

Comitato sul vino e i liquidi alcolici

1. Il presente articolo integra e precisa ulteriormente l'articolo 24 (Comitati specializzati), paragrafo 4.
2. Il comitato sul vino e i liquidi alcolici si riunisce entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente accordo e successivamente su richiesta di una delle parti. Le riunioni si svolgono alla data e all'ora convenute dai copresidenti del comitato, ma non oltre 90 giorni dalla richiesta.
3. Per quanto riguarda il presente allegato, il comitato sul vino e i liquidi alcolici svolge le funzioni seguenti, ogniqualvolta sia necessario:
 - a) costituisce una piattaforma per lo scambio di informazioni tra le parti al fine di ottimizzare il funzionamento del presente allegato;
 - b) costituisce uno spazio che permetta alle parti di discutere le questioni di cui all'articolo 6, paragrafi 3 e 6, nonché qualsiasi questione di interesse comune nel settore del vino e dei liquidi alcolici;
 - c) procede a un riesame generale del funzionamento dell'articolo 6 (Definizioni dei prodotti e pratiche e trattamenti enologici) e delle relative appendici, conformemente all'articolo 6, paragrafo 7.

4. Il comitato sul vino e i liquidi alcolici può decidere modalità specifiche, come le procedure e i criteri di valutazione di qualsiasi proposta di modifica dell'appendice 9-E-3 (Pratiche enologiche della Nuova Zelanda) o dell'appendice 9-E-6 (Pratiche enologiche dell'Unione).

ARTICOLO 17

Punti di contatto

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, ciascuna parte designa un punto di contatto incaricato di agevolare la comunicazione tra le parti sulle questioni contemplate dal presente allegato e notifica all'altra parte i relativi dati di contatto. Ciascuna parte notifica tempestivamente all'altra parte eventuali modifiche di tali dati di contatto.

DIRITTO DELLA NUOVA ZELANDA DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 1, LETTERA

A)

Diritto della Nuova Zelanda di cui all'articolo 6 (Definizioni dei prodotti e pratiche e trattamenti enologici), paragrafo 1, lettera a):

- i) *Wine Act 2003* (Legge del 2003 sul vino) e relativa legislazione secondaria;
- ii) *Australia New Zealand Food Standards Code* (Codice delle norme in materia di alimenti di Australia e Nuova Zelanda), adottato a norma del *Food Act 2014* (Legge del 2014 in materia di alimenti).

DIRITTO DELLA NUOVA ZELANDA DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 1, LETTERA
B)

Diritto della Nuova Zelanda di cui all'articolo 6 (Definizioni dei prodotti e pratiche e trattamenti enologici), paragrafo 1, lettera b):

- i) *Wine Act 2003* (Legge del 2003 sul vino) e relativa legislazione secondaria;
- ii) *Australia New Zealand Food Standards Code* (Codice delle norme in materia di alimenti di Australia e Nuova Zelanda), adottato a norma del *Food Act 2014* (Legge del 2014 in materia di alimenti).

PRATICHE ENOLOGICHE DELLA NUOVA ZELANDA

Pratiche enologiche della Nuova Zelanda di cui all'articolo 6 (Definizioni dei prodotti e pratiche e trattamenti enologici), paragrafo 1, lettera c), per il vino prodotto in Nuova Zelanda e importato nell'Unione:

uso conformemente al diritto della Nuova Zelanda:

- solfato di ammonio;
- fosfato diammonico;
- cloridrato di tiamina;
- carbonato di calcio;
- carbonato di potassio;
- tartrato di calcio;

- aggiunta di mosto di uve, di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato a fini di edulcorazione;
- proteine vegetali;
- enzimi approvati per la produzione alimentare;
- lisozima;
- gomma arabica;
- carbone per uso enologico/carbone attivo;
- citrato di rame;
- aggiunta di saccarosio, di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato, per aumentare il titolo alcolometrico naturale dell'uva, del mosto di uve o del vino;
- scorze di lieviti;
- lieviti inattivati con livelli garantiti di glutazione;

- idrogenocarbonato di potassio
- tartrato di potassio;
- carbossimetilcellulosa di sodio;
- acido fumarico; e
- fibre vegetali selettive.

L'aggiunta di acqua nella vinificazione è esclusa, salvo se necessaria per esigenze tecniche specifiche.

Uso di quanto segue per tutti i tipi di vini spumanti:

- sciroppo di dosaggio contenente solo saccarosio, mosto di uve, mosto di uve parzialmente fermentato, mosto di uve concentrato, mosto di uve concentrato rettificato, vino e distillato di vino.

Pratiche soggette al diritto della parte importatrice:

- uso di anidride solforosa e di solfiti nel vino;

- uso di sciroppo zuccherino; e
- uso di fecce fresche.

Accettato con limiti specifici:

- uso di perossido di idrogeno fino a un massimo di 5 mg/kg; e
- l'uso di acido l-ascorbico o di acido eritorbico nel vino è consentito fino a un livello massimo di 300 mg/L nel prodotto finale commercializzato.

DIRITTO DELL'UNIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2, LETTERA A)

Diritto dell'Unione di cui all'articolo 6 (Definizioni dei prodotti e pratiche e trattamenti enologici), paragrafo 2, lettera a):

- i) regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁰, in particolare le norme di produzione nel settore vitivinicolo conformemente agli articoli 75, 81 e 91, all'allegato II, parte IV, e all'allegato VII, parte II, di tale regolamento;
- ii) regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione³¹, in particolare l'articolo 47, gli articoli da 52 a 54 e gli allegati III, V e VI di tale regolamento.

³⁰ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU UE L 374 del 20.12.2013, pag. 671).

³¹ Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione (GU UE L 9 dell'11.1.2019, pag. 2).

DIRITTO DELL'UNIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2, LETTERA B)

Diritto dell'Unione di cui all'articolo 6 (Definizioni dei prodotti e pratiche e trattamenti enologici), paragrafo 2, lettera b):

- i) regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare le pratiche enologiche e le restrizioni conformemente agli articoli 80 e 83 e all'allegato VIII di tale regolamento;
- ii) regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione³².

³² Regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV (GU UE L 149 del 7.6.2019, pag. 1).

PRATICHE ENOLOGICHE DELL'UNIONE

Pratiche enologiche dell'Unione di cui all'articolo 6 (Definizioni dei prodotti e pratiche e trattamenti enologici), paragrafo 2, lettera c), per il vino prodotto nell'Unione e importato in Nuova Zelanda:

- il mosto di uve concentrato, il mosto di uve concentrato rettificato e il saccarosio possono essere utilizzati a fini di arricchimento ed edulcorazione alle condizioni specifiche e limitate fissate rispettivamente all'allegato VIII, parte I, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'allegato I, parte D, del regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, fatta salva l'esclusione dell'uso di tali prodotti in forma ricostituita nei vini contemplati dal presente accordo;
- l'aggiunta di acqua nella vinificazione è esclusa, salvo se necessaria per esigenze tecniche specifiche;
- le fecce fresche possono essere utilizzate alle condizioni specifiche e limitate di cui all'allegato I, parte A, tabella 2, riga 11.2, del regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione.

Pratiche soggette al diritto della parte importatrice:

- uso di anidride solforosa e di solfiti nel vino; e
- uso di sciroppo zuccherino.

DOCUMENTO SEMPLIFICATO VI-1

Modello di certificato rilasciato dal ministero per le Industrie primarie
per il vino prodotto in Nuova Zelanda e importato nell'Unione ⁽¹⁾

1. Esportatore (nome e indirizzo)	PAESE TERZO DI RILASCIO: NUOVA ZELANDA Documento semplificato VI-1 N. progressivo: DOCUMENTO PER L'IMPORTAZIONE DI VINO NELL'UNIONE EUROPEA
2. Destinatario (nome e indirizzo)	3. Timbro doganale (solo per uso ufficiale UE)
4. Mezzo di trasporto e informazioni relative al trasporto	5. Luogo di scarico (se diverso da 2)
6. Descrizione del prodotto importato	7. Quantità in l/hl/kg ⁽²⁾
	8. Numero di contenitori ⁽³⁾

9. CERTIFICATO

Il prodotto sopra designato è destinato al consumo umano diretto e corrisponde alle definizioni dei prodotti e alle pratiche enologiche autorizzate conformemente all'allegato 9-E (Vino e liquidi alcolici) dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda.

Nome e indirizzo completi dell'organismo competente: Luogo e data:

Timbro:

Firma, nome e qualifica dell'agente:

10. BOLLETTINO D'ANALISI (indicante le caratteristiche analitiche del prodotto sopra designato)

- Titolo alcolometrico effettivo:
- Anidride solforosa totale:
- Acidità totale:

Nome e indirizzo completi dell'organismo o del dipartimento designato (laboratorio):

Timbro:

Luogo e data:

Firma, nome e qualifica dell'agente:

- (1) Conformemente all'articolo 12 (Certificazione) dell'allegato 9-E (Vino e liquidi alcolici) dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda.
- (2) Cancellare le voci non pertinenti.
- (3) Per contenitore si intende un recipiente per il vino la cui capacità è inferiore a 60 litri. Il numero dei contenitori può corrispondere al numero delle bottiglie.

Imputazioni (immissione in libera pratica o rilascio di estratti)

Quantità	11. Numero e data del documento doganale di immissione in libera pratica e dell'estratto	12. Nome e indirizzo completo del destinatario (estratto)	13. Timbro dell'autorità competente
Disponibili			
Attribuiti			
Disponibili			
Attribuiti			
Disponibili			
Attribuiti			
Disponibili			
Attribuiti			
14. Altre osservazioni			

CERTIFICATO SEMPLIFICATO

Modello di certificato rilasciato dal ministero per le Industrie primarie per il vino prodotto
in Nuova Zelanda e importato nell'Unione

1. Esportatore (nome e indirizzo)	PAESE TERZO DI RILASCIO: NUOVA ZELANDA N. progressivo ⁽²⁾ : DOCUMENTO PER L'IMPORTAZIONE DI VINO NELL'UNIONE EUROPEA
2. Destinatario (nome e indirizzo)	3. Timbro doganale (solo per uso ufficiale UE)
4. Mezzo di trasporto e informazioni relative al trasporto ⁽³⁾	5. Luogo di scarico (se diverso da 2)
6. Descrizione del prodotto importato ⁽⁴⁾	7. Quantità in l/hl/kg ⁽⁵⁾
	8. Numero di contenitori ⁽⁶⁾

9. Certificato

Il prodotto sopra designato è destinato al consumo umano diretto e corrisponde alle definizioni dei prodotti e alle pratiche enologiche autorizzate conformemente all'allegato 9-E (Vino e liquidi alcolici) dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda.

Nome e indirizzo completi dell'organismo competente: Luogo e data:

Timbro: Firma, nome e qualifica dell'agente:

- (1) Conformemente all'articolo 12 (Certificazione) dell'allegato 9-E (Vino e liquidi alcolici) dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda.
- (2) Si tratta del numero di tracciabilità del lotto assegnato dall'organo competente della Nuova Zelanda.
- (3) Indicare: il trasporto utilizzato per la consegna al punto d'ingresso nell'UE; specificare il modo di trasporto (nave, aereo ecc.) e il nome del mezzo di trasporto (nome della nave, numero del volo ecc.).
- (4) Fornire le seguenti informazioni:
 - denominazione di vendita (come figura sull'etichetta: nome del produttore, regione viticola, marchio ecc.);

- nome del paese d'origine: [indicare "Nuova Zelanda"];
- nome dell'indicazione geografica, purché il vino abbia i requisiti per fregiarsi di tale indicazione geografica (ad esempio, denominazione d'origine protetta, indicazione geografica protetta);
- titolo alcolometrico volumico effettivo;
- colore del prodotto (indicare soltanto "rosso", "rosato" o "bianco");
- codice della nomenclatura combinata (codice CN).

(5) Cancellare le voci non pertinenti.

(6) Per contenitore si intende un recipiente per il vino la cui capacità è inferiore a 60 litri. Il numero dei contenitori può corrispondere al numero delle bottiglie.

Imputazioni (immissione in libera pratica o rilascio di estratti)

Quantità	10. Numero e data del documento doganale di immissione in libera pratica e dell'estratto	11. Nome e indirizzo completo del destinatario (estratto)	12. Timbro dell'autorità competente
Disponibili			
Attribuiti			
Disponibili			
Attribuiti			
Disponibili			
Attribuiti			
Disponibili			
Attribuiti			
13. Altre osservazioni			

DICHIARAZIONI

Dichiarazione relativa alle mannoproteine di lieviti e al ferrocianuro di potassio

1. La nota 6 di cui all'articolo 6 (Definizioni dei prodotti e pratiche e trattamenti enologici), paragrafo 2, lettera b), stabilisce che il vino prodotto nell'Unione e importato in Nuova Zelanda debba rispettare i limiti prescritti dal diritto della Nuova Zelanda per l'uso delle mannoproteine di lieviti e del ferrocianuro di potassio, fintantoché tali limiti differiscono da quelli raccomandati nelle risoluzioni dell'OIV quali pubblicate. Fatto salvo il paragrafo 2, la Nuova Zelanda si adopererà per ottenere la rimozione dei limiti prescritti per le mannoproteine di lieviti e il ferrocianuro di potassio dall'*Australia New Zealand Food Standards Code* (Codice delle norme in materia di alimenti di Australia e Nuova Zelanda).
2. La Nuova Zelanda non è in grado di anticipare l'esito o i tempi del processo di cui al paragrafo 1, in quanto i limiti prescritti sono stabiliti dalla *Food Standards Australia New Zealand* (Autorità di Australia e Nuova Zelanda per le norme in materia di alimenti) nell'ambito del sistema alimentare congiunto con l'Australia.

Dichiarazione congiunta sull'etichettatura degli allergeni sul vino e sui liquidi alcolici

1. Ciascuna parte riconosce il diritto dell'altra parte di regolamentare le informazioni che devono figurare sull'etichetta del vino e dei liquidi alcolici in relazione agli allergeni.
2. Fatto salvo l'articolo 8 (Collocazione delle informazioni che devono figurare obbligatoriamente sull'etichetta) dell'allegato 9-E, le parti riconoscono che:
 - a) l'Unione può esigere che le indicazioni obbligatorie relative agli allergeni, come previsto dal regolamento (UE) n. 1169/2011³³ o dal regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, siano incluse nella designazione e nella presentazione del vino e dei liquidi alcolici;
 - b) per la Nuova Zelanda, l'etichettatura degli allergeni è soggetta al regime normativo congiunto della Nuova Zelanda e dell'Australia, ai sensi della norma in materia di alimenti 1.2.3 di cui all'*Australia New Zealand Food Standards Code* (Codice delle norme in materia di alimenti di Australia e Nuova Zelanda).
3. Le parti collaboreranno con l'obiettivo di pervenire, se possibile, a un esito reciprocamente accettabile in merito alle prescrizioni in materia di etichettatura degli allergeni.

³³ Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU UE L 304 del 22.11.2011, pag. 18).

Dichiarazione relativa all'uso dei termini "brut nature" ed "extra brut"
per i vini spumanti prodotti nell'Unione

I vini spumanti prodotti nell'Unione e importati in Nuova Zelanda possono essere descritti con i termini "brut nature" ed "extra brut" in Nuova Zelanda, a condizione che tale uso non sia falso o fuorviante per i consumatori neozelandesi a norma del *Fair Trading Act 1986* (Legge del 1986 sulla lealtà delle transazioni commerciali), e che tale uso soddisfi le prescrizioni previste dal *Food Act 2014* (Legge del 2014 in materia di alimenti).

MISURE ESISTENTI

Note introduttive

1. Gli elenchi della Nuova Zelanda e dell'Unione stabiliscono, a norma dell'articolo 10.10 (Misure non conformi) e dell'articolo 10.18 (Misure non conformi), le misure esistenti della Nuova Zelanda e dell'Unione che non sono conformi agli obblighi imposti dai seguenti articoli:
 - a) articolo 10.5 (Accesso al mercato) o 10.14 (Accesso al mercato);
 - b) articolo 10.15 (Presenza locale);
 - c) articolo 10.6 (Trattamento nazionale) o 10.16 (Trattamento nazionale);
 - d) articolo 10.7 (Trattamento della nazione più favorita) o 10.17 (Trattamento della nazione più favorita);
 - e) articolo 10.8 (Alta dirigenza e consigli di amministrazione); o
 - f) articolo 10.9 (Prescrizioni in materia di prestazioni).

2. Le riserve di una parte lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal GATS.
3. Ciascuna voce definisce gli elementi di seguito elencati:
 - a) "settore" si riferisce al settore generale in cui la voce è creata;
 - b) "sottosettore" si riferisce al settore specifico in cui la voce è creata;
 - c) "classificazione industriale" si riferisce, se del caso, all'attività oggetto della voce secondo la CPC, ISIC rev. 3.1, o come espressamente altrimenti descritta nella voce medesima;
 - d) "obblighi in esame" specifica l'obbligo di cui al paragrafo 1 per il quale la voce è creata;
 - e) "livello amministrativo" si riferisce al livello amministrativo che mantiene in vigore la misura elencata;

- f) "misure" si riferisce alle disposizioni legislative e regolamentari o ad altre misure per le quali la voce è creata. Una misura citata all'elemento "misure":
- i) si riferisce alla misura modificata, mantenuta o rinnovata a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo;
 - ii) comprende le misure subordinate adottate o mantenute in vigore in virtù della misura in oggetto e con essa coerenti;
 - iii) per quanto riguarda l'elenco dell'Unione, comprende le disposizioni legislative o regolamentari o altre misure che attuano una direttiva a livello di Stato membro;
- g) "descrizione" stabilisce gli aspetti non conformi della misura esistente per la quale la voce è creata.

4. Nell'interpretare una voce si tiene conto di tutti gli elementi ivi contenuti. La voce è interpretata alla luce degli obblighi pertinenti delle sezioni o delle sottosezioni in relazione ai quali essa è creata. In caso di conflitto tra l'elemento "misure" e altri elementi di una voce, prevale l'elemento "misure".

5. Ai fini degli elenchi della Nuova Zelanda e dell'Unione:
- a) per "ISIC rev. 3.1" si intende la classificazione internazionale tipo, per industrie, di tutti i rami di attività economica quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 4, ISIC rev. 3.1, 2002;
 - b) per "CPC" si intende la classificazione centrale dei prodotti provvisoria (Statistical Papers, Serie M, n. 77, Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Dipartimento per gli affari economici e sociali internazionali, New York, 1991).
6. Ai fini degli elenchi della Nuova Zelanda e dell'Unione, è creata una voce per l'obbligo di avere una presenza locale nel territorio dell'Unione o della Nuova Zelanda rispetto all'articolo 10.15 (Presenza locale) e non rispetto all'articolo 10.14 (Accesso al mercato) o 10.16 (Trattamento nazionale). Tale obbligo non viene inoltre inserito come voce rispetto all'articolo 10.56 (Accesso alle infrastrutture essenziali dei fornitori principali).

7. Una voce creata a livello dell'Unione si applica a una misura dell'Unione, a una misura di uno Stato membro a livello centrale o a una misura di una pubblica amministrazione di uno Stato membro, a meno che tale voce non escluda uno Stato membro. Una voce creata per uno Stato membro si applica a una misura di una pubblica amministrazione a livello centrale, regionale o locale di tale Stato membro. Ai fini delle voci del Belgio, il livello amministrativo centrale comprende il governo federale e i governi delle regioni e delle comunità, poiché ciascuna di esse detiene poteri legislativi equipollenti. Ai fini delle voci dell'Unione e dei suoi Stati membri, per livello amministrativo regionale in Finlandia si intendono le Isole Åland. Una voce creata a livello della Nuova Zelanda si applica a una misura dell'amministrazione centrale o di un'amministrazione locale.

8. L'elenco di voci del presente allegato non comprende le misure riguardanti le prescrizioni e le procedure in materia di qualifiche, le norme tecniche nonché le prescrizioni e le procedure in materia di licenze laddove esse non costituiscano una limitazione ai sensi dell'articolo 10.5 (Accesso al mercato), 10.14 (Accesso al mercato), 10.6 (Trattamento nazionale), 10.16 (Trattamento nazionale) o 10.15 (Presenza locale). Tali misure possono comprendere, in particolare, la necessità di ottenere una licenza, di adempiere un obbligo di servizio universale, di possedere una qualifica riconosciuta in un settore regolamentato, di superare un esame specifico, anche linguistico, di soddisfare un requisito di appartenenza a una determinata professione, come l'appartenenza a un'organizzazione professionale, di avere un agente locale per il servizio o di mantenere un indirizzo locale, o qualsiasi altro requisito non discriminatorio per cui talune attività non possono essere svolte in aree o zone protette. Pur non essendo elencate, tali misure continuano ad applicarsi.

9. Si precisa che, per l'Unione, l'obbligo di accordare il trattamento nazionale non comporta la prescrizione di estendere alle persone della Nuova Zelanda il trattamento concesso in uno Stato membro, a norma del TFUE, o qualsiasi misura adottata conformemente a detto trattato, compresa la loro attuazione negli Stati membri, a:

- a) persone fisiche o residenti di un altro Stato membro; o
- b) persone giuridiche costituite o organizzate conformemente alla legislazione di un altro Stato membro o dell'Unione e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nell'Unione.

10. Il trattamento concesso alle persone giuridiche costituite da investitori di una parte conformemente alla legislazione dell'altra parte (compresa, nel caso dell'Unione, la legislazione di uno Stato membro) e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno di tale altra parte lascia impregiudicati le condizioni o gli obblighi, conformi al capo 10 (Liberalizzazione degli investimenti e scambi di servizi), sezione B (Liberalizzazione degli investimenti), che possono essere stati imposti a tale persona giuridica quando è stata costituita in tale altra parte e che continueranno ad applicarsi.

11. Gli elenchi si applicano solo ai territori della Nuova Zelanda e dell'Unione in conformità dell'articolo 1.4 (Applicazione territoriale) e sono pertinenti solo nel contesto delle relazioni commerciali che intercorrono tra l'Unione e i suoi Stati membri e la Nuova Zelanda. Essi lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi degli Stati membri derivanti dal diritto dell'Unione.

12. Si precisa che le misure non discriminatorie non costituiscono una limitazione dell'accesso al mercato ai sensi dell'articolo 10.5 (Accesso al mercato) o dell'articolo 10.14 (Accesso al mercato) per qualsiasi misura:

- a) che prescrive la separazione tra la proprietà delle infrastrutture e la proprietà delle merci o dei servizi prestati mediante tali infrastrutture al fine di garantire la concorrenza leale, per esempio nei settori dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni;
- b) che limita la concentrazione della proprietà al fine di garantire la concorrenza leale;
- c) volta a garantire la preservazione e la protezione delle risorse naturali e dell'ambiente, comprese la limitazione della disponibilità, del numero e della portata delle concessioni accordate e l'imposizione di una moratoria o di un divieto;

- d) che limita il numero di autorizzazioni concesse a causa di vincoli tecnici o fisici, per esempio gli spettri e le frequenze delle telecomunicazioni; o
- e) secondo la quale una determinata percentuale di azionisti, proprietari, soci o direttori di un'impresa deve possedere determinate qualifiche o esercitare una determinata professione, per esempio quella di avvocato o di revisore.

13. Per quanto riguarda i servizi informatici, tutti i seguenti servizi sono considerati servizi informatici e servizi correlati, indipendentemente dal fatto che siano prestati tramite una rete, compreso internet:

- a) consulenza, adattamento, strategia, analisi, pianificazione, definizione delle specifiche, progettazione, sviluppo, installazione, implementazione, integrazione, collaudo, ricerca e correzione di errori, aggiornamento, supporto, assistenza tecnica o gestione in relazione a computer e sistemi informatici;
- b) programmi informatici, definiti come serie di istruzioni necessarie a far funzionare e comunicare i computer (al loro interno e verso l'esterno), oltre a consulenza, strategia, analisi, pianificazione, definizione delle specifiche, progettazione, sviluppo, installazione, implementazione, integrazione, collaudo, ricerca e correzione di errori, aggiornamento, adattamento, manutenzione, supporto, assistenza tecnica, gestione o uso in relazione a programmi informatici;
- c) elaborazione dati, archiviazione dati, hosting di dati o servizi di banche dati;

- d) servizi di manutenzione e riparazione di macchine e attrezzature per ufficio, compresi i computer;
- e) servizi di formazione del personale dei clienti nel campo dei programmi informatici, dei computer o dei sistemi informatici, non classificati altrove.

Si precisa che i servizi resi mediante l'utilizzo dei servizi informatici e dei servizi correlati diversi da quelli elencati alle lettere da a) a e) non sono considerati di per sé servizi informatici e servizi correlati.

14. Per quanto riguarda i servizi finanziari, contrariamente alle controllate straniere, le succursali stabilite direttamente in uno Stato membro da un istituto finanziario di paesi terzi non sono soggette, a parte qualche eccezione, alla normativa prudenziale armonizzata a livello dell'Unione che offre a tali controllate maggiori possibilità per l'apertura di nuove sedi e la prestazione di servizi transfrontalieri in tutta l'Unione. Queste succursali sono pertanto autorizzate a operare sul territorio di uno Stato membro a condizioni equivalenti a quelle applicate agli istituti finanziari nazionali dello Stato membro in questione e, talvolta, con l'obbligo di soddisfare un certo numero di requisiti prudenziali specifici quali a) per quanto riguarda le banche e i titoli, una capitalizzazione separata e altre condizioni di solvibilità, nonché la comunicazione e la pubblicazione dei requisiti contabili; b) per quanto riguarda le assicurazioni, requisiti specifici in materia di garanzia e di deposito, una capitalizzazione separata e la presenza, nello Stato membro in questione, delle attività corrispondenti alle riserve tecniche e di almeno un terzo del margine di solvibilità.

15. Per quanto riguarda l'articolo 10.5 (Accesso al mercato), le persone giuridiche che prestano servizi finanziari e che sono costituite a norma delle disposizioni legislative della Nuova Zelanda o di quelle dell'Unione o di almeno uno dei suoi Stati membri, sono soggette a limitazioni non discriminatorie alla forma giuridica³⁴.

16. Nell'elenco di riserve di cui al presente allegato sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

UE Unione, compresi tutti i suoi Stati membri

AT Austria

BE Belgio

BG Bulgaria

CY Cipro

CZ Repubblica ceca

DE Germania

³⁴ Ad esempio, generalmente le società di persone e le imprese individuali non costituiscono forme giuridiche accettabili per gli istituti finanziari della Nuova Zelanda e dell'Unione. Questa nota introduttiva di per sé non influisce sulla scelta da parte di un istituto finanziario dell'altra parte tra succursali e controllate, né la limita in alcun altro modo.

DK Danimarca

EE Estonia

EL Grecia

ES Spagna

FI Finlandia

FR Francia

HR Croazia

HU Ungheria

IE Irlanda

IT Italia

LT Lituania

LU Lussemburgo

LV Lettonia

MT Malta

NL Paesi Bassi

PL Polonia

PT Portogallo

RO Romania

SE Svezia

SI Slovenia

SK Repubblica slovacca

Elenco dell'Unione

1. Riserva n. 1 – Tutti i settori
2. Riserva n. 2 – Servizi professionali (eccetto le professioni del settore sanitario)
3. Riserva n. 3 – Servizi professionali (servizi sanitari e vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici)
4. Riserva n. 4 – Servizi di ricerca e sviluppo
5. Riserva n. 5 – Servizi immobiliari
6. Riserva n. 6 – Servizi alle imprese
7. Riserva n. 7 – Servizi di comunicazione
8. Riserva n. 8 – Servizi di costruzione
9. Riserva n. 9 – Servizi di distribuzione
10. Riserva n. 10 – Servizi di istruzione

11. Riserva n. 11 – Servizi ambientali
12. Riserva n. 12 – Servizi finanziari
13. Riserva n. 13 – Servizi sanitari e sociali
14. Riserva n. 14 – Turismo e servizi connessi ai viaggi
15. Riserva n. 15 – Servizi ricreativi, culturali e sportivi
16. Riserva n. 16 – Servizi di trasporto e servizi ausiliari di trasporto
17. Riserva n. 17 – Attività estrattive e attività connesse all'energia
18. Riserva n. 18 – Agricoltura, pesca e manifattura

Riserva n. 1 – Tutti i settori

Settore: tutti i settori

Obblighi in esame: accesso al mercato

trattamento nazionale

trattamento della nazione più favorita

prescrizioni in materia di prestazioni

alta dirigenza e consigli di amministrazione

presenza locale

Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi di servizi

Livello amministrativo: UE/Stato membro (salvo diversamente indicato)

Descrizione:

a) Tipo di stabilimento

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale:

L'UE: il trattamento concesso a norma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea alle persone giuridiche costituite conformemente al diritto dell'Unione o di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione, comprese quelle stabilite nell'Unione da investitori della Nuova Zelanda, non è concesso alle persone giuridiche stabilite al di fuori dell'Unione, né alle succursali o agli uffici di rappresentanza di tali persone giuridiche, comprese le succursali o gli uffici di rappresentanza di persone giuridiche della Nuova Zelanda.

Un trattamento meno favorevole può essere concesso alle persone giuridiche costituite conformemente al diritto dell'Unione o di uno Stato membro che hanno soltanto la sede legale nell'Unione, a meno che non possa essere dimostrato che possiedono un legame effettivo e continuo con l'economia di uno degli Stati membri.

Misure:

UE: TFUE

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione:

Questa riserva si applica solo ai servizi sanitari, sociali o di istruzione:

L'UE (si applica anche a livello amministrativo regionale): qualsiasi Stato membro, in caso di vendita o cessione delle partecipazioni o delle attività patrimoniali pertinenti a un'impresa pubblica o a un ente pubblico esistente che prestano servizi sanitari, sociali o di istruzione (CPC 93, 92), può vietare o imporre limitazioni alla proprietà di tali partecipazioni o attività o limitare la capacità dei proprietari di tali partecipazioni e attività di controllare una nuova impresa per quanto riguarda gli investitori della Nuova Zelanda o le loro imprese. Per quanto riguarda tale vendita o altra cessione, qualsiasi Stato membro può adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la cittadinanza dell'alta dirigenza o dei membri dei consigli di amministrazione e misure che limitino il numero dei prestatori.

Ai fini della presente riserva:

- i) le misure mantenute o adottate dopo la data di entrata in vigore del presente accordo le quali, al momento della vendita o altra cessione, vietano o impongono limitazioni alla proprietà di partecipazioni o attività patrimoniali o impongono prescrizioni relative alla cittadinanza oppure impongono limitazioni al numero di prestatori quale descritto nella presente riserva saranno considerate misure esistenti;
- ii) per "impresa pubblica" si intende un'impresa di proprietà o sotto il controllo di uno Stato membro mediante interessi di proprietà e comprende un'impresa stabilita dopo la data di entrata in vigore del presente accordo unicamente ai fini della vendita o cessione delle partecipazioni o delle attività patrimoniali pertinenti a un'impresa pubblica o a un ente pubblico esistenti.

Misure:

UE: definite nell'elemento "descrizione" come indicato sopra.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale:

In AT: per la gestione di una succursale le società per azioni non appartenenti allo Spazio economico europeo (non del SEE) devono designare almeno una persona responsabile della loro rappresentanza che sia residente in Austria.

I dirigenti (amministratori delegati, persone fisiche) responsabili per l'osservanza del codice di commercio austriaco (Gewerbeordnung) devono essere domiciliati in Austria.

In BG: le persone giuridiche straniere che non sono costituite a norma della legislazione di uno Stato membro dello Spazio economico europeo (di seguito denominato "SEE") possono esercitare e svolgere attività commerciali se sono stabilite nella Repubblica di Bulgaria sotto forma di società registrata nel registro delle imprese. Lo stabilimento di succursali è subordinato ad autorizzazione.

Gli uffici di rappresentanza delle imprese straniere devono essere registrati presso la camera del commercio e dell'industria bulgara e non possono svolgere attività economiche, ma hanno solo il diritto di agire in qualità di rappresentanti o agenti per i propri titolari e non possono prestare servizi.

In EE: se la residenza di almeno la metà dei membri del consiglio di amministrazione di una società privata a responsabilità limitata, una società per azioni o una succursale di una società straniera non si trova in Estonia, in un altro Stato membro del SEE o nella Confederazione svizzera, la società privata a responsabilità limitata, la società per azioni o la succursale della società straniera designa un punto di contatto il cui indirizzo estone può essere utilizzato per la consegna degli atti procedurali dell'impresa e delle dichiarazioni di intenti indirizzate all'impresa (cioè la succursale di una società straniera).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In FI: almeno uno dei soci di una società in nome collettivo o uno dei soci accomandatari di una società in accomandita semplice deve avere la residenza nel SEE o, se il socio è una persona giuridica, avere il domicilio (le succursali non sono ammesse) nel SEE. L'autorità di registrazione può concedere deroghe.

Per svolgere un'attività commerciale come imprenditore privato è prescritta la residenza nel SEE.

Se un'organizzazione straniera di un paese al di fuori del SEE intende svolgere attività commerciali mediante la costituzione di una succursale in Finlandia, è prescritta una licenza commerciale.

È prescritta la residenza nel SEE per almeno uno dei membri ordinari e uno dei membri supplenti del consiglio di amministrazione e per l'amministratore delegato di una società. L'autorità di registrazione può concedere deroghe.

In SE: una società straniera che non abbia stabilito una persona giuridica in Svezia o che conduca le proprie attività mediante un agente commerciale conduce le operazioni commerciali mediante una succursale registrata in Svezia con una gestione indipendente e una contabilità separata. L'amministratore delegato e il vice amministratore delegato, se nominato, devono essere residenti nel SEE. Una persona fisica non residente nel SEE che svolge operazioni commerciali in Svezia nomina e registra un rappresentante residente responsabile per le operazioni in Svezia. Per le operazioni svolte in Svezia è tenuta una contabilità separata. In singoli casi l'autorità competente può concedere deroghe alle prescrizioni in materia di succursali e di residenza. L'obbligo di stabilire una succursale o di nominare un rappresentante residente non si applica nel caso di progetti edilizi di durata inferiore a un anno svolti da un'impresa con sede al di fuori del SEE o da una persona fisica non residente nel SEE.

Nel caso delle società a responsabilità limitata e delle società cooperative, almeno il 50 % dei membri del consiglio di amministrazione, almeno il 50 % dei membri supplenti del consiglio di amministrazione, l'amministratore delegato, il vice amministratore delegato e, se del caso, almeno una delle persone con potere di firma per la società devono risiedere nel SEE.

L'autorità competente può concedere deroghe a tale prescrizione. Se nessuno dei rappresentanti dell'impresa o della società risiede in Svezia, il consiglio di amministrazione è tenuto a nominare e a registrare una persona residente in Svezia che sia stata autorizzata a ricevere la notificazione degli atti a nome dell'impresa o della società.

Si applicano condizioni analoghe per lo stabilimento di tutti gli altri tipi di soggetti giuridici.

In SK: una persona fisica straniera che debba iscriversi nel registro appropriato (registro delle imprese o altro registro professionale) come persona autorizzata ad agire per conto di un imprenditore deve presentare un permesso di soggiorno in Slovacchia.

Misure:

AT: Aktiengesetz, BGBL. Nr. 98/1965, § 254 (2);

GmbH-Gesetz, RGBL. Nr. 58/1906, § 107 (2);

Gewerbeordnung, BGBL. Nr. 194/1994, § 39 (2a).

BG: legge sul commercio, articolo 17 bis;
legge per la promozione degli investimenti, articolo 24.

EE: Äriseadustik (Codice commerciale) § 631 (1, 2 e 4).

FI: Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta (legge sul diritto di esercizio del commercio)
(122/1919), s. 1;

Osuuskuntalaki (legge sulle cooperative) 1488/2001;

Osakeyhtiölaki (legge sulle società a responsabilità limitata) (624/2006);

Laki luottolaitostoiminnasta (legge sugli istituti di credito) (121/2007).

SE: Lag om utländska filialer m.m (legge sulle succursali straniere) (1992:160);

Aktiebolagslagen (legge sulle società) (2005:551);

legge sulle cooperative a carattere economico (2018:672); legge sui gruppi europei di
interesse economico (1994:1927).

SK: legge 513/1991 sul Codice commerciale (articolo 21); legge 455/1991 sulle licenze commerciali; legge 404/2011 sulla residenza di persone straniere (articoli 22 e 32).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, prescrizioni in materia di prestazioni:

In BG: le imprese stabilite possono assumere cittadini di paesi terzi solo se per gli impieghi in questione non è prescritta la cittadinanza bulgara. Il numero totale di cittadini di paesi terzi occupati da un'impresa stabilita nel corso dei 12 mesi precedenti non deve superare il 20 % (35 % per le PMI) del numero medio di cittadini bulgari, di altri Stati membri, di Stati parti dell'accordo sul SEE o della Confederazione svizzera assunti con contratto di lavoro. Inoltre, prima di assumere un cittadino di un paese terzo, il datore di lavoro deve dimostrare che non esiste un lavoratore bulgare, dell'UE, del SEE o svizzero adatto per la rispettiva posizione, effettuando un esame del mercato del lavoro.

Per i lavoratori altamente qualificati, stagionali e distaccati, nonché per i lavoratori trasferiti all'interno delle imprese, i ricercatori e gli studenti, non vi è alcuna limitazione al numero di cittadini di paesi terzi che lavorano per un'unica impresa. Per l'occupazione di cittadini di paesi terzi in queste categorie non è richiesto alcun esame del mercato del lavoro.

Misure:

BG: legge sulla migrazione e la mobilità dei lavoratori.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

In PL: le attività di un ufficio di rappresentanza possono comprendere solamente la pubblicità e la promozione della società madre straniera rappresentata dall'ufficio. Per tutti i settori, tranne i servizi giuridici, lo stabilimento da parte di investitori di paesi terzi e delle loro imprese può avvenire solo nella forma di società in accomandita, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società per azioni, mentre gli investitori e le imprese nazionali hanno accesso anche alle forme della società di persone (società in nome collettivo e società a responsabilità illimitata).

Misure:

PL:

legge del 6 marzo 2018 sulle norme relative all'attività economica degli imprenditori stranieri e di altre persone straniere nel territorio della Repubblica di Polonia.

b) Acquisto di beni immobili

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale:

In AT (si applica anche a livello amministrativo regionale): l'acquisizione, l'acquisto, l'affitto o la locazione di beni immobili da parte di persone fisiche e imprese di paesi terzi richiedono l'autorizzazione delle autorità regionali competenti (Land). L'autorizzazione è rilasciata soltanto se l'acquisto è considerato di pubblico interesse (in particolare economico, sociale e culturale).

A CY: i ciprioti o le persone di origine cipriota, così come i cittadini di uno Stato membro, possono acquistare beni a Cipro senza restrizioni. Nessuno straniero può acquisire diritti su beni immobili, se non mortis causa, senza aver ottenuto un permesso dal Consiglio dei ministri. Per gli stranieri, qualora l'acquisto di beni immobili riguardi superfici più estese di quelle necessarie alla costruzione di un edificio a uso abitativo o professionale, oppure misurino più di due donum (2 676 metri quadrati), l'eventuale permesso concesso dal Consiglio dei ministri è subordinato all'applicazione dei termini, delle limitazioni, delle condizioni e dei criteri stabiliti dai regolamenti promulgati dal Consiglio dei ministri e approvati dalla camera dei rappresentanti. Per straniero si intende qualunque persona che non abbia la cittadinanza della Repubblica di Cipro o una società sotto controllo di stranieri. Il termine non include gli stranieri di origine cipriota o i coniugi non ciprioti di cittadini della Repubblica di Cipro.

In CZ: ai terreni agricoli demaniali si applicano norme specifiche. I terreni agricoli demaniali possono essere acquistati solo da cittadini cechi, di un altro Stato membro o di Stati parti dell'accordo sul SEE o della Confederazione svizzera. Le persone giuridiche possono acquistare dallo Stato un terreno agricolo demaniale solo se sono imprenditori agricoli nella Repubblica ceca o persone aventi uno status analogo in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati parti dell'accordo sul SEE o nella Confederazione svizzera.

In DK: le persone fisiche non residenti in Danimarca e che non vi hanno risieduto in precedenza per un periodo totale di cinque anni devono ottenere un permesso del ministero della Giustizia per acquisire la titolarità di un bene immobile, in conformità della legge danese sulle acquisizioni. Il medesimo obbligo vale anche per le persone giuridiche non registrate in Danimarca. Le persone fisiche sono autorizzate ad acquistare un bene immobile da usare come residenza principale.

Le persone giuridiche non registrate in Danimarca in generale sono autorizzate ad acquistare beni immobili, se l'acquisto è una condizione indispensabile allo svolgimento delle attività commerciali dell'acquirente. L'autorizzazione è necessaria anche quando il bene immobile è destinato a essere usato come seconda abitazione. Tale autorizzazione è concessa solo se, a seguito di una valutazione globale e concreta, si comprovi l'esistenza di legami particolarmente forti con la Danimarca.

L'autorizzazione in conformità della legge sulle acquisizioni è concessa soltanto per l'acquisto di un bene immobile specifico. L'acquisto di terreni agricoli è disciplinato in aggiunta dalla legge danese sulle proprietà agricole, che impone restrizioni a tutte le persone, danesi o straniere, che intendono acquistare una proprietà agricola. Chiunque intenda acquistare una proprietà agricola deve pertanto soddisfare le prescrizioni di tale atto legislativo. In generale ciò significa che si applica una condizione di residenza limitata nell'azienda agricola. La condizione di residenza non è personale. I soggetti giuridici devono essere dei tipi elencati agli articoli 20 e 21 della legge e devono essere registrati nell'Unione o nel SEE.

In EE: una persona giuridica di uno Stato membro dell'OCSE ha il diritto di acquistare beni immobili comprendenti:

- i) meno di dieci ettari di terreno agricolo, terreno forestale o terreno agricolo e forestale in totale senza restrizioni;
- ii) dieci o più ettari di terreno agricolo se la persona giuridica si è occupata, per i tre anni immediatamente precedenti l'anno dell'operazione di acquisto del bene immobile, della produzione dei prodotti agricoli elencati nell'allegato I, TFUE, a eccezione dei prodotti della pesca e del cotone (di seguito denominati "prodotti agricoli");

- iii) dieci o più ettari di terreno forestale se la persona giuridica si è occupata, per i tre anni immediatamente precedenti l'anno dell'operazione di acquisto del bene immobile, della gestione forestale ai sensi della legge forestale (di seguito denominata "gestione forestale") o della produzione di prodotti agricoli;
- iv) meno di dieci ettari di terreno agricolo e meno di dieci ettari di terreno forestale, ma dieci o più ettari di terreno agricolo e forestale in totale, se la persona giuridica si è occupata, per i tre anni immediatamente precedenti l'anno dell'operazione di acquisto del bene immobile, della produzione di prodotti agricoli o della gestione forestale.

Se non soddisfa i requisiti di cui ai punti da ii) a iv), una persona giuridica può acquistare un bene immobile comprendente dieci o più ettari di terreno agricolo, terreno forestale o terreno agricolo e forestale in totale solo con l'autorizzazione del consiglio dell'amministrazione locale del luogo in cui è ubicato il bene immobile da acquistare.

Per i cittadini di paesi non appartenenti al SEE si applicano restrizioni all'acquisto di beni immobili in determinate zone geografiche.

In EL: l'acquisto o la locazione di immobili nelle regioni frontaliere sono vietati alle persone la cui nazionalità o base sia al di fuori degli Stati membri e dell'Associazione europea di libero scambio. Il divieto può essere revocato con una decisione discrezionale adottata da un comitato dell'amministrazione decentrata appropriata (o dal ministro della Difesa nel caso in cui le proprietà da sfruttare appartengano al Fondo per lo sfruttamento della proprietà pubblica privata).

In HR: le società straniere possono acquistare beni immobili per la prestazione di servizi solo se sono stabilite e costituite in Croazia come persone giuridiche. L'acquisto di beni immobili necessari alla prestazione di servizi da parte di succursali è subordinato all'approvazione del ministero della Giustizia. I terreni agricoli non possono essere acquistati da stranieri.

A MT: i cittadini di paesi terzi non possono acquistare beni immobili per uso commerciale. Le società con una partecipazione azionaria di paesi terzi pari (o superiore) al 25 % devono ottenere un'autorizzazione dall'autorità competente (ministro delle Finanze) per l'acquisto di beni immobili a fini commerciali o imprenditoriali. L'autorità competente stabilirà se il progetto di acquisto rappresenta un beneficio netto per l'economia maltese.

In PL: l'acquisto, diretto o indiretto, di beni immobili da parte di stranieri è subordinato a un'autorizzazione. L'autorizzazione è accordata con una decisione amministrativa del ministro competente per gli Affari interni, con il consenso del ministro della Difesa nazionale e, in caso di proprietà agricole, anche con il consenso del ministro dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale.

Misure:

AT: Burgenländisches Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 25/2007;

Kärntner Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 9/2004;

NÖ- Grundverkehrsgesetz, LGBL. 6800;

OÖ- Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 88/1994;

Salzburger Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 9/2002;

Steiermärkisches Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 134/1993;

Tiroler Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 61/1996; Voralberger Grundverkehrsgesetz,
LGBL. Nr. 42/2004;

Wiener Ausländergrundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 11/1998.

CY: legge sull'acquisto di beni immobili (stranieri) (capo 109) e successive modifiche.

CZ: legge n. 503/2012, Racc., sull'ufficio del demanio, e successive modifiche.

DK: legge danese sull'acquisto di beni immobili (testo unico n. 265 del 21 marzo 2014 sull'acquisto di beni immobili);

ordinanza esecutiva sull'acquisto (ordinanza esecutiva n. 764 del 18 settembre 1995)

legge sulle proprietà agricole (testo unico n. 27 del 4 gennaio 2017).

EE: Kinnisasja omandamise kitsendamise seadus (legge che limita gli acquisti di immobili), capo 2 § 4, capo 3 § 10, 2017.

EL: legge n. 1892/1990, nella sua formulazione attuale, in combinato disposto, per quanto riguarda la domanda, con la decisione ministeriale F.110/3/330340/S.120/7-4-14 del ministro della Difesa e del ministro della Protezione dei cittadini.

HR: legge sulla proprietà e altri diritti proprietari (GU 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 143/12, 152/14), articoli da 354 a 358.b;

legge sui terreni agricoli (GU 20/18, 115/18, 98/19), articolo 2;

legge sulle procedure amministrative generali.

HU: decreto governativo n. 251/2014 (X. 2) sull'acquisto da parte di cittadini stranieri di immobili diversi da terreni utilizzati per scopi agricoli o forestali;

legge LXXVIII del 1993 (paragrafo 1/A).

MT: legge sui beni immobili (Acquisizione da parte di non residenti) (cap. 246); protocollo n. 6 del trattato di adesione all'Unione europea sull'acquisto di abitazioni secondarie a Malta.

PL: legge del 24 marzo 1920 sull'acquisto di beni immobili da parte di stranieri (Gazzetta ufficiale del 2016, voce 1061 e successive modifiche).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

In HU: l'acquisto di beni immobili da parte di non residenti è subordinato al rilascio di un'autorizzazione da parte dell'autorità amministrativa idonea, competente per il territorio in cui è ubicato il bene.

Misure:

HU: decreto governativo n. 251/2014 (X. 2) sull'acquisto da parte di cittadini stranieri di immobili diversi da terreni utilizzati per scopi agricoli o forestali;

legge LXXVIII del 1993 (paragrafo 1/A).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:

In LV: l'acquisto di terreni urbani da parte di cittadini della Nuova Zelanda attraverso persone giuridiche registrate in Lettonia o in altri Stati membri è consentito se:

- i) oltre il 50 % del capitale azionario è detenuto da cittadini degli Stati membri, dallo Stato o da un comune lettone, separatamente o congiuntamente;
- ii) oltre il 50 % del capitale azionario è detenuto da persone fisiche e società di un paese terzo con il quale la Lettonia ha concluso un accordo bilaterale di promozione e di protezione reciproca degli investimenti che è stato approvato dal parlamento lettone prima del 31 dicembre 1996;
- iii) oltre il 50 % del capitale azionario è posseduto da persone fisiche e società di un paese terzo con il quale la Lettonia ha concluso un accordo bilaterale di promozione e di protezione reciproca degli investimenti dopo il 31 dicembre 1996, se in tale accordo sono stati determinati i diritti delle persone fisiche e delle società lettoni per quanto riguarda l'acquisto di terreni nel paese terzo in questione;

- iv) oltre il 50 % del capitale azionario è posseduto congiuntamente dalle persone di cui ai punti da i) a iii); o
- v) tali società sono società ad azionariato diffuso (public joint stock companies) con azioni quotate in borsa.

Se la Nuova Zelanda consente ai cittadini nazionali e alle imprese lettoni l'acquisto di beni immobili urbani sul suo territorio, la Lettonia consentirà ai cittadini e alle imprese della Nuova Zelanda l'acquisto di beni immobili urbani in Lettonia alle stesse condizioni dei cittadini lettoni.

Misure:

LV: legge sulla riforma fondiaria nelle città della Repubblica di Lettonia, sezioni 20 e 21.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:

In DE: possono essere applicabili certe condizioni di reciprocità per l'acquisto di proprietà immobiliari.

In ES: per gli investimenti esteri in attività direttamente collegate a investimenti immobiliari destinati alle rappresentanze diplomatiche degli Stati che non sono Stati membri dell'Unione è prescritta un'autorizzazione amministrativa del Consiglio dei ministri spagnolo, a meno che non viga un accordo di liberalizzazione reciproca.

In RO: i cittadini stranieri, le persone apolide e le persone giuridiche (diversi dai cittadini e dalle persone giuridiche di uno Stato membro del SEE) possono acquisire diritti di proprietà su terreni alle condizioni regolamentate dai trattati internazionali, su base di reciprocità. I cittadini stranieri, le persone apolide e le persone giuridiche non possono acquisire diritti di proprietà su terreni a condizioni più favorevoli rispetto a quelle applicabili alle persone fisiche o giuridiche dell'Unione.

Misure:

DE: Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (EGBGB); legge introduttiva al codice civile.

ES: regio decreto 664/1999, del 23 aprile 1999, relativo agli investimenti esteri.

RO: legge n. 17/2014 su talune misure che disciplinano la compravendita di terreni agricoli situati fuori città e successiva modifica;

legge n. 268/2001 sulla privatizzazione delle società che possiedono terreni demaniali a gestione privata a scopo agricolo e che istituisce l'Agenzia del demanio, e successive modifiche.

Riserva n. 2 – Servizi professionali (eccetto le professioni del settore sanitario)

Settore – sottosettore: servizi professionali – servizi giuridici; consulenti in materia di brevetti, consulenti in proprietà industriale, avvocati specializzati in proprietà intellettuale; contabilità e tenuta dei libri contabili; audit; consulenza fiscale; architettura e urbanistica; servizi di ingegneria e servizi integrati di ingegneria.

Classificazione industriale: CPC 861, 862, 863, 8671, 8672, 8673, 8674, parte di 879

Obblighi in esame: accesso al mercato

trattamento nazionale

trattamento della nazione più favorita

alta dirigenza e consigli di amministrazione

presenza locale

Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi di servizi

Livello amministrativo: UE/Stato membro (salvo diversamente indicato)

Descrizione:

a) Servizi giuridici (parte di CPC 861)³⁵

Si precisa che, in conformità delle note introduttive, in particolare il paragrafo 8, le prescrizioni in materia di iscrizione all'Ordine degli avvocati possono includere l'obbligo di aver conseguito un diploma di laurea in giurisprudenza, o un titolo equipollente, nel paese ospitante oppure l'obbligo di aver svolto il praticantato sotto la supervisione di un avvocato autorizzato, oppure l'obbligo di disporre di un ufficio o di un indirizzo postale nella giurisdizione di un Ordine specifico al fine di poter richiedere l'iscrizione a detto Ordine. Alcuni Stati membri possono imporre l'obbligo dell'autorizzazione a esercitare la professione forense secondo il diritto della giurisdizione ospitante nei confronti delle persone fisiche che ricoprono determinate posizioni in uno studio legale/azienda/impresa o per gli azionisti.

³⁵ Ai fini della presente riserva si applicano le definizioni seguenti:

- a) "diritto interno": il diritto dello specifico Stato membro e il diritto dell'Unione;
- b) "diritto internazionale pubblico": il diritto internazionale pubblico a eccezione del diritto dell'Unione europea, compreso il diritto stabilito da trattati e convenzioni internazionali, nonché il diritto internazionale consuetudinario;
- c) "consulenza giuridica": la consulenza e la consultazione dei clienti su materie, comprese operazioni, relazioni e controversie, che implicano l'applicazione o l'interpretazione del diritto; la partecipazione con o per conto dei clienti a negoziati e altri rapporti con terzi in relazione a tali materie; e la preparazione dei documenti disciplinati in tutto o in parte dal diritto, nonché la verifica di documenti di qualsiasi natura ai fini e in conformità dei requisiti di legge;
- d) "rappresentanza legale": la preparazione di documenti destinati a essere presentati agli organi amministrativi, agli organi giurisdizionali o ad altri tribunali ufficiali debitamente costituiti; e le comparizioni dinanzi agli organi amministrativi, agli organi giurisdizionali o ad altri tribunali ufficiali debitamente costituiti; nonché
- e) "arbitrato, conciliazione e mediazione legale": la preparazione dei documenti da presentare, la preparazione e la comparizione dinanzi a un arbitro, conciliatore o mediatore in qualsiasi controversia che implica l'applicazione e l'interpretazione del diritto. Sono esclusi i servizi di arbitrato, conciliazione e mediazione nelle controversie che non comportano l'applicazione e l'interpretazione del diritto, i quali rientrano tra i servizi connessi alla consulenza gestionale. È altresì escluso l'esercizio della funzione di arbitro, conciliatore o mediatore. Come sottocategoria, i servizi internazionali di arbitrato, conciliazione o mediazione giudiziaria si riferiscono agli stessi servizi allorché la controversia coinvolge parti di due o più paesi.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

nell'UE: in ogni Stato membro si applicano prescrizioni non discriminatorie specifiche relative alla forma giuridica.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

nell'UE: la rappresentanza legale di persone dinanzi all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (di seguito denominato "EUIPO") può essere assunta soltanto da un operatore della giustizia qualificato in uno degli Stati membri del SEE e avente domicilio professionale nel SEE, nella misura in cui questi abbia il diritto, all'interno di tale Stato membro, di fungere da rappresentante in materia di marchi o di proprietà industriale, e da rappresentanti professionali i cui nomi figurano nell'elenco tenuto a tal fine dall'EUIPO (parte di CPC 861).

In AT: per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto interno (Unione e Stato membro), compresa la rappresentanza nei tribunali, sono prescritte la cittadinanza del SEE o della Svizzera e la residenza (presenza commerciale). Solo gli avvocati con cittadinanza del SEE o della Svizzera possono prestare servizi giuridici mediante una presenza commerciale. La prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto internazionale pubblico e del diritto del paese d'origine è consentita esclusivamente su base transfrontaliera. La partecipazione di avvocati stranieri (che devono essere pienamente abilitati nel paese d'origine) al capitale azionario e agli utili di gestione di uno studio legale è ammessa fino al 25 %; la restante quota deve essere detenuta da avvocati pienamente abilitati del SEE o della Svizzera e solo questi ultimi possono esercitare un'influenza determinante sul processo decisionale dello studio legale.

In BE (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita): per la piena abilitazione all'avvocatura la residenza è obbligatoria, mentre è necessaria per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto belga, inclusa la rappresentanza nei tribunali. Un avvocato straniero, per ottenere la piena abilitazione all'avvocatura, deve essere residente da almeno sei anni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione, ridotti a tre a determinate condizioni. È prescritta la reciprocità.

Un avvocato straniero può esercitare la professione di consulente giuridico. Un avvocato che è membro di un ordine forense straniero (non UE) che desidera stabilirsi in Belgio ma che non soddisfa le condizioni per l'iscrizione nel Tableau degli avvocati pienamente abilitati, nell'elenco UE o nell'elenco degli avvocati praticanti può chiedere l'iscrizione al cosiddetto "elenco B". Un "elenco B" esiste solo presso l'Ordine di Bruxelles. Un avvocato iscritto nell'elenco B può fornire consulenza. La rappresentanza dinanzi alla "Cour de Cassation" è soggetta a nomina in un elenco specifico.

In BG (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita): riservato ai cittadini di uno Stato membro, di un altro Stato parte dell'accordo sul SEE o della Confederazione svizzera ai quali sia stata concessa l'autorizzazione all'esercizio della professione di avvocato conformemente alla legislazione di uno dei suddetti paesi. Un cittadino straniero (a eccezione di quanto sopra) che sia stato autorizzato a esercitare la professione di avvocato conformemente alla legislazione del proprio paese può comparire dinanzi agli organi giurisdizionali della Repubblica di Bulgaria in qualità di difensore o mandatario di un cittadino del proprio paese, agendo in relazione a un caso specifico, insieme a un avvocato bulgaro, nei casi in cui ciò sia previsto in un accordo tra lo Stato bulgaro e il rispettivo Stato estero, o sulla base della reciprocità, presentando una richiesta preliminare al presidente del consiglio supremo dell'Ordine degli avvocati. Un paese per il quale esiste una reciprocità è designato dal ministero della Giustizia su richiesta del presidente del consiglio supremo dell'Ordine degli avvocati. Per fornire mediazione legale, un cittadino straniero deve essere in possesso di un permesso di residenza di lungo periodo o permanente nella Repubblica di Bulgaria ed essere iscritto nel registro uniforme dei mediatori presso il ministero della Giustizia. In Bulgaria il trattamento nazionale completo in relazione allo stabilimento e all'attività delle imprese, nonché in relazione alla prestazione di servizi, può essere esteso solo ai cittadini di paesi con cui è stato o sarà concluso un accordo bilaterale sull'assistenza legale reciproca e alle imprese ivi stabilite.

A CY: sono prescritte la cittadinanza del SEE o della Svizzera e la residenza (presenza commerciale). Solo gli avvocati iscritti all'Ordine degli avvocati possono essere soci, azionisti o membri del consiglio di amministrazione di uno studio legale a Cipro.

In CZ: È richiesta la piena abilitazione all'avvocatura. Per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto interno (Unione e Stato membro), compresa la rappresentanza nei tribunali, sono prescritte la cittadinanza del SEE o della Svizzera. Per tutti i servizi giuridici è prescritta la residenza (presenza commerciale).

In DE: solo gli avvocati in possesso di qualifica ottenuta nel SEE o in Svizzera possono essere abilitati all'avvocatura ed essere di conseguenza autorizzati a prestare servizi giuridici nel contesto del diritto interno. Per ottenere la piena abilitazione all'avvocatura è prescritta la presenza commerciale. Possono essere concesse deroghe dall'Ordine degli avvocati competente.

Per gli avvocati stranieri (con qualifica non ottenuta nel SEE o in Svizzera) possono essere previste restrizioni per la detenzione di quote di uno studio legale che presta servizi giuridici nel contesto del diritto interno. Gli avvocati o gli studi legali stranieri possono offrire servizi giuridici nel contesto del diritto straniero e del diritto internazionale pubblico se ne comprovano la conoscenza approfondita.

Una società professionale può diventare azionista di uno studio legale tedesco solo se è abilitata all'avvocatura in Germania e assume una delle forme giuridiche di cui all'articolo 59 ter della legge federale sulla professione forense. Un azionista è tenuto ad impegnarsi attivamente nello studio legale. Le succursali di studi legali stranieri possono prestare servizi giuridici se sono state abilitate all'avvocatura. Per ottenere l'abilitazione all'avvocatura gli azionisti devono essere qualificati come avvocati o consulenti in materia di brevetti in uno Stato in cui la corrispondente professione forense è riconosciuta, a norma di un regolamento del ministero tedesco della Giustizia, come avente una formazione e uno status professionale analoghi (sezione 206 della legge federale sulla professione forense e sezione 157 della legge federale sui consulenti in materia di brevetti). La succursale deve avere una gestione separata con potere di rappresentanza in Germania e almeno un direttore della succursale con procura deve essere abilitato all'avvocatura in Germania.

In DK: i servizi giuridici prestati con il titolo di "advokat" (avvocato) o con qualsiasi titolo analogo, nonché la rappresentanza dinanzi ai tribunali, sono riservati agli avvocati con abilitazione professionale danese. Gli avvocati dell'UE, del SEE e della Svizzera possono esercitare con il titolo del loro paese d'origine.

Fatta salva la riserva dell'UE di cui sopra, le quote di uno studio legale possono essere detenute solo da: avvocati che esercitano attivamente la professione forense nello studio, nella sua società madre o in una sua controllata; altri dipendenti dello studio; o da un altro studio legale registrato in Danimarca. Gli altri dipendenti dello studio possono detenere collettivamente solo meno del 10 % delle quote e dei diritti di voto e, per essere azionisti, devono superare un esame sulle regole di particolare importanza per l'esercizio della professione forense.

Possono essere membri del consiglio di amministrazione di uno studio legale solo gli avvocati che esercitano attivamente la professione forense nello studio, nella sua società madre o in una sua controllata, nonché altri azionisti e i rappresentanti dei lavoratori. La maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione deve essere formata da avvocati che esercitano attivamente la professione forense nello studio, nella sua società madre o in una sua controllata. Solo gli avvocati che esercitano attivamente la professione forense nello studio, nella sua società madre o in una sua controllata e altri azionisti che hanno superato l'esame di cui sopra possono essere amministratori dello studio legale.

In EE: per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto interno (Unione e Stato membro) e la partecipazione alla rappresentanza in processi penali dinanzi alla Corte Suprema è prescritta la residenza (presenza commerciale).

In EL: per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto interno (Unione e Stato membro), compresa la rappresentanza nei tribunali, sono prescritte la cittadinanza del SEE o della Svizzera e la residenza (presenza commerciale).

In ES: per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto interno, compresa la rappresentanza nei tribunali, è prescritta la cittadinanza del SEE o della Svizzera. Le autorità competenti possono concedere deroghe in materia di cittadinanza. Per prestare servizi giuridici è prescritto l'indirizzo aziendale.

In FI: per utilizzare il titolo professionale di "avvocato" (in finlandese "asianajaja" o in svedese "advokat") è prescritta l'iscrizione all'Ordine degli avvocati e la residenza nel SEE o in Svizzera. I servizi giuridici, compresi quelli nel contesto del diritto interno finlandese, possono essere prestati anche senza l'iscrizione all'Ordine degli avvocati.

In FR: per la piena abilitazione all'avvocatura, necessaria per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto interno, inclusa la rappresentanza nei tribunali, sono prescritti la residenza o lo stabilimento nel SEE. La rappresentanza dinanzi alla "Cour de Cassation" e al "Conseil d'Etat" è soggetta a quote e riservata ai cittadini francesi e dell'UE. I membri dell'Ordine degli avvocati della Nuova Zelanda possono registrarsi come consulenti giuridici stranieri in Francia per offrire determinati servizi giuridici in Francia su base temporanea o permanente, in relazione al diritto neozelandese e al diritto internazionale pubblico. Per esercitare la professione forense su base permanente è necessario disporre di un indirizzo aziendale all'interno della giurisdizione dell'Ordine degli avvocati francese oppure essere iscritti o stabiliti nel SEE.

In HR: per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto interno (Unione e Stato membro), compresa la rappresentanza nei tribunali, è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione. Nei processi per questioni di diritto internazionale pubblico, le parti possono essere rappresentate nei tribunali arbitrali e in tribunali ad hoc da un avvocato straniero iscritto all'Ordine degli avvocati del suo paese d'origine. Solo un avvocato in possesso del titolo croato di avvocato può stabilire uno studio legale (gli studi della Nuova Zelanda possono stabilire succursali che non possono assumere avvocati croati).

In HU: La piena abilitazione all'avvocatura per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto interno, compresa la rappresentanza nei tribunali, è subordinata alla cittadinanza del SEE o della Svizzera e alla residenza (presenza commerciale). Gli avvocati stranieri possono prestare consulenza giuridica sul diritto del paese di origine e sul diritto internazionale pubblico in associazione con un avvocato o uno studio legale ungheresi. È richiesto un contratto di collaborazione stipulato con un avvocato (ügyvéd) o con uno studio legale (ügyvédi iroda) ungherese. Un giureconsulto straniero non può essere membro di uno studio legale ungherese. Un avvocato straniero non è autorizzato a redigere documenti da trasmettere, o ad agire in qualità di rappresentante legale del cliente dinanzi a un arbitro, conciliatore o mediatore in qualsiasi controversia.

In LT (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita): per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto interno (Unione e Stato membro), compresa la rappresentanza nei tribunali, sono prescritte la cittadinanza del SEE o della Svizzera e la residenza (presenza commerciale).

Gli avvocati di paesi stranieri possono esercitare la loro professione nei tribunali solo a norma di accordi internazionali, comprese le disposizioni specifiche in materia di rappresentanza dinanzi ai tribunali.

In LU (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita): per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto interno, compresa la rappresentanza nei tribunali, sono prescritte la cittadinanza del SEE o della Svizzera e la residenza (presenza commerciale).

Il consiglio dell'Ordine può, su base di reciprocità, accordare una deroga all'obbligo della cittadinanza per un cittadino straniero.

In LV (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita): la pratica del diritto interno, compresa la rappresentanza nei tribunali, è subordinata al requisito della cittadinanza del SEE o della Svizzera. Gli avvocati di paesi stranieri possono esercitare la loro professione nei tribunali solo a norma di un accordo bilaterale sulla reciproca assistenza giuridica.

Per gli avvocati dell'Unione o stranieri esistono prescrizioni speciali. La partecipazione ai procedimenti giudiziari in materia penale, per esempio, è ammessa soltanto in associazione con un avvocato del collegio lettone degli avvocati giurati.

A MT: per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto interno, compresa la rappresentanza nei tribunali, sono prescritte la cittadinanza del SEE o della Svizzera e la residenza (presenza commerciale).

In NL: solo gli avvocati abilitati localmente, iscritti all'Ordine olandese, possono avvalersi del titolo di "advocate". In luogo del termine completo "advocate", gli avvocati stranieri (non registrati) sono tenuti a citare l'organizzazione professionale del paese di origine ai fini dello svolgimento delle loro attività nei Paesi Bassi.

In PT (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita): per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto portoghese è prescritta la residenza (presenza commerciale). Per la rappresentanza nei tribunali, è prescritta la piena abilitazione all'avvocatura. Gli stranieri in possesso di un diploma rilasciato da una facoltà di giurisprudenza in Portogallo possono iscriversi all'Ordine degli avvocati portoghese (Ordem dos Advogados), alle stesse condizioni previste per i cittadini portoghesi, se i rispettivi paesi concedono ai cittadini portoghesi la reciprocità di trattamento.

Altri stranieri in possesso di una laurea in giurisprudenza riconosciuta da una Facoltà omologa in Portogallo possono iscriversi all'Ordine degli avvocati, posto che abbiano svolto il praticantato prescritto e superato la valutazione finale e l'esame di ammissione. Solo gli studi legali le cui quote appartengono esclusivamente ad avvocati ammessi all'Ordine degli avvocati portoghese possono esercitare in Portogallo.

La consulenza giuridica da parte di giuristi di comprovata competenza, laureati e dottori in legge (anche se non avvocati e non professori universitari) in qualsiasi ambito del diritto estero e del diritto internazionale pubblico è consentita a condizione che questi abbiano la loro residenza professionale ("domiciliação") in Portogallo, superino un esame di ammissione e siano iscritti all'Ordine degli avvocati.

In RO: un avvocato straniero non può presentare conclusioni orali o scritte dinanzi ai tribunali e ad altri organi giudiziari a eccezione dell'arbitrato internazionale.

In SE (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita): per l'ammissione alla professione di avvocato e l'uso del titolo di "advokat" è prescritta la residenza nel SEE o in Svizzera. Il consiglio dell'Ordine degli avvocati svedesi può concedere deroghe. Fatta salva la riserva dell'UE di cui sopra, non è necessaria l'abilitazione all'avvocatura per esercitare nel contesto del diritto interno svedese. Un membro dell'Ordine degli avvocati svedesi può essere assunto solo da un membro dell'Ordine degli avvocati o da una società che esercita l'attività di un membro dell'Ordine degli avvocati. Un membro dell'Ordine degli avvocati può tuttavia essere assunto da una società straniera che esercita l'attività di avvocato, a condizione che la società in questione sia domiciliata in un paese membro dell'Unione o del SEE o nella Confederazione svizzera. Un membro dell'Ordine degli avvocati svedesi può anche essere assunto da uno studio legale di uno Stato non appartenente all'Unione europea, a condizione che abbia ottenuto una dispensa dal consiglio dell'Ordine.

I membri dell'Ordine degli avvocati che esercitano la professione in forma di società o associazione non possono avere alcun altro obiettivo e non possono effettuare alcuna altra attività se non quella di avvocato. La collaborazione con altri avvocati è ammessa, sebbene la collaborazione con studi stranieri sia subordinata all'ottenimento di un'autorizzazione del consiglio dell'Ordine degli avvocati svedesi. Solo un membro dell'Ordine può, direttamente o indirettamente, o tramite una società, praticare la professione di avvocato, detenere azioni della società o esserne un socio. Solo un membro dell'Ordine degli avvocati può essere membro o membro supplente del consiglio di amministrazione, vice amministratore delegato, firmatario autorizzato o segretario di una società o di una società di persone.

In SI (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita): la rappresentanza di clienti nei tribunali dietro compenso è subordinata alla presenza commerciale nella Repubblica di Slovenia. Un avvocato straniero che ha il diritto di esercitare la sua professione in un paese straniero può prestare servizi giuridici o esercitare la professione forense, alle condizioni stabilite all'articolo 34 bis della legge sugli avvocati, a condizione che sia soddisfatta la condizione di effettiva reciprocità.

Fatta salva la riserva dell'UE sulle prescrizioni non discriminatorie relative alla forma giuridica, la presenza commerciale per gli avvocati nominati dall'Ordine degli avvocati sloveni è limitata alle imprese individuali, alle società di consulenza giuridica a responsabilità limitata (società di persone) e alle società di consulenza giuridica a responsabilità illimitata (società di persone). Le attività di uno studio legale sono limitate all'esercizio della professione. Possono essere soci di uno studio legale soltanto gli avvocati.

In SK (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita): per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto interno, compresa la rappresentanza nei tribunali, sono prescritte la cittadinanza del SEE e la residenza (presenza commerciale) nella Repubblica slovacca. Per gli avvocati di paesi terzi è richiesta un'effettiva reciprocità.

Misure:

UE: articolo 120 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁶;

articolo 78 del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001³⁷.

AT: Rechtsanwaltsordnung (legge sulla professione forense) – RAO, RGBI. Nr. 96/1868, articoli 1 e 21 quater.; Rechtsanwaltsgesetz – EIRAG, BGBl. Nr. 27/2000 e successive modifiche; § 41 EIRAG

BE: codice di procedura giudiziaria belga (articoli 428-508); regio decreto del 24 agosto 1970.

BG: legge sull'avvocatura; legge sulla mediazione; legge sui notai e l'attività notarile.

CY: legge sugli avvocati (capo 2) e successive modifiche.

CZ: legge n. 85/1996 Racc., legge sulla professione forense.

³⁶ Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU UE L 154 del 16.6.2017, pag. 1).

³⁷ Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU UE L 3 del 5.1.2002, pag. 1).

DE: Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO; legge federale sulla professione forense);

Gesetz über die Tätigkeit europäischer Rechtsanwälte in Deutschland (EuRAG)

§ 10 Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG).

DK: Retsplejeloven (legge sull'amministrazione della giustizia), capi 12 e 13 (legge consolidata n. 1284 del 14 novembre 2018).

EE: Advokatuuriseadus (legge sull'Ordine degli avvocati);

Tsiviilkohtumenetluse seadustik (codice di procedura civile);

Halduskohtumenetluse seadustik (codice di procedura amministrativa);

Kriminaalmenetluse seadustik (codice di procedura penale);

Väärteomenetluse seadustik (codice di procedura d'infrazione).

EL: nuovo codice degli avvocati n. 4194/2013.

ES: Real Decreto 135/2021, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española, artículo 9.1.a.

FI: Laki asianajajista (legge sugli avvocati) (496/1958), sezioni 1 e 3; Oikeudenkäymiskaari (4/1734) (codice di procedura giudiziaria).

FR: Loi 71-1130 du 31 décembre 1971, Loi 90- 1259 du 31 décembre 1990 e Ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée.

HR: legge sulla professione forense (GU 9/94, 117/08, 75/09, 18/11).

HU: legge LXXVIII del 2017 sulle attività professionali degli avvocati.

LT: legge sull'avvocatura della Repubblica di Lituania, del 18 marzo 2004, n. IX-2066, modificata da ultimo il 12 dicembre 2017 con legge n. XIII-571.

LU: Loi du 16 décembre 2011 modifiant la loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat.

LV: codice di procedura penale, s. 79 legge sugli avvocati della Repubblica di Lettonia, s. 4.

MT: codice di organizzazione e procedura civile (capo 12).

NL: Advocatenwet (legge sugli avvocati).

PT: legge 145/2015, 9 set, alterada p/ Lei 23/2020, 6 jul (art. 194 sostituído p/ art. 201.º; e art. 203.º sostituído p/ art. 213.º);

statuto dell'ordine degli avvocati (Estatuto da Ordem dos Advogados) e decreto legge 229/2004, articoli 5, 7-9; decreto-legge 88/2003, articoli 77 e 102; statuto della camera dei procuratori legali (Estatuto da Câmara dos solicitadores), modificato dalla legge 49/2004, mas alterada p/ Lei 154/2015, 14 set; dalla legge 14/2006 e dal decreto legge n. 226/2008 alterado p/ Lei 41/2013, 26 jun;

legge 78/2001, articoli 31, 4 alterada p/ Lei 54/2013, 31 jul; regolamento della mediazione familiare e del lavoro (Ordinanza 282/2010), alterada p/ Portaria 283/2018, 19 out; legge 21/2007 sulla mediazione penale, articolo 12; legge 22/2013, 26 fev, alterada p/ Lei 17/2017, 16 maio, alterada pelo Decreto-Lei 52/2019, 17 abril.

RO: legge sull'avvocatura; legge sulla mediazione; legge sui notai e l'attività notarile.

SE: Rättegångsbalken (codice di procedura giudiziaria svedese) (1942:740); codice di condotta dell'ordine svedese degli avvocati, adottato il 29 agosto 2008.

SI: Zakon o odvetništvu (Neuradno prečiščeno besedilo-ZOdv-NPB8 Državnega Zbora RS z dne 7 junij 2019 (legge sull'avvocatura), testo consolidato non ufficiale redatto dal parlamento sloveno del 7 giugno 2019).

SK: legge 586/2003 sull'avvocatura, articoli 2 e 12.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

In PL: gli avvocati stranieri possono stabilirsi solo nella forma di società di persone, società in accomandita o società in accomandita per azioni.

Misure:

PL: legge del 5 luglio 2002 sulla prestazione, da parte di avvocati stranieri, di assistenza giuridica nella Repubblica di Polonia, articolo 19; legge sulla consulenza fiscale.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In IE e IT: per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto interno (Unione e Stato membro), compresa la rappresentanza nei tribunali, è prescritta la residenza (presenza commerciale).

Misure:

IE: leggi sugli avvocati 1954-2011.

IT: regio decreto 1578/1933, articolo 17, legge professionale forense.

- b) Consulenti in materia di brevetti, consulenti in proprietà industriale, avvocati specializzati in proprietà intellettuale (parte di CPC 879, 861, 8613)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In DE: solo gli avvocati specializzati in diritto brevettuale, con qualifiche ottenute nel SEE o in Svizzera possono essere abilitati all'avvocatura ed essere di conseguenza autorizzati a prestare servizi di consulenza in materia di brevetti nel contesto del diritto interno tedesco. Per ottenere la piena abilitazione all'avvocatura è prescritta la presenza commerciale. Possono essere concesse deroghe dall'Ordine degli avvocati. Gli avvocati stranieri specializzati in diritto brevettuale possono offrire servizi giuridici nel contesto del diritto straniero se ne comprovano la conoscenza approfondita. Per i servizi giuridici in Germania è prescritta l'iscrizione. Gli avvocati stranieri specializzati in diritto brevettuale (con qualifiche non ottenute nel SEE o in Svizzera) non possono costituire uno studio con avvocati cittadini specializzati in diritto brevettuale.

Gli avvocati stranieri specializzati in diritto brevettuale (con qualifiche non ottenute nel SEE e in Svizzera) possono avere la presenza commerciale sotto forma di Patentanwalts-GmbH o Patentanwalt-AG detenendo una quota di minoranza.

A partire dal 1° agosto 2022 una società professionale può diventare azionista di uno studio legale tedesco specializzato in diritto brevettuale solo se è abilitata presso la Camera dei brevetti tedesca e assume una delle forme giuridiche di cui all'articolo 52 ter del regolamento sui consulenti in materia di brevetti. Uno studio legale straniero specializzato in diritto brevettuale può prestare servizi se è abilitato presso la Camera dei brevetti tedesca. Per ottenere tale abilitazione è necessario che l'azionista sia un avvocato, un revisore fiscale, un revisore contabile o un consulente in materia di brevetti e, nel caso delle succursali, un direttore con potere di rappresentanza in Germania.

In FR: per essere registrati nell'elenco dei servizi di agenzia specializzata in proprietà industriale si richiede lo stabilimento o la residenza in uno Stato membro del SEE. Per le persone fisiche è prescritta la cittadinanza del SEE. Per rappresentare un cliente dinanzi all'ufficio nazionale per la proprietà intellettuale è richiesto lo stabilimento in uno Stato membro del SEE. La prestazione dei servizi può avvenire esclusivamente tramite SCP (*société civile professionnelle*), SEL (*société d'exercice libéral*) o qualsiasi altra forma giuridica, a determinate condizioni. Indipendentemente dalla forma giuridica, più della metà delle quote e dei diritti di voto deve essere detenuta da professionisti del SEE. Gli studi legali possono essere autorizzati a fornire servizi di agenzia specializzata in proprietà industriale (cfr. riserva per i servizi giuridici).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

In AT: per la prestazione di servizi di consulenza brevettuale è prescritta la cittadinanza del SEE o della Svizzera. È inoltre prescritto il requisito della residenza.

In BG and CY: per la prestazione di servizi di consulenza brevettuale è prescritta la cittadinanza del SEE o della Svizzera. A CY è prescritto il requisito della residenza.

In EE: per la prestazione di servizi di consulenza brevettuale è prescritta la cittadinanza estone o dell'UE nonché la residenza permanente.

In ES: per la prestazione di servizi di consulenza brevettuale sono prescritti lo stabilimento in uno Stato membro, la presenza commerciale nonché la residenza permanente.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

In PT: per la prestazione di servizi di agenzia specializzata in proprietà industriale è prescritta la cittadinanza del SEE.

In LV: per i consulenti in materia di brevetti è prescritta la cittadinanza dell'UE.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In FI e HU: per la prestazione di servizi di consulenza brevettuale è prescritta la residenza nel SEE.

In SI: per i titolari o i richiedenti di diritti registrati (brevetti, marchi, protezione di disegni e modelli) è richiesta la residenza in Slovenia. In alternativa, ai fini principali della prestazione di servizi come i servizi di processo e notifica, è richiesto un consulente in materia di brevetti o un consulente in materia di marchi e di disegni e modelli registrato in Slovenia.

Misure:

AT: legge sui consulenti in materia di brevetti, BGBl. 214/1967 e successive modifiche, §§ 2 e 16 bis.

BG: capo 8 ter della legge sui brevetti e sulla registrazione dei modelli di utilità.

CY: CY: legge sugli avvocati (capo 2) e successive modifiche.

DE: Patentanwaltsordnung (PAO). Gesetz über die Tätigkeit europäischer Patentanwälte in Deutschland (EuPAG) e § 10 Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG).

EE: Patendivoliniku seadus (legge sui consulenti in materia di brevetti) § 2, § 14.

ES: Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, articoli 175, 176 e 177. Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, articolo 3.2.

FI: Tavaramerkkilaki (legge sui marchi) (7/1964);

Laki auktorisoiduista teollisoikeusasiainkäsittelijästä (legge sugli avvocati autorizzati specializzati in proprietà industriale) (22/2014);

Laki kasvinjalostajanoikeudesta (legge sul diritto di costitutore) 1279/2009; Mallioikeuslaki (legge sui disegni registrati) 221/1971.

FR: Code de la propriété intellectuelle.

HU: atto XXXII del 1995 sui consulenti in materia di brevetti.

LV: legge sulle istituzioni e le procedure in materia di proprietà industriale, capo XVIII (articoli 119-136).

PT: decreto-legge 15/95, modificato dalla legge 17/2010, dalla Portaria n. 1200/2010, articolo 5, e dalla Portaria n. 239/2013; legge 9/2009.

SI: Zakon o industrijski lastnini (legge sulla proprietà industriale), Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 100/13 e 23/20 (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 51/06 – testo consolidato ufficiale 100/13 e 23/20).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

In IE: ai fini dello stabilimento è prescritto che almeno uno degli amministratori, dei soci, dei manager o dei dipendenti della società sia iscritto come avvocato specializzato in diritto brevettuale o in proprietà intellettuale in Irlanda. Per la prestazione di servizi su base transfrontaliera sono prescritte la cittadinanza, la presenza commerciale e l'ubicazione del centro di attività principale in uno Stato membro del SEE oltre al possesso di una qualifica a norma della legislazione di uno Stato membro del SEE.

Misure:

IE: sezioni 85 e 86 della legge sui marchi del 1996, come modificata;

norma 51, norma 51A e norma 51B del regolamento sui marchi del 1996 e successive modifiche; sezioni 106 e 107 della legge sui marchi del 1992 e successive modifiche; e regolamento sul registro dei consulenti in materia di brevetti, S.I. 580 del 2015.

- c) Servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili (CPC 8621 diversi dai servizi di revisione dei conti, 86213, 86219, 86220)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In AT: la quota di capitale e i diritti di voto di esperti contabili e addetti alla tenuta dei libri contabili stranieri, abilitati a norma della legge del loro paese d'origine, in un'impresa austriaca non possono superare il 25 %. Il prestatore di servizi deve disporre di un ufficio o di una sede professionale nel SEE (CPC 862).

In FR: è prescritto il requisito dello stabilimento o della residenza. La prestazione dei servizi può avvenire attraverso società di qualsiasi forma, eccetto SNC (Société en nom collectif) e SCS (Société en commandite simple). Si applicano condizioni specifiche a SEL (sociétés d'exercice libéral), AGC (Association de gestion et comptabilité) e SPE (Société pluri-professionnelle d'exercice) (CPC 86213, 86219, 86220).

In IT: per la prestazione di servizi di contabilità e di tenuta dei libri contabili è necessaria l'iscrizione all'albo professionale, per la quale sono previsti la residenza o il domicilio professionale (CPC 86213, 86219, 86220).

In PT (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita): si richiede la residenza o il domicilio d'affari per l'iscrizione nel registro professionale da parte della Camera dei contabili certificati (Ordem dos Contabilistas Certificados), che è necessaria per la prestazione di servizi contabili, a condizione che vi sia un trattamento reciproco per i cittadini portoghesi.

Misure:

AT: Wirtschaftstreuhänderberufsgesetz (legge sugli esperti contabili e sui consulenti fiscali, BGBl.

I Nr. 58/1999), § 12, § 65, § 67, § 68 (1) 4;

Bilanzbuchhaltungsgesetz (BibuG), BGBl. I Nr. 191/2013, §§ 7, 11, 28.

FR: Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945.

IT: decreto legislativo 139/2005; legge 248/2006.

PT: decreto legge n. 452/99, modificato dalla legge n. 139/2015, 7 settembre.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In SI: per fornire servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili (CPC 86213, 86219, 86220) è prescritto lo stabilimento nell'Unione europea.

Misure:

SI: legge relativa ai servizi nel mercato interno, Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 21/10.

- d) Servizi di revisione dei conti (CPC 86211, 86212 diversi dai servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:

nell'UE: la prestazione di servizi di revisione legale dei conti richiede l'approvazione dell'autorità competente di uno Stato membro che possa riconoscere l'equivalenza delle qualifiche di un revisore contabile cittadino della Nuova Zelanda o di un paese terzo a condizione che vi sia reciprocità (CPC 8621).

Misure:

UE: direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁸; direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁹.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

In BG: possono applicarsi prescrizioni non discriminatorie relative alla forma giuridica.

Misure:

BG: legge sulla revisione finanziaria indipendente.

³⁸ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU UE L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

³⁹ Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU UE L 157 del 9.6.2006, pag. 87).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In AT: la quota di capitale e i diritti di voto di revisori contabili stranieri, abilitati a norma della legge del loro paese d'origine, in un'impresa austriaca non possono superare il 25 %. Il prestatore di servizi deve disporre di un ufficio o di una sede professionale nel SEE.

Misure:

AT: Wirtschaftstreuhänderberufsgesetz (legge sugli esperti contabili e sui consulenti fiscali, BGBl. I Nr. 58/1999), § 12, § 65, § 67, § 68 (1) 4.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In DK: la prestazione di servizi di revisione legale dei conti richiede l'approvazione in qualità di revisore contabile danese. L'approvazione è subordinata alla residenza in uno Stato membro del SEE. I diritti di voto nelle imprese di revisione contabile approvate e in quelle non approvate a norma dei regolamenti di attuazione della direttiva 2006/43/CE del Consiglio basati sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato sulla revisione legale dei conti non devono superare il 10 % dei diritti di voto.

In FR (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita): per le revisioni legali: è prescritto il requisito dello stabilimento o della residenza. I cittadini della Nuova Zelanda possono prestare servizi di revisione legale dei conti in Francia a condizione che vi sia reciprocità. La prestazione dei servizi può avvenire attraverso società di qualsiasi forma, a eccezione di quelle i cui soci sono considerati commercianti ("commerçants"), come SNC (Société en nom collectif) e SCS (Société en commandite simple).

In PL: per prestare servizi di revisione dei conti è prescritto lo stabilimento nell'Unione.

Si applicano prescrizioni relative alla forma giuridica.

Misure:

DK: Revisorloven (legge danese sui revisori dei conti abilitati e sulle imprese di revisione contabile), legge n. 1287, del 20/11/2018.

FR: Code de commerce.

PL: legge dell'11 maggio 2017 sui revisori legali dei conti, sulle imprese di revisione contabile e sulla vigilanza pubblica, Gazzetta ufficiale del 2017, voce 1089.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

A CY: l'autorizzazione è prescritta ed è subordinata alla verifica della necessità economica.

Criteri principali: situazione occupazionale nel sottosectore. Sono ammesse le associazioni di professionisti (società di persone) costituite da persone fisiche.

In SK: solo un'impresa in cui almeno il 60 % della quota di capitale o dei diritti di voto è riservato a cittadini slovacchi o a cittadini di uno Stato membro può essere autorizzata a effettuare revisioni contabili nella Repubblica slovacca.

Misure:

CY: legge sui revisori contabili del 2017 (legge 53(I)/2017).

SK: legge n. 423/2015 sulla revisione legale dei conti.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

In DE: le società di revisione contabile ("Wirtschaftsprüfungsgesellschaften") possono adottare soltanto forme giuridiche ammissibili nel SEE. Le società in nome collettivo e le società in accomandita possono essere riconosciute come "Wirtschaftsprüfungsgesellschaften" se sono registrate come società commerciali nel registro delle imprese sulla base della loro attività fiduciaria, articolo 27 del WPO. I revisori contabili di paesi terzi iscritti in conformità dell'articolo 134 del WPO possono tuttavia effettuare la revisione legale dei bilanci d'esercizio o fornire i bilanci consolidati di una società avente la propria sede centrale al di fuori dell'Unione i cui valori mobiliari sono offerti alla negoziazione in un mercato regolamentato.

Misure:

DE: Handelsgesetzbuch, (HGB; codice di diritto commerciale); Gesetz über eine Berufsordnung der Wirtschaftsprüfer (Wirtschaftsprüferordnung - WPO; legge sugli esperti contabili).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

In ES: i revisori legali dei conti devono essere cittadini di uno Stato membro. La presente riserva non si applica alla revisione contabile di società di paesi terzi quotate in un mercato regolamentato spagnolo.

Misure:

ES: Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas (nuova legge sulla revisione contabile: legge 22/2015 sui servizi di revisione dei conti).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

In EE: Si applicano prescrizioni relative alla forma giuridica. La maggioranza dei voti rappresentati dalle azioni di un'impresa di revisione contabile appartiene a revisori giurati soggetti alla vigilanza di un'autorità competente di uno Stato membro del SEE, che hanno acquisito la loro qualifica in uno Stato membro del SEE, o a imprese di revisione contabile. Almeno tre quarti delle persone che rappresentano un'impresa di revisione contabile in base alla legge devono aver acquisito le proprie qualifiche in uno Stato membro del SEE.

Misure:

EE: legge sulle attività dei revisori dei conti (Audiitortevuse seadus) § 76-77.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In SI: è richiesta la presenza commerciale. Una società di revisione contabile di un paese terzo può detenere quote o associarsi a una società di revisione contabile slovena a condizione che le società di revisione contabile slovene possano, in base alla legge del paese nel quale la società di revisione contabile del paese terzo è costituita, detenere partecipazioni o formare partenariati con una società di revisione contabile in tale paese (condizione della reciprocità).

Misure:

SI: legge sulla revisione contabile (ZRev-2), Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 65/2008 (come modificata da ultimo n. 115/21); legge sulle società (ZGD-1), Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 42/2006 (come modificata da ultimo n. 18/21).

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In BE: è prescritta una sede in Belgio in cui sia svolta l'attività professionale e siano conservati gli atti, i documenti e la relativa corrispondenza. Almeno un amministratore o un dirigente della società deve essere revisore contabile abilitato.

In FI: è prescritta la residenza nel SEE per almeno uno dei revisori contabili di una società a responsabilità limitata finlandese e delle società che hanno l'obbligo di effettuare una revisione dei conti. Un revisore dei conti deve essere un revisore contabile abilitato in loco o un'impresa di revisione contabile abilitata in loco.

In HR: la revisione dei conti può essere svolta solo da persone giuridiche stabilite in Croazia o da persone fisiche residenti in Croazia.

In IT: per la prestazione di servizi di revisione dei conti da parte di una persona fisica è prescritta la residenza.

In LT: per la prestazione di servizi di revisione dei conti è prescritto lo stabilimento nel SEE.

In SE: solo i revisori contabili abilitati in Svezia e le imprese di revisione contabile registrate in Svezia possono prestare servizi di revisione legale dei conti; è prescritta la residenza nel SEE. I titoli "revisore abilitato" e "revisore autorizzato" possono essere utilizzati esclusivamente da revisori contabili abilitati o autorizzati in Svezia. I revisori contabili di società cooperative e di determinate altre imprese che non sono certificati o abilitati devono essere residenti nel SEE, salvo altrimenti disposto per un caso specifico dallo Stato o da un'autorità pubblica nominata dallo Stato.

Misure:

BE: legge del 7 dicembre 2016 sull'organizzazione della professione e la supervisione pubblica dei revisori contabili (legge sull'audit pubblico).

FI: Tilintarkastuslaki (legge sulla revisione contabile) (459/2007), legge settoriale che prescrive l'impiego di revisori contabili abilitati localmente.

HR: legge sulla revisione contabile (GU 146/05, 139/08, 144/12), articolo 3.

IT: decreto legislativo 58/1998, articoli 155, 158 e 161;

decreto del Presidente della Repubblica 99/1998; e decreto legislativo 39/2010, articolo 2.

LT: legge sulla revisione dei conti, del 15 giugno 1999, n. VIII - 1227 (aggiornamento del 3 luglio 2008, n. X1676).

SE: Revisorslagen (legge sui revisori contabili) (2001:883);

Revisionslag (legge sulla revisione contabile) (1999:1079);

Aktiebolagslagen (legge sulle società) (2005:551);

Lag om ekonomiska föreningar (legge sulle cooperative a carattere economico) (2018:672);

altre misure che regolano i requisiti per avvalersi di revisori abilitati.

- e) Servizi di consulenza fiscale (CPC 863, escluse la consulenza giuridica e la rappresentanza legale in materia fiscale che rientrano nei servizi giuridici)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In AT: la quota di capitale e i diritti di voto di consulenti fiscali stranieri, abilitati a norma della legge del loro paese d'origine, in un'impresa austriaca non possono superare il 25 %. Il prestatore di servizi deve disporre di un ufficio o di una sede professionale nel SEE.

Misure:

AT: Wirtschaftstreuhandberufsgesetz (legge sugli esperti contabili e sui consulenti fiscali, BGBl. I Nr. 58/1999), § 12, § 65, § 67, § 68 (1) 4.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

In DE: si applicano prescrizioni non discriminatorie relative alla forma giuridica.

Misure:

DE: Steuerberatungsgesetz (legge sulla consulenza fiscale, 4 novembre 1975 (BGBl I., p. 2735)), modificata da ultimo dall'articolo 50 della legge del 10 agosto 2021 (BGBl. I, p. 2436): §§ 3, 34, 40 (1), 49, 50 bis

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In FR: è prescritto il requisito dello stabilimento o della residenza. La prestazione dei servizi può avvenire attraverso società di qualsiasi forma, eccetto SNC (Société en nom collectif) e SCS (Société en commandite simple). Si applicano condizioni specifiche a SEL (sociétés d'exercice libéral), AGC (Association de gestion et comptabilité) e SPE (Société pluri-professionnelle d'exercice).

Misure:

FR: Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In HU: per la prestazione di servizi di consulenza fiscale è prescritta la residenza nel SEE.

In IT: è prescritto il requisito della residenza.

Misure:

HU: legge 150 del 2017 in materia fiscale; decreto governativo 2018/263 sulla registrazione e la formazione delle attività di consulenza fiscale.

IT: decreto legislativo 139/2005; legge 248/2006.

- f) Servizi di architettura e pianificazione urbanistica, servizi di ingegneria e servizi integrati di ingegneria (CPC 8671, 8672, 8673, 8674)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

In FR: un architetto può stabilirsi in Francia per prestare servizi di architettura solo utilizzando una delle seguenti forme giuridiche (su base non discriminatoria): SA e SARL (sociétés anonymes, à responsabilité limitée), EURL (Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée), SCP (en commandite par actions), SCOP (Société coopérative et participative), SELARL (société d'exercice libéral à responsabilité limitée), SELAFA (société d'exercice libéral à forme anonyme), SELAS (société d'exercice libéral par actions simplifiée) o SAS (Société par actions simplifiée), o individualmente o come socio di uno studio di architettura (CPC 8671).

Misure:

FR: Loi 90-1258 relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales;
Décret 95-129 du 2 février 1995 relatif à l'exercice en commun de la profession d'architecte sous forme de société en participation;

Décret 92-619 du 6 juillet 1992 relatif à l'exercice en commun de la profession d'architecte sous forme de société d'exercice libéral à responsabilité limitée SELARL, société d'exercice libéral à forme anonyme SELAFA, société d'exercice libéral en commandite par action SELCA; e Loi 77-2 du 3 janvier 1977.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

In BG: per i consulenti che effettuano la valutazione della conformità dei progetti d'investimento o esercitano la supervisione di lavori di costruzione si richiede lo stabilimento in Bulgaria ai sensi della legge commerciale bulgara o l'iscrizione al registro commerciale di uno Stato membro dell'UE o del SEE.

Misure:

BG: articolo 167, paragrafo 1, della legge sullo sviluppo territoriale.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

In HR: un progetto elaborato da un architetto, da un urbanista o da un ingegnere straniero deve essere convalidato da una persona autorizzata in Croazia per accertarne la conformità alla normativa croata (CPC 8671, 8672, 8673, 8674).

Misure:

HR: legge sulla pianificazione fisica e sulle attività edilizie (GU 118/18, 110/19); legge sulla pianificazione fisica (GU 153/13, 39/19).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

A CY: per la prestazione di servizi di architettura e pianificazione urbanistica, servizi di ingegneria e servizi integrati di ingegneria (CPC 8671, 8672, 8673, 8674) si applicano le condizioni della cittadinanza e della residenza.

Misure:

CY: legge 41/1962 e successive modifiche; legge 224/1990 e successive modifiche; legge 29(i)2001 e successive modifiche.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In CZ: è prescritta la residenza nel SEE.

In HU: per la prestazione dei servizi seguenti, se prestati da una persona fisica che si trova nel territorio dell'Ungheria, è prescritta la residenza nel SEE: servizi di architettura, servizi di ingegneria (applicabile solo a tirocinanti laureati), servizi integrati di ingegneria e paesaggistici (CPC 8671, 8672, 8673, 8674).

In IT: per la prestazione di servizi architettonici e ingegneristici (CPC 8671, 8672, 8673, 8674) è prescritta l'iscrizione all'albo professionale la quale prevede la residenza, il domicilio professionale o l'indirizzo aziendale in Italia.

In SK: per la prestazione di servizi architettonici e ingegneristici (CPC 8671, 8672, 8673, 8674) è prescritta l'iscrizione all'albo professionale la quale prevede la residenza nel SEE.

Misure:

CZ: legge n. 360/1992, Racc., sulla professione di architetti, ingegneri e tecnici autorizzati nel settore delle costruzioni di edifici.

HU: legge LVIII del 1996 sugli ordini professionali degli architetti e degli ingegneri.

IT: regio decreto 2537/1925, regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto; legge 1395/1923;

decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) 328/2001.

SK: legge 138/1992 sugli architetti e sugli ingegneri, articoli 3, 15, 15 bis, 17 bis e 18 bis.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

In BE: la prestazione di servizi architettonici comprende il controllo sull'esecuzione dei lavori (CPC 8671, 8674). Gli architetti stranieri abilitati nei paesi ospitanti e che intendono esercitare la loro professione su base occasionale in Belgio sono tenuti a ottenere l'autorizzazione preventiva dal consiglio dell'Ordine nell'area geografica in cui intendono prestare i servizi.

Misure:

BE: legge del 20 febbraio 1939 relativa alla tutela del titolo della professione di architetto;

legge del 26 giugno 1963 che istituisce l'Ordine degli architetti; regolamento deontologico del 16 dicembre 1983 definito dal consiglio nazionale dell'Ordine degli architetti (approvato dall'articolo 1 dell'A.R. del 18 aprile 1985, M.B., dell'8 maggio 1985).

Riserva n. 3 – Servizi professionali (servizi sanitari e vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici)

Settore – sottosettore: servizi professionali – servizi medici (inclusi i servizi psicologici) e dentistici; ostetriche; personale infermieristico; fisioterapisti e personale paramedico; servizi veterinari; vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici; altri servizi prestati da farmacisti

Classificazione industriale: CPC 9312, 93191, 932, 63211

Obblighi in esame: accesso al mercato

trattamento nazionale

trattamento della nazione più favorita

alta dirigenza e consigli di amministrazione

presenza locale

Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi di servizi

Livello amministrativo: UE/Stato membro (salvo diversamente indicato)

Descrizione:

- a) Servizi medici, dentistici e ostetrici e servizi prestati da personale infermieristico, fisioterapisti e personale paramedico (CPC 852, 9312, 93191)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:

In IT: per la prestazione di servizi psicologici è prescritta la cittadinanza dell'Unione europea. I professionisti stranieri possono essere autorizzati a esercitare in base al principio di reciprocità (parte di CPC 9312).

Misure:

IT: legge 56/1989 sulla professione di psicologo.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:

A CY: per la prestazione di servizi medici (anche psicologici), dentistici, ostetrici e prestati da personale infermieristico, fisioterapisti e personale paramedico sono prescritte la cittadinanza e la residenza cipriote.

Misure:

CY: legge sulla registrazione dei medici (capo 250) e successive modifiche;

legge sulla registrazione dei dentisti (capo 249) e successive modifiche;

legge 75(I)/2013 e successive modifiche – Podologi;

legge 33(I)/2008 e successive modifiche – Fisica medica;

legge 34(I)/2006 e successive modifiche – Terapisti occupazionali;

legge 9(I)/1996 e successive modifiche – Tecnici dentisti;

legge 68(I)/1995 e successive modifiche – Psicologi;

legge 16(I)/1992 e successive modifiche – Ottici;

legge 23(I)/2011 e successive modifiche – Radiologi, radioterapisti;

legge 31(I)/1996 e successive modifiche – Dietologi, nutrizionisti;

legge 140/1989 e successive modifiche – Fisioterapisti;

legge 214/1988 e successive modifiche – Personale infermieristico.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, presenza locale:

In DE (si applica anche a livello amministrativo regionale): possono essere imposte restrizioni geografiche all'iscrizione all'albo, che si applicano sia ai cittadini tedeschi che a quelli di paesi terzi.

I medici (compresi gli psicologi, gli psicoterapeuti e i dentisti) devono registrarsi presso le associazioni regionali di medici o dentisti delle assicurazioni sanitarie obbligatorie (kassenärztliche or zahnärztliche Vereinigungen) se desiderano trattare pazienti assicurati presso l'assicurazione sanitaria obbligatoria. Questa iscrizione può essere soggetta a restrizioni quantitative basate sulla distribuzione regionale dei medici. Per i dentisti tale restrizione non si applica. La registrazione è necessaria solo per i medici che fanno parte del sistema sanitario pubblico. Possono esservi restrizioni non discriminatorie sulla forma giuridica di stabilimento richiesta per prestare tali servizi (§ 95 SGB V).

Per i servizi ostetrici l'accesso è limitato alle sole persone fisiche. Per i servizi medici e dentistici è possibile l'accesso alle persone fisiche, ai centri di assistenza medica autorizzati e agli organismi incaricati. Può applicarsi il requisito dello stabilimento.

Per quanto riguarda la telemedicina, il numero di prestatori di servizi di tecnologie dell'informazione e della comunicazione può essere limitato per garantire l'interoperabilità, la compatibilità e le norme di sicurezza necessarie. Tale limitazione si applica in maniera non discriminatoria (CPC 9312, 93191).

Misure:

Bundesärzteordnung (BÄO; regolamento federale sui medici);

Gesetz über die Ausübung der Zahnheilkunde (ZHG);

Gesetz über den Beruf der Psychotherapeutin und des Psychotherapeuten (PsychThG; legge sulla prestazione di servizi di psicoterapia);

Gesetz über die berufsmäßige Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung (Heilpraktikergesetz);

Gesetz über das Studium und den Beruf von Hebammen(HebG); Bundes-Apothekerordnung;

a livello regionale possono esistere disposizioni legislative aggiuntive in materia di ostetricia.

Gesetz über die Pflegeberufe (PflBG);

Sozialgesetzbuch Fünftes Buch (SGB V; codice sociale, quinto volume) - assicurazioni sanitarie obbligatorie.

Livello regionale:

Heilberufekammergesetz des Landes Baden-Württemberg;

Gesetz über die Berufsausübung, die Berufsvertretungen und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker sowie der Psychologischen Psychotherapeuten und der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (Heilberufe-Kammergesetz – HKaG) in Bayern;

Berliner Heilberufekammergesetz (BlnHKG);

Hamburgisches Kammergesetz für die Heilberufe (HmbKGGH); Gesetz über die Berufsgerichtsbarkeit der Heilberufe; Hamburgisches Gesetz über die Ausübung des Berufs der Hebamme und des Entbindungspfleger (Hamburgisches Hebammengesetz);

Heilberufsgesetz Brandenburg (HeilBerG);

Bremisches Gesetz über die Berufsvertretung, die Berufsausübung, die Weiterbildung und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten, Tierärzte und Apotheker (Heilberufsgesetz – HeilBerG);

Heilberufsgesetz Mecklenburg-Vorpommern (Heilberufsgesetz M-V – HeilBerG);

Heilberufsgesetz (HeilBG NRW);

Heilberufsgesetz (HeilBG Rheinland-Pfalz);

Gesetz über die öffentliche Berufsvertretung, die Berufspflichten, die Weiterbildung und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte/ Ärztinnen, Zahnärzte/ Zahnärztinnen, psychologischen Psychotherapeuten/ Psychotherapeutinnen und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten/psychotherapeutinnen, Tierärzte/Tierärztinnen und Apotheker/Apothekerinnen im Saarland (Saarländisches Heilberufekammergesetz – SHKG);

Gesetz über Berufsausübung, Berufsvertretungen und Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker sowie der Psychologischen Psychotherapeuten und der Kinder und Jugendlichenpsychotherapeuten im Freistaat Sachsen (Sächsisches Heilberufekammergesetz – SächsHKaG) e Thüringer Heilberufegesetz.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, presenza locale:

In FR: benché gli investitori dell'Unione abbiano accesso anche ad altri tipi di forme giuridiche, gli investitori stranieri dispongono unicamente delle forme giuridiche della "société d'exercice libéral" (SEL) e della "société civile professionnelle" (SCP). Per i servizi medici, dentistici e ostetrici è richiesta la cittadinanza francese. L'accesso da parte degli stranieri è tuttavia possibile entro quote stabilite di anno in anno. Per i servizi medici, dentistici e ostetrici e i servizi prestati da personale infermieristico, la prestazione può avvenire unicamente mediante SEL à forme anonyme, à responsabilité limitée par actions simplifiée ou en commandite par actions, société coopérative (solo per medici di base e specialisti indipendenti) o société interprofessionnelle de soins ambulatoires (SISA) per le case di cura multidisciplinari (MSP).

Misure:

FR: Loi 90-1258 relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales, Loi n°2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi n°2009-879 dite HPST, Loi n°47-1775 portant statut de la coopération; e Code de la santé publique.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

In AT: possono applicarsi specifiche prescrizioni non discriminatorie relative alla forma giuridica (CPC 9312, parte di 9319). La cooperazione tra medici ai fini della prestazione di servizi sanitari pubblici ambulatoriali, cosiddetti studi associati, può avvenire solo sotto la forma giuridica di Offene Gesellschaft/OG o Gesellschaft mit beschränkter Haftung/GmbH. Possono associarsi in tali studi associati solo i medici abilitati a esercitare la professione indipendente, iscritti all'Ordine dei medici austriaci e che esercitano attivamente la professione medica. Nessun altro può associarsi a uno studio medico associato e partecipare a entrate o profitti (parte di CPC 9312).

Misure:

AT: legge sulla professione medica, BGBl. I Nr. 169/1998, §§ 52 bis– 52 quater;

legge federale che regola le professioni sanitarie ausiliarie di alto livello, BGBl. Nr. 460/1992; legge federale sulla regolamentazione dei massaggiatori medici di livello inferiore e superiore, BGBl. Nr. 169/2002.

b) Servizi veterinari (CPC 932)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:

In AT: solo i cittadini di uno Stato membro del SEE possono prestare servizi veterinari. Si deroga alla prescrizione della cittadinanza per i cittadini di uno Stato non membro del SEE qualora vi sia un accordo con detto Stato e l'Unione che preveda il trattamento nazionale per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi veterinari.

In ES: per la pratica della professione sono prescritte l'adesione a un'associazione professionale e la cittadinanza dell'Unione. È possibile derogare a tale prescrizione in caso di accordo professionale bilaterale. La prestazione dei servizi veterinari è riservata alle persone fisiche.

In FR: per la prestazione di servizi veterinari è prescritta la cittadinanza del SEE con possibilità di deroga in caso di reciprocità. Le forme giuridiche a disposizione di una società che presta servizi veterinari sono limitate a SCP (Société civile professionnelle) e SEL (Société d'exercice liberal).

Possono essere autorizzate, a determinate condizioni, altre forme giuridiche di società previste dal diritto nazionale francese o dal diritto di un altro Stato membro del SEE e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale in tale Stato.

Misure:

AT: Tierärztegesetz (legge sulla medicina veterinaria), BGBl. Nr. 16/1975, §3 (2) (3).

ES: Real Decreto 126/2013, de 22 de febrero, por el que se aprueban los Estatutos Generales de la Organización Colegial Veterinaria Española; articoli 62 e 64.

FR: Code rural et de la pêche maritime.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

A CY: per la prestazione di servizi veterinari sono prescritte la cittadinanza e la residenza.

In EL: per la prestazione di servizi veterinari è prescritta la cittadinanza del SEE o della Svizzera.

In HR: solo le persone fisiche e giuridiche stabilite in uno Stato membro ai fini dello svolgimento dell'attività veterinaria possono prestare servizi veterinari transfrontalieri nella Repubblica di Croazia. Solo i cittadini dell'Unione possono stabilire un ambulatorio veterinario nella Repubblica di Croazia.

In HU: per la prestazione di servizi veterinari è prescritta l'adesione all'Ordine dei veterinari ungheresi la quale prevede la cittadinanza del SEE. L'autorizzazione allo stabilimento è subordinata a una verifica della necessità economica. Criteri principali: condizioni del mercato del lavoro nel settore in questione.

Misure:

CY: legge 169/1990 e successive modifiche.

EL: decreto presidenziale 38/2010, decisione ministeriale 165261/IA/2010 (Gazzetta ufficiale 2157/B).

HR: legge sulla medicina veterinaria (GU 83/13, 148/13, 115/18), articolo 3, paragrafo 67, e articoli 105 e 121.

HU: legge CXXVII del 2012 sull'Ordine dei veterinari ungheresi e sulle condizioni e le modalità di prestazione dei servizi veterinari.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In CZ: per la prestazione di servizi veterinari è prescritta la presenza fisica sul territorio.

In IT e PT: per la prestazione di servizi veterinari è prescritta la residenza.

In PL: per la prestazione di servizi veterinari è prescritta la presenza fisica sul territorio. Per praticare la professione di chirurgo veterinario sul territorio polacco, i cittadini di paesi terzi devono superare un esame in lingua polacca organizzato dall'Ordine polacco dei chirurghi veterinari.

In SI: solo le persone fisiche e giuridiche stabilite in uno Stato membro dell'UE ai fini dello svolgimento dell'attività veterinaria possono prestare servizi veterinari transfrontalieri nella Repubblica di Slovenia.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, presenza locale:

In SK: per l'iscrizione all'albo professionale, necessaria per l'esercizio della professione, è prescritta la residenza nel SEE. La prestazione dei servizi veterinari è riservata alle persone fisiche.

Misure:

CZ: legge n. 166/1999 Racc. (legge sulla medicina veterinaria), §58-63, 39;

legge n. 381/1991 Racc. (sull'ordine dei veterinari della Repubblica ceca), paragrafo 4.

IT: decreto legislativo C.P.S. 233/1946, articoli 7-9;

decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) 221/1950, paragrafo 7.

PL: legge del 21 dicembre 1990 sulla professione di veterinario e gli Ordini dei chirurghi veterinari.

PT: decreto legge 368/91 (statuto dell'associazione professionale veterinaria) alterado p/ Lei 125/2015, 3 set.

SI: Pravilnik o priznavanju poklicnih kvalifikacij veterinarjev (norme sul riconoscimento delle qualifiche professionali dei veterinari), Uradni list RS, št. (Gazzetta ufficiale n.) 71/2008, 7/2011, 59/2014 in 21/2016, legge sui servizi nel mercato interno, Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 21/2010.

SK: legge 442/2004 sui veterinari privati e sull'Ordine dei medici veterinari, articolo 2.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

In DE (si applica anche a livello amministrativo regionale): la prestazione dei servizi veterinari è riservata alle persone fisiche. La telemedicina può essere prestata soltanto nel contesto di un trattamento primario che comporta la previa presenza fisica di un veterinario.

In DK e NL: la prestazione dei servizi veterinari è riservata alle persone fisiche.

In IE: la prestazione dei servizi veterinari è riservata alle persone fisiche o alle società di persone.

In LV: la prestazione dei servizi veterinari è riservata alle persone fisiche.

Misure:

DE: Bundes-Tierärzteordnung (BTÄO; codice federale per la professione veterinaria).

Livello regionale:

leggi sugli ordini della professione medica dei Land (Heilberufs- und Kammergesetze der Länder) e (basati su queste)

Baden-Württemberg, Gesetz über das Berufsrecht und die Kammern der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte Apotheker, Psychologischen Psychotherapeuten sowie der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (Heilberufe-Kammergesetz – HBKG);

Bayern, Gesetz über die Berufsausübung, die Berufsvertretungen und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker sowie der Psychologischen Psychotherapeuten und der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (Heilberufe-Kammergesetz – HKaG);

Berliner Heilberufekammergesetz (BlnHKG);

Brandenburg, Heilberufsgesetz (HeilBerG);

Bremen, Gesetz über die Berufsvertretung, die Berufsausübung, die Weiterbildung und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten, Tierärzte und Apotheker (Heilberufsgesetz – HeilBerG);

Hamburg, Hamburgisches Kammergesetz für die Heilberufe (HmbKGGH);

Hessen, Gesetz über die Berufsvertretungen, die Berufsausübung, die Weiterbildung und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker, Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (Heilberufsgesetz);

Mecklenburg-Vorpommern, Heilberufsgesetz (HeilBerG);

Niedersachsen, Kammergesetz für die Heilberufe (HKG);

Nordrhein-Westfalen, Heilberufsgesetz NRW (HeilBerG);

Rheinland-Pfalz, Heilberufsgesetz (HeilBerG);

Saarland, Gesetz Nr. 1405 über die öffentliche Berufsvertretung, die Berufspflichten, die Weiterbildung und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte/Ärztinnen, Zahnärzte/Zahnärztinnen, Tierärzte/Tierärztinnen und Apotheker/Apothekerinnen im Saarland (Saarländisches Heilberufekammergesetz – SHKG);

Sachsen, Gesetz über Berufsausübung, Berufsvertretungen und Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker sowie der Psychologischen Psychotherapeuten und der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten im Freistaat Sachsen (Sächsisches Heilberufekammergesetz – SächsHKaG);

Sachsen-Anhalt, Gesetz über die Kammern für Heilberufe Sachsen-Anhalt (KGHB-LSA);

Schleswig-Holstein, Gesetz über die Kammern und die Berufsgerichtsbarkeit für die Heilberufe (Heilberufekammergesetz – HBKG);

Thüringen, Thüringer Heilberufegesetz (ThürHeilBG);

Berufsordnungen der Kammern (codici di condotta professionale dell'Ordine dei medici veterinari).

DK: Lovbekendtgørelse nr. 40 af lov om dyrlæger af 15. januar 2020 (legge consolidata n. 40, del 15 gennaio 2020, sui chirurghi veterinari).

IE: legge sull'esercizio dell'attività veterinaria del 2005.

LV: legge sui medicinali veterinari.

NL: Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990 (WUD).

- c) Vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici, altri servizi prestati da farmacisti (CPC 63211)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione:

In AT: la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici e medicali specifici al pubblico può essere effettuata solo attraverso una farmacia. Per la conduzione di una farmacia è richiesta la cittadinanza di uno Stato membro del SEE o della Confederazione svizzera. Per i locatari e i gestori di una farmacia è richiesta la cittadinanza di uno Stato membro del SEE o della Confederazione svizzera.

Misure:

AT: Apothekengesetz (legge sulle farmacie), RGeBl. Nr. 5/1907 e successive modifiche, §§ 3, 4, 12; Arzneimittelgesetz (legge sui medicinali), BGeBl. Nr. 185/1983 e successive modifiche, §§ 57, 59, 59 bis; Medizinproduktegesetz (legge sui prodotti medicali), BGeBl. Nr. 657/1996 e successive modifiche, § 99.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in DE: solo le persone fisiche (farmacisti) sono autorizzate a condurre una farmacia. I cittadini di altri paesi o le persone che non hanno superato in Germania l'esame per farmacisti possono ottenere una licenza solo per subentrare in una farmacia esistente già da tre anni. Il numero totale di farmacie pro capite è limitato a una farmacia e fino a un massimo di tre succursali.

In FR: per la conduzione di una farmacia è prescritta la cittadinanza del SEE o della Svizzera.

Può essere autorizzato lo stabilimento di farmacisti stranieri entro quote stabilite di anno in anno. L'apertura di una farmacia deve essere autorizzata. La presenza commerciale, anche con vendita a distanza di prodotti medicinali al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione, deve assumere esclusivamente una delle forme consentite dal diritto nazionale su base non discriminatoria: société d'exercice libéral (SEL) anonyme, par actions simplifiée, à responsabilité limitée unipersonnelle o pluripersonnelle, en commandite par actions, société en noms collectifs (SNC) o société à responsabilité limitée (SARL) unipersonnelle o pluripersonnelle.

Misure:

DE: Gesetz über das Apothekenwesen (ApoG; legge tedesca sulle farmacie); Bundes-Apothekerordnung;

Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln (AMG);

Gesetz über Medizinprodukte (MPG);

Verordnung zur Regelung der Abgabe von Medizinprodukten (MPAV)

FR: Code de la santé publique;

Loi 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales e Loi 2015-990 du 6 août 2015.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale:

In EL: per la conduzione di una farmacia è prescritta la cittadinanza dell'Unione.

In HU: per la conduzione di una farmacia è prescritta la cittadinanza del SEE.

In LV: al fine di avviare l'esercizio di una farmacia in proprio, un farmacista o assistente farmacista straniero formatosi in uno Stato che non è uno Stato membro o uno Stato membro del SEE deve lavorare per almeno un anno in una farmacia in uno Stato membro del SEE sotto la supervisione di un farmacista.

Misure:

EL: legge 5607/1932, modificata dalle leggi 1963/1991 e 3918/2011; decreto presidenziale 64/2018 (Gazzetta ufficiale 124/edizione A/11-7-2018).

HU: legge XCVIII del 2006 sulle disposizioni generali relative alla fornitura affidabile ed economicamente fattibile di medicinali e ausili medici e sulla distribuzione dei medicinali.

LV: legge sulle farmacie, s. 38.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

In BG: i gestori di farmacie devono essere in possesso di una qualifica di farmacista e possono gestire solo una farmacia in cui lavorino personalmente. Nella Repubblica di Bulgaria il numero di farmacie di proprietà di una singola persona è soggetto a quote (non più di quattro).

In DK: solo le persone fisiche che hanno ottenuto l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista dall'autorità danese per i medici e i servizi sanitari sono autorizzate a prestare servizi al pubblico di vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici e di prodotti medicali specifici.

In ES, HR, HU e PT: l'autorizzazione allo stabilimento è subordinata a una verifica della necessità economica. Criteri principali: popolazione e condizioni di densità nella zona.

In IE: la vendita per corrispondenza di prodotti farmaceutici è vietata, a eccezione dei medicinali non soggetti a prescrizione medica.

A MT: il rilascio delle licenze per le farmacie è soggetto a restrizioni specifiche. Nessuna persona può avere più di una licenza a suo nome in una città o in un comune (articolo 5, paragrafo 1, dei regolamenti sulle licenze per le farmacie (LN279/07)), salvo nel caso in cui non vi siano ulteriori domande per una tale città o tale comune (articolo 5, paragrafo 2, dei regolamenti sulle licenze per le farmacie (LN279/07)).

In PT: nelle società commerciali il cui capitale è rappresentato da azioni, queste devono essere nominative. Nessuno può detenere o esercitare allo stesso tempo, direttamente o indirettamente, la proprietà, la gestione o l'amministrazione di più di quattro farmacie.

In SI: la rete di farmacie in Slovenia consiste di farmacie pubbliche, di proprietà dei comuni, e di farmacie private, assegnate in concessione, il cui socio di maggioranza deve essere un farmacista di professione. La vendita per corrispondenza di prodotti farmaceutici soggetti a prescrizione è vietata. La vendita per corrispondenza di medicinali non soggetti a prescrizione medica richiede un'autorizzazione statale speciale.

Misure:

BG: legge sui medicinali per la medicina umana, articoli 222, 224, 228.

DK: Apotekerloven (legge danese sulle farmacie) LBK n. 1040 del 03/09/2014.

ES: Ley 16/1997, de 25 de abril, de regulación de servicios de las oficinas de farmacia (legge 16/1997, del 25 aprile, che regola i servizi delle farmacie), articoli 2, 3.1;

Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios (Ley 29/2006).

HR: legge sull'assistenza sanitaria (GU 100/18, 125/19).

HU: legge XCVIII del 2006 sulle disposizioni generali relative alla fornitura affidabile ed economicamente fattibile di medicinali e ausili medici e sulla distribuzione dei medicinali.

IE: Irish Medicines Boards Act 1995 e 2006 (n. 29 del 1995 e n. 3 del 2006); Medicinal Products (Prescription and Control of Supply) Regulations 2003 e successive modifiche (S.I. 540 del 2003); Medicinal Products (Control of Placing on the Market) Regulations 2007 e successive modifiche (S.I. 540 del 2007); Pharmacy Act 2007 (n. 20 del 2007); Regulation of Retail Pharmacy Businesses Regulations 2008 e successive modifiche (S.I. 488 del 2008).

MT: regolamento relativo alle licenze per farmacie (LN279/07) emesso a norma della legge sui prodotti medicinali (cap. 458).

PT: decreto legge 307/2007, articoli 9, 14 e 15 Alterado p/ Lei 26/2011, 16 jun., alterada:

– p/ Acórdão TC 612/2011, 24/01/2012,

– p/ Decreto-Lei 171/2012, 1 ago.,

– p/ Lei 16/2013, 8 fev.,

– p/ Decreto-Lei 128/2013, 5 set.,

– p/ Decreto-Lei 109/2014, 10 jul.,

– p/ Lei 51/2014, 25 ago.,

– p/ Decreto-Lei 75/2016, 8 nov.; e ordinanza 1430/2007 revogada p/ Portaria 352/2012, 30 out.

SI: legge sui servizi farmaceutici (GU del RS n. 85/2016, 77/2017, 73/2019); legge sui prodotti medicinali (GU del RS n. 17/2014, 66/2019).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

In IT: l'esercizio della professione è consentito solo alle persone fisiche iscritte all'albo e alle persone giuridiche sotto forma di società di persone in cui ogni socio deve essere un farmacista iscritto all'albo. Per l'iscrizione all'albo professionale dei farmacisti è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro o la residenza nello stesso e l'esercizio della professione in Italia. I cittadini stranieri in possesso delle necessarie qualifiche possono iscriversi se sono cittadini di un paese con il quale l'Italia ha stipulato un accordo speciale che autorizza l'esercizio della professione, a condizione di reciprocità (d. lgs. CPS 233/1946 articoli 7-9 e D.P.R. 221/1950, paragrafi 3 e 7). Le assegnazioni di farmacie, nuove o vacanti, avvengono mediante concorso pubblico al quale possono partecipare solo i cittadini degli Stati membri iscritti all'albo dei farmacisti.

L'autorizzazione allo stabilimento è subordinata a una verifica della necessità economica. Criteri principali: popolazione e condizioni di densità nella zona.

Misure:

IT: legge 362/1991, articoli 1, 4, 7 e 9;

decreto legislativo CPS 233/1946, articoli 7-9;

decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R. 221/1950, paragrafi 3 e 7).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

A CY: per la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici e altri servizi prestati da farmacisti (CPC 63211) è prescritta la cittadinanza.

Misure:

CY: legge sui prodotti farmaceutici e i veleni (capo 254) e successive modifiche.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in BG: la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici e medicali specifici al pubblico può essere effettuata solo attraverso una farmacia. La vendita per corrispondenza di prodotti farmaceutici è vietata, a eccezione dei medicinali non soggetti a prescrizione medica.

In EE: la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici e medicali specifici al pubblico può essere effettuata solo attraverso una farmacia. Sono vietate la vendita per corrispondenza di medicinali e la consegna per posta o servizio di posta espressa di medicinali ordinati via internet. L'autorizzazione allo stabilimento è subordinata a una verifica della necessità economica. Criteri principali: condizioni di densità nella zona.

In EL: solo le persone fisiche abilitate all'esercizio della professione di farmacista e le società fondate da persone abilitate all'esercizio della professione di farmacista sono autorizzate a prestare servizi al pubblico di vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici e di prodotti medicali specifici.

In ES: solo le persone fisiche, abilitate alla professione di farmacista, sono autorizzate a prestare servizi al pubblico di vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici e di prodotti medicali specifici. Nessun farmacista può ottenere più di una licenza.

In LU: solo le persone fisiche sono autorizzate a prestare servizi al pubblico di vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici e di prodotti medicali specifici.

In NL: la vendita per corrispondenza di medicinali è soggetta a condizioni.

In PL: l'esercizio della professione è consentito solo alle persone fisiche iscritte all'albo e alle persone giuridiche sotto forma di società di persone in cui ogni socio deve essere un farmacista iscritto all'albo.

Misure:

BG: legge sui medicinali per la medicina umana, articoli 219, 222, 228 e articolo 234, paragrafo 5.

EE: Ravimiseadus (legge sui medicinali), RT I 2005, 2, 4; § 29 (2) e § 41 (3); e Tervishoiuteenuse korraldamise seadus (legge sull'organizzazione dei servizi sanitari, RT I 2001, 50, 284).

EL: legge 5607/1932, modificata dalle leggi 1963/1991 e 3918/2011.

ES: Ley 16/1997, de 25 de abril, de regulación de servicios de las oficinas de farmacia (legge 16/1997, del 25 aprile, che regola i servizi delle farmacie), articoli 2, 3.1;

Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios (Ley 29/2006).

LU: Loi du 4 juillet 1973 concernant le régime de la pharmacie (annex a043);

Règlement grand-ducal du 27 mai 1997 relatif à l'octroi des concessions de pharmacie (annex a041);

Règlement grand-ducal du 11 février 2002 modifiant le règlement grand-ducal du 27 mai 1997 relatif à l'octroi des concessions de pharmacie (annex a017).

NL: Geneesmiddelenwet, articolo 67.

PL: articolo 99, paragrafo 4, LEGGE del 6 settembre 2001 – Legge farmaceutica, Gazzetta ufficiale del 2021

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

in BG: per i farmacisti è prescritta la residenza permanente.

Misure:

BG: legge sui medicinali per la medicina umana, articoli 146, 161, 195, 222 e 228.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In DE e SK: per ottenere una licenza per l'esercizio della professione di farmacista o per aprire una farmacia per la vendita al dettaglio al pubblico di prodotti farmaceutici e di determinati prodotti medicali è prescritta la residenza.

Misure:

DE: Gesetz über das Apothekenwesen (ApoG; legge tedesca sulle farmacie);

Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln (AMG);

Gesetz über Medizinprodukte (MPG);

Verordnung zur Regelung der Abgabe von Medizinprodukten (MPAV).

SK: legge 362/2011 sui farmaci e sui prodotti medicali, articolo 6;

legge 578/2004 sui prestatori di servizi sanitari, sui dipendenti medici e sull'organizzazione professionale nella sanità.

Riserva n. 4 – Servizi di ricerca e sviluppo

Settore – sottosettore: servizi di ricerca e sviluppo (R&S)

Classificazione industriale: CPC 851, 853

Obblighi in esame: accesso al mercato

trattamento nazionale

Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi di servizi

Livello amministrativo: UE/Stato membro (salvo diversamente indicato)

Descrizione:

L'UE: per i servizi di R&S finanziati con fondi pubblici che beneficiano di finanziamenti erogati dall'Unione a livello di Unione possono essere concessi diritti esclusivi o autorizzazioni solo a cittadini degli Stati membri e a persone giuridiche dell'Unione aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nell'Unione (CPC 851, 853).

Per i servizi di R&S finanziati con fondi pubblici che beneficiano di finanziamenti erogati da uno Stato membro, possono essere concessi diritti esclusivi o autorizzazioni solo a cittadini dello Stato membro in questione e a persone giuridiche dello Stato membro in questione aventi la sede centrale in tale Stato membro (CPC 851, 853).

Misure:

UE: tutti i programmi quadro per la ricerca o l'innovazione dell'Unione attualmente vigenti e futuri, compresi le norme di partecipazione a Orizzonte 2020 e i regolamenti riguardanti le iniziative tecnologiche congiunte (ITC) e l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT), nonché i programmi di ricerca nazionali, regionali o locali vigenti e futuri.

Riserva n. 5 – Servizi immobiliari

Settore – sottosettore: servizi immobiliari

Classificazione industriale: CPC 821, 822

Obblighi in esame: accesso al mercato

trattamento nazionale

trattamento della nazione più favorita

presenza locale

Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi di servizi

Livello amministrativo: UE/Stato membro (salvo diversamente indicato)

Descrizione:

per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

a CY: per la prestazione di servizi immobiliari si applicano le condizioni della cittadinanza e della residenza.

Misure:

CY: legge 71(1)/2010 sugli agenti immobiliari e successive modifiche.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

in CZ: la licenza necessaria alla prestazione di servizi immobiliari è subordinata alla prescrizione della residenza nella Repubblica ceca per le persone fisiche e dello stabilimento per le persone giuridiche.

In HR: per la prestazione di servizi immobiliari è prescritta la presenza commerciale nel SEE.

In PT: per le persone fisiche è prescritta la residenza nel SEE. Per le persone giuridiche è prescritta la costituzione in società nel SEE.

Misure:

CZ: legge sulle licenze commerciali.

HR: legge sull'intermediazione immobiliare (GU 107/07 e 144/12), articolo 2.

PT: decreto legge 211/2004 (articoli 3 e 25), modificato e ripubblicato dal decreto legge 69/2011.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

in DK: per quanto riguarda la prestazione di servizi immobiliari da parte di una persona fisica che si trova sul territorio della Danimarca, possono utilizzare il titolo di "agente immobiliare" solo gli agenti immobiliari autorizzati. Sono agenti immobiliari autorizzati le persone fisiche ammesse al registro degli agenti immobiliari dell'autorità danese per il commercio. La legge impone che il richiedente sia residente danese o un residente dell'Unione, del SEE o della Confederazione svizzera.

La legge sulla compravendita immobiliare è applicabile soltanto nel caso in cui i servizi immobiliari siano prestati a consumatori e non è applicabile alla locazione immobiliare (CPC 822).

Misure:

DK: Lov om formidling af fast ejendom m.v. lov. nr. 526 af 28.05.2014 (legge sulla vendita immobiliare).

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:

in SI: nella misura in cui la Nuova Zelanda consente ai cittadini e alle imprese della Slovenia di prestare servizi di agente immobiliare, la Slovenia consentirà ai cittadini e alle imprese della Nuova Zelanda di prestare servizi di agente immobiliare alle stesse condizioni, posto che vengano rispettate le prescrizioni seguenti: abilitazione a operare in qualità di agente immobiliare in Nuova Zelanda, presentazione del casellario giudiziale e iscrizione nel registro degli agenti immobiliari presso il competente ministero (sloveno).

Misure:

SI: legge sulle agenzie immobiliari.

Riserva n. 6 – Servizi alle imprese

Settore – sottosettore: servizi alle imprese - servizi di noleggio o leasing senza operatori; servizi correlati alla consulenza gestionale; servizi tecnici di prova e analisi; servizi correlati di consulenza scientifica e tecnica; servizi connessi all'agricoltura; servizi di sicurezza; servizi di collocamento; servizi di traduzione e interpretazione e altri servizi alle imprese

Classificazione industriale: ISIC rev. 37, parte di CPC 612, parte di 621, parte di 625, 831, parte di 85990, 86602, 8675, 8676, 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87206, 87209, 87901, 87902, 87909, 88, parte di 893

Obblighi in esame: accesso al mercato

trattamento nazionale

trattamento della nazione più favorita

presenza locale

Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi di servizi

Livello amministrativo: UE/Stato membro (salvo diversamente indicato)

Descrizione:

a) Servizi di noleggio o leasing senza operatore (CPC 83103, CPC 831)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in SE: perché una nave possa battere la bandiera svedese, deve essere dimostrata una prevalente influenza operativa svedese, qualora la nave sia in parte di proprietà straniera. Per prevalente influenza operativa svedese si intende che l'esercizio della nave è ubicato in Svezia e che più della metà delle quote della nave è di proprietà svedese o di proprietà di persone di un altro paese del SEE. Altre navi straniere possono, a determinate condizioni, ottenere un'esenzione da tale regola qualora siano prese a noleggio o in leasing da una persona giuridica svedese mediante contratti di noleggio a scafo nudo (CPC 83103).

Misure:

SE: Sjölagen (codice marittimo) (1994:1009), capo 1, § 1.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

in SE: i prestatori di servizi di noleggio o leasing di automobili e di determinati veicoli fuoristrada (terrängmotorfordon) senza autista, in noleggio o in leasing per un periodo inferiore a un anno, devono nominare un responsabile che assicuri, tra l'altro, che l'attività sia gestita in conformità della normativa applicabile e che siano seguite le norme relative alla sicurezza stradale. Il responsabile deve risiedere nel SEE (CPC 831).

Misure:

SE: Lag (1998: 492) om biluthyrning (legge sul noleggio e il leasing di autovetture).

b) Servizi di noleggio o leasing e altri servizi alle imprese nel settore dell'aviazione

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:

L'UE: per il noleggio o il leasing senza equipaggio (dry lease), l'aeromobile utilizzato da un vettore aereo dell'Unione è soggetto alle prescrizioni applicabili in materia di immatricolazione degli aeromobili. Un contratto di noleggio senza equipaggio sottoscritto da un vettore dell'Unione è disciplinato dalle prescrizioni dell'Unione o del diritto interno nazionale in materia di sicurezza aerea, quale la previa approvazione e altre condizioni applicabili all'uso di aeromobili immatricolati in un paese terzo. Ai fini dell'immatricolazione può essere prescritto che l'aeromobile sia di proprietà di persone fisiche in possesso di specifiche condizioni di cittadinanza o di imprese che soddisfano specifiche condizioni riguardanti la proprietà del capitale e il controllo (CPC 83104).

Per quanto riguarda i sistemi telematici di prenotazione (di seguito denominati "CRS"), qualora ai vettori aerei dell'Unione non sia concesso dai prestatori di servizi CRS che operano al di fuori dell'Unione un trattamento equivalente (ossia non discriminatorio) al trattamento concesso dai prestatori di servizi CRS dell'Unione ai vettori aerei di un paese terzo nell'Unione, o qualora ai prestatori di servizi CRS dell'Unione non sia concesso dai vettori aerei non dell'Unione un trattamento equivalente al trattamento concesso dai vettori aerei dell'Unione ai prestatori di servizi CRS di un paese terzo, possono essere adottate misure affinché sia concesso un trattamento discriminatorio equivalente rispettivamente ai vettori aerei non dell'Unione da parte di prestatori di servizi CRS che operano nell'Unione o ai prestatori di servizi CRS non dell'Unione da parte di vettori aerei dell'Unione.

Misure:

UE: regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁰; e regolamento (CE) n. 80/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴¹.

⁴⁰ Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione) (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3).

⁴¹ Regolamento (CE) n. 80/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativo a un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione e che abroga il regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio (GU L 35 del 4.2.2009, pag. 47).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in BE: un aeromobile privato (civile) appartenente a persone fisiche che non sono cittadini del SEE può essere immatricolato solo se dette persone sono domiciliate o residenti in Belgio senza interruzione da almeno un anno. Un aeromobile privato (civile) appartenente a persone giuridiche straniere non costituite conformemente al diritto di uno Stato membro del SEE può essere immatricolato soltanto se dette persone hanno una sede operativa, un'agenzia o un ufficio in Belgio senza interruzione da almeno un anno (CPC 83104).

Misure:

BE: Arrêté Royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne.

- c) Servizi correlati alla consulenza gestionale – Servizi di arbitrato e di conciliazione (CPC 86602)

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

in BG: per i servizi di mediazione è richiesta la residenza permanente o di lungo periodo nella Repubblica di Bulgaria per i cittadini di paesi diversi da uno Stato membro del SEE o dalla Confederazione svizzera.

In HU: per l'esercizio di attività di mediazione (come la conciliazione) è richiesta una notifica, per l'ammissione al registro, al ministro responsabile per la Giustizia.

Misure:

BG: legge sulla mediazione, articolo 8.

HU: legge LV del 2002 sulla mediazione.

d) Servizi tecnici di prova e analisi (CPC 8676)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

a CY: per la prestazione di servizi da parte di chimici e biologi è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro.

In FR: la professione di biologo è riservata alle persone fisiche ed è prescritta la cittadinanza del SEE.

Misure:

CY: legge sulla registrazione dei chimici del 1988 (legge 157/1988) e successive modifiche.

FR: Code de la Santé Publique.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, presenza locale:

in BG: per la prestazione di servizi tecnici di prova e di analisi sono prescritti lo stabilimento in Bulgaria a norma della legge bulgara sul commercio e l'iscrizione al registro delle imprese.

Per quanto riguarda l'ispezione periodica di verifica della condizione tecnica dei veicoli per il trasporto su strada, la persona dovrebbe essere registrata in conformità della legge bulgara sul commercio e della legge sulle persone giuridiche senza scopo di lucro, oppure essere registrata in un altro Stato membro del SEE.

La prova e l'analisi della composizione e della purezza dell'aria e dell'acqua possono essere effettuate solo dal ministero dell'Ambiente e delle acque bulgaro o dalle sue agenzie.

Misure:

BG: legge sui requisiti tecnici dei prodotti;

legge sulle misure;

legge sull'aria ambiente pulita;

articolo 148, paragrafo 2, della legge sul traffico stradale;

legge sull'acqua;

ordinanza n. 32 relativa all'ispezione periodica di verifica della condizione tecnica dei veicoli per il trasporto su strada.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita, presenza locale:

in IT: per i biologi, gli analisti chimici, gli agronomi e i periti agrari sono prescritte la residenza e l'iscrizione all'albo professionale. I cittadini di paesi terzi possono iscriversi a condizione di reciprocità.

Misure:

IT: biologi, analisti chimici: legge 396/1967 sulla professione di biologo; e regio decreto 842/1928 sulla professione del chimico.

e) Servizi correlati di consulenza scientifica e tecnica (CPC 8675)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita, presenza locale:

in IT: per l'iscrizione all'albo dei geologi, che permette l'esercizio della professione di geologo ed esecutore di rilevamenti (surveyor) e di conseguenza la prestazione di servizi relativi all'esplorazione e alla gestione di miniere e altro, sono prescritti la residenza o il domicilio professionale in Italia. È prescritta la cittadinanza di uno Stato membro, ma gli stranieri possono iscriversi a condizione di reciprocità.

Misure:

IT: geologi: legge 112/1963, articoli 2 e 5; D.P.R. 1403/1965, articolo 1.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

in BG: per le persone fisiche sono prescritte la cittadinanza di uno Stato membro del SEE o della Confederazione svizzera e la residenza presso tale Stato al fine di prestare servizi relativi alla geodesia, alla cartografia e alla mappatura catastale. Per le persone giuridiche è necessaria la registrazione dell'attività ai sensi della legislazione di uno Stato membro del SEE o della Confederazione svizzera.

Misure:

BG: articoli 16-17, legge sul catasto e sul registro immobiliare; e articolo 24, paragrafo 1, legge sulla geodesia e sulla cartografia.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

a CY: per la prestazione di servizi pertinenti è prescritta la cittadinanza.

Misure:

CY: legge 224/1990 e successive modifiche.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in FR: per i servizi topografici, accesso soltanto attraverso una SEL (anonyme, à responsabilité limitée ou en commandite par actions), SCP (Société civile professionnelle), SA e SARL (sociétés anonymes, à responsabilité limitée). Per l'esplorazione e la prospezione è necessario lo stabilimento di servizi. Questa condizione può essere disapplicata per i ricercatori scientifici, con decisione del ministro della Ricerca scientifica, d'intesa con il ministro degli Affari esteri.

Misure:

FR: Loi 46-942 du 7 mai 1946 e décret n.°71-360 du 6 mai 1971.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

in HR: i servizi di consulenza geologica, geodetica e mineraria di base nonché i servizi di consulenza connessi alla protezione dell'ambiente nel territorio della Croazia possono essere prestati soltanto congiuntamente con persone giuridiche locali o mediante le stesse.

Misure:

HR: ordinanza sulle prescrizioni per il rilascio di approvazioni alle persone giuridiche per l'esecuzione di attività professionali di protezione dell'ambiente (GU n. 57/10), articoli 32-35.

f) Servizi connessi all'agricoltura (parte di CPC 88)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita, presenza locale:

in IT: per i biologi, gli analisti chimici, gli agronomi e i periti agrari sono prescritte la residenza e l'iscrizione all'albo professionale. I cittadini di paesi terzi possono iscriversi a condizione di reciprocità.

Misure:

IT: biologi, analisti chimici: legge 396/1967 sulla professione di biologo; e regio decreto 842/1928 sulla professione del chimico.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento della nazione più favorita:

in PT: le professioni di biologo, analista chimico e agronomo sono riservate alle persone fisiche. Per i cittadini di paesi terzi, nel caso di ingegneri e ingegneri tecnici si applica il regime di reciprocità (e non la condizione della cittadinanza). Per i biologi non esiste la condizione della cittadinanza né della reciprocità.

Misure:

PT: decreto legge 119/92 alterado p/ Lei 123/2015, 2 set. (Ordem Engenheiros);

legge 47/2011 alterado p/ Lei 157/2015, 17 set. (Ordem dos Engenheiros Técnicos);

decreto legge 183/98 alterado p/ Lei 159/2015, 18 set. (Ordem dos Biólogos).

g) Servizi di sicurezza (CPC 87302, 87303, 87304, 87305, 87309)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:

in IT: sono prescritte la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea e la residenza per ottenere l'autorizzazione necessaria per la prestazione di servizi di sicurezza e trasporto valori.

In PT: non è consentita la prestazione di servizi di sicurezza da parte di un prestatore straniero su base transfrontaliera.

Per il personale specializzato è prescritta la cittadinanza.

Misure:

IT: testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) 773/1931, articoli 133-141; decreto legislativo 635/1940, articolo 257.

PT: legge 34/2013 alterada p/ Lei 46/2019, 16 maio; e ordinanza 273/2013 alterada p/ Portaria 106/2015, 13 abril.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

in DK: per le persone fisiche che chiedono un'autorizzazione a fornire servizi di sicurezza è prescritta la residenza. La residenza è richiesta anche per i dirigenti e la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione di un soggetto giuridico che chiedono un'autorizzazione a svolgere servizi di sicurezza. Tuttavia la residenza per la dirigenza e i consigli di amministrazione non è necessaria nella misura in cui risulti da accordi internazionali o istruzioni emanate dal ministro della Giustizia.

Misure:

DK: Lovbekendtgørelse 2016-01-11 nr. 112 om vagtvirksomhed.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

in EE: è richiesta la residenza per le guardie di sicurezza.

Misure:

EE: Turvaseadus (legge sulla sicurezza) § 21, § 22.

h) Servizi di collocamento (CPC 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87206, 87209)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale (si applica anche a livello amministrativo regionale):

in BE: tutte le regioni del Belgio: una società che abbia la propria sede al di fuori del SEE è tenuta a dimostrare che presta servizi di collocamento nel suo paese d'origine. Vallonia: è prescritta una persona giuridica di tipo specifico per la prestazione di servizi di collocamento (régulièrement constituée sous la forme d'une personne morale ayant une forme commerciale, soit au sens du droit belge, soit en vertu du droit d'un Etat membre ou régie par celui-ci, quelle que soit sa forme juridique). Una società che abbia la propria sede al di fuori del SEE è tenuta a dimostrare che soddisfa le condizioni stabilite nel decreto (per esempio il tipo di persona giuridica). Comunità germanofona: una società che abbia la propria sede al di fuori del SEE è tenuta a soddisfare i criteri di ammissione stabiliti dal decreto anzidetto (CPC 87202).

Misure:

BE: Fiandre: Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2010 tot uitvoering van het decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling, articolo 8, § 3.

Vallonia: Décret du 3 avril 2009 relatif à l'enregistrement ou à l'agrément des agences de placement (decreto del 3 aprile 2009 sulla registrazione o l'autorizzazione delle agenzie di collocamento), articolo 7; Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'enregistrement ou à l'agrément des agences de placement (decisione del governo vallone del 10 dicembre 2009 recante attuazione del decreto del 3 aprile 2009 sulla registrazione o l'autorizzazione delle agenzie di collocamento), articolo 4.

Comunità germanofona: Dekret über die Zulassung der Leiharbeitsvermittler und die Überwachung der privaten Arbeitsvermittler / Décret du 11 mai 2009 relatif à l'agrément des agences de travail intérimaire et à la surveillance des agences de placement privées, articolo 6.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

in DE: è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro del SEE o una presenza commerciale nell'Unione europea per ottenere una licenza per operare come agenzia di lavoro interinale a norma dell'articolo 3, paragrafi 3 e 5, della legge anzidetta (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz). Il ministero federale del Lavoro e degli affari sociali può emanare un regolamento riguardante la collocazione e l'assunzione di personale non del SEE per professioni specifiche come le professioni sanitarie e di cura della persona. La licenza o la relativa proroga è rifiutata se gli stabilimenti, parti di stabilimenti o stabilimenti ausiliari che non sono situati nel SEE sono destinati all'esecuzione del lavoro temporaneo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della legge sul lavoro tramite agenzia interinale (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz).

In ES: prima di avviare l'attività, le agenzie di collocamento devono presentare una dichiarazione giurata che certifichi l'adempimento delle prescrizioni stabilite nella legislazione vigente (CPC 87201, 87202).

Misure:

DE: Gesetz zur Regelung der Arbeitnehmerüberlassung (AÜG);

Sozialgesetzbuch Drittes Buch (SGB III; codice sociale, terzo volume) – promozione dell'occupazione;

Verordnung über die Beschäftigung von Ausländerinnen und Ausländern (BeschV; ordinanza sull'occupazione degli stranieri).

ES: Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia (tramitado como Ley 18/2014, de 15 de octubre).

i) Servizi di traduzione e interpretazione (CPC 87905)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in BG: per svolgere le attività ufficiali di traduzione, le persone fisiche straniere sono tenute a possedere un permesso di soggiorno di lungo periodo, prolungato o permanente nella Repubblica di Bulgaria.

Misure:

BG: regolamento concernente la legalizzazione, la certificazione e la traduzione di documenti;

ordinanza del ministero degli Affari esteri per l'istituzione di un regime temporaneo per la certificazione ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in HU: le traduzioni ufficiali, le certificazioni ufficiali di traduzioni e le copie autenticate di documenti ufficiali in lingue straniere possono essere fornite solo dall'Ufficio ungherese per la traduzione e l'attestazione (OFFI).

In PL: solo le persone fisiche possono essere traduttori giurati.

Misure:

HU: decreto del Consiglio dei ministri n. 24/1986 sulla traduzione e l'interpretazione ufficiali.

PL: legge del 25 novembre 2004 sulla professione di traduttore o interprete giurato (Gazzetta ufficiale del 2019, voce 1326).

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

in FI: per i traduttori certificati è prescritta la residenza nel SEE.

Misure:

FI: Laki auktorisoiduista kääntäjistä (legge sui traduttori autorizzati) (1231/2007), s. 2(1).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

a CY: per la prestazione di servizi di traduzione ufficiale e certificata da parte di traduttori giurati, sono prescritte la registrazione e l'iscrizione all'albo dei traduttori giurati, previa approvazione da parte del consiglio per la registrazione dei traduttori giurati. Sono prescritte la cittadinanza e la residenza.

In HR: per i traduttori certificati è prescritta la cittadinanza del SEE.

Misure:

CY: legge sulla registrazione e la regolamentazione dei servizi di traduzione giurata del 2019 (45(I)/2019) e successive modifiche.

HR: ordinanza sugli interpreti di tribunale permanenti (GU 88/2008), articolo 2.

- j) Altri servizi alle imprese (parte di CPC 612, parte di 621, parte di 625, 87901, 87902, 88493, parte di 893, parte di 85990, 87909, ISIC 37)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

in SE: i banchi dei pegni devono essere costituiti quali società a responsabilità limitata o succursale (parte di CPC 87909).

Misure:

SE: legge sui banchi dei pegni (1995:1000).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

in CZ: solo una società di imballaggi autorizzata può prestare servizi relativi alla raccolta e al recupero degli imballaggi; tale società deve essere una persona giuridica costituita quale società per azioni (CPC 88493, ISIC 37).

Misure:

CZ: legge 477/2001 Racc. (legge sugli imballaggi), paragrafo 16.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in NL: per prestare servizi di punzonatura è prescritta la presenza commerciale nei Paesi Bassi. La punzonatura di oggetti in metallo prezioso è attualmente concessa in esclusiva a due monopoli pubblici dei Paesi Bassi (parte di CPC 893).

Misure:

NL: Waarborgwet 1986.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in PT: per la prestazione di servizi delle agenzie di riscossione e di servizi di informazioni creditizie è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro (CPC 87901, 87902).

Misure:

PT: legge 49/2004.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

in CZ: per la prestazione di servizi di vendita all'asta è prescritta la licenza. Per ottenere una licenza (per la fornitura di aste pubbliche volontarie), una società deve essere costituita nella Repubblica ceca e una persona fisica deve aver ottenuto un permesso di soggiorno; la società o la persona fisica deve essere iscritta nel registro delle imprese della Repubblica ceca (parte di CPC 612, parte di 621, parte di 625, parte di 85990).

Misure:

CZ: legge n. 455/1991, Racc.;

legge sulle licenze commerciali;

legge n. 26/2000, Racc., sulle aste pubbliche.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

In SE: il piano economico di una società di credito immobiliare deve essere certificato da due persone. Tali persone devono essere ufficialmente riconosciute dalle autorità nel SEE (CPC 87909).

Misure:

SE: legge sulle società cooperative di credito immobiliare (1991:614).

Riserva n. 7 – Servizi di comunicazione

Settore – sottosettore: servizi di comunicazione – servizi postali e di corriere

Classificazione industriale: parte di CPC 71235, parte di 73210, parte di 751

Obblighi in esame: accesso al mercato

Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi di servizi

Livello amministrativo: UE/Stato membro (salvo diversamente indicato)

Descrizione:

per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

L'UE: l'organizzazione del collocamento di cassette postali sulla via pubblica, dell'emissione di francobolli e della prestazione del servizio di invii raccomandati utilizzato nelle procedure amministrative e giudiziarie può essere limitata conformemente alla legislazione nazionale. Possono essere istituiti sistemi di licenze per i servizi per i quali esiste un obbligo di servizio universale. Tali licenze possono essere subordinate a un obbligo particolare di servizio universale o a un contributo finanziario a un fondo di compensazione.

Misure:

UE: direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴².

Riserva n. 8 – Servizi di costruzione

Settore – sottosettore: Servizi di costruzione e servizi di ingegneria correlati

Classificazione industriale: CPC 51

Obblighi in esame: trattamento nazionale

Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi di servizi

Livello amministrativo: UE/nazionale (salvo diversamente indicato)

⁴² Direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GU UE L 15 del 21.1.1998, pag. 14).

Descrizione:

a CY: requisito della cittadinanza.

Misura:

legge sulla registrazione e il controllo dei contraenti dell'edilizia e delle opere tecniche del 2001 (29 (I) / 2001-2013), articoli 15 e 52.

Riserva n. 9 – Servizi di distribuzione

Settore – sottosettore: servizi di distribuzione - distribuzione generale, distribuzione di tabacco

Classificazione industriale: CPC 3546, parte di 621, 6222, 631, parte di 632

Obblighi in esame: accesso al mercato

trattamento nazionale

Presenza locale

Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi di servizi

Livello amministrativo: UE/nazionale (salvo diversamente indicato)

Descrizione:

a) Servizi di distribuzione (CPC 3546, 631, 632 eccetto 63211, 63297, 62276, parte di 621)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

in PT: esiste uno specifico regime di autorizzazione per l'insediamento di determinati stabilimenti di vendita al dettaglio e di centri commerciali. Ciò riguarda i centri commerciali che abbiano una superficie lorda affittabile pari o superiore a 8 000 m² e stabilimenti per la vendita al dettaglio con una superficie di vendita pari o superiore a 2 000 m², se situati all'esterno dei centri commerciali. Criteri principali: contributo a una molteplicità di offerte commerciali; valutazione dei servizi al consumatore; qualità dell'occupazione e responsabilità sociale dell'impresa; integrazione nell'ambiente urbano; e contributo all'eco-efficienza (CPC 631, 632 eccetto 63211, 63297).

Misure:

PT: decreto legge n. 10/2015 del 16 gennaio.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

a CY: per i servizi di distribuzione prestati dai propagandisti farmaceutici esiste la prescrizione della cittadinanza (CPC 62117).

Misure:

CY: legge 74(I) 2002 e successive modifiche.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

in LT: la distribuzione di prodotti pirotecnici è subordinata al rilascio di una licenza, che può essere concessa solo a persone giuridiche dell'Unione europea (CPC 3546).

Misure:

LT: legge sulla supervisione della circolazione dei prodotti pirotecnici civili (23 marzo 2004 n. IX-2074).

b) Distribuzione di tabacco (parte di CPC 6222, 62228, parte di 6310, 63108)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

In ES: monopolio di Stato per la vendita al dettaglio di tabacco. Lo stabilimento è subordinato alla prescrizione relativa alla cittadinanza di uno Stato membro. Solo le persone fisiche possono operare in qualità di tabaccaio. Nessun tabaccaio può detenere più di una licenza (CPC 63108).

In FR: monopolio di Stato per la vendita al dettaglio e all'ingrosso di tabacco. Per i tabaccai è prescritta la cittadinanza (parte di CPC 6222, parte di 6310).

Misure:

ES: legge 14/2013, 27 settembre 2014.

FR: Code général des impôts.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

In AT: solo le persone fisiche possono chiedere l'autorizzazione a operare in qualità di tabaccaio.

È data priorità ai cittadini di uno Stato membro del SEE (CPC 63108).

Misure:

AT: legge sul monopolio dei tabacchi 1996, § 5 e § 27.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in IT: per la distribuzione e la vendita di tabacchi è prescritta la licenza, rilasciata mediante procedure pubbliche. Il rilascio della licenza è subordinato a una verifica della necessità economica. Criteri principali: popolazione e densità geografica dei punti di vendita esistenti (parte di CPC 6222, parte di 6310).

Misure:

IT: decreto legislativo 184/2003;

legge 165/1962;

legge 3/2003;

legge 1293/1957;

legge 907/1942;

decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) 1074/1958.

Riserva n. 10 – Servizi di istruzione

Settore – sottosettore: servizi di istruzione finanziati con fondi privati

Classificazione industriale: CPC 921, 922, 923, 924

Obblighi in esame: accesso al mercato

trattamento nazionale

alta dirigenza e consigli di amministrazione

presenza locale

Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi di servizi

Livello amministrativo: UE/nazionale (salvo diversamente indicato)

Descrizione:

per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

a CY: è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro per i proprietari e gli azionisti di maggioranza di una scuola finanziata da privati. I cittadini della Nuova Zelanda possono ottenere l'autorizzazione del ministro (dell'Istruzione) secondo la forma e le condizioni specificate.

Misure:

CY: legge sulle scuole private del 2019 (N. 147(I)/2019) e successive modifiche; legge sugli istituti di istruzione superiore del 1996 (N. 67(I)/1996) e successive modifiche; legge sulle università private (istituzione, funzionamento e controllo) del 2005 (N. 109(I)/2005) e successive modifiche; legge del 2015 sulla garanzia della qualità e l'accreditamento nell'istruzione superiore e sulla creazione e il funzionamento di un'agenzia per le questioni connesse (N. 136(I)/2015) e successive modifiche.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in BG: i servizi di istruzione primaria e secondaria finanziati con fondi privati possono essere prestati soltanto da persone giuridiche autorizzate a norma delle disposizioni legislative della Bulgaria o di uno Stato membro. Le scuole e gli asili di proprietà straniera possono essere istituiti o convertiti a richiesta di persone giuridiche straniere in conformità delle convenzioni e degli accordi internazionali. Gli istituti di istruzione superiore stranieri non possono istituire controllate nel territorio della Bulgaria. Gli istituti di istruzione superiore stranieri possono aprire facoltà, dipartimenti, istituti e college in Bulgaria solo all'interno della struttura degli istituti di istruzione superiore bulgari e in cooperazione con questi ultimi (CPC 921, 922).

Misure:

BG: legge sull'istruzione prescolare e scolastica;

legge sull'istruzione superiore, paragrafo 4 delle disposizioni complementari.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in SI: le scuole elementari finanziate con fondi privati possono essere fondate solo da persone slovene. Il prestatore dei servizi deve costituire una sede sociale o una succursale in Slovenia (CPC 921).

Misure:

SI: legge sull'organizzazione e sul finanziamento dell'istruzione (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 12/1996) e sue revisioni, articolo 40.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

in CZ e SK: è prescritto lo stabilimento in uno Stato membro per richiedere l'autorizzazione statale a operare quale istituto di istruzione finanziato con fondi privati. La presente riserva non si applica ai servizi di istruzione post-secondaria tecnica e professionale (CPC 923 eccetto CPC 92310).

Misure:

CZ: legge n. 111/1998, Racc. (legge sull'istruzione superiore), § 39;

legge n. 561/2004, Racc., sull'istruzione prescolare, primaria, secondaria, terziaria professionale e di altro tipo (legge sull'istruzione).

SK: legge n. 131/2002 sulle università.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi: Accesso al mercato:

in ES e IT: per aprire un'università finanziata con fondi privati che rilascia diplomi o titoli riconosciuti è necessaria un'autorizzazione. È applicata una verifica della necessità economica. Criteri principali: popolazione e densità degli stabilimenti esistenti.

In ES: la procedura prevede il parere del Parlamento.

In IT: le università si basano su una programmazione triennale e solo le persone giuridiche italiane possono essere autorizzate a rilasciare diplomi riconosciuti dallo Stato (CPC 923).

Misure:

ES: Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades (legge 6/2001 del 21 dicembre sulle università), articolo 4.

IT: regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore);

legge 29 luglio 1991, n. 243 (contributo statale occasionale per le università private);

delibera 20/2003 del CNVSU (Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario);

decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 27 gennaio 1998, n. 25.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in EL: è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro per i titolari e per la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione delle scuole primarie e secondarie finanziate con fondi privati e per gli insegnanti delle scuole primarie e secondarie finanziate con fondi privati (CPC 921, 922). L'istruzione a livello universitario è prestata esclusivamente da istituti costituiti da persone giuridiche di diritto pubblico pienamente autonome. La legge 3696/2008 consente tuttavia la costituzione, da parte di residenti dell'Unione (persone fisiche o giuridiche), di istituti privati di istruzione superiore che rilasciano certificati non riconosciuti come equivalenti ai diplomi universitari (CPC 923).

Misure:

EL: leggi 682/1977, 284/1968, 2545/1940, decreto presidenziale 211/1994 modificato dal decreto presidenziale 394/1997, Costituzione greca, articolo 16, paragrafo 5; legge 3549/2007; legge 3696/2008 sullo stabilimento e le attività dei college e altre disposizioni (Gazzetta ufficiale 177/edizione A/25-8-2008).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in AT: per la prestazione di servizi di istruzione di livello universitario finanziati con fondi privati nel settore delle scienze applicate è prescritta un'autorizzazione dall'autorità competente, l'AQ Austria (agenzia austriaca per la garanzia della qualità e l'accreditamento). Un investitore che intenda offrire tali servizi deve prevedere come attività principale l'offerta di tali servizi e ai fini dell'accettazione del programma di studi proposto deve presentare una valutazione della domanda e un'indagine di mercato. Il ministero competente può negare l'approvazione se la decisione dell'autorità di accreditamento non è conforme agli interessi dell'istruzione nazionale. Per l'apertura di un'università privata è prescritta l'autorizzazione dell'AQ Austria. Il ministero competente può negare l'approvazione se la decisione dell'autorità di accreditamento non è conforme agli interessi dell'istruzione nazionale (CPC 923).

Misure:

AT: legge sulle università di scienze applicate, BGBl I Nr. 340/1993 e successive modifiche, § 2, 8;
legge sull'istruzione superiore privata, BGBl. I Nr. 77/2020, § 2;

legge sulla garanzia della qualità nell'istruzione superiore, BGBl. Nr. 74/2011 e successive
modifiche, § 25 (3).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in FR: per insegnare in un istituto di istruzione finanziato con fondi privati è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro (CPC 921, 922, 923). I cittadini della Nuova Zelanda possono tuttavia ottenere dall'autorità competente pertinente un'autorizzazione all'insegnamento negli istituti di istruzione primaria, secondaria e terziaria. I cittadini della Nuova Zelanda possono inoltre ottenere dall'autorità competente pertinente un'autorizzazione allo stabilimento e alla conduzione o gestione di istituti di istruzione primaria, secondaria e terziaria. Tale autorizzazione è concessa su base discrezionale.

Misure:

FR: Code de l'éducation.

Per quanto riguarda gli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

a MT: i prestatori di servizi che intendono prestare servizi di istruzione superiore o per adulti finanziati con fondi privati devono ottenere una licenza dal ministero dell'Istruzione e dell'occupazione. La decisione relativa al rilascio di una licenza può essere discrezionale (CPC 923, 924).

Misure:

MT: avviso legale 296 del 2012.

Riserva n. 11 – Servizi ambientali

Settore – sottosettore: servizi ambientali – trattamento e riciclo di pile e accumulatori usati, vecchie autovetture e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche; protezione dell'aria ambiente e del clima servizi di depurazione dei gas di scarico

Classificazione industriale: parte di CPC 9402, 9404

Obblighi in esame: presenza locale

Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi di servizi

Livello amministrativo: UE/Stato membro (salvo diversamente indicato)

Descrizione:

in SE: solo i soggetti stabiliti in Svezia o aventi la loro sede principale in Svezia sono ammissibili all'accreditamento per prestare servizi di controllo dei gas di scarico (CPC 9404).

In SK: per prestare servizi di trattamento e riciclo di pile e accumulatori usati, oli usati, vecchie autovetture e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche è prescritta la costituzione in società nel SEE (prescrizione della residenza) (parte di CPC 9402).

Misure:

SE: legge sui veicoli (2002:574).

SK: legge 79/2015 sui rifiuti.

Riserva n. 12 – Servizi finanziari

Settore – sottosettore: servizi finanziari – servizi assicurativi e servizi bancari

Classificazione industriale: non applicabile

Obblighi in esame: accesso al mercato

trattamento nazionale

alta dirigenza e consigli di amministrazione

presenza locale

Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi di servizi

Livello amministrativo: UE/Stato membro (salvo diversamente indicato)

Descrizione:

a) Servizi assicurativi e connessi

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in IT: possono accedere alla professione attuariale esclusivamente le persone fisiche. Sono autorizzate le associazioni professionali (non registrate come società) tra persone fisiche. Per esercitare la professione di attuario è prescritta la cittadinanza di uno Stato dell'Unione, eccetto per i professionisti stranieri che possono essere autorizzati a esercitare su base di reciprocità.

Misure:

IT: articolo 29 del codice delle assicurazioni private (decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005); legge 194/1942, articolo 4, legge 4/1999 sul registro.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

in BG: i servizi di assicurazione pensionistica possono essere prestati esclusivamente da società per azioni autorizzate conformemente al codice di previdenza sociale e registrate a norma della legge sul commercio o della legislazione di un altro Stato membro (non succursali).

In BG, ES, PL e PT: le succursali dirette non sono autorizzate a prestare servizi di intermediazione assicurativa, che è riservata alle società costituite conformemente all'ordinamento di uno Stato membro (è prescritta la registrazione come società locale). In PL è prescritta la residenza per gli intermediari assicurativi.

Misure:

BG: codice delle assicurazioni, articoli 12, 56-63, 65, 66 e articolo 80, paragrafo 4; codice delle assicurazioni sociali articoli 120 bis-162, articoli 209-253 e articoli 260-310.

ES: Reglamento de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (RD 1060/2015, de 20 de noviembre de 2015), articolo 36.

PL: legge sull'attività assicurativa e riassicurativa dell'11 settembre 2015 (Gazzetta ufficiale del 2020, voci 895 e 1180); legge sulla distribuzione assicurativa del 15 dicembre 2017 (Gazzetta ufficiale del 2019, voce 1881); legge sull'organizzazione e il funzionamento dei fondi pensione del 28 agosto 1997 (Gazzetta ufficiale del 2020, voce 105); legge del 6 marzo 2018 sulle norme relative all'attività economica degli imprenditori stranieri e di altre persone straniere nel territorio della Repubblica di Polonia.

PT: articolo 7 del decreto legge 94-B/98 revocato dal decreto legge 2/2009 del 5 gennaio; e capo I, sezione VI del decreto legge 94-B/98, articolo 34, n. 6, 7, e articolo 7 del decreto legge 144/2006, revocato dalla legge 7/2019 del 16 gennaio; articolo 8 del regime giuridico che disciplina l'attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa, approvato con legge 7/2019 del 16 gennaio.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale:

in AT: la direzione delle succursali deve comprendere almeno due persone fisiche residenti in Austria.

In BG: per i membri dell'organismo di gestione e di vigilanza delle imprese di (ri-)assicurazione e per ogni persona autorizzata a gestire o rappresentare l'impresa di (ri-)assicurazione è prescritta la residenza. Almeno una delle persone che gestiscono e rappresentano la compagnia di assicurazione pensionistica deve avere un'ottima conoscenza della lingua bulgara.

Misure:

AT: legge sulla vigilanza assicurativa del 2016, articolo 14, paragrafo 1, n. 3, Gazzetta ufficiale federale I n. 34/2015 (Versicherungsaufsichtsgesetz 2016, § 14 Abs. 1 Z 3, BGBl. I Nr. 34/2015).

BG: codice delle assicurazioni, articoli 12, 56-63, 65, 66 e articolo 80, paragrafo 4;

codice delle assicurazioni sociali, articoli 120 bis-162, articoli 209-253, articoli 260-310.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in BG: prima di costituire una succursale o un'agenzia per la prestazione di assicurazioni, un assicuratore o riassicuratore straniero deve essere già autorizzato nel suo paese d'origine a operare negli stessi settori assicurativi per cui desidera operare in BG.

I redditi di fondi pensione integrativi volontari e i redditi analoghi direttamente connessi all'assicurazione pensionistica volontaria, gestiti da persone registrate a norma della legislazione di un altro Stato membro e che possono, in conformità della legislazione in questione, effettuare operazioni di assicurazione pensionistica volontaria, non sono imponibili a norma della procedura stabilita dalla legge sull'imposta sul reddito delle società.

In ES: prima di poter costituire una succursale o un'agenzia in Spagna per la prestazione di alcune classi di assicurazione, un assicuratore straniero deve essere già autorizzato a operare nelle stesse classi di assicurazione nel suo paese d'origine da almeno cinque anni.

In PT: per poter costituire una succursale o un'agenzia, le imprese di assicurazione straniere devono essere state autorizzate a svolgere attività di assicurazione o di riassicurazione in conformità del diritto nazionale pertinente per almeno cinque anni.

Misure:

BG: codice delle assicurazioni, articoli 12, 56-63, 65, 66 e articolo 80, paragrafo 4;

codice delle assicurazioni sociali, articoli 120 bis-162, articoli 209-253, articoli 260-310.

ES: Reglamento de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (RD 1060/2015, de 20 de noviembre de 2015), articolo 36.

PT: articolo 7 del decreto legge 94-B/98 e capo I, sezione VI del decreto legge 94-B/98, articoli 34, numeri 6 e 7, e articolo 7 del decreto legge 144/2006; articolo 215 del regime giuridico che disciplina l'accesso alle attività di assicurazione e di riassicurazione e il loro esercizio, approvato con legge 147/2005 del 9 settembre.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

in AT: per ottenere una licenza per l'apertura di succursali, gli assicuratori stranieri devono operare nel paese d'origine con una forma giuridica corrispondente o paragonabile a una società a responsabilità limitata da azioni o a una società di mutua assicurazione.

AT: legge sulla vigilanza assicurativa del 2016, articolo 14, paragrafo 1, n. 1, Gazzetta ufficiale federale I n. 34/2015 (Versicherungsaufsichtsgesetz 2016, § 14 Abs. 1 Z 1, BGBl. I Nr. 34/2015).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi finanziari – Trattamento nazionale, presenza locale:

in EL: le imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede in paesi terzi possono operare in Grecia attraverso la costituzione di una controllata o di una succursale. In questo caso la "succursale" non deve assumere alcuna forma giuridica specifica, in quanto indica una presenza permanente nel territorio di uno Stato membro (cioè la Grecia) di un'impresa avente sede al di fuori dell'Unione europea che riceve l'autorizzazione in tale Stato membro (Grecia) e che esercita un'attività assicurativa.

Misure:

EL: articolo 130 della legge 4364/2016 (Gazzetta ufficiale 13/ A/ 05.02.2016).

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

in AT: sono vietate l'attività promozionale e l'intermediazione per conto di una controllata non stabilita nell'Unione europea o di una succursale non stabilita in Austria (eccetto in caso di riassicurazione e di retrocessione).

In DK: né le persone né le società (ivi comprese le compagnie di assicurazione) possono partecipare, per fini commerciali, alla conclusione di contratti di assicurazione diretta di persone residenti in Danimarca, di navi danesi o di proprietà situate in Danimarca, eccetto le compagnie di assicurazione autorizzate dal diritto danese o dalle autorità danesi competenti.

In SE: l'assicurazione diretta da parte di un assicuratore straniero può essere effettuata solo con la mediazione di un prestatore di servizi assicurativi autorizzato a operare in Svezia, a condizione che l'assicuratore straniero e la compagnia di assicurazione svedese facciano parte dello stesso gruppo di società o abbiano concluso un accordo di cooperazione tra loro.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

in DE, HU e LT: per la prestazione di servizi di assicurazione diretta da parte di compagnie di assicurazione non costituite nell'Unione europea sono prescritte la costituzione e l'autorizzazione di una succursale.

In SE: la prestazione di servizi di intermediazione assicurativa da parte di imprese non costituite nel SEE richiede lo stabilimento di una presenza commerciale (obbligo di presenza locale).

In SK: l'assicurazione dei trasporti aerei e marittimi a copertura di aeromobili o navi e della responsabilità può essere stipulata solo da compagnie di assicurazione stabilite nell'Unione europea o dalla succursale delle compagnie di assicurazione non stabilite nell'Unione europea autorizzata nella Repubblica slovacca.

Misure:

AT: legge sulla vigilanza assicurativa del 2016, articolo 13, paragrafi 1 e 2, Gazzetta ufficiale federale I n. 34/2015 (Versicherungsaufsichtsgesetz 2016, § 13 Abs. 1 und 2, BGBl. I Nr. 34/2015).

DE: Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) per tutti i servizi assicurativi; in combinato disposto con Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung (LuftVZO) solo per l'assicurazione di responsabilità civile aerea obbligatoria.

DK: Lov om finansiel virksomhed jf. lovbekendtgørelse 182 af 18. februar 2015.

HU: legge LX del 2003.

LT: legge sulle assicurazioni, 18 settembre 2003 m. n. IX-1737, modificata da ultimo il 13 giugno 2019 n. XIII-2232.

SE: Lag om försäkringsförmedling (legge sulla mediazione della distribuzione assicurativa) (capo 3, sezione 3, 2018:12192005:405); legge sull'attività degli assicuratori stranieri in Svezia (capo 4, sezioni 1 e 10, 1998:293).

SK: legge 39/2015 sulle assicurazioni.

b) Servizi bancari e altri servizi finanziari

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

in BG: per l'esercizio delle attività di prestito con fondi non raccolti mediante l'assunzione di depositi o altri fondi rimborsabili, l'acquisizione di partecipazioni in un ente creditizio o in un altro istituto finanziario, il leasing finanziario, le operazioni di garanzia, l'acquisizione di crediti su prestiti e altre forme di finanziamento (come factoring o forfetizzazione), gli istituti finanziari non bancari sono soggetti al regime di registrazione presso la Banca nazionale bulgara. L'istituto finanziario deve svolgere la propria attività principale sul territorio della Bulgaria.

In BG: le banche non del SEE possono esercitare l'attività bancaria in Bulgaria dopo aver ottenuto una licenza dalla Banca nazionale bulgara per l'instaurazione e l'esercizio di attività commerciali nella Repubblica di Bulgaria attraverso una succursale.

In IT: una società deve essere costituita in Italia per poter gestire il sistema di regolamento di titoli o prestare servizi di deposito centrale di titoli con una sede in tale paese (non succursali).

Nel caso degli organismi di investimento collettivo diversi dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (di seguito denominati "OICVM") armonizzati a norma della legislazione dell'Unione, il fiduciario o depositario deve essere costituito in Italia o in un altro Stato membro e avere una succursale in Italia.

Anche le imprese di gestione di fondi di investimento non armonizzati a norma della legislazione dell'Unione devono essere costituite in Italia (non succursali).

La gestione dei fondi pensione è riservata alle banche, alle imprese di assicurazione, alle società di investimento e alle imprese di gestione di OICVM armonizzati a norma della legislazione dell'Unione aventi la sede nell'Unione nonché agli OICVM costituiti in Italia.

Per la vendita a domicilio gli intermediari devono servirsi di promotori di servizi finanziari autorizzati residenti nel territorio di uno Stato membro.

Gli uffici di rappresentanza degli intermediari non dell'Unione europea non possono svolgere attività intese a prestare servizi di investimento, compresi la negoziazione per conto proprio e per conto della clientela, il collocamento e la sottoscrizione di strumenti finanziari (prescritta una succursale).

In PT: i fondi pensione possono essere gestiti solo da società specializzate costituite in Portogallo a tal fine, da compagnie di assicurazione stabilite in Portogallo e autorizzate a operare nel settore delle assicurazioni vita o da soggetti autorizzati a gestire fondi pensione in altri Stati membri. Le succursali dirette da paesi non appartenenti all'Unione europea non sono autorizzate.

Misure:

BG: legge sugli istituti di credito, articolo 2, paragrafo 5, articolo 3 bis e articolo 17;

codice dell'assicurazione sociale, articoli 121, 121 ter, 121 septies;

legge sulla valuta, articolo 3.

IT: decreto legislativo 58/1998, articoli 1, 19, 28, 30-33, 38, 69 e 80;

regolamento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 1998, articoli 3 e 41;

regolamento della Banca d'Italia 25.1.2005;

titolo V, capo VII, sezione II, regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, articoli 17-21, 78-81, 91-111; e fatto salvo quanto segue:

regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli.

PT: decreto legge 12/2006, modificato dal decreto legge 180/2007, decreto legge 357-A/2007, regolamento 7/2007-R, modificato dal regolamento 2/2008-R, regolamento 19/2008-R, regolamento 8/2009. Articolo 3 del regime giuridico che disciplina la costituzione e il funzionamento dei fondi pensione e dei loro enti di gestione, approvato con legge 27/2020 del 23 luglio.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in HU: le succursali di società di gestione di fondi di investimento non del SEE non possono esercitare la gestione dei fondi di investimento europei e non possono prestare servizi di gestione patrimoniale per fondi pensione privati.

Misure:

HU: legge CCXXXVII del 2013 sugli istituti di credito e le imprese finanziarie; legge CXX del 2001 sul mercato dei capitali.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in BG: una banca è gestita e rappresentata congiuntamente da almeno due persone. Le persone che gestiscono e rappresentano la banca sono fisicamente presenti all'indirizzo della direzione. Le persone giuridiche non possono essere elette membri del consiglio di gestione o del consiglio di amministrazione di una banca.

In SE: il fondatore di una cassa di risparmio è una persona fisica.

Misure:

BG: legge sugli istituti di credito, articolo 10; codice dell'assicurazione sociale, articoli 121, 121 ter, 121 septies; legge sulla valuta, articolo 3.

SE: Sparbankslagen (legge sulle casse di risparmio) (1987:619), capo 2, § 1.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale:

in HU: il consiglio di amministrazione di un istituto di credito è tenuto ad avere almeno due membri riconosciuti come residenti conformemente alle leggi sul regime dei cambi e che abbiano in precedenza risieduto permanentemente in Ungheria per almeno un anno.

Misure:

HU: legge CCXXXVII del 2013 sugli istituti di credito e le imprese finanziarie;

legge CXX del 2001 sul mercato dei capitali.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

in RO: gli operatori di mercato sono persone giuridiche costituite come società per azioni a norma delle disposizioni del diritto societario. I sistemi di negoziazione alternativi (sistema multilaterale di negoziazione ai sensi della direttiva MiFID II) possono essere gestiti da un operatore di sistema costituito secondo le condizioni sopra descritte o da una società di investimento autorizzata dall'ASF (Autoritatea de Supraveghere Financiară – Autorità di vigilanza finanziaria).

In SI: un regime pensionistico può essere prestato da un fondo pensione comune (che non è una persona giuridica ed è pertanto gestito da una compagnia di assicurazione, una banca o una società pensionistica), da una società pensionistica o da una compagnia di assicurazione. Un regime pensionistico può essere offerto anche da prestatori di regimi pensionistici stabiliti in conformità della regolamentazione applicabile in uno Stato membro.

Misure:

RO: legge n. 126 dell'11 giugno 2018 relativa agli strumenti finanziari e regolamento n. 1/2017 per la modifica e l'integrazione del regolamento n. 2/2006 relativo ai mercati regolamentati e ai sistemi di negoziazione alternativi, approvato con decreto della NSC n. 15/2006 - ASF – Autoritatea de Supraveghere Financiară – Autorità di vigilanza finanziaria.

SI: legge sull'assicurazione pensionistica e per invalidità (Gazzetta ufficiale n. 102/2015 (come modificata da ultimo n. 28/19)).

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

in HU: le società non del SEE possono prestare servizi finanziari o esercitare attività ausiliarie dei servizi finanziari esclusivamente attraverso una succursale in HU.

Misure:

HU: legge CCXXXVII del 2013 sugli istituti di credito e le imprese finanziarie; legge CXX del 2001 sul mercato dei capitali.

Riserva n. 13 – Servizi sanitari e sociali

Settore – sottosettore: servizi sanitari e sociali

Classificazione industriale: CPC 931, 933

Obblighi in esame: accesso al mercato

trattamento nazionale

Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi di servizi

Livello amministrativo: UE/Stato membro (salvo diversamente indicato)

Descrizione:

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

in DE (si applica anche a livello amministrativo regionale): i servizi di soccorso e i "servizi qualificati di trasporto in ambulanza" sono organizzati e regolamentati dai Land. La maggior parte dei Land delega ai comuni le competenze nel settore dei servizi di soccorso. I comuni sono autorizzati a dare la priorità agli operatori senza fini di lucro. Ciò si applica in uguale misura ai prestatori di servizi stranieri e locali (CPC 931, 933). I servizi delle ambulanze sono subordinati a pianificazione, autorizzazione e accreditamento. Per quanto riguarda la telemedicina, il numero di prestatori di servizi di TIC (tecnologie dell'informazione e della comunicazione) può essere limitato per garantire l'interoperabilità, la compatibilità e le norme di sicurezza necessarie. Ciò si applica in maniera non discriminatoria.

In HR: lo stabilimento di alcune strutture di assistenza sociale finanziate con fondi privati può essere soggetto a limitazioni in funzione della necessità in determinate aree geografiche (CPC 9311, 93192, 93193, 933).

In SI: i servizi seguenti sono erogati dallo Stato in regime di monopolio: approvvigionamento di sangue, emoderivati, rimozione e conservazione di organi umani per trapianto, servizi sociosanitari, igienici, epidemiologici e di salute ecologica, servizi di anatomia patologica e procreazione medicalmente assistita (CPC 931).

Misure:

DE: Bundesärzteordnung (BÄO; regolamento federale sui medici):

Gesetz über die Ausübung der Zahnheilkunde (ZHG);

Gesetz über den Beruf der Psychotherapeutin und des Psychotherapeuten (PsychThG; legge sulla prestazione di servizi di psicoterapia);

Gesetz über die berufsmäßige Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung (Heilpraktikergesetz);

Gesetz über das Studium und den Beruf der Hebammen (HebG);

Gesetz über den Beruf der Notfallsanitäterin und des Notfallsanitäters (NotSanG);

Gesetz über die Pflegeberufe (PflBG);

Gesetz über die Berufe in der Physiotherapie (MPhG);

Gesetz über den Beruf des Logopäden (LogopG);

Gesetz über den Beruf des Orthoptisten und der Orthoptistin (OrthoptG);

Gesetz über den Beruf der Podologin und des Podologen (PodG);

Gesetz über den Beruf der Diätassistentin und des Diätassistenten (DiätAssG);

Gesetz über den Beruf der Ergotherapeutin und des Ergotherapeuten (ErgThg);
Bundesapothekerordnung (BapO);

Gesetz über den Beruf des pharmazeutisch-technischen Assistenten (PTAG);

Gesetz über technische Assistenten in der Medizin (MTAG);

Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der
Krankenhauspflegesätze (Krankenhausfinanzierungsgesetz – KHG);

Gewerbeordnung (legge tedesca sulla disciplina del commercio e dell'industria);

Sozialgesetzbuch Fünftes Buch (SGB V; codice sociale, quinto volume) - Assicurazioni sanitarie
obbligatorie;

Sozialgesetzbuch Sechstes Buch (SGB VI; codice sociale, sesto volume) - Assicurazioni
pensionistiche obbligatorie;

Sozialgesetzbuch Siebtes Buch (SGB VII; codice sociale, settimo volume) - Assicurazioni
obbligatorie contro gli infortuni;

Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX; codice sociale, nono volume) - Riabilitazione e partecipazione delle persone con disabilità;

Sozialgesetzbuch Elftes Buch (SGB XI; codice sociale, undicesimo volume) - assicurazione per l'assistenza a lungo termine;

Personenbeförderungsgesetz (PBefG; legge sui trasporti pubblici).

Livello regionale:

Gesetz über den Rettungsdienst (Rettungsdienstgesetz – RDG) in Baden-Württemberg;

Bayerisches Rettungsdienstgesetz (BayRDG);

Gesetz über den Rettungsdienst für das Land Berlin (Rettungsdienstgesetz);

Gesetz über den Rettungsdienst im Land Brandenburg (BbgRettG);

Bremisches Hilfeleistungsgesetz (BremHilfeG);

Hamburgisches Rettungsdienstgesetz (HmbRDG);

Gesetz über den Rettungsdienst für das Land Mecklenburg-Vorpommern (RDGM-V);

Niedersächsisches Rettungsdienstgesetz (NRettDG);

Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmer (RettG NRW);

Landesgesetz über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (RettDG);

Saarländisches Rettungsdienstgesetz (SRettG);

Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (SächsBRKG);

Rettungsdienstgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (RettDG LSA);

Schleswig-Holsteinisches Rettungsdienstgesetz (SHRDG);

Thüringer Rettungsdienstgesetz (ThüRettG).

Landespflegegesetze:

Gesetz zur Umsetzung der Pflegeversicherung in Baden-Württemberg (Landespflegegesetz – LPfIG);

Gesetz zur Ausführung der Sozialgesetze (AGSG);

Gesetz zur Planung und Finanzierung von Pflegeeinrichtungen (Landespflegeeinrichtungsgesetz – LPflegEG);

Gesetz über die pflegerische Versorgung im Land Brandenburg (Landespflegegesetz – LPflegeG);

Gesetz zur Ausführung des Pflege-Versicherungsgesetzes im Lande Bremen und zur Änderung des Bremischen Ausführungsgesetzes zum Bundessozialhilfegesetz (BremAGPflegeVG);

Hamburgisches Landespflegegesetz (HmbLPG);

Hessisches Ausführungsgesetz zum Pflege-Versicherungsgesetz;

Landespflegegesetz (LPflegeG M-V);

Gesetz zur Planung und Förderung von Pflegeeinrichtungen nach dem Elften Buch Sozialgesetzbuch (Niedersächsisches Pflegegesetz – NPflegeG);

Gesetz zur Weiterentwicklung des Landespflegerechts und Sicherung einer unterstützenden Infrastruktur für ältere Menschen, pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige (Alten- und Pflegegesetz Nordrhein-Westfalen – APG NRW);

Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LPflegeASG) (Rheinland-Pfalz);

Gesetz Nr. 1694 zur Planung und Förderung von Angeboten für hilfe-, betreuungs- oder pflegebedürftige Menschen im Saarland (Saarländisches Pflegegesetz);

Sächsisches Pflegegesetz (SächsPflegeG);

Schleswig-Holstein: Ausführungsgesetz zum Pflege-Versicherungsgesetz (Landespflegegesetz – LPflegeG);

Thüringer Gesetz zur Ausführung des Pflege-Versicherungsgesetzes (ThürAGPflegeVG).

Landeskrankenhausgesetz Baden-Württemberg;

Bayerisches Krankenhausgesetz (BayKrG);

Berliner Gesetz zur Neuregelung des Krankenhausrechts;

Krankenhausentwicklungsgesetz Brandenburg (BbgKHEG);

Bremisches Krankenhausgesetz (BrmKrHG);

Hamburgisches Krankenhausgesetz (HmbKHG);

Hessisches Krankenhausgesetz 2011 (HKHG 2011);

Krankenhausgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (LKHG M-V);

Niedersächsisches Krankenhausgesetz (NKHG);

Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW);

Landeskrankenhausgesetz Rheinland-Pfalz (LKG Rh-Pf);

Saarländisches Krankenhausgesetz (SKHG);

Gesetz zur Neuordnung des Krankenhauswesens (Sächsisches Krankenhausgesetz – SächsKHG);

Krankenhausgesetz Sachsen-Anhalt (KHG LSA);

Gesetz zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG) in Schleswig-Holstein;

Thüringisches Krankenhausgesetz (Thür KHG).

HR: legge sull'assistenza sanitaria (GU 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 70/12, 144/12).

SI: legge sui servizi sanitari (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 23/2005), articoli 1, 3, 62-64; legge sul trattamento dell'infertilità e procedure relative alla procreazione medicalmente assistita, Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 70/00, articoli 15 e 16; legge sull'approvvigionamento di sangue (ZPKrv-1), Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 104/06, articoli 5 e 8.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in FR: per i servizi ospedalieri e di ambulanza, i servizi sanitari residenziali (diversi dai servizi ospedalieri) e i servizi sociali è necessaria un'autorizzazione per l'esercizio di funzioni di gestione. La procedura di autorizzazione tiene conto della disponibilità di dirigenti locali.

Le imprese possono assumere qualsiasi forma giuridica, a eccezione di quelle riservate alle libere professioni.

Misure:

FR: Loi 90-1258 relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales; Loi n°2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi n°2009-879 dite HPST, Loi n°47-1775 portant statut de la coopération; e Code de la santé publique.

Riserva n. 14 – Turismo e servizi connessi ai viaggi

Settore – sottosettore: turismo e servizi connessi ai viaggi – hotel, ristoranti e ristorazione; servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (compresi gli accompagnatori); servizi delle guide turistiche

Classificazione industriale: CPC 641, 642, 643, 7471, 7472

obblighi in esame: accesso al mercato

trattamento nazionale

alta dirigenza e consigli di amministrazione

presenza locale

Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi di servizi

Livello amministrativo: UE/Stato membro (salvo diversamente indicato)

Descrizione:

per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in BG: è prescritta la costituzione di una società (non succursali). I servizi degli operatori turistici o delle agenzie di viaggio possono essere prestati da una persona stabilita nel SEE se, al momento dello stabilimento nel territorio della Bulgaria, detta persona presenta una copia di un documento attestante il diritto a esercitare tale attività e un certificato o altro documento rilasciato da un istituto di credito o da un assicuratore che certifichi l'esistenza di un'assicurazione che copra la responsabilità di detta persona in caso di danni derivanti da una violazione dei doveri professionali a essa imputabile. Il numero di dirigenti stranieri non può superare il numero dei dirigenti che sono cittadini bulgari quando la quota pubblica (statale o comunale) del capitale azionario di una società bulgara supera il 50 %. Per le guide turistiche è prescritta la cittadinanza del SEE (CPC 641, 642, 643, 7471, 7472).

Misure:

BG: legge sul turismo, articoli 61, 113 e 146.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:

a CY: la licenza per la costituzione e l'esercizio di un'impresa o di un'agenzia turistica e di viaggi, così come il rinnovo della licenza d'esercizio di un'impresa o di un'agenzia già esistente, è concessa solo a persone dell'Unione. Nessuna società non residente, tranne quelle stabilite in un altro Stato membro, può svolgere nella Repubblica di Cipro, in modo organizzato o permanente, le attività di cui all'articolo 3 della legge citata, a meno che non sia rappresentata da una società residente. Per la prestazione di servizi delle guide turistiche, delle agenzie di viaggio e dei tour operator è richiesta la cittadinanza di uno Stato membro (CPC 7471, 7472).

Misure:

CY: legge sul turismo, gli uffici di viaggio e le guide turistiche del 1995 (legge 41(I)/1995) e successive modifiche.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:

in EL: i cittadini di paesi terzi sono tenuti a conseguire il diploma presso una delle scuole per guide turistiche del ministero per il Turismo della Grecia per poter esercitare la professione. In deroga alla prescrizione summenzionata, il diritto a esercitare la professione può essere provvisoriamente (fino a un anno) accordato, in via eccezionale, a cittadini di paesi terzi a determinate condizioni esplicitamente definite, qualora sia confermata la mancanza di una guida turistica di una lingua specifica.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in ES (si applica anche a livello amministrativo regionale): per la prestazione di servizi delle guide turistiche è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro (CPC 7472).

In HR: è prescritta la cittadinanza del SEE o della Svizzera per la prestazione di servizi di ospitalità alberghiera e catering prestati in abitazioni private e residenze rurali (CPC 641, 642, 643, 7471, 7472).

Misure:

EL: decreto presidenziale 38/2010, decisione ministeriale 165261/IA/2010 (Gazzetta ufficiale 2157/B), articolo 50 della legge 4403/2016, articolo 47 della legge 4582/2018 (Gazzetta ufficiale 208/A).

ES: Andalucía: Decreto 8/2015, de 20 de enero, Regulador de guías de turismo de Andalucía;

Aragón: Decreto 21/2015, de 24 de febrero, Reglamento de Guías de turismo de Aragón;

Cantabria: Decreto 51/2001, de 24 de julio, Article 4, por el que se modifica el Decreto 32/1997, de 25 de abril, por el que se aprueba el reglamento para el ejercicio de actividades turísticoinformativas privadas;

Castilla e León: Decreto 25/2000, de 10 de febrero, por el que se modifica el Decreto 101/1995, de 25 de mayo, por el que se regula la profesión de guía de turismo de la Comunidad Autónoma de Castilla y León;

Castilla-La Mancha: Decreto 86/2006, de 17 de julio, de Ordenación de las Profesiones Turísticas;

Cataluña: Decreto Legislativo 3/2010, de 5 de octubre, para la adecuación de normas con rango de ley a la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, artículo 88;

Comunidad de Madrid: Decreto 84/2006, de 26 de octubre del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 47/1996, de 28 de marzo;

Comunitat valenciana: Decreto 90/2010, de 21 de mayo, del Consell, por el que se modifica el reglamento regulador de la profesión de guía de turismo en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana, aprobado por el Decreto 62/1996, de 25 de marzo, del Consell;

Extremadura: Decreto 37/2015, de 17 de marzo;

Galizia: Decreto 42/2001, de 1 de febrero, de Refundición en materia de agencias de viajes, guías de turismo y turismo activo;

Isole Baleari: Decreto 136/2000, de 22 de septiembre, por el cual se modifica el Decreto 112/1996, de 21 de junio, por el que se regula la habilitación de guía turístico en las Islas Baleares; Isole Canarie: Decreto 13/2010, de 11 de febrero, por el que se regula el acceso y ejercicio de la profesión de guía de turismo en la Comunidad Autónoma de Canarias, artículo 5;

La Rioja: Decreto 14/2001, de 4 de marzo, Reglamento de desarrollo de la Ley de Turismo de La Rioja;

Navarra: Decreto Foral 288/2004, de 23 de agosto. Reglamento para actividad de empresas de turismo activo y cultural de Navarra;

Asturie: Decreto 59/2007, de 24 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de la profesión de Guía de Turismo en el Principado de Asturias;

Regione di Murcia: Decreto n.º37/2011, de 8 de abril, por el que se modifican diversos decretos en materia de turismo para su adaptación a la ley 11/1997, de 12 de diciembre, de turismo de la Región de Murcia tras su modificación por la ley 12/2009, de 11 de diciembre, por la que se modifican diversas leyes para su adaptación a la directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior.

HR: legge sull'ospitalità e sul settore della ristorazione (GU 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20 e 42/20); legge sulla prestazione di servizi turistici (GU n. 130/17, 25/19, 98/19 e 42/20).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in HU: la prestazione di servizi delle agenzie di viaggi e degli operatori turistici e dei servizi delle guide turistiche su base transfrontaliera è subordinata al rilascio di una licenza da parte dell'ufficio ungherese per le licenze commerciali. Le licenze sono riservate ai cittadini di uno Stato membro del SEE e alle persone giuridiche aventi sede negli Stati membri del SEE (CPC 7471, 7472).

In IT (si applica anche a livello amministrativo regionale): le guide turistiche non originarie degli Stati membri dell'Unione europea devono ottenere una specifica licenza dalla Regione per operare in qualità di guida turistica professionale. Le guide turistiche originarie degli Stati membri dell'Unione europea possono operare liberamente senza necessità di detta licenza. La licenza è concessa alle guide turistiche che dimostrano un'adeguata competenza e conoscenza (CPC 7472).

Misure:

HU: legge CLXIV del 2005 sul commercio, decreto governativo n. 213/1996 (XII.23.) sulle attività di organizzazione e di agenzia di viaggi.

IT: legge 135/2001, articoli 7.5 e 6; legge 40/2007 (DL 7/2007).

Riserva n. 15 – Servizi ricreativi, culturali e sportivi

Settore – sottosettore: servizi ricreativi; servizi delle agenzie di informazione, altri servizi sportivi

Classificazione industriale: CPC 962, parte di 96419

Obblighi in esame: accesso al mercato

trattamento nazionale

alta dirigenza e consigli di amministrazione

Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi di servizi

Livello amministrativo: UE/Stato membro (salvo diversamente indicato)

Descrizione:

a) Agenzie di informazione e di stampa (CPC 962)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione:

a CY: lo stabilimento e le attività di agenzie o subagenzie di stampa nella Repubblica di Cipro sono concessi solo a cittadini della Repubblica di Cipro o dell'Unione o a persone giuridiche appartenenti a cittadini della Repubblica di Cipro o dell'Unione.

Misure:

CY: legge sulla stampa (N. 145/89) e successive modifiche.

b) Altri servizi sportivi (CPC 96419)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

in AT (si applica anche a livello amministrativo regionale): la gestione dei servizi delle scuole di sci e delle guide di montagna è disciplinata dalla legislazione dei "Bundesland". Per la prestazione di questi servizi può essere richiesta la cittadinanza di uno Stato membro del SEE. Le imprese possono essere tenute a nominare un amministratore delegato che sia un cittadino di uno Stato membro del SEE.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

a CY: per lo stabilimento di una scuola di danza e per gli istruttori di palestra è prescritta la cittadinanza.

Misure:

AT: Kärntner Schischulgesetz, LGBL. Nr. 53/97;

Kärntner Berg- und Schiführergesetz, LGBL. Nr. 25/98;

NÖ- Sportgesetz, LGBL. Nr. 5710

OÖ- Sportgesetz, LGBL. Nr. 93/1997;

Salzburger Schischul- und Snowboardschulgesetz, LGBL. Nr. 83/89;

Salzburger Bergführergesetz, LGBL. Nr. 76/81;

Steiermärkisches Schischulgesetz, LGBL. Nr. 58/97;

Steiermärkisches Berg- und Schiführergesetz, LGBL. Nr. 53/76;

Tiroler Schischulgesetz. LGBL. Nr. 15/95;

Tiroler Bergsportführergesetz, LGBL. Nr. 7/98;

Vorarlberger Schischulgesetz, LGBL. Nr. 55/02 §4 (2)a;

Vorarlberger Bergführergesetz, LGBL. Nr. 54/02;

Vienna: Gesetz über die Unterweisung in Wintersportarten, LGBL. Nr. 37/02.

CY: legge 65(I)/1997 e successive modifiche; legge 17(I)/1995 e successive modifiche;
regolamento 1995/2012 sulle scuole private di ginnastica, e successive modifiche.

Riserva n. 16 – Servizi di trasporto e servizi ausiliari di trasporto

Settore – sottosettore:	servizi di trasporto – pesca e trasporto su vie navigabili – ogni altra attività commerciale svolta a partire da una nave; trasporto su vie navigabili e servizi ausiliari del trasporto su vie navigabili; trasporto ferroviario e servizi ausiliari del trasporto ferroviario; trasporto su strada e servizi ausiliari del trasporto su strada; servizi ausiliari dei servizi di trasporto aereo; prestazione di servizi di trasporto combinato
Classificazione industriale:	ISIC rev. 3.1 0501, 0502; CPC 5133, 5223, 711, 712, 721, 741, 742, 743, 744, 745, 748, 749, 7461, 7469, 83103, 86751, 86754, 8730, 882
Obblighi in esame:	accesso al mercato trattamento nazionale trattamento della nazione più favorita alta dirigenza e consigli di amministrazione presenza locale
Capo:	liberalizzazione degli investimenti e scambi di servizi
Livello amministrativo:	UE/Stato membro (salvo diversamente indicato)

Descrizione:

trasporto marittimo e servizi ausiliari del trasporto marittimo. Ogni attività commerciale svolta a partire da una nave (ISIC rev. 3.1 0501, 0502; CPC 5133, 5223, 721, parte di 742, 745, 74540, 74520, 74590, 882)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

nell'UE: per i servizi portuali, l'ente di gestione di un porto o l'autorità competente può limitare il numero di prestatori di servizi portuali per un determinato servizio portuale.

Misure:

UE: articolo 6 del regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴³.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

⁴³ Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017, che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti (GU L 57 del 3.3.2017, pag. 1).

in BG: il trasporto e qualsiasi attività riguardante l'ingegneria idraulica e i lavori tecnici subacquei, la prospezione e l'estrazione di minerali e di altre risorse inorganiche, il pilotaggio, il bunkeraggio, la ricezione dei rifiuti, delle miscele acqua-olio e di altri rifiuti simili, svolte da navi nelle acque interne e nel mare territoriale della Bulgaria possono essere effettuati solo da navi battenti la bandiera bulgara o da navi battenti la bandiera di un altro Stato membro.

Il numero dei prestatori di servizi portuali può essere limitato in base alla capacità obiettiva del porto, che è fissata da un comitato di esperti istituito dal ministro dei Trasporti, della tecnologia dell'informazione e delle comunicazioni.

Per la prestazione di servizi di supporto è prescritta la cittadinanza. Per il comandante e il direttore di macchina della nave è prescritto l'obbligo della cittadinanza di uno Stato membro del SEE o della Confederazione svizzera (ISIC rev. 3.1 0501, 0502, CPC 5133, 5223, 721, 74520, 74540, 74590, 882).

Misure:

BG: codice della marina mercantile; legge sulle acque marine, le vie navigabili interne e i porti della Repubblica di Bulgaria; ordinanza relativa alle condizioni e all'ordine di selezione dei vettori bulgari per il trasporto di passeggeri e merci in virtù dei trattati internazionali; e ordinanza 3 per la manutenzione delle navi senza equipaggio.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in BG: per quanto riguarda i servizi di supporto per il trasporto pubblico svolti nei porti bulgari, nei porti aventi rilevanza nazionale il diritto di svolgere attività di supporto è accordato tramite un contratto di concessione. Nei porti aventi rilevanza regionale tale diritto è accordato tramite un contratto stipulato con il proprietario del porto (CPC 74520, 74540, 74590).

Misure:

BG: codice della marina mercantile; legge sulle acque marine, le vie navigabili interne e i porti della Repubblica di Bulgaria.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

in DK: possono svolgere servizi di pilotaggio in Danimarca solo i professionisti che sono domiciliati nel SEE e registrati e riconosciuti dalle autorità danesi a norma della legge danese in materia di pilotaggio (CPC 74520).

Misure:

DK: legge danese in materia di pilotaggio, § 18.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:

in DE (si applica anche a livello amministrativo regionale): una nave non appartenente a un cittadino di uno Stato membro può essere utilizzata sulle vie navigabili federali tedesche per attività diverse dal trasporto e dai servizi ausiliari solo previa autorizzazione specifica. Possono essere concesse deroghe per le navi non dell'Unione europea solo se nessuna nave dell'Unione è disponibile o se è disponibile in condizioni estremamente sfavorevoli, o su base di reciprocità. Possono essere concesse deroghe per le navi battenti la bandiera neozelandese su base di reciprocità (§ 2 paragrafo 3 KüSchVO). Tutte le attività che rientrano nel campo di applicazione della legge pilota sono regolamentate e l'accreditamento è riservato ai cittadini di uno Stato membro del SEE o della Confederazione svizzera. La fornitura e l'esercizio di impianti di pilotaggio sono limitati alle autorità pubbliche o alle imprese designate dalle autorità pubbliche.

Per il noleggio o il leasing di navi d'alto mare con o senza operatori e per il noleggio o il leasing di navi per la navigazione interna senza operatori, la conclusione di contratti per il trasporto di merci con navi battenti una bandiera straniera o per il noleggio di tali navi può essere limitata in funzione della disponibilità di navi battenti la bandiera tedesca o battenti la bandiera di un altro Stato membro.

Le operazioni tra residenti e non residenti entro lo spazio economico possono essere limitate (trasporto su vie navigabili, servizi di supporto al trasporto su vie navigabili, noleggio di navi, servizi di leasing di navi senza operatori (CPC 721, 745, 83103, 86751, 86754, 8730)) quando riguardano:

- i) il noleggio di navi adibite al trasporto per vie navigabili interne non registrate nello spazio economico;
- ii) il trasporto di merci con tali navi adibite al trasporto per vie navigabili interne; o
- iii) i servizi di rimorchio effettuati da tali navi da trasporto per la navigazione interna.

Misure:

DE: Gesetz über das Flaggenrecht der Seeschiffe und die Flaggenführung der Binnenschiffe (Flaggenrechtsgesetz; legge sulla protezione della bandiera);

Verordnung über die Küstenschifffahrt (KüSchV);

Gesetz über die Aufgaben des Bundes auf dem Gebiet der Binnenschifffahrt (Binnenschifffahrtsgesetz – BinSchAufgG);

Verordnung über Befähigungszeugnisse in der Binnenschifffahrt (Binnenschifferpatentverordnung – BinSchPatentV);

Gesetz über das Seelotswesen (Seelotsgesetz – SeeLG);

Gesetz über die Aufgaben des Bundes auf dem Gebiet der Seeschifffahrt (Seeaufgabengesetz – SeeAufgG);

Verordnung zur Eigensicherung von Seeschiffen zur Abwehr äußerer Gefahren (See-Eigensicherungsverordnung – SeeEigensichV).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in FI: i servizi di supporto al trasporto marittimo nelle acque finlandesi sono riservati alle flotte che operano sotto la bandiera nazionale, dell'Unione o norvegese (CPC 745).

Misure:

FI: Merilaki (legge marittima) (674/1994);

Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta (legge sul diritto di esercizio del commercio) (122/1919), s. 4.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

in EL: i servizi di movimentazione merci nelle zone portuali sono erogati in regime di monopolio pubblico (CPC 741).

In IT: è effettuata una verifica della necessità economica per i servizi di movimentazione merci marittime. Criteri principali: numero di stabilimenti esistenti e impatto su di essi; densità di popolazione; distribuzione geografica e creazione di nuovi posti di lavoro (CPC 741).

Misure:

EL: codice di diritto pubblico marittimo (decreto legislativo 187/1973).

IT: codice della navigazione;

legge 84/1994;

decreto ministeriale 585/1995.

Trasporto ferroviario e servizi ausiliari del trasporto ferroviario (CPC 711, 743)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in BG: solo i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea possono prestare servizi di trasporto ferroviario e servizi di supporto al trasporto ferroviario in Bulgaria. La licenza per effettuare servizi di trasporto ferroviario di passeggeri o merci è rilasciata dal ministro dei Trasporti agli operatori ferroviari registrati come operatori commerciali (CPC 711, 743).

Misure:

BG: legge sul trasporto ferroviario, articoli 37 e 48.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

in LT: i diritti esclusivi per la prestazione di servizi di transito sono concessi a imprese ferroviarie che sono di proprietà dello Stato o il cui capitale è al 100 % di proprietà dello Stato (CPC 711).

Misure:

LT: codice del trasporto ferroviario della Repubblica di Lituania, del 22 aprile 2004, n. IX-2152 nella modifica dell'8 giugno 2006, n. X-653.

Trasporto su strada e servizi ausiliari del trasporto su strada (CPC 712, 7121, 7122, 71222, 7123)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in AT: (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita): per i servizi di trasporto di passeggeri e di merci possono essere concessi diritti esclusivi o autorizzazioni solo a cittadini delle parti contraenti del SEE e a persone giuridiche dell'Unione con sede centrale in Austria. Le licenze sono rilasciate a condizioni non discriminatorie, a condizioni di reciprocità (CPC 712).

Misure:

AT: Güterbeförderungsgesetz (legge sul trasporto di merci), BGBl. Nr. 593/1995; § 5;

Gelegenheitsverkehrsgesetz (legge sui servizi di trasporto occasionali), BGBl. Nr. 112/1996; § 6;

Kraftfahrliniengesetz (legge sui trasporti programmati), BGBl. I Nr. 203/1999 e successive modifiche, §§ 7 e 8.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:

in EL: per gli operatori di servizi di trasporto di merci su strada: per esercitare la professione di operatore del trasporto di merci su strada è necessaria una licenza greca. Le licenze sono rilasciate a condizioni non discriminatorie, a condizioni di reciprocità (CPC 7123).

Misure:

EL: concessione di licenze per gli operatori di trasporto di merci su strada: legge greca 3887/2010 (Gazzetta ufficiale A' 174), modificata dall'articolo 5 della legge 4038/2012 (Gazzetta ufficiale A' 14).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

in IE: verifica della necessità economica per i servizi di autobus interurbani. Criteri principali: numero di stabilimenti esistenti e impatto su di essi; densità di popolazione; distribuzione geografica; incidenza sulle condizioni del traffico e creazione di nuovi posti di lavoro (CPC 7121, CPC 7122).

A MT: taxi: sono applicati limiti quantitativi al numero di licenze.

Karozzini (carrozze trainate da cavalli): sono applicati limiti quantitativi al numero di licenze (CPC 712).

In PT: verifica della necessità economica per i servizi di limousine. Criteri principali: numero di stabilimenti esistenti e impatto su di essi; densità di popolazione; distribuzione geografica; incidenza sulle condizioni del traffico e creazione di nuovi posti di lavoro (CPC 71222).

Misure:

IE: legge del 2009 sulla regolamentazione del trasporto pubblico.

MT: regolamento sui servizi di taxi (SL499.59).

PT: decreto legge 41/80 del 21 agosto.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In CZ: è prescritta la costituzione in società nella Repubblica ceca (non succursali).

Misure:

CZ: legge n. 111/1994, Racc., sul trasporto su strada.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:

in SE: per esercitare la professione di operatore di trasporto di merci su strada è necessaria una licenza svedese. Per ottenere una licenza di taxi una società deve, tra l'altro, nominare una persona fisica che operi in qualità di gestore dei trasporti (trattasi de facto della prescrizione della residenza – cfr. la riserva svedese sui tipi di stabilimento).

Per ottenere una licenza per altri operatori di trasporto di merci su strada la società deve essere stabilita nell'Unione europea, avere uno stabilimento situato in Svezia e aver nominato una persona fisica che operi in qualità di gestore dei trasporti e che sia residente nell'Unione europea.

Misure:

SE: Yrkestrafiklag (2012:210) (legge sul trasporto professionale);

Yrkestrafikförordning (2012:237) (regolamento governativo sul trasporto professionale);

Taxitrafiklag (2012:211) (legge sui taxi);

Taxitrafikförordning (2012:238) (regolamento governativo sui taxi).

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

in SK: per la prestazione di servizi di trasporto su strada è prescritta la costituzione in società o la residenza in uno Stato membro dell'Unione europea.

Misure:

legge 56/2012, Racc., sul trasporto su strada.

Servizi ausiliari dei servizi di trasporto aereo

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in PL: per i servizi di magazzinaggio di merci congelate o refrigerate e per i servizi di magazzinaggio alla rinfusa di liquidi o gas negli aeroporti, la possibilità di prestare alcune categorie di servizi dipende dalle dimensioni dell'aeroporto. Il numero dei prestatori in ciascun aeroporto può essere limitato a causa dei vincoli di spazio e fissato a non meno di due prestatori per altri motivi.

Misure:

PL: legge polacca sull'aviazione, del 3 luglio 2002, articoli 174.2 e 174.3 3.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:

nell'UE: per i servizi di assistenza a terra può essere prescritto lo stabilimento sul territorio dell'Unione europea. Il livello di apertura dei servizi di assistenza a terra dipende dalle dimensioni dell'aeroporto. Il numero dei prestatori in ciascun aeroporto può essere limitato. Per i "grandi aeroporti" tale limite non può essere inferiore a due prestatori. È prescritta la reciprocità.

Misure:

UE: direttiva 96/67/CE del Consiglio del 15 ottobre 1996⁴⁴.

In BE (si applica anche a livello amministrativo regionale): per i servizi di assistenza a terra è prescritta la reciprocità.

Misure:

BE: Arrêté Royal du 6 novembre 2010 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Bruxelles-National (articolo 18);

⁴⁴ Direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità (GU L 272 del 25.10.1996, pag. 36).

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de Vlaamse regionale luchthavens (articolo 14);

Arrêté du Gouvernement wallon réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale aux aéroports relevant de la Région wallonne (articolo 14).

Servizi di supporto per tutti i modi di trasporto (parte di CPC 748)

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

l'UE (si applica anche a livello amministrativo regionale): i servizi di sdoganamento possono essere prestati soltanto da residenti dell'Unione europea o da persone giuridiche stabilite nell'Unione europea.

Misure:

UE: regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁵.

Prestazione di servizi di trasporto combinato (CPC 711, 712, 7212, 741, 742, 743, 744, 745, 748, 749)

⁴⁵ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU UE L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

l'UE (si applica anche a livello amministrativo regionale): ad eccezione di FI: solo i vettori stradali stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea e che soddisfano le condizioni per l'accesso alla professione e al mercato per il trasporto di merci tra Stati membri dell'Unione europea possono, nel quadro di un'operazione di trasporto combinato tra Stati membri dell'Unione, effettuare tragitti stradali iniziali e/o terminali che costituiscono parte integrante dell'operazione di trasporto combinato e comprendono o meno il varco di una frontiera. Si applicano le limitazioni relativi a tutti i modi di trasporto.

Possono essere adottate le misure necessarie per garantire che le tasse automobilistiche applicabili ai veicoli stradali, sempreché utilizzati in trasporto combinato, siano ridotte o rimborsate.

Misure:

UE: direttiva 1992/106/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri.

Riserva n. 17 – Attività estrattive e attività connesse all'energia

Settore – sottosettore: attività estrattive – estrazione di minerali energetici; attività estrattive – estrazione di minerali metalliferi e altre attività estrattive; attività connesse all'energia – produzione, trasmissione e distribuzione per conto proprio di energia elettrica, gas, vapore e acqua calda; trasporto di combustibili mediante condotte; deposito e magazzinaggio di combustibili trasportati mediante condotte; servizi ausiliari alla distribuzione di energia

Classificazione industriale: ISIC rev. 3.1 10, 11, 12, 13, 14, 40, CPC 5115, 63297, 713, parte di 742, 8675, 883, 887

Obblighi in esame: accesso al mercato

trattamento nazionale

alta dirigenza e consigli di amministrazione

presenza locale

Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi di servizi

Livello amministrativo: UE/Stato membro (salvo diversamente indicato)

Descrizione:

- a) attività estrattive (ISIC rev. 3.1 10, 11, 12, Estrazione di minerali energetici; 13, 14: estrazione di minerali metalliferi e altre attività estrattive; CPC 5115, 7131, 8675, 883)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

in NL: l'esplorazione e lo sfruttamento degli idrocarburi nei Paesi Bassi sono sempre effettuati congiuntamente da una società privata e dalla società pubblica (per azioni) designata dal ministro degli Affari economici. Gli articoli 81 e 82 della legge sulle attività estrattive stabilisce che tutte le quote di tale società designata devono essere detenute, direttamente o indirettamente, dallo Stato neerlandese (ISIC rev. 3.1 10, 3.1 11, 3.1 12, 3.1 13, 3.1 14).

In BE: l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse minerarie e di altre risorse non biologiche nelle acque territoriali e nella piattaforma continentale sono subordinati a una concessione. Il concessionario deve avere un indirizzo per le notifiche in Belgio (ISIC rev. 3.1:14).

In IT (si applica anche a livello amministrativo regionale per l'esplorazione): le miniere appartenenti allo Stato sono soggette a specifiche norme di esplorazione ed estrazione. Prima di qualsiasi attività di sfruttamento è necessario un permesso di esplorazione ("permesso di ricerca", articolo 4 del regio decreto 1447/1927). Tale permesso ha una durata limitata e definisce con precisione i confini dei terreni sottoposti a esplorazione. Per la stessa zona può essere rilasciato più di un permesso di esplorazione a diverse persone o società (questo tipo di licenza non è necessariamente esclusivo). Per la coltivazione e lo sfruttamento dei minerali è richiesta un'autorizzazione ("concessione", articolo 14) rilasciata dall'autorità regionale (ISIC rev. 3.1 10, 3.1 11, 3.1 12, 3.1 13, 3.1 14, CPC 8675, 883).

Misure:

BE: Arrêt Royal du 1er septembre 2004 relatif aux conditions, à la délimitation géographique et à la procédure d'octroi des concessions d'exploration et d'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental.

IT: servizi di esplorazione: regio decreto 1447/1927; e decreto legislativo 112/1998, articolo 34.

NL: Mijnbouwwet (legge sulle attività estrattive).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:

in BG: le attività di prospezione o esplorazione di risorse naturali del sottosuolo sul territorio della Repubblica di Bulgaria, nella piattaforma continentale e nella zona economica esclusiva del Mar Nero, sono subordinate ad autorizzazione, mentre le attività di estrazione e sfruttamento sono subordinate a concessione rilasciata a norma della legge sulle risorse del sottosuolo.

È vietato alle società registrate in giurisdizioni con trattamento fiscale preferenziale (ossia zone offshore) o collegate, direttamente o indirettamente, a tali società partecipare a procedure aperte per il rilascio di permessi o concessioni per la prospezione, l'esplorazione e l'estrazione di risorse naturali, compresi i minerali di uranio e di torio, e per l'esercizio di un permesso o di una concessione esistenti già concessi, in quanto tali operazioni sono precluse, come pure la possibilità di registrare la scoperta geologica o commerciale di un deposito in seguito all'esplorazione.

L'estrazione di minerali di uranio è cessata con decreto del Consiglio dei ministri n. 163 del 20 agosto 1992.

Per quanto riguarda l'esplorazione e l'estrazione di minerali di torio, si applica il regime generale dei permessi e delle concessioni. Le decisioni volte a consentire l'esplorazione o l'estrazione di minerali di torio sono adottate su base individuale non discriminatoria caso per caso.

A norma della decisione dell'assemblea nazionale della Repubblica di Bulgaria del 18 gennaio 2012 (modificata il 14 giugno 2012) è vietato ricorrere alla tecnologia di fratturazione idraulica ("fracking") per le attività di prospezione, esplorazione o estrazione di petrolio e gas.

L'esplorazione e l'estrazione del gas di scisto sono vietate (ISIC rev. 3.1 10, 3.1 11, 3.112, 3.1 13, 3.1 14).

Misure:

BG: legge sulle risorse del sottosuolo;

legge sulle concessioni;

legge sulla privatizzazione e sul controllo post-privatizzazione;

legge sull'uso sicuro dell'energia nucleare; decisione dell'Assemblea nazionale della Repubblica di Bulgaria del 18 gennaio 2012; legge sulle relazioni economiche e finanziarie con le società registrate in giurisdizioni con trattamento fiscale preferenziale, le persone controllate da tali società e i loro beneficiari effettivi; legge sulle risorse del sottosuolo.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:

a CY: il Consiglio dei ministri può rifiutare l'autorizzazione alle attività di prospezione, esplorazione e sfruttamento di idrocarburi da parte di un soggetto controllato di fatto dalla Nuova Zelanda o da cittadini della Nuova Zelanda. Dopo la concessione di un'autorizzazione, nessun soggetto può passare sotto il controllo diretto o indiretto della Nuova Zelanda o di un cittadino della Nuova Zelanda senza la previa approvazione del Consiglio dei ministri. Il Consiglio dei ministri può rifiutare il rilascio di un'autorizzazione a un soggetto controllato di fatto dalla Nuova Zelanda o da un cittadino della Nuova Zelanda, se la Nuova Zelanda non concede ai soggetti della Repubblica di Cipro o degli Stati membri, relativamente all'accesso e all'esercizio di attività di prospezione, esplorazione e sfruttamento di idrocarburi, un trattamento paragonabile a quello che la Repubblica di Cipro o lo Stato membro accorda ai soggetti della Nuova Zelanda (ISIC rev. 3.1 1110).

Misure:

CY: legge sugli idrocarburi (prospezione, esplorazione e sfruttamento) del 2007 (legge 4(I)/2007) e successive modifiche.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

in SK: per le attività estrattive e le attività connesse alle attività estrattive e geologiche è prescritta la costituzione in società nel SEE (non succursali). Le attività di prospezione ed estrazione disciplinate dalla legge 44/1988 della Repubblica slovacca sulla protezione e lo sfruttamento delle risorse naturali sono disciplinate su base non discriminatoria, anche con misure pubbliche che mirano a garantire la conservazione e la protezione delle risorse naturali e dell'ambiente, per esempio l'autorizzazione o il divieto di impiegare determinate tecnologie estrattive. Si precisa che tali misure comprendono il divieto di impiegare la lisciviazione al cianuro nel trattamento o nella raffinazione di minerali, la necessità di ottenere una specifica autorizzazione in caso di ricorso alla fratturazione idraulica per attività di prospezione, esplorazione o estrazione di petrolio e gas, nonché l'approvazione preliminare mediante referendum popolare svolto in loco in caso di risorse minerali nucleari o radioattive. Ciò non aumenta gli aspetti non conformi della misura esistente per la quale la riserva è formulata (ISIC 10, 11, 12, 13, 14, CPC 5115, 7131, 8675 e 883).

Misure:

SK: legge 51/1988 sulle attività estrattive, gli esplosivi e l'Amministrazione mineraria di Stato; legge 569/2007 sull'attività geologica; e legge 44/1988 sulla protezione e lo sfruttamento delle risorse naturali.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

in FI: l'esplorazione e lo sfruttamento di risorse minerarie sono subordinati al requisito di una licenza, che in relazione all'estrazione di materiale nucleare è rilasciata dalla pubblica amministrazione. Per la riabilitazione di una zona estrattiva è richiesto un permesso rilasciato dalla pubblica amministrazione. Il permesso può essere concesso a una persona fisica residente nel SEE o a una persona giuridica stabilita nel SEE. Può essere applicata la verifica della necessità economica (ISIC rev. 3.1 120, CPC 5115, 883, 8675).

In IE: per le società di esplorazione e di estrazione mineraria che operano in Irlanda è richiesta una presenza in loco. Nel caso dell'esplorazione mineraria è richiesto che le società (irlandesi e straniere) ricorrano ai servizi di un agente o di un gestore dell'esplorazione residente in Irlanda per tutta la durata dei lavori. Nel caso dell'attività estrattiva è prescritto che la concessione o la licenza mineraria statale sia detenuta da una società costituita in Irlanda. Non vi sono limitazioni per quanto riguarda la proprietà di tale società (ISIC rev. 3.1 10, 3.1 13, 3.1 14, CPC 883).

In LT: in Lituania tutte le risorse minerali del sottosuolo (energia, metalli, minerali industriali e da costruzione) sono di proprietà esclusiva dello Stato. Le licenze di esplorazione geologica o di sfruttamento delle risorse minerarie possono essere concesse a persone fisiche residenti nell'Unione e nel SEE o a persone giuridiche stabilite nell'Unione e nel SEE.

Misure:

FI: Kaivoslaki (legge sulle attività estrattive) (621/2011);

Ydinenergiaki (legge sull'energia nucleare) (990/1987).

IE: leggi sullo sviluppo dei minerali 1940-2017; e leggi di pianificazione e regolamenti ambientali.

LT: Costituzione della Repubblica di Lituania, 1992. Ultima modifica 21 marzo 2019 n. XIII-2004, legge sul sottosuolo n. I-1034, 1995, nuova redazione dal 10 aprile 2001 n. IX-243, ultima modifica 14 aprile 2016 n. XII-2308.

Per quanto riguarda esclusivamente gli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

in SI: l'esplorazione e lo sfruttamento di risorse minerali, compresi i servizi estrattivi regolamentati, sono soggetti allo stabilimento in uno Stato del SEE, dell'OCSE, della Confederazione svizzera o in un paese terzo, oppure alla cittadinanza di uno di tali Stati e paesi, a condizione di reciprocità materiale. Il rispetto della condizione di reciprocità è verificato dal ministero competente per le attività estrattive (ISIC rev. 3.1 10, ISIC rev. 3.1 11, ISIC rev. 3.1 12, ISIC rev. 3.1 13, ISIC rev. 3.1 14, CPC 883, CPC 8675).

Misure:

SI: legge sulle attività estrattive del 2014.

- b) Produzione, trasmissione e distribuzione per conto proprio di energia elettrica, gas, vapore e acqua calda; trasporto di combustibili mediante condotte; deposito e magazzinaggio di combustibili trasportati mediante condotte; servizi connessi alla distribuzione di energia (ISIC rev. 3.1 40, 3.1 401, CPC 63297, 713, parte di 742, 74220, 887)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

in DK: il proprietario o l'utente che intenda installare infrastrutture per il gas o condotte per il trasporto di petrolio greggio o raffinato e di prodotti petroliferi o di gas naturale deve ottenere un permesso dall'autorità locale prima dell'avvio dei lavori. Il numero dei permessi rilasciati può essere limitato (CPC 7131).

A MT: EneMalta plc fornisce energia elettrica in regime di monopolio (ISIC rev. 3.1 401; CPC 887).

In NL: la proprietà della rete elettrica e della rete di gasdotti è concessa esclusivamente al governo neerlandese (sistemi di trasmissione) e ad altre autorità pubbliche (sistemi di distribuzione) (ISIC rev. 3.1 040, CPC 71310).

Misure:

DK: Lov om naturgasforsyning, LBK 1127 05/09/2018, lov om varmforsyning, LBK 64 21/01/2019, lov om Energinet, LBK 997 27/06/2018. Bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (decreto n. 1257 del 27 novembre 2019 sull'installazione, l'allestimento e l'esercizio di serbatoi di petrolio, sistemi di tubazioni e condotte).

MT: legge EneMalta, capo 272 e EneMalta (legge sul trasferimento di attività, diritti, passività e obblighi), capo 536.

NL: Elektriciteitswet 1998; Gaswet.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

In AT: per quanto riguarda il trasporto di gas, l'autorizzazione è concessa soltanto ai cittadini di uno Stato membro del SEE domiciliati nel SEE. Le imprese e le società di persone devono avere sede nel SEE. Il gestore della rete deve nominare un amministratore delegato e un direttore tecnico responsabile del controllo tecnico dell'operatività della rete che devono essere cittadini di uno Stato membro del SEE. Per quanto riguarda le attività svolte dal responsabile del bilanciamento (operatore di mercato o suo rappresentante designato responsabile del bilanciamento), l'autorizzazione è concessa esclusivamente ai cittadini austriaci o ai cittadini di un altro Stato membro o del SEE.

L'autorità competente può derogare alle prescrizioni della cittadinanza e del domicilio qualora l'operatività della rete di trasporto del gas sia considerata di pubblico interesse.

Per il trasporto di merci diverse dal gas e dall'acqua si applica quanto segue:

- i) per quanto riguarda le persone fisiche, l'autorizzazione è concessa solo a cittadini di uno Stato membro del SEE che devono avere una sede in Austria;
- ii) le imprese e le società di persone devono avere sede in Austria. È applicata una verifica della necessità o dell'interesse economico. Le condotte transfrontaliere non devono compromettere gli interessi di sicurezza dell'Austria e il suo status di paese neutrale. Le imprese e le società di persone sono tenute a nominare un amministratore delegato che deve essere un cittadino di uno Stato membro del SEE. L'autorità competente può derogare alle prescrizioni della cittadinanza e della sede qualora l'operatività della condotta sia considerata un interesse economico nazionale (CPC 713).

Misure:

AT: Rohrleitungsgesetz (legge sul trasporto mediante condotte), BGBl. Nr. 411/1975 e successive modifiche, §§ 5, 15; Gaswirtschaftsgesetz 2011 (legge sul gas), BGBl. I Nr. 107/2011 e successive modifiche, §§ 43, 44, 90, 93.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale (si applica solo a livello amministrativo regionale):

in AT: per quanto riguarda la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica, l'autorizzazione è concessa soltanto ai cittadini di uno Stato membro del SEE domiciliati nel SEE. Se l'operatore nomina un amministratore delegato o un locatario, il requisito del domicilio viene meno.

Le persone giuridiche (imprese) e le società di persone devono avere sede nel SEE. Esse devono nominare un amministratore delegato o un locatario che devono essere entrambi cittadini di uno Stato membro del SEE domiciliati nel SEE.

L'autorità competente può derogare alle prescrizioni del domicilio e della cittadinanza qualora l'operatività della rete sia considerata di pubblico interesse (ISIC rev. 3.1 40, CPC 887).

Misure:

AT: Burgenländisches Elektrizitätswesengesetz 2006, LGBl. Nr. 59/2006 e successive modifiche;

Niederösterreichisches Elektrizitätswesengesetz, LGBl. Nr. 7800/2005 e successive modifiche;

Oberösterreichisches Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz 2006),
LGBI. Nr. 1/2006 e successive modifiché;

Salzburger Landeselektrizitätsgesetz 1999 (LEG), LGBI. Nr. 75/1999 e successive modifiché;

Tiroler Elektrizitätsgesetz 2012 – TEG 2012, LGBI. Nr. 134/2011 e successive modifiché;

Vorarlberger Elektrizitätswirtschaftsgesetz, LGBI. Nr. 59/2003 e successive modifiché;

Wiener Elektrizitätswirtschaftsgesetz 2005 – WEIWG 2005, LGBI. Nr. 46/2005 e successive
modifiché;

Steiermärkisches Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz (ELWOG),
LGBI. Nr. 70/2005 e successive modifiché;

Kärntner Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz(ELWOG), LGBI. Nr. 24/2006 e
successive modifiché.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

in CZ: per la produzione, trasmissione, distribuzione e il commercio di energia elettrica e per le altre attività svolte da operatori del mercato dell'energia elettrica nonché per la produzione, trasmissione, distribuzione, lo stoccaggio e la commercializzazione del gas e per la produzione e distribuzione di energia termica è prescritta un'autorizzazione. La suddetta autorizzazione può essere concessa esclusivamente a persone fisiche con permesso di soggiorno o a persone giuridiche stabilite nell'Unione europea. Esistono diritti esclusivi per la trasmissione di gas ed energia elettrica e licenze di operatore di mercato (ISIC rev. 3.1 40, CPC 7131, 63297, 742, 887).

In LT: le licenze per la trasmissione, la distribuzione, la fornitura pubblica e l'organizzazione del commercio dell'energia elettrica possono essere rilasciate solo alle persone giuridiche stabilite nella Repubblica di Lituania o alle succursali di persone giuridiche o di altre organizzazioni straniere di un altro Stato membro stabilite nella Repubblica di Lituania. I permessi per produrre energia elettrica, sviluppare capacità di produzione di energia elettrica e costruire una linea diretta possono essere rilasciati a persone naturali residenti nella Repubblica di Lituania o a persone giuridiche stabilite nella Repubblica di Lituania, o a succursali di persone giuridiche o altre organizzazioni di altri Stati membri stabilite nella Repubblica di Lituania. La presente riserva non si applica ai servizi di consulenza relativi alla trasmissione e alla distribuzione di energia elettrica per conto terzi (ISIC rev. 3.1 401, CPC 887).

Nel caso dei combustibili è prescritto lo stabilimento. Le licenze per la trasmissione, la distribuzione, lo stoccaggio di combustibili e la liquefazione del gas naturale possono essere rilasciate solo alle persone giuridiche stabilite nella Repubblica di Lituania o alle succursali di persone giuridiche o di altre organizzazioni (controllate) di un altro Stato membro stabilite nella Repubblica di Lituania.

La presente riserva non si applica ai servizi di consulenza relativi alla trasmissione e alla distribuzione di combustibili per conto terzi (CPC 713, CPC 887).

In PL: le seguenti attività sono subordinate al rilascio di una licenza a norma della legge sull'energia:

- i) la produzione di combustibili o di energia, eccetto: la produzione di combustibili solidi o gassosi; la produzione di energia elettrica mediante fonti di energia elettrica di capacità totale non superiore a 50 MW diverse dalle fonti di energia rinnovabili; la cogenerazione di energia elettrica e termica mediante fonti di capacità totale non superiore a 5 MW diverse dalle fonti di energia rinnovabili; la produzione di energia termica mediante fonti di capacità totale non superiore a 5 MW;
- ii) lo stoccaggio di combustibili gassosi in impianti di stoccaggio, la liquefazione del gas naturale e la rigassificazione del gas naturale liquefatto (GNL) negli impianti di GNL, nonché lo stoccaggio di combustibili liquidi, eccetto: lo stoccaggio locale di gas liquido in impianti di capacità inferiore a 1 MJ/s e lo stoccaggio di combustibili liquidi nell'ambito del commercio al dettaglio;

- iii) la trasmissione o la distribuzione di combustibili o di energia, eccetto: la distribuzione di combustibili gassosi in reti di capacità inferiore a 1 MJ/s e la trasmissione o la distribuzione di energia termica se la capacità totale richiesta dai clienti non eccede i 5 MW;

- iv) il commercio di combustibili o di energia, eccetto: il commercio di combustibili solidi; il commercio di energia elettrica mediante impianti di tensione inferiore a 1 kV di proprietà del cliente; il commercio di combustibili gassosi se il fatturato annuale non supera l'equivalente di 100 000 EUR; il commercio di gas liquido se il fatturato annuale non supera i 10 000 EUR; e il commercio di combustibili gassosi e di energia elettrica effettuato nelle borse merci da società di intermediazione che svolgono attività di intermediazione nelle borse merci conformemente alla legge del 26 ottobre 2000 sulle borse merci, nonché il commercio di energia termica se la capacità richiesta dai clienti non supera i 5 MW. I limiti relativi al fatturato non si applicano ai servizi di commercio all'ingrosso di combustibili gassosi o gas liquido né ai servizi al dettaglio di gas in bombole.

Una licenza può essere concessa soltanto dall'autorità competente a un richiedente che abbia registrato il centro di attività principale o la residenza nel territorio di uno Stato membro del SEE o della Confederazione svizzera (ISIC rev. 3.1 040, CPC 63297, 74220, CPC 887).

Misure:

CZ: legge n. 458/2000, Racc., sulle condizioni delle imprese e la pubblica amministrazione nei settori dell'energia (la legge sull'energia).

LT: legge sul gas naturale della Repubblica di Lituania, del 10 ottobre 2000, n. VIII-1973, nuova redazione dal 1° agosto 2011 n. XI-1564, ultima modifica 25 giugno 2020 n. XIII-3140; legge sull'elettricità della Repubblica di Lituania, del 20 luglio 2000, n. VIII-1881, nuova redazione dal 7 febbraio 2012, ultima modifica 20 ottobre 2020 n. XIII-3336; legge della repubblica di Lituania sulle misure necessarie per la protezione dalle minacce poste da centrali nucleari non sicure di paesi terzi, del 20 aprile 2017, n. XIII-306 (ultima modifica 19 dicembre 2019 n. XIII-2705); legge sulle fonti di energia rinnovabili della Repubblica di Lituania, del 12 maggio 2011, n. XI-1375.

PL: legge sull'energia, del 10 aprile 1997, articoli 32 e 33.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

in SI: la produzione, commercializzazione, fornitura ai clienti finali, la trasmissione e distribuzione di energia elettrica e gas naturale sono subordinate allo stabilimento nell'Unione (ISIC rev. 3.1 4010, 4020, CPC 7131, CPC 887).

Misure:

SI: Energetski zakon (legge sull'energia) 2014, Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 17/2014; legge sulle attività estrattive del 2014.

Riserva n. 18 – Agricoltura, pesca e manifattura

Settore – sottosettore: agricoltura, caccia, silvicoltura; zootecnia e allevamento di renne, pesca e acquacoltura; editoria, stampa e riproduzione di supporti registrati

Classificazione industriale: ISIC rev. 3.1 011, 012, 013, 014, 015, 1531, 050, 0501, 0502, 221, 222, 323, 324, CPC 881, 882, 88442

Obblighi in esame: accesso al mercato

trattamento nazionale

trattamento della nazione più favorita

prescrizioni in materia di prestazioni

alta dirigenza e consigli di amministrazione

presenza locale

Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi di servizi

Livello amministrativo: UE/Stato membro (salvo diversamente indicato)

Descrizione:

- a) agricoltura, caccia e silvicoltura (ISIC rev. 3.1 011, 012, 013, 014, 015, 1531, CPC 881)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Prescrizioni in materia di prestazioni:

l'UE: gli organismi d'intervento designati dagli Stati membri sono tenuti ad acquistare i cereali che sono stati raccolti nell'Unione. Non sarà concessa alcuna restituzione all'esportazione di riso importato da un paese terzo e riesportato in tale paese. Solo i produttori di riso dell'Unione europea possono richiedere un pagamento compensativo.

Misure:

UE: regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (regolamento unico OCM).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale:

in IE: lo stabilimento di attività molitorie da parte di residenti stranieri è subordinato ad autorizzazione (ISIC rev. 3.1 1531).

Misure:

IE: legge sui prodotti agricoli (cereali) del 1933.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in FI: solo i cittadini di uno Stato membro del SEE residenti nella zona di allevamento delle renne possono essere proprietari di renne e praticarne l'allevamento. Possono essere concessi diritti esclusivi.

In FR: per diventare membro o agire in qualità di amministratore di una cooperativa agricola è prescritta un'autorizzazione (ISIC rev. 3.1 011, 012, 013, 014, 015).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in SE: solo la popolazione Sami può allevare renne e detenerne allevamenti.

Misure:

FI: Poronhoitolaki (legge sull'allevamento di renne) (848/1990), capo 1, s. 4, protocollo n. 3 del trattato di adesione della Finlandia.

FR: Code rural et de la pêche maritime.

SE: legge sull'allevamento di renne (1971:437), sezione 1.

b) Pesca e acquacoltura (ISIC rev. 3.1 050, 0501, 0502, CPC 882)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in BG: solo le navi battenti la bandiera della Bulgaria possono effettuare catture di risorse biologiche marine e fluviali nelle acque marittime interne e nelle acque territoriali della Bulgaria. Una nave straniera (nave di un paese terzo) può esercitare la pesca commerciale nella zona economica esclusiva della Bulgaria solo sulla base di un accordo tra la Bulgaria e lo Stato di bandiera. Quando attraversano la zona economica esclusiva di pesca, i pescherecci stranieri non possono mantenere gli attrezzi da pesca.

In FR: una nave francese battente bandiera francese può ottenere un'autorizzazione di pesca o può essere autorizzata a praticare la pesca in base a quote nazionali solo quando sia stabilito un effettivo legame economico sul territorio francese e la nave sia gestita e controllata da una stabile organizzazione situata sul territorio francese (ISIC rev. 3.1 050, CPC 882).

Misure:

BG: legge sugli spazi marittimi, le vie navigabili interne e i porti della Repubblica di Bulgaria, articolo 49.

FR: Code rural et de la pêche maritime.

- c) Manifattura - Editoria, stampa e riproduzione di supporti registrati (ISIC rev. 3.1 221, 222, 323, 324, CPC 88442)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:

in LV: solo le persone giuridiche costituite in società in Lettonia e le persone fisiche lettoni hanno il diritto di fondare e pubblicare mezzi di comunicazione di massa. Le succursali non sono autorizzate (CPC 88442).

Misure:

LV: legge sulla stampa e sugli altri mezzi di comunicazione di massa, s. 8.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento della nazione più favorita, presenza locale:

in DE (si applica anche a livello amministrativo regionale): ogni giornale o periodico di pubblica distribuzione o stampa deve chiaramente indicare un "direttore responsabile" (il nome completo e l'indirizzo di una persona fisica). Può essere prescritto che il direttore responsabile sia un residente permanente della Germania, dell'Unione europea o di uno Stato membro del SEE. Eventuali eccezioni possono essere autorizzate dall'autorità competente del livello amministrativo regionale (ISIC rev. 3.1 22).

Misure:

DE:

Livello regionale:

Gesetz über die Presse Baden-Württemberg (LPG BW);

Bayerisches Pressegesetz (BayPrG);

Berliner Pressegesetz (BlnPrG);

Brandenburgisches Landespressegesetz (BbgPG);

Gesetz über die Presse Bremen (BrPrG);

Hamburgisches Pressegesetz;

Hessisches Pressegesetz (HPresseG);

Landespressegesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (LPrG M-V);

Niedersächsisches Pressegesetz (NPresseG);

Pressegesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landespressegesetz NRW);

Landesmediengesetz (LMG) Rheinland-Pfalz;

Saarländisches Mediengesetz (SMG);

Sächsisches Gesetz über die Presse (SächsPresseG);

Pressegesetz für das Land Sachsen-Anhalt (Landespressegesetz);

Gesetz über die Presse Schleswig-Holstein (PressG SH);

Thüringer Pressegesetz (TPG).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:

in IT: nella misura in cui la Nuova Zelanda consente agli investitori italiani di detenere più del 49 % del capitale e dei diritti di voto di una società editoriale della Nuova Zelanda, l'Italia consentirà agli investitori della Nuova Zelanda di detenere più del 49 % del capitale e dei diritti di voto di una società editoriale italiana alle stesse condizioni (ISIC rev. 3.1 221, 222).

Misure:

IT: legge n. 416/1981, articolo 1 (e successive modifiche).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Alta dirigenza e consigli di amministrazione:

in PL: per i direttori di quotidiani e periodici è prescritta la cittadinanza polacca (ISIC rev. 3.1 221, 222).

Misure:

PL: legge del 26 gennaio 1984 sulla stampa, Gazzetta ufficiale, n. 5, voce 24, e successive modifiche.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

n SE: le persone fisiche proprietarie di periodici stampati e pubblicati in Svezia devono risiedere in Svezia o essere cittadini di uno Stato membro del SEE. I proprietari di tali periodici che sono persone giuridiche devono essere stabiliti nel SEE. I periodici stampati e pubblicati in Svezia, come pure le registrazioni tecniche, devono avere un direttore responsabile domiciliato in Svezia (ISIC rev. 3.1 22, CPC 88442).

Misure:

SE: legge sulla libertà di stampa (1949:105);

legge fondamentale sulla libertà di espressione (1991:1469);

legge sulle ordinanze relative alla legge sulla libertà di stampa e alla legge fondamentale sulla libertà di espressione (1991:1559).

Elenco della Nuova Zelanda

Note esplicative

Si precisa che le misure che la Nuova Zelanda può adottare conformemente all'articolo 10.64 (Misure prudenziali), a condizione che soddisfino le prescrizioni di tale articolo, includono quelle che disciplinano:

- a) la concessione di licenze, la registrazione o l'autorizzazione come istituto finanziario o prestatore di servizi finanziari transfrontalieri, e relative prescrizioni;
- b) la forma giuridica, incluse le prescrizioni in materia di costituzione giuridica per gli istituti finanziari di importanza sistemica e le limitazioni alle attività di assunzione di depositi delle succursali di banche estere, e relative prescrizioni; e prescrizioni in merito agli amministratori e all'alta dirigenza degli istituti finanziari o dei prestatori di servizi finanziari transfrontalieri;
- c) il capitale, le esposizioni verso parti collegate, la liquidità, la divulgazione e altre prescrizioni in materia di gestione del rischio;
- d) i sistemi di pagamento, compensazione e regolamento (compresi i sistemi di titoli);
- e) la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;
- f) le crisi o il fallimento degli istituti finanziari o dei prestatori di servizi finanziari transfrontalieri.

Settore	Tutti i settori
Obblighi in esame	Trattamento nazionale (articolo 10.6) Accesso al mercato (articolo 10.5)
Misura	Companies Act (legge sulle società) del 1993 Financial Reporting Act (legge sull'informativa finanziaria) del 2013
Descrizione	<p>Investimento</p> <p>1. Conformemente al regime neozelandese di informativa finanziaria stabilito dalla legge sulle società del 1993 e dalla legge sull'informativa finanziaria del 2013, sono tenuti a redigere un bilancio d'esercizio conforme alla prassi contabile generalmente accettata, a sottoporlo a revisione e a registrarlo nel registro delle imprese (a meno che non si applichino eccezioni a tali prescrizioni) i seguenti tipi di soggetti:</p> <p>a) qualsiasi persona giuridica costituita al di fuori della Nuova Zelanda (una "società estera") che svolga attività in Nuova Zelanda ai sensi della legge sulle società del 1993 e che sia "di grandi dimensioni"⁴⁶;</p>

⁴⁶ Una società estera o una controllata di una società estera è "di grandi dimensioni" in relazione a un periodo contabile se sussiste almeno una delle condizioni seguenti:

- i) alla data di chiusura di ciascuno dei due periodi contabili precedenti, il totale delle attività patrimoniali del soggetto e delle sue controllate (se presenti) supera i 20 milioni di NZ\$; o
- ii) in ciascuno dei due periodi contabili precedenti, il totale delle entrate del soggetto e delle sue controllate (se presenti) supera i 10 milioni di NZ\$.

È prescritta una relazione di revisione, salvo nel caso in cui l'attività neozelandese della società estera non sia "di grandi dimensioni" e la legislazione della giurisdizione in cui la società è costituita non imponga una revisione.

- b) qualsiasi società neozelandese "di grandi dimensioni" in cui le azioni che complessivamente conferiscono il diritto di esercitare o controllare l'esercizio di almeno il 25 % del potere di voto in un'assemblea della società sono detenute da⁴⁷:
 - i) una controllata di una persona giuridica costituita al di fuori della Nuova Zelanda;
 - ii) una persona giuridica costituita al di fuori della Nuova Zelanda; o
 - iii) una persona che non risiede abitualmente in Nuova Zelanda;
 - c) qualsiasi società "di grandi dimensioni" costituita in Nuova Zelanda che sia una controllata di una società estera.
2. Se una società è tenuta a redigere un bilancio e se ha una o più controllate, invece di redigere un bilancio per se stessa deve redigere un bilancio del gruppo che sia conforme alla prassi contabile generalmente accettata in relazione a quel gruppo. Tale obbligo non si applica se:
- a) la società (A) è a sua volta una controllata di una persona giuridica (B), dove la persona giuridica (B) è:
 - i) costituita in Nuova Zelanda; o
 - ii) registrata o considerata registrata ai sensi della parte 18 della legge sulle società del 1993;
 - b) è redatto un bilancio del gruppo in relazione a un gruppo che comprende B, A e tutte le altre controllate di B, conforme alla prassi contabile generalmente accettata;

⁴⁷ Una società neozelandese è "di grandi dimensioni" in relazione a un periodo contabile se si applica almeno uno dei paragrafi seguenti:

- i) alla data di chiusura di ciascuno dei due periodi contabili precedenti, il totale delle attività patrimoniali del soggetto e delle sue controllate (se presenti) supera i 60 milioni di NZ\$; o
- ii) in ciascuno dei due periodi contabili precedenti, il totale delle entrate del soggetto e delle sue controllate (se presenti) supera i 30 milioni di NZ\$.

- c) una copia del bilancio del gruppo di cui alla lettera b) e una copia della relazione di revisione relativa a tale bilancio sono consegnate per essere registrate ai sensi della legge sulle società del 1993 o depositate ai sensi di un'altra legge.

2. Se una società estera è tenuta a redigere:

- a) un bilancio ai sensi della legge sulle società del 1993, se la sua attività in Nuova Zelanda raggiunge le soglie di attività patrimoniale ed entrate che si applicano alle società estere "di grandi dimensioni", deve redigere, oltre al bilancio della società estera di grandi dimensioni stessa, anche un bilancio per la sua attività in Nuova Zelanda come se tale attività fosse condotta da una società costituita e registrata in Nuova Zelanda;
- b) un bilancio del gruppo ai sensi della legge sulle società del 1993; se l'attività in Nuova Zelanda del gruppo raggiunge le soglie di attività patrimoniale ed entrate che si applicano alle società estere "di grandi dimensioni", il bilancio del gruppo che viene redatto deve includere, oltre al bilancio del gruppo, anche il bilancio dell'attività in Nuova Zelanda del gruppo, come se i membri del gruppo fossero società costituite e registrate in Nuova Zelanda.

Settore	Agricoltura, compresi i servizi connessi all'agricoltura
Obblighi in esame	<p>Accesso al mercato (articoli 10.14 e 10.5)</p> <p>Trattamento nazionale (articoli 10.16 e 10.6)</p> <p>Prescrizioni in materia di prestazioni (articolo 10.9)</p> <p>Alta dirigenza e consigli di amministrazione (articolo 10.8)</p>
Misura	Dairy Industry Restructuring Act (legge sulla ristrutturazione dell'industria lattiero-casearia) del 2001
Descrizione	<p>Scambi transfrontalieri di servizi e investimenti</p> <p>La legge sulla ristrutturazione dell'industria lattiero-casearia del 2001 (DIRA, Dairy Industry Restructuring Act) e i regolamenti prevedono la gestione di una banca dati nazionale dedicata ai dati relativi ai test condotti sulle mandrie.</p> <p>La DIRA:</p> <p>a) prevede che il governo neozelandese stabilisca le modalità di gestione della banca dati da parte di un altro soggetto del settore lattiero-caseario. Nel farlo, il governo neozelandese può:</p> <p>i) prendere in considerazione la cittadinanza e la residenza del soggetto, delle persone che possiedono o controllano il soggetto e dell'alta dirigenza e del consiglio di amministrazione del soggetto;</p> <p>ii) porre restrizioni su chi può detenere azioni del soggetto, anche in base alla cittadinanza;</p> <p>b) prevede il trasferimento dei dati da parte di coloro che effettuano test sulle mandrie di bovini da latte alla Livestock Improvement Corporation (LIC) o all'ente che le succederà;</p> <p>c) stabilisce le norme relative all'accesso alla banca dati e può negare l'accesso sulla base del fatto che l'uso previsto della banca dati potrebbe essere "dannoso per l'industria lattiero-casearia neozelandese"; tale rifiuto può prendere in considerazione la cittadinanza o la residenza della persona che richiede l'accesso.</p>

Settore	Servizi di comunicazione Telecomunicazioni
Obblighi in esame	Trattamento nazionale (articolo 10.6) Alta dirigenza e consigli di amministrazione (articolo 10.8)
Misura	Statuto di Chorus Limited
Descrizione	Investimento Lo statuto di Chorus Limited prevede l'approvazione del governo neozelandese affinché la partecipazione azionaria di un singolo soggetto estero possa superare il 49,9 %. Almeno la metà del consiglio di amministrazione deve essere composta da cittadini neozelandesi.

Settore	Agricoltura, compresi i servizi connessi all'agricoltura
Obblighi in esame	Accesso al mercato (articolo 10.5) Alta dirigenza e consigli di amministrazione (articolo 10.8)
Misura	Primary Products Marketing Act 1953 (legge sulla commercializzazione dei prodotti primari)
Descrizione	Investimento In base alla legge sulla commercializzazione dei prodotti primari del 1953 il governo neozelandese può imporre normative che consentano di istituire autorità statutarie per la commercializzazione con poteri di commercializzazione e acquisizione in regime di monopolio (o poteri minori) per i "prodotti primari", ovvero i prodotti derivati dall'apicoltura, dalla frutticoltura, dalla coltivazione del luppolo, dall'allevamento di cervi o dalla selvaggina di cervo, o dalle capre, ovvero le setole o le fibre ricavate dalla pelliccia di capra. In base alla legge sulla commercializzazione dei prodotti primari del 1953 possono essere emanate normative riguardanti un'ampia gamma di funzioni, poteri e attività dell'autorità per la commercializzazione. In particolare, le normative possono prescrivere la cittadinanza neozelandese o la residenza in Nuova Zelanda per i membri del consiglio di amministrazione o per il personale.

Settore	Trasporto aereo
Obblighi in esame	Trattamento nazionale (articolo 10.6) Prescrizioni in materia di prestazioni (articolo 10.9) Alta dirigenza e consigli di amministrazione (articolo 10.8)
Misura	Statuto di Air New Zealand Limited
Descrizione	Investimento Nessun cittadino straniero può detenere più del 10 % delle azioni che conferiscono diritti di voto in Air New Zealand, a meno che non abbia il permesso dell'azionista Kiwi ⁴⁸ . Inoltre: <ul style="list-style-type: none"> a) almeno tre membri del consiglio di amministrazione devono risiedere abitualmente in Nuova Zelanda; b) più della metà del consiglio di amministrazione deve essere di nazionalità neozelandese; c) il presidente del consiglio di amministrazione deve essere di nazionalità neozelandese; d) la sede centrale di Air New Zealand e la sua sede principale di attività devono trovarsi in Nuova Zelanda.

⁴⁸ L'azione "Kiwi" in Air New Zealand è una singola azione privilegiata convertibile con diritti speciali da 1 NZ\$ emessa a favore della Corona. L'azionista Kiwi è Sua Maestà, il Re di diritto della Nuova Zelanda.

Settore	Tutti i settori
Obblighi in esame	Accesso al mercato (articolo 10.5) Trattamento nazionale (articolo 10.6) Prescrizioni in materia di prestazioni (articolo 10.9) Alta dirigenza e consigli di amministrazione (articolo 10.8)
Misura	Overseas Investment Act (legge sugli investimenti all'estero) del 2005 Fisheries Act (legge sulla pesca) del 1996 Overseas Investment Regulations (regolamenti sugli investimenti all'estero) del 2005
Descrizione	<p>Investimento</p> <p>In linea con il regime relativo agli investimenti all'estero della Nuova Zelanda, come stabilito nelle disposizioni pertinenti della legge sugli investimenti all'estero del 2005, della legge sulla pesca del 1996 e dei regolamenti sugli investimenti all'estero del 2005, le attività di investimento seguenti richiedono l'approvazione preventiva del governo neozelandese:</p> <p>a) l'acquisizione o il controllo da parte di fonti non governative del 25 % o più di qualsiasi classe di azioni⁴⁹ o potere di voto⁵⁰ in seno ad un soggetto neozelandese, quando il corrispettivo per il trasferimento o il valore delle attività supera i 200 milioni di NZ\$;</p> <p>b) l'avvio di operazioni commerciali o l'acquisizione di un'attività commerciale esistente da parte di fonti non governative, comprese le relative attività patrimoniali, in Nuova Zelanda, quando le spese totali da sostenere per la creazione o l'acquisizione di tale attività commerciale o di tali attività patrimoniali superano i 200 milioni di NZ\$;</p> <p>c) l'acquisizione o il controllo da parte di fonti governative del 25 % o più di qualsiasi classe di azioni⁵¹ o potere di voto⁵² in seno ad un soggetto neozelandese, quando il corrispettivo per il trasferimento o il valore delle attività supera i 200 milioni di NZ\$;</p>

⁴⁹ Si precisa che il termine "azioni" comprende le azioni e altri tipi di titoli.

⁵⁰ Si precisa che l'espressione "potere di voto" include il potere di controllare la composizione del 25 % o più dell'organo direttivo del soggetto neozelandese.

⁵¹ Si precisa che il termine "azioni" comprende le azioni e altri tipi di titoli.

⁵² Si precisa che l'espressione "potere di voto" include il potere di controllare la composizione del 25 % o più dell'organo direttivo del soggetto neozelandese.

	<p>d) l'avvio in Nuova Zelanda di operazioni commerciali o l'acquisizione di un'attività commerciale esistente da parte di fonti governative, comprese le relative attività patrimoniali, quando le spese totali da sostenere per la creazione o l'acquisizione di tale attività commerciale o di tali attività patrimoniali superano i 200 milioni di NZ\$;</p> <p>e) l'acquisizione o il controllo, a prescindere dal valore in dollari, di talune categorie di terreni considerate sensibili o che richiedono un'approvazione specifica in base alla legislazione neozelandese sugli investimenti all'estero;</p> <p>f) qualsiasi operazione, indipendentemente dal valore in dollari, che comporti un investimento all'estero in contingenti di pesca.</p> <p>Gli investitori stranieri sono tenuti a rispettare i criteri stabiliti nel regime relativo agli investimenti all'estero e qualsiasi condizione specificata dall'autorità di regolamentazione e dal ministro o dai ministri competenti.</p> <p>La presente voce deve essere letta in combinato disposto con l'allegato II - Nuova Zelanda - 11.</p>
--	--

Settore	Tutti i settori
Obblighi in esame	Prescrizioni in materia di prestazioni (articolo 10.9)
Misura	<p>Income Tax Act (legge sulle imposte sui redditi) del 2007</p> <p>Goods and Services Tax Act (legge sulle imposte su beni e servizi) del 1985</p> <p>Estate and Gift Duties Act (legge sulle imposte sulle successioni e le donazioni) del 1968</p> <p>Stamp and Cheque Duties Act (legge sulle imposte di bollo e sugli assegni) del 1971</p> <p>Gaming Duties Act (legge sui dazi del gioco d'azzardo) del 1971</p> <p>Tax Administration Act (legge sull'amministrazione fiscale) del 1994</p>
Descrizione	<p>Investimento</p> <p>Qualsiasi misura fiscale non conforme esistente.</p>

Settore	Servizi finanziari Servizi assicurativi e connessi
Obblighi in esame	Trattamento nazionale (articoli 10.16 e 10.6) Accesso al mercato (articoli 10.14 e 10.5)
Misura	Commodity Levies Act (legge sulle imposte sulle materie prime) del 1990 Commodity Levies Amendment Act (legge di modifica relativa alle imposte sulle materie prime) 1995 Kiwifruit Industry Restructuring Act (legge sulla ristrutturazione dell'industria dei kiwi) del 1999 e relativi regolamenti
Descrizione	Scambi transfrontalieri di servizi e investimenti È possibile limitare la copertura assicurativa sul raccolto di grano conformemente alla legge di modifica relativa alle imposte sulle materie prime (Commodity Levies Amendment Act - CLA) del 1995. La sezione 4 della summenzionata legge prevede che i fondi derivanti dalle imposte obbligatorie sulle materie prime versate dai produttori di grano vengano utilizzati per finanziare un regime di assicurazione delle colture di grano contro danni o perdite. La prestazione di servizi di intermediazione assicurativa legati all'esportazione di kiwi può essere limitata conformemente alla legge sulla ristrutturazione dell'industria dei kiwi del 1999 e alle normative concernenti la commercializzazione dei kiwi per l'esportazione.

Settore	Servizi finanziari Servizi bancari e altri servizi finanziari (assicurazione esclusa):
Obblighi in esame	Alta dirigenza e consigli di amministrazione (articolo 10.8)
Misura	KiwiSaver Act (legge sul programma KiwiSaver) del 2006 Financial Markets Conduct Act (legge sulla condotta dei mercati finanziari) del 2013
Descrizione	Investimento Il gestore dei fondi di un programma KiwiSaver registrato e l'amministratore fiduciario di un programma KiwiSaver registrato, che sia un programma limitato, devono entrambi avere almeno un amministratore residente in Nuova Zelanda a fini fiscali.

MISURE FUTURE

Note introduttive

1. Gli elenchi della Nuova Zelanda e dell'Unione stabiliscono, a norma dell'articolo 10.10 (Misure non conformi) e dell'articolo 10.18 (Misure non conformi), le voci create dalla Nuova Zelanda e dall'Unione rispetto alle misure esistenti, o a quelle più restrittive o nuove, che non sono conformi agli obblighi imposti dai seguenti articoli:

- a) articolo 10.5 (Accesso al mercato) o 10.14 (Accesso al mercato);
- b) articolo 10.15 (Presenza locale);
- c) articolo 10.6 (Trattamento nazionale) o 10.16 (Trattamento nazionale);
- d) articolo 10.7 (Trattamento della nazione più favorita) o 10.17 (Trattamento della nazione più favorita);
- e) articolo 10.8 (Alta dirigenza e consigli di amministrazione); o
- f) articolo 10.9 (Prescrizioni in materia di prestazioni).

2. Le riserve di una parte lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal GATS.

3. Ciascuna voce definisce gli elementi di seguito elencati:

- a) "settore" si riferisce al settore generale in cui la voce è creata;
- b) "sottosettore" si riferisce al settore specifico in cui la voce è creata;
- c) "classificazione industriale" si riferisce, se del caso, all'attività oggetto della voce secondo la CPC, ISIC rev. 3.1, o come espressamente altrimenti descritta nella voce medesima;
- d) "obblighi in esame" specifica l'obbligo di cui al paragrafo 1 per il quale la voce è creata;
- e) "descrizione" definisce l'ambito di applicazione del settore, del sottosettore o delle attività oggetto della voce;
- f) "misure esistenti" indica, a fini di trasparenza, le misure vigenti che si applicano al settore, al sottosettore o alle attività oggetto della voce.

4. Nell'interpretare una voce si tiene conto di tutti gli elementi ivi contenuti. In caso di incongruenza nell'interpretazione di una voce, prevale l'elemento "descrizione" della voce.

5. Ai fini degli elenchi della Nuova Zelanda e dell'Unione:
- a) per "ISIC rev. 3.1" si intende la classificazione internazionale tipo, per industrie, di tutti i rami di attività economica quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 4, ISIC rev. 3.1, 2002;
 - b) per "CPC" si intende la classificazione centrale dei prodotti provvisoria (Statistical Papers, Serie M, n. 77, Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Dipartimento per gli affari economici e sociali internazionali, New York, 1991).
6. Ai fini degli elenchi della Nuova Zelanda e dell'Unione, è creata una voce per l'obbligo di avere una presenza locale nel territorio dell'Unione o della Nuova Zelanda rispetto all'articolo 10.15 (Presenza locale) e non rispetto all'articolo 10.14 (Accesso al mercato) o 10.16 (Trattamento nazionale). Inoltre tale obbligo non è considerato una riserva rispetto all'articolo 10.6 (Trattamento nazionale).

7. Una voce creata a livello dell'Unione si applica a una misura dell'Unione, a una misura di uno Stato membro dell'Unione a livello centrale o a una misura di una pubblica amministrazione di uno Stato membro, a meno che tale voce non escluda uno Stato membro. Una voce creata per uno Stato membro si applica a una misura di una pubblica amministrazione a livello centrale, regionale o locale di tale Stato membro. Ai fini delle voci del Belgio, il livello amministrativo centrale comprende il governo federale e i governi delle regioni e delle comunità, poiché ciascuna di esse detiene poteri legislativi equipollenti. Ai fini delle voci dell'Unione e dei suoi Stati membri, per livello amministrativo regionale in Finlandia si intendono le Isole Åland. Una voce creata a livello della Nuova Zelanda si applica a una misura dell'amministrazione centrale o di un'amministrazione locale.

8. L'elenco di voci del presente allegato (Misure future) non comprende le misure riguardanti le prescrizioni e le procedure in materia di qualifiche, le norme tecniche nonché le prescrizioni e le procedure in materia di licenze laddove esse non costituiscano una limitazione ai sensi dell'articolo 10.5 (Accesso al mercato), 10.14 (Accesso al mercato), 10.6 (Trattamento nazionale), 10.16 (Trattamento nazionale) o 10.15 (Presenza locale). Tali misure possono comprendere la necessità di ottenere una licenza, di adempiere un obbligo di servizio universale, di possedere una qualifica riconosciuta in settori regolamentati, di superare un esame specifico, anche linguistico, di soddisfare un requisito di appartenenza a una determinata professione, come l'appartenenza a un'organizzazione professionale, di avere un agente locale per il servizio o di mantenere un indirizzo locale, o qualsiasi altro requisito non discriminatorio per cui talune attività non possono essere svolte in aree o zone protette. Pur non essendo elencate, tali misure continuano ad applicarsi.

9. Si precisa che, per l'Unione, l'obbligo di accordare il trattamento nazionale non comporta la prescrizione di estendere alle persone fisiche o giuridiche della Nuova Zelanda il trattamento concesso in uno Stato membro, a norma del TFUE, o qualsiasi misura adottata conformemente a detto trattato compresa la loro attuazione negli Stati membri, a:

- a) persone fisiche o residenti di un altro Stato membro; o
- b) persone giuridiche costituite o organizzate conformemente alla legislazione di un altro Stato membro o dell'Unione e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nell'Unione.

10. Il trattamento concesso alle persone giuridiche costituite da investitori di una parte conformemente alla legislazione dell'altra parte (compresa, nel caso dell'Unione, la legislazione di uno Stato membro) e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno di tale altra parte lascia impregiudicati le condizioni o gli obblighi, conformi al capo 10 (Liberalizzazione degli investimenti e scambi di servizi), sezione B (Liberalizzazione degli investimenti), che possono essere stati imposti a tale persona giuridica quando è stata costituita in tale altra parte e che continueranno ad applicarsi.

11. Gli elenchi si applicano solo ai territori della Nuova Zelanda e dell'Unione in conformità dell'articolo 1.4 (Applicazione territoriale) e sono pertinenti solo nel contesto delle relazioni commerciali che intercorrono tra l'Unione e i suoi Stati membri e la Nuova Zelanda. Essi lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi degli Stati membri derivanti dal diritto dell'Unione.

12. Si precisa che le misure non discriminatorie non costituiscono una limitazione dell'accesso al mercato ai sensi dell'articolo 10.5 (Accesso al mercato) o dell'articolo 10.14 (Accesso al mercato) per qualsiasi misura:

- a) che prescrive la separazione tra la proprietà delle infrastrutture e la proprietà delle merci o dei servizi prestati mediante tali infrastrutture al fine di garantire la concorrenza leale, per esempio nei settori dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni;
- b) che limita la concentrazione della proprietà al fine di garantire la concorrenza leale;
- c) volta a garantire la preservazione e la protezione delle risorse naturali e dell'ambiente, comprese la limitazione della disponibilità, del numero e della portata delle concessioni accordate e l'imposizione di una moratoria o di un divieto;
- d) che limita il numero di autorizzazioni concesse a causa di vincoli tecnici o fisici, per esempio gli spettri e le frequenze delle telecomunicazioni; o
- e) secondo la quale una determinata percentuale di azionisti, proprietari, soci o direttori di un'impresa deve possedere determinate qualifiche o esercitare una determinata professione, per esempio quella di avvocato o di revisore.

13. Per quanto riguarda i servizi informatici, tutti i seguenti servizi sono considerati servizi informatici e servizi correlati, indipendentemente dal fatto che siano prestati tramite una rete, compreso internet:

- a) consulenza, adattamento, strategia, analisi, pianificazione, definizione delle specifiche, progettazione, sviluppo, installazione, implementazione, integrazione, collaudo, ricerca e correzione di errori, aggiornamento, supporto, assistenza tecnica o gestione in relazione a computer e sistemi informatici;
- b) programmi informatici, definiti come serie di istruzioni necessarie a far funzionare e comunicare i computer (al loro interno e verso l'esterno), oltre a consulenza, strategia, analisi, pianificazione, definizione delle specifiche, progettazione, sviluppo, installazione, implementazione, integrazione, collaudo, ricerca e correzione di errori, aggiornamento, adattamento, manutenzione, supporto, assistenza tecnica, gestione o uso in relazione a programmi informatici;
- c) elaborazione dati, archiviazione dati, hosting di dati o servizi di banche dati;
- d) servizi di manutenzione e riparazione di macchine e attrezzature per ufficio, compresi i computer;
- e) servizi di formazione del personale dei clienti nel campo dei programmi informatici, dei computer o dei sistemi informatici, non classificati altrove.

Si precisa che i servizi resi mediante l'utilizzo dei servizi informatici e dei servizi correlati diversi da quelli elencati alle lettere da a) a e) non sono considerati di per sé servizi informatici e servizi correlati.

14. Per quanto riguarda i servizi finanziari, contrariamente alle controllate straniere, le succursali stabilite direttamente in uno Stato membro da un istituto finanziario di paesi terzi non sono soggette, a parte qualche eccezione, alla normativa prudenziale armonizzata a livello dell'Unione che offre a tali controllate maggiori possibilità per l'apertura di nuove sedi e la prestazione di servizi transfrontalieri in tutta l'Unione. Queste succursali sono pertanto autorizzate a operare sul territorio di uno Stato membro a condizioni equivalenti a quelle applicate agli istituti finanziari nazionali dello Stato membro in questione e, talvolta, con l'obbligo di soddisfare un certo numero di requisiti prudenziali specifici quali a) per quanto riguarda le banche e i titoli, una capitalizzazione separata e altre condizioni di solvibilità, nonché la comunicazione e la pubblicazione dei requisiti contabili; b) per quanto riguarda le assicurazioni, requisiti specifici in materia di garanzia e di deposito, una capitalizzazione separata e la presenza, nello Stato membro in questione, delle attività corrispondenti alle riserve tecniche e di almeno un terzo del margine di solvibilità.

15. Per quanto riguarda l'articolo 10.5 (Accesso al mercato), le persone giuridiche che prestano servizi finanziari e che sono costituite a norma delle disposizioni legislative della Nuova Zelanda o di quelle dell'Unione o di almeno uno dei suoi Stati membri, sono soggette a limitazioni non discriminatorie alla forma giuridica⁵³.

⁵³ Ad esempio, generalmente le società di persone e le imprese individuali non costituiscono forme giuridiche accettabili per gli istituti finanziari della Nuova Zelanda e dell'Unione. Questa nota introduttiva di per sé non influisce sulla scelta da parte di un istituto finanziario dell'altra parte tra succursali e controllate, né la limita in alcun altro modo.

16. Nell'elenco di riserve in appresso vengono utilizzate le abbreviazioni seguenti:

UE Unione, compresi tutti i suoi Stati membri

AT Austria

BE Belgio

BG Bulgaria

CY Cipro

CZ Repubblica ceca

DE Germania

DK Danimarca

EE Estonia

EL Grecia

ES Spagna

FI Finlandia

FR Francia

HR Croazia

HU Ungheria

IE Irlanda

IT Italia

LT Lituania

LU Lussemburgo

LV Lettonia

MT Malta

NL Paesi Bassi

PL Polonia

PT Portogallo

RO Romania

SE Svezia

SI Slovenia

SK Repubblica slovacca

Elenco dell'Unione

Riserva n. 1 – Tutti i settori

Riserva n. 2 – Servizi professionali, diversi dai servizi sanitari

Riserva n. 3 – Servizi professionali – Servizi sanitari e vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici

Riserva n. 4 – Servizi alle imprese – Servizi di ricerca e sviluppo

Riserva n. 5 – Servizi alle imprese – Servizi immobiliari

Riserva n. 6 – Servizi alle imprese – Servizi di noleggio o leasing

Riserva n. 7 – Servizi alle imprese – Servizi delle agenzie di riscossione e servizi di informazioni creditizie

Riserva n. 8 – Servizi alle imprese – Servizi di collocamento

Riserva n. 9 – Servizi alle imprese – Servizi di sicurezza e investigazione

Riserva n. 10 – Servizi alle imprese – Altri servizi alle imprese

Riserva n. 11 – Telecomunicazioni

Riserva n. 12 – Costruzioni

Riserva n. 13 – Servizi di distribuzione

Riserva n. 14 – Servizi di istruzione

Riserva n. 15 – Servizi ambientali

Riserva n. 16 – Servizi finanziari

Riserva n. 17 – Servizi sanitari e sociali

Riserva n. 18 – Turismo e servizi connessi ai viaggi

Riserva n. 19 – Servizi ricreativi, culturali e sportivi

Riserva n. 20 – Servizi di trasporto e servizi ausiliari del trasporto

Riserva n. 21 – Agricoltura, pesca, approvvigionamento idrico

Riserva n. 22 – Attività estrattive e attività connesse all'energia

Riserva n. 23 – Altri servizi non compresi altrove

Riserva n. 1 – Tutti i settori

Settore: tutti i settori

Obblighi in esame: accesso al mercato

trattamento nazionale

trattamento della nazione più favorita

alta dirigenza e consigli di amministrazione

prescrizioni in materia di prestazioni

presenza locale

Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi di servizi

Descrizione:

L'Unione si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

a) Stabilimento

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

L'UE: i servizi considerati di pubblica utilità a livello nazionale o locale possono essere soggetti a monopoli pubblici o a diritti esclusivi concessi a operatori privati.

I servizi di pubblica utilità esistono in settori quali i servizi di consulenza scientifica e tecnica, i servizi R&S nell'ambito delle scienze sociali e umane, i servizi tecnici di prova e analisi, i servizi ambientali, i servizi sanitari, i servizi di trasporto e i servizi ausiliari di tutti i modi di trasporto. Rispetto a tali servizi sono spesso concessi diritti esclusivi a operatori privati, per esempio operatori che beneficiano di concessioni da parte delle autorità pubbliche, fatti salvi specifici obblighi di servizio. Dato che i servizi di pubblica utilità esistono spesso anche a livello decentrato, è praticamente impossibile stilare un elenco dettagliato ed esauriente per ogni settore. La presente riserva non si applica alle telecomunicazioni e ai servizi informatici e affini.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in FI: restrizioni al diritto delle persone fisiche prive di cittadinanza regionale delle Isole Åland, e delle persone giuridiche, di acquistare e detenere beni immobili sulle Isole Åland senza il permesso delle autorità competenti di tali isole. Restrizioni al diritto delle persone fisiche prive di cittadinanza regionale delle Isole Åland, o di qualsiasi impresa, di stabilirsi e di svolgere attività economiche senza il permesso delle autorità competenti di tali isole.

Misure esistenti:

FI: Ahvenanmaan maanhankintalaki (legge sull'acquisto di terreni nelle Isole Åland) (3/1975), s. 2; e Ahvenanmaan maanhankintalaki (legge sull'autonomia delle Isole Åland) (1144/1991), s. 11.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, prescrizioni in materia di prestazioni, alta dirigenza e consigli di amministrazione:

in FR: a norma degli articoli L151-1 e 153-1 e seguenti del codice finanziario e monetario, gli investimenti esteri in Francia nei settori elencati all'articolo R.151-3 del medesimo codice sono subordinati ad approvazione preventiva del ministro dell'Economia.

Misure esistenti:

FR: definite nell'elemento "descrizione" come indicato sopra.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione:

in FR: la partecipazione estera in società di recente privatizzazione è limitata a un ammontare variabile, stabilito a seconda del caso dal governo francese, del capitale offerto al pubblico. Se l'amministratore delegato non è titolare di un permesso di soggiorno permanente, occorre un'autorizzazione specifica per lo stabilimento di determinate attività commerciali, industriali o artigianali.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

in HU: lo stabilimento dovrebbe assumere la forma di una società a responsabilità limitata, di una società per azioni o di un ufficio di rappresentanza. L'ingresso iniziale come succursale non è consentito, eccetto per i servizi finanziari.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in BG: alcune attività economiche connesse allo sfruttamento o all'uso di proprietà statali o pubbliche sono subordinate a concessioni a norma della legge sulle concessioni.

Nelle società per azioni commerciali in cui lo Stato o un'amministrazione locale detiene una partecipazione superiore al 50 % del capitale, qualsiasi operazione volta ad alienare immobilizzazioni della società, concludere contratti di acquisto di partecipazioni, leasing, attività comuni, crediti, garanzie reali, come pure assumere obblighi derivanti da lettere di cambio, è subordinata ad autorizzazione o permesso dall'autorità competente, sia essa l'agenzia per le imprese pubbliche e il controllo o altro organismo statale o regionale. La presente riserva non si applica alle attività estrattive, oggetto di una riserva distinta nell'elenco dell'Unione di cui all'allegato 10-A (Misure esistenti).

In IT: il governo può esercitare determinati poteri speciali su imprese operanti nei settori della difesa e della sicurezza nazionale nonché su determinate attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Ciò si applica a tutte le persone giuridiche che svolgono attività considerate di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, non solo alle imprese privatizzate.

Qualora esista una minaccia di grave pregiudizio agli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale, il governo dispone dei seguenti poteri speciali:

- a) imporre condizioni specifiche sull'acquisto di quote;
- b) porre il veto all'adozione di risoluzioni relative a operazioni straordinarie quali trasferimenti, fusioni, scissioni e cambiamenti di attività; o

- c) opporsi all'acquisto di quote, qualora l'acquirente miri a detenere un livello di partecipazione al capitale in grado di arrecare pregiudizio agli interessi della difesa e della sicurezza nazionale.

Qualsiasi risoluzione, atto o transazione (quali trasferimenti, fusioni, scissioni, cambiamenti di attività o cessazioni) riguardante attività strategiche nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni viene notificato dalla società in questione alla presidenza del Consiglio dei ministri. Sono notificate, in particolare, le acquisizioni da parte di qualsiasi persona esterna all'Unione che conferisca a tale persona il controllo della società.

Il presidente del Consiglio dei ministri può esercitare i seguenti poteri speciali:

- a) porre il veto a qualsiasi risoluzione, atto o transazione che costituisca un'eccezionale minaccia di grave pregiudizio per il pubblico interesse a livello di sicurezza ed esercizio delle reti e degli approvvigionamenti;
- b) imporre condizioni specifiche al fine di garantire la tutela del pubblico interesse; o
- c) opporsi all'acquisto in casi eccezionali di rischio per gli interessi essenziali dello Stato.

La legge stabilisce i criteri per valutare la minaccia effettiva o eccezionale nonché le condizioni e le procedure per l'esercizio dei poteri speciali.

Misure esistenti:

IT: legge 11 maggio 2012, n. 56, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni;

decreto del presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2012, n. 253, recante individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita, prescrizioni in materia di prestazioni, alta dirigenza e consigli di amministrazione:

in LT: imprese, settori, aree, attività e strutture di rilevanza strategica per la sicurezza nazionale.

Misure esistenti:

LT: legge sulla protezione degli oggetti importanti per garantire la sicurezza nazionale della Repubblica di Lituania, del 10 ottobre 2002, n. IX-1132 (modificata da ultimo il 17 settembre 2020 n. XIII-3284).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione:

in SE: prescrizioni discriminatorie per i fondatori, gli alti dirigenti e i membri dei consigli di amministrazione quando nuove forme giuridiche associative sono recepite nel diritto svedese.

b) Acquisto di beni immobili

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione:

in HU: acquisto di proprietà demaniali.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in HU: acquisto di terreni arabili da parte di persone giuridiche straniere e di persone fisiche non residenti.

Misure esistenti:

HU: legge CXXII del 2013 relativa alla circolazione dei terreni agricoli e forestali (capo II (paragrafi 6-36) e capo IV (paragrafi 38-59));

legge CCXII del 2013 sulle misure transitorie e su determinate disposizioni connesse alla legge CXXII del 2013 relativa alla circolazione dei terreni agricoli e forestali (capo IV (paragrafi 8-20)).

In LV: acquisto di terreni rurali da parte di cittadini della Nuova Zelanda o di un paese terzo.

Misure esistenti:

LV: legge sulla privatizzazione fondiaria nelle zone rurali, ss. 28, 29, 30.

In SK: le società o le persone fisiche straniere non possono acquistare terreni agricoli e forestali fuori dai confini dei centri abitati di un comune né alcuni altri tipi di superficie (per esempio, risorse naturali, laghi, fiumi, strade pubbliche ecc.).

Misure esistenti:

SK: legge n. 44/1988 sulla protezione e lo sfruttamento delle risorse naturali;

legge n. 229/1991 sulla regolamentazione della proprietà di terreni e di altri beni agricoli;

legge n. 460/1992, Costituzione della Repubblica slovacca;

legge n. 180/1995 su alcune misure relative ai regimi per la proprietà fondiaria;

legge n. 202/1995 sulle valute estere;

legge n. 503/2003 sulla restituzione della proprietà fondiaria;

legge n. 326/2005 sulle foreste;

legge n. 140/2014 sull'acquisizione della proprietà di terreni agricoli.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

in BG: le persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite in Bulgaria da più di cinque anni possono acquisire la proprietà di terreni agricoli. Anche le persone giuridiche stabilite da meno di cinque anni possono acquisire la proprietà di terreni agricoli se i soci della società, i membri dell'associazione o i fondatori della società per azioni soddisfano il requisito della residenza di cinque anni. I cittadini stranieri, così come le persone giuridiche straniere costituite ai sensi della legislazione di uno Stato terzo, possono acquisire il diritto di possedere un terreno sulla base di un accordo internazionale, conformemente all'articolo 22 della Costituzione della Repubblica di Bulgaria, così come per successione ai sensi della legge. I cittadini stranieri, così come le persone giuridiche straniere costituite ai sensi della legislazione di uno Stato terzo, possono acquisire il diritto di possedere territori forestali sulla base di un accordo internazionale, conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, della Costituzione della Repubblica di Bulgaria, così come per successione ai sensi della legge (legge sulle foreste, articolo 23, paragrafo 5).

Misure esistenti:

BG: Costituzione della Repubblica di Bulgaria, articolo 22, paragrafo 2, e articolo 23, paragrafo 5; legge sulle foreste, articolo 10.

In EE: le persone non appartenenti al SEE o a Stati membri dell'OCSE possono acquistare un bene immobile che comprenda terreni agricoli o forestali solo previa autorizzazione del governatore della contea e del consiglio comunale e devono comprovare, come previsto dalla legge, che il bene immobile verrà utilizzato, conformemente alla sua destinazione, in modo efficiente, sostenibile e mirato.

Misure esistenti:

EE: Kinnisasja omandamise kitsendamise seadus (legge che limita gli acquisti di immobili), capi 2 e 3.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in LT: qualsiasi misura che sia coerente con gli impegni assunti dall'Unione, e che sia applicabile in Lituania, nell'ambito del GATS, per quanto riguarda l'acquisto di terreni. La procedura, le condizioni e le restrizioni applicabili all'acquisto di lotti di terreno sono stabilite dal diritto costituzionale, dalla legge fondiaria e dalla legge sull'acquisto di terreni agricoli.

Tuttavia le amministrazioni locali (comuni) e altri soggetti nazionali dei membri dell'OCSE e dell'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord, che in Lituania svolgono attività economiche specificate nel diritto costituzionale conformemente ai criteri di integrazione dell'Unione europea e di altra natura in cui la Lituania sia impegnata possono acquisire lotti di terreno non agricolo per la costruzione e l'utilizzo di fabbricati e impianti necessari per le loro attività dirette.

Misure esistenti:

LT: Costituzione della Repubblica di Lituania;

legge costituzionale della Repubblica di Lituania sull'attuazione dell'articolo 47, paragrafo 3, della Costituzione della Repubblica di Lituania, del 20 giugno 1996, n. I-1392, nuova redazione 20 marzo 2003 n. IX-1381, da ultimo modificata il 12 gennaio 2018, n. XIII-981;

legge fondiaria del 26 aprile 1994 n. I-446, nuova redazione 27 gennaio 2004 n. IX-1983, da ultimo modificata il 26 giugno 2020 n. XIII-3165;

legge sull'acquisto di terreni agricoli, del 28 gennaio 2003, n. IX-1314, nuova redazione dal 1° gennaio 2018 n. XIII-801, da ultimo modificata il 14 maggio 2020 n. XIII-2935;

legge sulle foreste, del 22 novembre 1994, n. I-671, nuova redazione 10 aprile 2001 n. IX-240, da ultimo modificata il 25 giugno 2020 n. XIII-3115.

c) Riconoscimento

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

nell'UE: le direttive dell'Unione europea sul reciproco riconoscimento dei diplomi e di altre qualifiche professionali si applicano unicamente ai cittadini dell'Unione europea. Il diritto di prestare un servizio professionale regolamentato in uno Stato membro non dà il diritto di prestare tale servizio in un altro Stato membro.

d) Trattamento della nazione più favorita

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento della nazione più favorita:

nell'UE: è accordato un trattamento differenziato a un paese terzo in forza di trattati internazionali in materia di investimenti o di altri accordi commerciali in vigore o firmati prima della data di entrata in vigore del presente accordo.

Nell'UE: è accordato un trattamento differenziato in forza di eventuali accordi bilaterali o multilaterali esistenti o futuri a un paese terzo che:

- a) crea un mercato interno dei servizi e degli investimenti;
- b) concede il diritto di stabilimento; o
- c) prescrive il ravvicinamento delle legislazioni in uno o più settori economici.

Per mercato interno relativo ai servizi e agli investimenti si intende una zona priva di frontiere interne in cui è garantita la libera circolazione dei servizi, dei capitali e delle persone.

Per diritto di stabilimento si intende l'obbligo di eliminare sostanzialmente tutti gli ostacoli allo stabilimento tra le parti dell'accordo bilaterale o multilaterale entro l'entrata in vigore di detto accordo. Il diritto di stabilimento comprende il diritto dei cittadini delle parti dell'accordo bilaterale o multilaterale di costituire e gestire imprese alle medesime condizioni previste per i cittadini nel diritto interno della parte in cui lo stabilimento si attua.

Per ravvicinamento delle legislazioni si intende:

- a) l'allineamento della legislazione di una o più parti dell'accordo bilaterale o multilaterale con la legislazione dell'altra parte (o delle altre parti) dell'accordo; o
- b) l'integrazione della legislazione comune nel diritto delle parti dell'accordo bilaterale o multilaterale.

L'allineamento o l'integrazione avvengono e si ritengono avvenuti solo nel momento in cui sono recepiti nel diritto nazionale della parte (o delle parti) dell'accordo bilaterale o multilaterale.

Misure esistenti:

UE: accordo sullo Spazio economico europeo;

accordi di stabilizzazione;

accordi bilaterali UE-Confederazione svizzera;

accordi di libero scambio globali e approfonditi.

Nell'UE: è accordato un trattamento differenziato per quanto riguarda il diritto di stabilimento ai cittadini o alle imprese in forza di accordi bilaterali esistenti o futuri tra i seguenti Stati membri: BE, DE, DK, EL, ES, FR, IE, IT, LU, NL, PT e qualsiasi dei paesi o principati seguenti: Andorra, Monaco, San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.

In DK, FI, SE: misure adottate da Danimarca, Svezia e Finlandia, destinate a promuovere la cooperazione nordica, quali:

- a) sostegno finanziario ai progetti di R&S (Fondo industriale nordico);
- b) finanziamento di studi di fattibilità relativi a progetti internazionali (Fondo nordico per l'esportazione di progetti);

- c) assistenza finanziaria per le società che utilizzano tecnologie ambientali (società nordica per il finanziamento ambientale). L'obiettivo della società nordica per il finanziamento ambientale (NEFCO) è quello di promuovere investimenti di interesse ambientale nordico, con particolare attenzione sull'Europa orientale.

In PL: le condizioni preferenziali per lo stabilimento o la prestazione transfrontaliera di servizi, che possono comprendere l'eliminazione o la modifica di determinate restrizioni contenute nell'elenco di riserve applicabili in Polonia, possono essere estese mediante trattati relativi al commercio e alla navigazione.

In PT: rinuncia alla prescrizione della cittadinanza per l'esercizio di determinate attività e professioni da parte di persone fisiche che prestano servizi per paesi in cui la lingua ufficiale è il portoghese (Angola, Brasile, Cabo Verde, Guinea equatoriale, Mozambico, Sao Tomé e Principe e Timor Leste).

e) Armi, munizioni e materiale bellico

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita, presenza locale:

nell'UE: produzione, distribuzione o commercio di armi, munizioni e materiale bellico. Il materiale bellico è limitato ai prodotti concepiti e fabbricati esclusivamente per uso militare in relazione allo svolgimento di attività belliche o di difesa.

Riserva n. 2 – Servizi professionali, diversi dai servizi sanitari

Settore: servizi professionali – servizi giuridici: servizi prestati da notai e ufficiali giudiziari; servizi di contabilità e di tenuta dei libri contabili; servizi di revisione dei conti, servizi di consulenza fiscale; servizi di architettura e servizi urbanistici; servizi di ingegneria; servizi di ingegneria integrati

Classificazione industriale: parte di CPC 861, parte di 87902, 862, 863, 8671, 8672, 8673, 8674, parte di 879

Obblighi in esame: accesso al mercato

trattamento nazionale

alta dirigenza e consigli di amministrazione

trattamento della nazione più favorita

Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

a) Servizi giuridici

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

nell'UE, a eccezione di SE: riserva per la prestazione di servizi di consulenza giuridica e servizi giuridici di autorizzazione, documentazione e certificazione prestati da professionisti investiti di funzioni pubbliche quali notai, "huissiers de justice" o altri "officiers publics et ministériels", e riguardanti i servizi prestati da ufficiali giudiziari nominati con atto ufficiale della pubblica amministrazione (parte di CPC 861, parte di 87902).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento della nazione più favorita:

in BG: il trattamento nazionale completo relativo allo stabilimento e all'attività delle società, nonché alla prestazione di servizi, può essere esteso solo alle società ivi stabilite e ai cittadini dei paesi con cui sono stati o saranno conclusi accordi preferenziali (parte di CPC 861).

In LT: gli avvocati di paesi stranieri possono esercitare la loro professione nei tribunali solo a norma di accordi internazionali (parte di CPC 861), comprese le disposizioni specifiche in materia di rappresentanza dinanzi ai tribunali.

- b) Servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili (CPC 8621 diversi dai servizi di revisione dei conti, 86213, 86219, 86220)

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in HU: attività transfrontaliere relative a contabilità e tenuta dei libri contabili.

Misure esistenti:

HU: legge C del 2000; e legge LXXV del 2007.

- c) Servizi di revisione dei conti (CPC 86211, 86212 diversi dai servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili)

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

in BG: per poter effettuare una revisione finanziaria indipendente, il revisore (persona fisica o società di revisione) deve essere iscritto nel registro amministrato dalla commissione per la supervisione pubblica dei revisori contabili registrati (CPOSA). Un revisore contabile che ha acquisito la capacità giuridica in un paese terzo può essere registrato alle condizioni seguenti, purché vi sia reciprocità:

- a) il revisore persona fisica deve superare gli esami di diritto commerciale, fiscale e previdenziale bulgaro in bulgaro (requisito equivalente a quello per i cittadini bulgari);
- b) una società di revisione dei conti straniera che desidera essere registrata come revisore ufficiale in Bulgaria deve garantire che tre quarti dei membri degli organi di gestione e i revisori registrati che effettuano le revisioni finanziarie legali per conto della società soddisfino requisiti equivalenti a quelli dei revisori legali che sono cittadini bulgari, compreso il superamento degli esami pertinenti, come previsto dalla legge sulla revisione finanziaria indipendente (IFAA).

Misure esistenti:

BG: legge sulla revisione finanziaria indipendente.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione:

in CZ: solo una persona giuridica in cui almeno il 60 % della quota di capitale o dei diritti di voto è riservato a cittadini della Repubblica ceca o degli Stati membri è autorizzata a effettuare revisioni dei conti nella Repubblica ceca.

Misure esistenti:

CZ: legge 14 aprile 2009, n. 93/2009 Racc., sui revisori dei conti, e successive modifiche.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in HU: prestazione transfrontaliera di servizi di revisione dei conti.

Misure esistenti:

legge C del 2000; e legge LXXV del 2007.

In PT: prestazione transfrontaliera di servizi di revisione dei conti.

d) Servizi di architettura e servizi urbanistici (CPC 8674)

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in HR: prestazione transfrontaliera di servizi urbanistici.

Riserva n. 3 – Servizi professionali – Servizi sanitari e vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici

Settore: servizi professionali sanitari e vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici, altri servizi prestati da farmacisti

Classificazione industriale: CPC 63211, 85201, 9312, 9319, 93121

Obblighi in esame: accesso al mercato

trattamento nazionale

prescrizioni in materia di prestazioni

alta dirigenza e consigli di amministrazione

presenza locale

Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

- a) servizi medici e dentistici; servizi prestati da ostetriche, personale infermieristico, fisioterapisti, psicologi e personale paramedico (CPC 63211, 85201, 9312, 9319, 932)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato e trattamento nazionale:

in FI: la prestazione di tutti i servizi sanitari professionali, finanziati sia con fondi pubblici sia con fondi privati, compresi i servizi medici e dentistici, i servizi prestati da ostetriche, fisioterapisti e personale paramedico nonché i servizi prestati da psicologi, esclusi i servizi prestati da personale infermieristico (CPC 9312, 93191).

Misure esistenti:

FI: Laki yksityisestä terveydenhuollosta (legge sull'assistenza sanitaria privata) (152/1990).

In BG: la prestazione di tutti i servizi sanitari professionali, finanziati sia con fondi pubblici sia con fondi privati, compresi i servizi medici e dentistici, i servizi prestati da personale infermieristico, ostetriche, fisioterapisti e personale paramedico nonché i servizi prestati da psicologi (CPC 9312, parte di 9319).

Misure esistenti:

BG: legge sui centri sanitari, legge sulle organizzazioni professionali di personale infermieristico, ostetriche e medici specialisti associati.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato e trattamento nazionale:

in CZ e a MT: la prestazione di tutti i servizi sanitari professionali, finanziati sia con fondi pubblici sia con fondi privati, compresi i servizi prestati da professionisti quali medici, dentisti, ostetriche, personale infermieristico, fisioterapisti, personale paramedico, psicologi, nonché altri servizi collegati (CPC 9312, parte di 9319).

Misure esistenti:

CZ: legge n. 296/2008, Racc., sulla salvaguardia della qualità e della sicurezza delle cellule e dei tessuti umani destinati all'uso nell'uomo (legge sulle cellule e sui tessuti umani);

legge n. 378/2007, Racc., sui prodotti farmaceutici e sulla modifica di alcune leggi connesse (legge sui prodotti farmaceutici);

legge n. 268/2014, Racc., sui dispositivi medici e che modifica la legge n. 634/2004 sulle tasse amministrative, e successive modifiche;

legge n. 285/2002, Racc., sulla donazione, sul prelievo e sul trapianto di tessuti e organi e sulle modifiche di alcune leggi (legge sui trapianti);

legge n. 372/2011, Racc., sui servizi di assistenza sanitaria e le condizioni della loro prestazione;

legge n. 373/2011, Racc., sui servizi sanitari specifici.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:

l'UE, a eccezione di NL e SE: per la prestazione di tutti i servizi sanitari professionali, finanziati sia con fondi pubblici sia con fondi privati, compresi i servizi prestati da professionisti quali medici, dentisti, ostetriche, personale infermieristico, fisioterapisti, personale paramedico e psicologi, è prescritta la residenza. Tali servizi possono essere prestati soltanto da persone fisiche effettivamente presenti sul territorio dell'Unione (CPC 9312, parte di 93191).

In BE: la prestazione transfrontaliera di tutti i servizi sanitari professionali, finanziati sia con fondi pubblici sia con fondi privati, compresi i servizi medici, dentistici e prestati da ostetriche e i servizi prestati da personale infermieristico, fisioterapisti, psicologi e personale paramedico (parte di CPC 85201, 9312, parte di 93191).

In PT (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita): per quanto riguarda le professioni dei fisioterapisti, del personale paramedico e dei podologi, i professionisti stranieri possono essere autorizzati a esercitare su base di reciprocità.

b) Servizi veterinari (CPC 932)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

in BG: una clinica veterinaria può essere stabilita da una persona fisica o da una persona giuridica.

L'esercizio della professione veterinaria è consentito solo ai cittadini del SEE e ai residenti permanenti (è prescritta la presenza fisica per i residenti permanenti).

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in BE e LV: prestazione transfrontaliera di servizi veterinari.

- c) Vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici, altri servizi prestati da farmacisti (CPC 63211)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

L'UE, a eccezione di EL, IE, LU, LT e NL: il numero di prestatori autorizzati a fornire un determinato servizio in una data zona o area locale può essere limitato su base non discriminatoria. Può pertanto essere applicata una verifica della necessità economica, considerando fattori quali il numero di stabilimenti esistenti e l'impatto su di essi, le infrastrutture di trasporto, la densità della popolazione o la distribuzione geografica.

L'UE, a eccezione di BE, BG, EE, ES, IE e IT: la vendita per corrispondenza è possibile soltanto dagli Stati membri del SEE; pertanto per la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici e di specifici prodotti medicali al pubblico nell'Unione è prescritto lo stabilimento in uno di tali paesi.

In BE: le vendite al dettaglio di prodotti farmaceutici e di prodotti medici specifici sono possibili soltanto da una farmacia stabilita in Belgio.

In BG, EE, ES, IT e LT: vendite al dettaglio transfrontaliere di prodotti farmaceutici.

In CZ: le vendite al dettaglio sono possibili soltanto dagli Stati membri.

In IE e LT: vendite al dettaglio transfrontaliere di prodotti farmaceutici soggetti a prescrizione.

In PL: gli intermediari nel commercio di medicinali devono essere registrati e avere la residenza o la sede legale nel territorio della Repubblica di Polonia.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in FI: vendite al dettaglio di prodotti farmaceutici e di prodotti medici e ortopedici.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in SE: vendite al dettaglio di prodotti farmaceutici e fornitura di prodotti farmaceutici al pubblico.

Misure esistenti:

AT: Arzneimittelgesetz (legge sui medicinali), BGBl. Nr. 185/1983 e successive modifiche, §§ 57, 59, 59 bis;

Medizinproduktegesetz (legge sui prodotti medicali), BGBl. Nr. 657/1996 e successive modifiche, § 99.

BE: Arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens; e Arrêté royal du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.

CZ: legge n. 378/2007, Racc., sui prodotti farmaceutici, e successive modifiche; e legge n. 372/2011, Racc., sui servizi sanitari, e successive modifiche.

FI: Lääkelaki (legge sui farmaci) (395/1987).

PL: legge farmaceutica, articolo 73a (Gazzetta ufficiale del 2020, voce 944, 1493).

SE: legge sul commercio di prodotti farmaceutici (2009:336);

regolamento sul commercio di prodotti farmaceutici (2009:659); legge sul commercio di taluni medicinali non soggetti a prescrizione medica (2009:730);

l'Agenzia svedese dei medicinali ha adottato ulteriori regolamenti; per informazioni dettagliate a tale proposito si veda (LVFS 2009:9).

Riserva n. 4 – Servizi alle imprese – Servizi di ricerca e sviluppo

Settore: servizi di ricerca e sviluppo

Classificazione industriale: CPC 851, 852, 853

Obblighi in esame: accesso al mercato

trattamento nazionale

Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

In RO: prestazione transfrontaliera di servizi di ricerca e sviluppo.

Misure esistenti:

RO: ordinanza governativa n. 6/2011;

decreto del ministro dell'Istruzione e della ricerca n. 3548/2006; e decisione governativa n. 134/2011.

Riserva n. 5 – Servizi alle imprese – Servizi immobiliari

Settore: servizi immobiliari

Classificazione industriale: CPC 821, 822

Obblighi in esame: accesso al mercato

trattamento nazionale

Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

In CZ e HU: prestazione transfrontaliera di servizi immobiliari.

Riserva n. 6 – Servizi alle imprese – Servizi di noleggio o leasing

Settore: servizi di noleggio o leasing senza operatori

Classificazione industriale: CPC 832

Obblighi in esame: accesso al mercato

trattamento nazionale

Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

In BE e FR: prestazione transfrontaliera di servizi di leasing o noleggio senza operatore relativi a beni personali e per la casa.

Riserva n. 7 – Servizi alle imprese – Servizi delle agenzie di riscossione e servizi di informazioni creditizie

Settore: servizi delle agenzie di riscossione, servizi di informazioni creditizie

Classificazione industriale: CPC 87901, 87902

Obblighi in esame: accesso al mercato

trattamento nazionale

presenza locale

Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

L'UE, a eccezione di ES, LV e SE, si riserva per quanto riguarda la prestazione di servizi delle agenzie di riscossione e servizi di informazioni creditizie.

Riserva n. 8 – Servizi alle imprese – Servizi di collocamento

Settore: servizi alle imprese – servizi di collocamento

Classificazione industriale: CPC 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87206, 87209

Obblighi in esame: accesso al mercato

trattamento nazionale

alta dirigenza e consigli di amministrazione

presenza locale

Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:

nell'UE, a eccezione di HU e SE: servizi di fornitura di personale domestico, di altri lavoratori nei settori del commercio o dell'industria, di personale infermieristico e di altro personale (CPC 87204, 87205, 87206 e 87209).

In BG, CY, CZ, DE, EE, FI, LT, LV, MT, PL, PT, RO, SI e SK: servizi di ricerca di personale dirigente (CPC 87201).

In AT, BG, CY, CZ, EE, FI, LT, LV, MT, PL, PT, RO, SI e SK: lo stabilimento di servizi di collocamento di personale temporaneo d'ufficio e di altri lavoratori (CPC 87202).

In AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, LT, LV, MT, PL, PT, RO, SI e SK: servizi di fornitura di personale temporaneo d'ufficio (CPC 87203).

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:

nell'UE, a eccezione di BE, HU e SE: la prestazione transfrontaliera di servizi di collocamento di personale temporaneo d'ufficio e di altri lavoratori (CPC 87202).

In IE: la prestazione transfrontaliera di servizi di ricerca di personale dirigente (CPC 87201).

In FR, IE, IT e NL: la prestazione transfrontaliera di servizi di personale d'ufficio (CPC 87203).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in DE: limitare il numero di prestatori di servizi di collocamento.

In ES: limitare il numero di prestatori di servizi di ricerca di personale dirigente e di servizi di collocamento (CPC 87201, 87202).

In FR: questi servizi possono essere oggetto di un monopolio di Stato (CPC 87202).

In IT: limitare il numero di prestatori di servizi di fornitura di personale d'ufficio (CPC 87203).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in DE: il ministero federale del Lavoro e degli affari sociali può emanare regolamenti riguardanti la collocazione e l'assunzione di personale non dell'Unione europea e non del SEE per professioni specifiche (CPC 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87206, 87209).

Misure esistenti:

AT: codice del commercio austriaco (Gewerbeordnung), §§ 97 e 135, Gazzetta ufficiale federale n. 194/1994, e successive modifiche;

legge sull'occupazione temporanea (Arbeitskräfteüberlassungsgesetz/AÜG), Gazzetta ufficiale federale n. 196/1988, e successive modifiche.

BG: legge per la promozione dell'occupazione, articoli 26, 27, 27a e 28.

CY: legge n. 126 (I)/2012 sulle agenzie private di collocamento, e successive modifiche, legge n. 174(I)/2012.

CZ: legge sull'occupazione (435/2004).

DE: Gesetz zur Regelung der Arbeitnehmerüberlassung (AÜG);

Sozialgesetzbuch Drittes Buch (SGB III; codice sociale, terzo volume) – promozione dell'occupazione;

Verordnung über die Beschäftigung von Ausländerinnen und Ausländern (BeschV; ordinanza sull'occupazione degli stranieri).

DK: §§ da 8a a 8f del decreto legge n. 73, del 17 gennaio 2014, e specificato nel decreto n. 228, del 7 marzo 2013 (impiego della gente di mare); e legge sui permessi di lavoro del 2006. Sezione 1, punti 2 e 3.

EL: legge n. 4052/2012 (Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica 41 A), modificata in alcune delle sue disposizioni dalla legge n. 4093/2012 (Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica 222 A).

ES: Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, artículo 117 (tramitado como Ley 18/2014, de 15 de octubre).

FI: Laki julkisesta työvoima-ja yrityspalvelusta (legge sul servizio pubblico per l'occupazione e le imprese) (916/2012).

HR: legge sul mercato del lavoro (GU 118/18, 32/20);

legge sul lavoro (GU 93/14, 127/17, 98/19);

legge sugli stranieri (GU 130/11m 74/13, 67/17, 46/18, 53/20).

IE: legge sui permessi di lavoro del 2006. Sezione 1, punti 2 e 3.

IT: decreto legislativo 276/2003, articoli 4 e 5.

LT: codice del lavoro della Repubblica di Lituania approvato dalla legge, del 14 settembre 2016, n. XII-2603 della Repubblica di Lituania, modificata da ultimo il 15 ottobre 2020 n. XIII-3334;

legge sullo status giuridico degli stranieri della Repubblica di Lituania, del 29 aprile 2004, n. IX-2206, modificata da ultimo il 10 novembre 2020 n. XIII-3412.

LU: Loi du 18 janvier 2012 portant création de l'Agence pour le développement de l'emploi (legge del 18 gennaio 2012 riguardante la creazione di un'agenzia per lo sviluppo dell'occupazione – ADEM).

MT: legge sui servizi per l'occupazione e la formazione (capo 343) (articoli da 23 a 25); e regolamenti relativi alle agenzie per l'impiego (S.L. 343.24).

PL: legge del 20 aprile 2004 sulla promozione dell'occupazione e le istituzioni del mercato del lavoro, articolo 18 (Dz. U. del 2015, voce 149, e successive modifiche).

PT: decreto legge n. 260/2009, del 25 settembre, modificato dalla legge n. 5/2014 del 12 febbraio; legge n. 28/2016, del 23 agosto, e legge n. 146/2015 del 9 settembre (accesso e prestazione di servizi da parte di agenzie di collocamento).

RO: legge n. 156/2000 sulla tutela dei cittadini rumeni che lavorano all'estero, ripubblicata, e decisione governativa n. 384/2001 che approva le norme metodologiche per l'applicazione della legge n. 156/2000, e successive modifiche;

ordinanza governativa n. 277/2002, modificata dall'ordinanza governativa n. 790/2004 e dall'ordinanza governativa n. 1122/2010;

legge n. 53/2003 - Codice del lavoro, ripubblicato, e successive modifiche e integrazioni e decisione governativa n. 1256/2011 sulle condizioni di funzionamento e sulla procedura di autorizzazione per le agenzie di lavoro interinale.

SI: legge sulla regolamentazione del mercato del lavoro (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 80/2010, 21/2013, 63/2013, 55/2017); e legge sull'occupazione, sul lavoro autonomo e sul lavoro degli stranieri – ZZSDT (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 47/2015), ZZSDT-UPB2 (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 1/2018).

SK: legge n. 5/2004 sui servizi per l'occupazione; e legge n. 455/1991 sulle licenze commerciali.

Riserva n. 9 – Servizi alle imprese – Servizi di sicurezza e investigazione

Settore: servizi alle imprese – servizi di sicurezza e investigazione

Classificazione industriale: CPC 87301, 87302, 87303, 87304, 87305, 87309

Obblighi in esame: accesso al mercato

trattamento nazionale

prescrizioni in materia di prestazioni

alta dirigenza e consigli di amministrazione

presenza locale

Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

a) Servizi di sicurezza (CPC 87302, 87303, 87304, 87305, 87309)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:

in BG, CY, CZ, EE, LT, LV, MT, PL, RO, SI e SK: la prestazione di servizi di sicurezza.

In DK, HR e HU: la prestazione di servizi relativi ai sottosectori seguenti: servizi di vigilanza (87305), in HR e HU, servizi di consulenza in materia di sicurezza (87302) in HR, servizi di vigilanza aeroportuale (parte di 87305) in DK e servizi con furgoni blindati (87304) in HU.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

in BE: per i membri dei consigli di amministrazione delle persone giuridiche che prestano servizi di vigilanza e sicurezza (87305) nonché di consulenza e formazione in relazione ai servizi di sicurezza (87302) è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro. L'alta dirigenza delle società che prestano servizi di consulenza connessi alla vigilanza e alla sicurezza deve essere costituita da cittadini residenti in uno Stato membro.

In ES: la prestazione transfrontaliera di servizi di sicurezza. Per il personale di sicurezza privato è prescritta la cittadinanza.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

in FI: le licenze per prestare servizi di sicurezza possono essere concesse solo alle persone fisiche residenti nel SEE o alle persone giuridiche stabilite nel SEE.

In FR e PT: è prescritta la cittadinanza per il personale specializzato in PT e per gli amministratori delegati e gli amministratori in FR.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:

in BE, FI, FR e PT: la prestazione transfrontaliera di servizi di sicurezza da parte di un prestatore straniero non è consentita.

Misure esistenti:

BE: Loi réglementant la sécurité privée et particulière, 2 Octobre 2017

BG: legge sulle imprese di sicurezza privata.

CZ: legge sulle licenze commerciali.

DK: regolamento sulla sicurezza dell'aviazione.

FI: Laki yksityisistä turvallisuuksipalveluista (legge sui servizi di sicurezza privati) 282/2002.

LT: legge 8 luglio 2004, n. IX-2327, sulla sicurezza delle persone e dei beni.

LV: legge sulle attività degli agenti di sicurezza (sezioni 6, 7, 14).

PL: legge del 22 agosto 1997 relativa alla protezione delle persone e dei beni (Gazzetta ufficiale polacca del 2016, voce 1432, e successive modifiche).

PT: legge 34/2013 alterada p/ Lei 46/2019, 16 maio; e ordinanza 273/2013 alterada p/ Portaria 106/2015, 13 abril.

SI: Zakon o zasebnem varovanju (legge in materia di sicurezza privata).

b) Servizi di investigazione (CPC 87301)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:

l'UE, a eccezione di AT e SE: la prestazione di servizi di investigazione.

Riserva n. 10 – Servizi alle imprese – Altri servizi alle imprese

Settore – sottosettore: servizi alle imprese – altri servizi alle imprese (servizi di traduzione e interpretazione, servizi di duplicazione, servizi connessi alla distribuzione di energia e servizi connessi alle attività manifatturiere)

Classificazione industriale: CPC 87905, 87904, 884, 887

Obblighi in esame: accesso al mercato

trattamento nazionale

alta dirigenza e consigli di amministrazione

prescrizioni in materia di prestazioni

presenza locale

trattamento della nazione più favorita

Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

a) Servizi di traduzione e interpretazione (CPC 87905)

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

in HR: prestazione transfrontaliera di servizi di traduzione e interpretazione di documenti ufficiali.

b) Servizi di duplicazione (CPC 87904)

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:

in HU: prestazione transfrontaliera di servizi di duplicazione.

- c) Servizi connessi alla distribuzione di energia e servizi connessi alle attività manifatturiere (parte di CPC 884, 887 diversi dai servizi di consulenza)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:

in HU: servizi connessi alla distribuzione di energia e prestazione transfrontaliera di servizi connessi alle attività manifatturiere, a eccezione dei servizi di consulenza relativi a tali settori.

- d) Manutenzione e riparazione di navi, di attrezzature di trasporto ferroviario e di aeromobili e loro parti (parte di CPC 86764, CPC 86769, CPC 8868)

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:

nell'UE, a eccezione di DE, EE e HU: prestazione transfrontaliera di servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature per il trasporto ferroviario.

Nell'UE, a eccezione di CZ, EE, HU, LU e SK: prestazione transfrontaliera di servizi di manutenzione e riparazione di navi adibite al trasporto per vie navigabili interne.

Nell'UE, a eccezione di EE, HU e LV: prestazione transfrontaliera di servizi di manutenzione e riparazione di navi marittime.

Nell'UE, a eccezione di AT, EE, HU, LV e PL: prestazione transfrontaliera di servizi di manutenzione e riparazione di aeromobili e loro parti (parte di CPC 86764, CPC 86769, CPC 8868).

Nell'UE: prestazione transfrontaliera di servizi di ispezione obbligatoria e certificazione delle navi.

Misure esistenti:

UE: regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁴.

e) Altri servizi alle imprese connessi all'aviazione

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento della nazione più favorita:

nell'UE: è accordato un trattamento differenziato a un paese terzo in forza di un accordo bilaterale esistente o futuro relativo a:

a) vendita e commercializzazione di servizi di trasporto aereo;

⁵⁴ Regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni e alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 11).

- b) servizi dei sistemi telematici di prenotazione (CRS);
- c) manutenzione e riparazione di aeromobili e loro parti; o
- d) noleggio o leasing di aeromobili senza equipaggio.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, prescrizioni in materia di prestazioni, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:

in DE, FR: lotta aerea contro gli incendi, addestramento al volo, irrorazione, rilevamento, mappatura, fotografia e altri servizi agricoli, industriali e di ispezione aerei.

In FI, SE: lotta aerea contro gli incendi.

Riserva n. 11 – Telecomunicazioni

Settore: servizi di trasmissione radiotelevisiva via satellite

Obblighi in esame: accesso al mercato

trattamento nazionale

Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

In BE: servizi di trasmissione radiotelevisiva via satellite.

Riserva n. 12 – Costruzioni

Settore: servizi di costruzione

Classificazione industriale: CPC 51

Obblighi in esame: accesso al mercato

Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

In LT: il diritto di elaborare documenti di progettazione per lavori di costruzione di importanza eccezionale è concesso solo a imprese di progettazione registrate in Lituania o a imprese straniere la cui attività di progettazione è stata approvata da un organismo competente in materia autorizzato dalla pubblica amministrazione. Il diritto di svolgere attività tecniche nei principali settori dell'edilizia può essere concesso a una persona non lituana approvata da un organismo autorizzato dalla pubblica amministrazione della Lituania.

Riserva n. 13 – Servizi di distribuzione

Settore: servizi di distribuzione

Classificazione industriale: CPC 62117, 62251, 8929, parte di 62112, 62226, parte di 631

Obblighi in esame: accesso al mercato

trattamento nazionale

alta dirigenza e consigli di amministrazione

prescrizioni in materia di prestazioni

Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

a) Distribuzione di prodotti farmaceutici

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

in BG: distribuzione all'ingrosso di prodotti farmaceutici a livello transfrontaliero (CPC 62251).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, prescrizioni in materia di prestazioni, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:

in FI: distribuzione di prodotti farmaceutici (CPC 62117, 62251, 8929).

Misure esistenti:

BG: legge sui medicinali nella medicina umana; legge sui dispositivi medici.

FI: Lääkelaki (legge sui farmaci) (395/1987).

b) Distribuzione di bevande alcoliche

In FI: distribuzione di bevande alcoliche (parte di CPC 62112, 62226, 63107, 8929).

Misure esistenti:

FI: Alkoholilaki (legge sulle bevande alcoliche) (1102/2017).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in SE: imposizione di un monopolio sulle vendite al dettaglio di liquori, vino e birra (a eccezione della birra non alcolica). Attualmente Systembolaget AB detiene il monopolio di Stato sulle vendite di liquori, vino e birra (a eccezione della birra analcolica). Per bevande alcoliche si intendono le bevande con una gradazione alcolica superiore al 2,25 % vol. Per la birra il limite è costituito da un titolo alcolometrico superiore al 3,5 % vol. (parte di CPC 631).

Misure esistenti:

SE: legge sull'alcol (2010:1622).

- c) Altra distribuzione (parte di CPC 621, CPC 62228, CPC 62251, CPC 62271, parte di CPC 62272, CPC 62276, CPC 63108, parte di CPC 6329)

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:

in BG: distribuzione all'ingrosso di prodotti chimici, pietre e metalli preziosi, sostanze mediche nonché prodotti e oggetti per uso medico; tabacco, prodotti del tabacco e bevande alcoliche.

La Bulgaria si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante i servizi prestati da operatori di borsa merci.

Misure esistenti:

BG: legge sui medicinali nella medicina umana;

legge sui dispositivi medici;

legge sull'attività veterinaria;

legge sul divieto delle armi chimiche e per il controllo delle sostanze chimiche tossiche e i relativi precursori;

legge sul tabacco e i prodotti del tabacco; legge sulle accise e sui depositi fiscali e legge sul vino e sulle bevande spiritose.

Riserva n. 14 – Servizi di istruzione

Settore: servizi di istruzione

Classificazione industriale: CPC 92

Obblighi in esame: accesso al mercato

trattamento nazionale

alta dirigenza e consigli di amministrazione

prescrizioni in materia di prestazioni

presenza locale

Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, prescrizioni in materia di prestazioni, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:

L'UE: servizi di istruzione che beneficiano di finanziamenti pubblici o di aiuti statali sotto qualsiasi forma. Laddove a un prestatore straniero sia permesso prestare servizi di istruzione finanziati con fondi privati, la partecipazione di operatori privati al sistema di istruzione può essere subordinata al rilascio di una concessione su base non discriminatoria.

In AT, BE, BG, CY, EL, ES e SI: per quanto riguarda la prestazione di altri servizi di istruzione finanziati con fondi privati, vale a dire diversi da quelli classificati come servizi di istruzione primaria, secondaria, superiore e degli adulti (CPC 929).

In CY, FI, MT e RO: la prestazione di servizi di istruzione primaria, secondaria e istruzione degli adulti finanziati con fondi privati (CPC 921, 922).

In AT, BG, CY, FI, MT e RO: la prestazione di servizi di istruzione superiore finanziati con fondi privati (CPC 923).

A CY: la prestazione di servizi di istruzione degli adulti (CPC 924).

In FI: la prestazione di servizi di istruzione degli adulti e altri servizi di istruzione diversi dai servizi di insegnamento della lingua inglese finanziati con fondi privati (parte di CPC 924 e 929).

In CZ e SK: la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione di un istituto che presta servizi di istruzione finanziati con fondi privati deve essere costituita da cittadini di tale paese (CPC 921, 922, 923 per SK diversi da 92310, 924).

In SI: le scuole elementari finanziate con fondi privati possono essere fondate solo da persone slovene. Il prestatore dei servizi deve costituire una sede sociale o una succursale. La maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione di un istituto che presta servizi di istruzione secondaria o superiore finanziati con fondi privati deve essere costituita da cittadini sloveni (CPC 922, 923).

In SE: prestatori di servizi di istruzione autorizzati dalle autorità pubbliche a impartire l'istruzione. Tale riserva si applica ai prestatori di servizi di istruzione finanziati con fondi privati e beneficiari di aiuti statali di qualunque natura, anche ai prestatori di servizi riconosciuti dallo Stato, quelli soggetti al controllo statale o l'istruzione che dà diritto al sostegno allo studio (CPC 92).

In SK: la residenza nel SEE è prescritta per i prestatori di tutti i servizi di istruzione finanziati con fondi privati diversi dai servizi di istruzione post-secondaria di indirizzo tecnico e professionale. Può essere applicata una verifica della necessità economica e le autorità locali possono limitare il numero di scuole stabilite (CPC 921, 922, 923 diversi da 92310, 924).

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:

in BG, IT e SI: limitare la prestazione transfrontaliera di servizi di istruzione primaria finanziati con fondi privati (CPC 921).

In BG e IT: limitare la prestazione transfrontaliera di servizi di istruzione secondaria finanziati con fondi privati (CPC 922).

In AT: limitare la prestazione transfrontaliera di servizi di istruzione degli adulti, finanziati con fondi privati, mediante mezzi radiotelevisivi (CPC 924).

Misure esistenti:

BG: legge sull'istruzione prescolare e scolastica;

legge sull'istruzione superiore, paragrafo 4 delle disposizioni complementari;

legge sull'istruzione e la formazione professionale, articolo 22.

FI: Perusopetuslaki (legge sull'istruzione di base) (628/1998);

Lukiolaki (legge sulle scuole secondarie superiori) (629/1998);

Laki ammatillisesta koulutuksesta (legge sull'istruzione e la formazione professionale) (630/1998);

Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (legge sull'istruzione e la formazione professionale degli adulti) (631/1998);

Ammattikorkeakoululaki (legge sui politecnici) (351/2003); e Yliopistolaki (legge sulle università) (558/2009).

IT: regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore);

legge 29 luglio 1991, n. 243 (contributo statale occasionale per le università private);

delibera 20/2003 del CNVSU (Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario);

decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 27 gennaio 1998, n. 25.

SK: legge 245/2008 sull'istruzione;

legge 131/2002 sulle università;

legge 596/2003 sull'amministrazione pubblica nell'istruzione e sull'autonomia scolastica.

Riserva n. 15 – Servizi ambientali

Settore: servizi ambientali: gestione dei rifiuti e del suolo

Classificazione industriale: CPC 9401, 9402, 9403, 94060

Obblighi in esame: accesso al mercato

Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

In DE: la prestazione di servizi di gestione dei rifiuti, diversi dai servizi di consulenza, e per quanto riguarda i servizi connessi alla protezione del suolo e alla gestione dei suoli contaminati, diversi dai servizi di consulenza.

Riserva n. 16 – Servizi finanziari

Settore: servizi finanziari

Classificazione industriale: non applicabile

Obblighi in esame: accesso al mercato

trattamento nazionale

alta dirigenza e consigli di amministrazione

presenza locale

Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

a) Tutti i servizi finanziari

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:

L'UE: si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione transfrontaliera di servizi finanziari, eccetto per:

nell'UE (a eccezione di BE, CY, EE, LT, LV, MT, PL, RO e SI):

- a) i servizi di assicurazione diretta (compresa la coassicurazione) e l'intermediazione assicurativa diretta per l'assicurazione dei rischi connessi a:
 - i) trasporto marittimo e aviazione commerciale, lanci spaziali e nolo (compresi i satelliti), in modo che tale assicurazione copra, in toto o in parte, gli elementi seguenti: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse;
 - ii) merci in transito internazionale;

- b) la riassicurazione e la retrocessione;
- c) i servizi accessori del settore assicurativo;
- d) la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di prestatori di altri servizi finanziari.
- e) i servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori relativi a servizi bancari e altri servizi finanziari, quali descritti all'articolo 10.63 (Definizioni), lettera a), punto ii), lettera L), salvo l'intermediazione quale descritta al medesimo articolo.

In BE:

- a) i servizi di assicurazione diretta (compresa la coassicurazione) e l'intermediazione assicurativa diretta per l'assicurazione dei rischi connessi a:
 - i) trasporto marittimo e aviazione commerciale, lanci spaziali e nolo (compresi i satelliti), in modo che tale assicurazione copra, in toto o in parte, gli elementi seguenti: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse;
 - ii) merci in transito internazionale;

- b) la riassicurazione e la retrocessione;
- c) i servizi accessori del settore assicurativo;
- d) la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di prestatori di altri servizi finanziari.

A CY:

- a) i servizi di assicurazione diretta (compresa la coassicurazione) per l'assicurazione dei rischi connessi a:
 - i) trasporto marittimo e aviazione commerciale, lanci spaziali e nolo (compresi i satelliti), in modo che tale assicurazione copra, in toto o in parte, gli elementi seguenti: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse;
 - ii) merci in transito internazionale;
- b) l'intermediazione assicurativa;
- c) la riassicurazione e la retrocessione;

- d) i servizi accessori del settore assicurativo;
- e) le operazioni per conto proprio o per conto della clientela in borsa, sul mercato ristretto o altrove, o relative a valori mobiliari;
- f) la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di prestatori di altri servizi finanziari.
- g) i servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori relativi a servizi bancari e altri servizi finanziari, quali descritti all'articolo 10.63 (Definizioni), lettera a), punto ii), lettera L), salvo l'intermediazione quale descritta al medesimo articolo.

In EE:

- a) l'assicurazione diretta (compresa la coassicurazione);
- b) la riassicurazione e la retrocessione;
- c) l'intermediazione assicurativa;
- d) i servizi accessori del settore assicurativo;
- e) l'accettazione di depositi;

- f) i prestiti di qualsiasi tipo;
- g) il leasing finanziario;
- h) tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro; garanzie e impegni;
- i) le operazioni per conto proprio o per conto della clientela, effettuate in borsa, sul mercato ristretto;
- j) la partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata) e la prestazione di servizi connessi all'emissione;
- k) i servizi di intermediazione nel mercato monetario;
- l) la gestione patrimoniale, per esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, i servizi di custodia, deposito e amministrazione fiduciaria;
- m) i servizi di regolamento e compensazione di attività finanziarie, compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili;

- n) la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e relativo software;
- o) i servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori relativi a servizi bancari e altri servizi finanziari, quali descritti all'articolo 10.63 (Definizioni), lettera a), punto ii), lettera L), salvo l'intermediazione quale descritta al medesimo articolo.

In LT:

- a) i servizi di assicurazione diretta (compresa la coassicurazione) per l'assicurazione dei rischi connessi a:
 - i) trasporto marittimo e aviazione commerciale, lanci spaziali e nolo (compresi i satelliti), in modo che tale assicurazione copra, in toto o in parte, gli elementi seguenti: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse;
 - ii) merci in transito internazionale;
- b) la riassicurazione e la retrocessione;
- c) i servizi accessori del settore assicurativo;

- d) l'accettazione di depositi;
- e) i prestiti di qualsiasi tipo;
- f) il leasing finanziario;
- g) tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro; garanzie e impegni;
- h) le operazioni per conto proprio o per conto della clientela, effettuate in borsa, sul mercato ristretto;
- i) la partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata) e la prestazione di servizi connessi all'emissione;
- j) i servizi di intermediazione nel mercato monetario;
- k) la gestione patrimoniale, per esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, i servizi di custodia, deposito e amministrazione fiduciaria;
- l) i servizi di regolamento e compensazione di attività finanziarie, compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili;

- m) la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e relativo software;
- n) i servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori relativi a servizi bancari e altri servizi finanziari, quali descritti all'articolo 10.63 (Definizioni), lettera a), punto ii), lettera L), salvo l'intermediazione quale descritta al medesimo articolo.

In LV:

- a) i servizi di assicurazione diretta (compresa la coassicurazione) per l'assicurazione dei rischi connessi a:
 - i) trasporto marittimo e aviazione commerciale, lanci spaziali e nolo (compresi i satelliti), in modo che tale assicurazione copra, in toto o in parte, gli elementi seguenti: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse;
 - ii) merci in transito internazionale;
- b) la riassicurazione e la retrocessione;
- c) i servizi accessori del settore assicurativo;

- d) la partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata) e la prestazione di servizi connessi all'emissione;
- e) la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di prestatori di altri servizi finanziari;
- f) i servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori relativi a servizi bancari e altri servizi finanziari, quali descritti all'articolo 10.63 (Definizioni), lettera a), punto ii), lettera L), salvo l'intermediazione quale descritta al medesimo articolo.

A MT:

- a) i servizi di assicurazione diretta (compresa la coassicurazione) per l'assicurazione dei rischi connessi a:
 - i) trasporto marittimo e aviazione commerciale, lanci spaziali e nolo (compresi i satelliti), in modo che tale assicurazione copra, in toto o in parte, gli elementi seguenti: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse;
 - ii) merci in transito internazionale;
- b) la riassicurazione e la retrocessione;

- c) i servizi accessori del settore assicurativo;
- d) l'accettazione di depositi;
- e) i prestiti di qualsiasi tipo;
- f) la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di prestatori di altri servizi finanziari.
- g) i servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori relativi a servizi bancari e altri servizi finanziari, quali descritti all'articolo 10.63 (Definizioni), lettera a), punto ii), lettera L), salvo l'intermediazione quale descritta al medesimo articolo.

In PL:

- a) i servizi di assicurazione diretta (compresa la coassicurazione) per l'assicurazione dei rischi connessi alle merci negli scambi internazionali;
- b) la riassicurazione e la retrocessione dei rischi connessi alle merci negli scambi internazionali;

- c) i servizi di assicurazione diretta (comprese la coassicurazione e la retrocessione) e l'intermediazione assicurativa diretta per l'assicurazione dei rischi connessi a:
 - i) trasporto marittimo e aviazione commerciale, lanci spaziali e nolo (compresi i satelliti), in modo che tale assicurazione copra, in toto o in parte, gli elementi seguenti: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse;
 - ii) merci in transito internazionale;
- d) la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di prestatori di altri servizi finanziari.
- e) i servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori relativi a servizi bancari e altri servizi finanziari, quali descritti all'articolo 10.63 (Definizioni), lettera a), punto ii), lettera L), salvo l'intermediazione quale descritta al medesimo articolo.

In RO:

- a) i servizi di assicurazione diretta (compresa la coassicurazione) e l'intermediazione assicurativa diretta per l'assicurazione dei rischi connessi a:
 - i) trasporto marittimo e aviazione commerciale, lanci spaziali e nolo (compresi i satelliti), in modo che tale assicurazione copra, in toto o in parte, gli elementi seguenti: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse;
 - ii) merci in transito internazionale;
- b) la riassicurazione e la retrocessione;
- c) i servizi accessori del settore assicurativo;
- d) l'accettazione di depositi;
- e) i prestiti di qualsiasi tipo;
- f) garanzie e impegni;
- g) i servizi di intermediazione nel mercato monetario;

- h) la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e relativo software;
- i) i servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori relativi a servizi bancari e altri servizi finanziari, quali descritti all'articolo 10.63 (Definizioni), lettera a), punto ii), lettera L), salvo l'intermediazione quale descritta al medesimo articolo.

In SI:

- a) i servizi di assicurazione diretta (compresa la coassicurazione) e l'intermediazione assicurativa diretta per l'assicurazione dei rischi connessi a:
 - b) trasporto marittimo e aviazione commerciale, lanci spaziali e nolo (compresi i satelliti), in modo che tale assicurazione copra, in toto o in parte, gli elementi seguenti: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse;
 - c) merci in transito internazionale;
 - d) la riassicurazione e la retrocessione;
 - e) i servizi accessori del settore assicurativo;
 - f) i prestiti di qualsiasi tipo;

- g) l'accettazione di garanzie e impegni di istituti di credito stranieri da parte di soggetti giuridici nazionali e di imprenditori individuali;
 - h) la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di prestatori di altri servizi finanziari.
 - i) i servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori relativi a servizi bancari e altri servizi finanziari, quali descritti all'articolo 10.63 (Definizioni), lettera a), punto ii), lettera L), salvo l'intermediazione quale descritta al medesimo articolo.
- b) Servizi assicurativi e connessi

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in BG: i contratti di assicurazione per il trasporto di merci, per i veicoli in quanto tali e per la responsabilità riguardante i rischi nel territorio della Bulgaria non possono essere stipulati direttamente da compagnie di assicurazione straniere.

In DE: se una compagnia di assicurazione straniera ha stabilito una succursale in Germania, può concludere in tale paese contratti di assicurazione relativi al trasporto internazionale solo attraverso la succursale stabilita in Germania.

Misure esistenti:

DE: Luftverkehrsgesetz (LuftVG);

Luftverkehrszulassungsordnung (LuftVZO).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in ES: per la professione di attuario è prescritta la residenza o, in alternativa, un'esperienza di due anni.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

in FI: la prestazione dei servizi di brokeraggio assicurativo è subordinata all'esistenza di una sede di attività permanente nell'UE.

Solo gli assicuratori aventi sede centrale nell'Unione o con una succursale in Finlandia possono offrire servizi di assicurazione diretta (compresa la coassicurazione).

Misure esistenti:

FI: Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä (legge sulle compagnie di assicurazione straniere) (398/1995);

Vakuutusyhtiölaki (legge sulle compagnie di assicurazione) (521/2008);

Laki vakuutusten tarjoamisesta (legge sulla distribuzione assicurativa) (234/2018).

In FR: i rischi connessi ai trasporti terrestri possono essere assicurati solo da compagnie di assicurazione stabilite nell'Unione.

Misure esistenti:

FR: Code des assurances.

In HU: solo le persone giuridiche dell'Unione e le succursali registrate in Ungheria possono fornire servizi assicurativi diretti.

Misure esistenti:

HU: legge LX del 2003.

In IT: i contratti di assicurazione per il trasporto di merci, per i veicoli e per la responsabilità riguardante rischi nel territorio italiano possono essere stipulati solo da compagnie di assicurazione stabilite nell'Unione europea, fatta eccezione per i trasporti internazionali di merci importate in Italia. Prestazione transfrontaliera di servizi attuariali.

Misure esistenti:

IT: codice delle assicurazioni private, articolo 29 (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209); legge 194/1942 sulla professione di attuario.

In PT: i contratti di assicurazione per il trasporto aereo e marittimo riguardanti le merci, gli aeromobili, le navi e la responsabilità possono essere stipulati unicamente da imprese dell'Unione. Solo le persone fisiche dell'Unione o le imprese in essa stabilite possono fungere da intermediari per questo tipo di assicurazioni in Portogallo.

Misure esistenti:

PT: articolo 3 della legge 147/2015, articolo 8 della legge 7/2019.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in SK: i cittadini stranieri possono stabilire una compagnia di assicurazione sotto forma di società a responsabilità limitata da azioni oppure possono gestire attività assicurative attraverso succursali aventi la sede sociale in Repubblica slovacca. In entrambi i casi l'autorizzazione è subordinata alla valutazione dell'autorità di vigilanza.

Misure esistenti:

SK: legge 39/2015 sulle assicurazioni.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in FI: almeno la metà dei membri del consiglio di amministrazione e dell'organo di vigilanza e l'amministratore delegato di una compagnia di assicurazione che fornisce assicurazioni pensionistiche obbligatorie hanno la residenza nel SEE, salvo deroga concessa dalle autorità competenti. Gli assicuratori stranieri non possono ottenere in Finlandia una licenza come succursale per prestare servizi di assicurazione pensionistica obbligatoria. Almeno un revisore dei conti ha la propria residenza permanente nel SEE.

Per quanto riguarda le altre compagnie di assicurazione, la residenza nel SEE è prescritta per almeno uno dei membri del consiglio di amministrazione e dell'organo di vigilanza e per l'amministratore delegato. Almeno un revisore dei conti ha la propria residenza permanente nel SEE. L'agente generale di una compagnia di assicurazione della Nuova Zelanda deve avere la propria residenza in Finlandia, a meno che la compagnia non abbia la propria sede centrale nell'Unione.

Misure esistenti:

FI: Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä (legge sulle compagnie di assicurazione straniere) (398/1995); Vakuutusyhtiölaki (legge sulle compagnie di assicurazione) (521/2008);

Laki vakuutusedustuksesta (legge sull'intermediazione assicurativa) (570/2005);

Laki vakuutusten tarjoamisesta (legge sulla distribuzione assicurativa) (234/2018); e

Laki työeläkevakuutusyhtiöistä (legge sulle compagnie di assicurazione che forniscono assicurazioni pensionistiche obbligatorie) (354/1997).

c) Servizi bancari e altri servizi finanziari

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

L'UE: possono essere depositarie delle attività di fondi d'investimento solo le persone giuridiche aventi la propria sede sociale nell'Unione. Per l'esercizio delle attività di gestione di fondi comuni, compresi i fondi comuni d'investimento e, se consentito dal diritto nazionale, di società d'investimento, è prescritto lo stabilimento di una società di gestione specializzata avente la propria sede e la sede sociale nel medesimo Stato membro.

Misure esistenti:

UE:

direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁵;

direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁶.

⁵⁵ Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU UE L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

⁵⁶ Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU UE L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

In EE: per l'accettazione di depositi sono prescritte l'autorizzazione dell'Autorità di vigilanza finanziaria estone e la registrazione a norma della legislazione estone come società per azioni, società controllata o succursale.

Misure esistenti:

EE: Krediidiasutuste seadus (legge sugli istituti di credito) § 206 e §21.

In SK: i servizi d'investimento possono essere prestati solo da società di gestione aventi forma giuridica di società per azioni con capitale azionario conforme a quanto previsto dalla legge.

Misure esistenti:

SK: legge 566/2001 sui valori mobiliari e sui servizi di investimento; e legge 483/2001 sulle banche.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione:

in FI: almeno uno dei fondatori, dei membri del consiglio di amministrazione e dell'organo di vigilanza e l'amministratore delegato dei prestatori di servizi bancari, come pure la persona autorizzata a firmare a nome dell'istituto di credito, hanno la propria residenza permanente nel SEE. Almeno un revisore dei conti ha la propria residenza permanente nel SEE.

Misure esistenti:

FI: Laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista (legge sulle banche commerciali e altri istituti di credito sotto forma di società a responsabilità limitata) (1501/2001);

Säästöpankkilaki (1502/2001) (legge sulle casse di risparmio);

Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista (1504/2001) (legge relativa a banche cooperative e altri istituti di credito sotto forma di banca cooperativa);

Laki hypoteekkiyhdistyksistä (936/1978) (legge sulle società di credito ipotecario);

Maksulaitoslaki (297/2010) (legge sugli istituti di pagamento);

Laki ulkomaisen maksulaitoksen toiminnasta Suomessa (298/2010) (legge sulla gestione degli istituti esteri di pagamento in Finlandia);

Laki luottolaitostoiminnasta (legge sugli istituti di credito) (121/2007).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

in IT: servizi dei "consulenti finanziari". Per la vendita a domicilio gli intermediari devono servirsi di promotori di servizi finanziari autorizzati residenti nel territorio di uno Stato membro.

Misure esistenti:

IT: regolamento Consob n. 16190, del 29 ottobre 2007, concernente la disciplina degli intermediari, articoli da 91 a 111.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

in LT: solo le banche aventi la propria sede sociale o una succursale in Lituania, e autorizzate a prestare servizi d'investimento nel SEE, possono agire come depositario del patrimonio di un fondo pensione. Almeno un dirigente dell'amministrazione di una banca deve parlare il lituano.

Misure esistenti:

LT: legge sulle banche della Repubblica di Lituania, del 30 marzo 2004, n. IX-2085, modificata dalla legge del 16 novembre 2017 n. XIII-729;

legge sugli organismi d'investimento collettivo della Repubblica di Lituania, del 4 luglio 2003, n. IX-1709, modificata dalla legge del 20 dicembre 2018 n. XIII-1872;

legge sui sistemi di contribuzione volontaria per la pensione integrativa della Repubblica di Lituania, del 3 giugno 1999, n. VIII-1212 (riveduta nella legge del 20 dicembre 2012 n. XII-70);

legge sui pagamenti della Repubblica di Lituania, del 5 giugno 2003, n. IX-1596, ultima modifica 17 ottobre 2019 n. XIII-2488;

legge sugli istituti di pagamento della Repubblica di Lituania, del 10 dicembre 2009, n. XI-549 (nuova versione della legge: n. XIII-1093 del 17 aprile 2018).

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in FI: per quanto riguarda i servizi di pagamento, possono essere prescritti la residenza o il domicilio in Finlandia.

Riserva n. 17 – Servizi sanitari e sociali

Settore: servizi sanitari e sociali

Classificazione industriale: CPC 93, 931, diversi da 9312, parte di 93191, 9311, 93192, 93193, 93199

Obblighi in esame: accesso al mercato

trattamento nazionale

trattamento della nazione più favorita

alta dirigenza e consigli di amministrazione

prescrizioni in materia di prestazioni

presenza locale

Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

- a) Servizi sanitari – servizi di ospedali, di ambulanza, servizi di assistenza sanitaria residenziale (CPC 93, 931, diversi da 9312, parte di 93191, 9311, 93192, 93193, 93199)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, prescrizioni in materia di prestazioni, alta dirigenza e consigli di amministrazione:

L'UE: per la prestazione di tutti i servizi sanitari che beneficiano di finanziamenti pubblici o di aiuti statali sotto qualsiasi forma.

L'UE: per tutti i servizi sanitari finanziati con fondi privati, diversi dai servizi ospedalieri e di ambulanza finanziati con fondi privati, e i servizi di assistenza sanitaria residenziale diversi dai servizi ospedalieri. La partecipazione di operatori privati al circuito sanitario finanziato con fondi privati può essere subordinata a una concessione su base non discriminatoria. Può essere applicata una verifica della necessità economica. Criteri principali: numero di stabilimenti esistenti e impatto su di essi, infrastrutture di trasporto, densità della popolazione, distribuzione geografica e creazione di nuovi posti di lavoro.

La presente riserva non riguarda la prestazione di tutti i servizi sanitari professionali, compresi i servizi prestati da professionisti quali medici, dentisti, ostetriche, personale infermieristico, fisioterapisti, personale paramedico e psicologi, che sono oggetto di altre riserve (CPC 931 diverso da 9312, parte di 93191).

In AT, PL e SI: la prestazione di servizi di ambulanza finanziati con fondi privati (CPC 93192).

In BE: lo stabilimento di servizi di ambulanza e di servizi di assistenza sanitaria residenziale finanziati con fondi privati diversi dai servizi ospedalieri (CPC 93192, 93193).

In BG, CY, CZ, FI, MT e SK: la prestazione di servizi ospedalieri, di ambulanza e di assistenza sanitaria residenziale, finanziati con fondi privati, diversi dai servizi ospedalieri (CPC 9311, 93192, 93193).

In FI: la prestazione di altri servizi sanitari (CPC 93199).

Misure esistenti:

CZ: legge n. 372/2011 Racc., sui servizi di assistenza sanitaria e le condizioni della loro prestazione.

FI: Laki yksityisestä terveydenhuollosta (legge sull'assistenza sanitaria privata) (152/1990).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni:

in DE: la prestazione di servizi nell'ambito del sistema di sicurezza sociale della Germania, in cui i servizi possono essere prestati da diverse società o soggetti in regime di concorrenza e che pertanto non sono "servizi prestati esclusivamente nell'esercizio dei pubblici poteri". Per accordare un trattamento migliore nel quadro di un accordo commerciale bilaterale per quanto riguarda la prestazione di servizi sociali e sanitari (CPC 93).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in DE: la proprietà degli ospedali finanziati e gestiti dalle forze armate tedesche.

Per nazionalizzare altri ospedali essenziali finanziati con fondi privati (CPC 93110).

In FR: la prestazione di servizi di analisi e prove di laboratorio finanziati con fondi privati.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in FR: la prestazione di servizi di analisi e prove di laboratorio finanziati con fondi privati (parte di CPC 9311).

Misure esistenti:

FR: Code de la Santé Publique

- b) Servizi sanitari e sociali, inclusa l'assicurazione pensionistica

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:

L'UE, a eccezione di HU: la prestazione transfrontaliera di servizi sanitari, servizi sociali e attività o servizi facenti parte di un regime pensionistico pubblico o di un regime di previdenza sociale obbligatorio. La presente riserva non riguarda la prestazione di tutti i servizi sanitari professionali, compresi i servizi prestati da professionisti quali medici, dentisti, ostetriche, personale infermieristico, fisioterapisti, personale paramedico e psicologi, che sono oggetto di altre riserve (CPC 931 diverso da 9312, parte di 93191).

In HU: la prestazione transfrontaliera di tutti i servizi ospedalieri, di ambulanza e di assistenza sanitaria residenziale, diversi dai servizi ospedalieri, che beneficiano di finanziamenti pubblici (CPC 9311, 93192, 93193).

c) Servizi sociali, compresa l'assicurazione pensionistica

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni:

l'UE: la prestazione di tutti i servizi sociali che beneficiano di finanziamenti pubblici o di un aiuto statale sotto qualsiasi forma, nonché le attività o i servizi che fanno parte di un regime pensionistico pubblico o di un regime di previdenza sociale obbligatorio. La partecipazione di operatori privati al circuito sociale finanziato da fondi privati può essere subordinata all'ottenimento di una concessione su base non discriminatoria. Può essere applicata una verifica della necessità economica. Criteri principali: numero di stabilimenti esistenti e impatto su di essi, infrastrutture di trasporto, densità della popolazione, distribuzione geografica e creazione di nuovi posti di lavoro.

In BE, CY, DE, DK, EL, ES, FR, IE, IT e PT: la prestazione di servizi sociali finanziati con fondi privati, diversi dai servizi connessi a convalescenziari, case di riposo e residenze per anziani.

In CZ, FI, HU, MT, PL, RO, SK e SI: la prestazione di servizi sociali finanziati con fondi privati.

In DE: il sistema di sicurezza sociale della Germania, in cui i servizi possono essere prestati da diverse società o soggetti in regime di concorrenza e che pertanto non sono "servizi prestati esclusivamente nell'esercizio dei pubblici poteri".

Misure esistenti:

FI: Laki yksityisistä turvallisuuksipalveluista (legge sui servizi sociali privati) 922/2011.

IE: legge sulla sanità del 2004 (S. 39);

legge sulla sanità del 1970 (e successive modifiche – S.61A).

IT: legge 23 dicembre 1978, n. 833, Istituzione del servizio sanitario nazionale;

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, Riordino della disciplina in materia sanitaria; e
legge 8 novembre 2000, n. 328, Riforma dei servizi sociali.

Riserva n. 18 – Turismo e servizi connessi ai viaggi

Settore: servizi di guida turistica, servizi sanitari e sociali

Classificazione industriale: CPC 7472

Obblighi in esame: trattamento nazionale

trattamento della nazione più favorita

Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

in FR: prescrizione della cittadinanza di uno Stato membro per la prestazione di servizi di guida turistica.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento della nazione più favorita:

in LT: nella misura in cui la Nuova Zelanda consente ai cittadini lituani di prestare servizi di guida turistica, la Lituania consentirà ai cittadini della Nuova Zelanda di prestare servizi di guida turistica alle stesse condizioni.

Riserva n. 19 – Servizi ricreativi, culturali e sportivi

Settore: servizi ricreativi, culturali e sportivi

Classificazione industriale: CPC 962, 963, 9619, 964

Obblighi in esame: accesso al mercato

trattamento nazionale

alta dirigenza e consigli di amministrazione

prescrizioni in materia di prestazioni

presenza locale

Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

a) Servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali (CPC 963)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, prescrizioni in materia di prestazioni, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:

L'UE, a eccezione di AT e, per la liberalizzazione degli investimenti, in LT: la prestazione di servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali.

In AT e LT: per lo stabilimento può essere prescritta una licenza o una concessione.

Servizi di intrattenimento, servizi teatrali, dei gruppi che eseguono musica dal vivo e dei circhi (CPC 9619, 964 diversi da 96492)

b) Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

L'UE, a eccezione di AT e SE: la prestazione transfrontaliera di servizi di intrattenimento, compresi i servizi teatrali, dei gruppi che eseguono musica dal vivo, dei circhi e delle discoteche.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, prescrizioni in materia di prestazioni, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:

in CY, CZ, FI, MT, PL, RO, SI e SK: per quanto riguarda la prestazione di servizi di intrattenimento, compresi i servizi teatrali, dei gruppi che eseguono musica dal vivo, dei circhi e delle discoteche.

In BG: la prestazione dei servizi di intrattenimento seguenti: circhi, parchi di divertimento e servizi d'attrazione analoghi, sale da ballo, discoteche, servizi dei maestri di danza e altri servizi di intrattenimento.

In EE: la fornitura di altri servizi di intrattenimento, eccetto per i servizi delle sale cinematografiche.

In LT e LV: la prestazione di tutti i servizi di intrattenimento diversi dai servizi di gestione di cinema, teatri.

In CY, CZ, LV, PL, RO e SK: la prestazione transfrontaliera di servizi sportivi e di altri servizi ricreativi.

c) Agenzie di informazione e di stampa (CPC 962)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:

in FR: la partecipazione straniera in case editrici esistenti che pubblicano in francese non può superare il 20 % del capitale o dei diritti di voto della società. Lo stabilimento di agenzie di stampa della Nuova Zelanda è subordinato alle condizioni stabilite nella regolamentazione interna. Lo stabilimento di agenzie di stampa da parte di investitori stranieri è subordinato alla reciprocità.

Misure esistenti:

FR: Ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de presse; e Loi n° 86-897 du 1 août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in HU: la prestazione di servizi delle agenzie di informazione e di stampa.

d) Servizi riguardanti il gioco d'azzardo e le scommesse (CPC 96492)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, prescrizioni in materia di prestazioni, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:

l'UE: lo svolgimento di attività di giochi d'azzardo, che implicano una posta di valore pecuniario in giochi di fortuna, comprese in particolare le lotterie, i "gratta e vinci", i giochi d'azzardo offerti in casinò, sale giochi o locali autorizzati, servizi di scommesse, bingo e gioco d'azzardo gestiti da associazioni di beneficenza od organizzazioni senza scopo di lucro e a loro vantaggio.

Riserva n. 20 – Servizi di trasporto e servizi ausiliari del trasporto

Settore: servizi di trasporto

Obblighi in esame: accesso al mercato

trattamento nazionale

trattamento della nazione più favorita

prescrizioni in materia di prestazioni

alta dirigenza e consigli di amministrazione

presenza locale

Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

a) Trasporto marittimo – Qualsiasi altra attività commerciale svolta a partire da una nave

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

L'UE: la cittadinanza dell'equipaggio su una nave marittima o una nave per la navigazione interna.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita, alta dirigenza e consigli di amministrazione:

L'UE, eccetto LV e MT: solo le persone fisiche o giuridiche dell'UE possono registrare una nave e gestire una flotta battente bandiera dello Stato di stabilimento (si applica per tutte le attività commerciali marittime svolte a partire da una nave marittima, compresi la pesca, l'acquacoltura e i servizi connessi alla pesca; il trasporto internazionale passeggeri e merci (CPC 721); e i servizi ausiliari del trasporto marittimo).

L'UE: per i servizi di feederaggio, per la parte di tali servizi che non rientra nell'esclusione del cabotaggio marittimo nazionale.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

a MT: esistono diritti esclusivi per il collegamento marittimo tra Malta e l'Europa continentale via Italia (CPC 7213, 7214, parte di 742, 745, parte di 749).

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:

in SK: gli investitori stranieri devono avere la propria sede principale nella Repubblica slovacca per richiedere una licenza che consenta loro di prestare un servizio (CPC 722).

b) Servizi ausiliari del trasporto marittimo

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:

l'UE: la prestazione di servizi di pilotaggio e ancoraggio. Si precisa che, indipendentemente dai criteri applicabili all'immatricolazione delle navi in uno Stato membro, l'Unione si riserva il diritto di esigere che unicamente le navi immatricolate nei registri nazionali degli Stati membri possano prestare servizi di pilotaggio e ancoraggio (CPC 7452).

L'UE, a eccezione di LT e LV: solo le navi battenti la bandiera di uno Stato membro possono prestare servizi di rimorchio e spinta (CPC 7214).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

in LT: solo le persone giuridiche lituane o le persone giuridiche di uno Stato membro con succursali in Lituania che dispongono di un certificato rilasciato dall'amministrazione lituana per la sicurezza marittima possono prestare servizi di pilotaggio e ancoraggio e di rimorchio e spinta (CPC 7214, 7452).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:

in BE: i servizi di movimentazione merci possono essere prestati solo da lavoratori accreditati, ammessi a lavorare nelle aree portuali designate con regio decreto (CPC 741).

Misure esistenti:

BE: Loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire;

Arrêté royal du 12 janvier 1973 instituant une Commission paritaire des ports et fixant sa dénomination et sa compétence;

Arrêté royal du 4 septembre 1985 portant agrément d'une organisation d'employeur (Anvers);

Arrêté royal du 29 janvier 1986 portant agrément d'une organisation d'employeur (Gand);

Arrêté royal du 10 juillet 1986 portant agrément d'une organisation d'employeur (Zeebrugge);

Arrêté royal du 1er mars 1989 portant agrément d'une organisation d'employeur (Ostende);

Arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire, tel que modifié.

c) Trasporto per vie navigabili interne e servizi ausiliari del trasporto per vie navigabili interne

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale, trattamento della nazione più favorita:

l'UE: trasporto passeggeri e merci per vie navigabili interne (CPC 722); e servizi ausiliari del trasporto per vie navigabili interne.

Si precisa che tale riserva riguarda anche la fornitura del cabotaggio per vie navigabili interne (CPC 722).

d) Trasporto ferroviario e servizi ausiliari del trasporto ferroviario

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:

nell'UE: il trasporto ferroviario di merci e passeggeri (CPC 711).

In LT: i servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature di trasporto ferroviario sono oggetto di monopolio di Stato (CPC 86764, 86769, parte di 8868).

In SE (solo relativamente all'accesso al mercato): i servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature di trasporto ferroviario sono subordinati a una verifica della necessità economica nel caso di investitori che intendano stabilire proprie infrastrutture terminali. Criteri principali: vincoli di spazio e capacità (CPC 86764, 86769, parte di 8868).

Misure esistenti:

SE: legge sul piano regolatore (2010:900).

- e) Trasporto su strada (trasporto passeggeri, trasporto merci, servizi di trasporto internazionale su gomma) e servizi ausiliari del trasporto su strada

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:

l'UE:

- i) prescrivere lo stabilimento e limitare la prestazione transfrontaliera di servizi di trasporto su strada (CPC 712);
- ii) limitare la prestazione di servizi di cabotaggio all'interno di uno Stato membro da parte di investitori stranieri stabiliti in un altro Stato membro (CPC 712);
- iii) ai servizi di taxi nell'Unione può essere applicata una verifica della necessità economica fissando un limite al numero dei prestatori di servizi. Criteri principali: domanda locale conformemente alla legislazione applicabile (CPC 71221).

Misure esistenti:

UE: regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio; regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada;

regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

in BE: il numero massimo di licenze può essere stabilito per legge (CPC 71221).

In IT: ai servizi di limousine si applica una verifica della necessità economica. Criteri principali: numero di stabilimenti esistenti e impatto su di essi, densità della popolazione, distribuzione geografica, incidenza sulle condizioni del traffico e creazione di nuovi posti di lavoro.

Ai servizi di autobus interurbani si applica una verifica della necessità economica. Criteri principali: numero di stabilimenti esistenti e impatto su di essi, densità della popolazione, distribuzione geografica, incidenza sulle condizioni del traffico e creazione di nuovi posti di lavoro.

Alla prestazione di servizi di trasporto merci si applica una verifica della necessità economica. Criteri principali: domanda locale (CPC 712).

In PT: per quanto riguarda il trasporto passeggeri, alla prestazione di servizi di limousine si applica una verifica della necessità economica. Criteri principali: numero di stabilimenti esistenti e impatto su di essi, densità della popolazione, distribuzione geografica, incidenza sulle condizioni del traffico e creazione di nuovi posti di lavoro (CPC 712).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:

in BG, DE: per il trasporto passeggeri e il trasporto merci possono essere concessi diritti esclusivi o autorizzazioni solo a persone fisiche dell'Unione e a persone giuridiche dell'Unione aventi la propria sede centrale nell'Unione. È prescritta la costituzione in società. Per le persone fisiche è obbligatoria la cittadinanza di uno Stato membro (CPC 712).

A MT: per i servizi pubblici di trasporto con autobus: l'intera rete è oggetto di una concessione che comprende un accordo riguardante gli obblighi di servizio pubblico per far fronte alle necessità di determinati settori sociali (quali studenti e anziani) (CPC 712).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in FI: per prestare servizi di trasporto su strada è prescritta un'autorizzazione, che non è estesa ai veicoli immatricolati all'estero (CPC 712).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in FR: la prestazione di servizi di autobus interurbani (CPC 712).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

in ES: per quanto riguarda la prestazione di servizi di trasporto passeggeri, ai servizi di cui alla CPC 7122 si applica una verifica della necessità economica. Criteri principali: domanda locale. Ai servizi di autobus interurbani si applica una verifica della necessità economica. Criteri principali: numero di stabilimenti esistenti e impatto su di essi, densità della popolazione, distribuzione geografica, incidenza sulle condizioni del traffico e creazione di nuovi posti di lavoro.

In SE: i servizi di manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto su strada sono subordinati a una verifica della necessità economica, nel caso di prestatori che intendano stabilire proprie infrastrutture terminali. Criteri principali: vincoli di spazio e capacità (CPC 6112, 6122, 86764, 86769, parte di 8867).

In SK: al trasporto merci si applica una verifica della necessità economica. Criteri principali: domanda locale (CPC 712).

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in BG: per prescrivere lo stabilimento per i servizi di supporto al trasporto su strada (CPC 744).

Misure esistenti:

UE: regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁷;

regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁸;

⁵⁷ Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU UE L 300 del 14.11.2009, pag. 51).

⁵⁸ Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72).

regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁹.

FI: Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä (legge sul trasporto commerciale su strada) 693/2006; Laki liikenteen palveluista (legge sui servizi di trasporto) 320/2017;

Ajoneuvolaki (legge sui veicoli) 1090/2002.

IT: decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (e successive modifiche), Nuovo codice della strada, articolo 85;

decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, Trasporto su strada di viaggiatori, articolo 8;

legge 15 gennaio 1992, n. 21, Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea;

legge 11 agosto 2003, n. 218, Trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, articolo 1; e legge 10 aprile 1981, n. 151, legge quadro sui trasporti pubblici locali.

SE: legge sul piano regolatore (2010:900).

⁵⁹ Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88).

f) Trasporto nello spazio e noleggio di veicoli spaziali

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, prescrizioni in materia di prestazioni, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:

l'UE: la fornitura di servizi di trasporto nello spazio e la fornitura di servizi di noleggio di veicoli spaziali (CPC 733, parte di 734).

g) Deroghe al trattamento della nazione più favorita

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento della nazione più favorita:

i) Trasporto (cabotaggio) diverso dal trasporto marittimo

In FI: è accordato un trattamento differenziato a un paese in forza di accordi bilaterali esistenti o futuri che esonerano le navi battenti bandiera straniera di un altro paese specifico o i veicoli immatricolati all'estero dal divieto generale di praticare il cabotaggio (compreso il trasporto combinato strada e rotaia) in Finlandia su base di reciprocità (parte di CPC 711, parte di 712, parte di 722).

ii) Servizi di supporto al trasporto marittimo

In BG: nella misura in cui la Nuova Zelanda consente ai prestatori di servizi bulgari di prestare servizi di movimentazione merci, di deposito e magazzinaggio nei porti marittimi e fluviali, compresi i servizi relativi ai container e alle merci ivi contenute, la Bulgaria permetterà ai prestatori di servizi della Nuova Zelanda di prestare alle stesse condizioni servizi di movimentazione merci, di deposito e magazzinaggio nei porti marittimi e fluviali, compresi i servizi relativi ai container e alle merci ivi contenute (parte di CPC 741, parte di 742).

iii) Noleggio o leasing di navi

In DE: il noleggio di navi straniere da parte di clienti residenti in Germania può essere subordinato a una condizione di reciprocità (CPC 7213, 7223, 83103).

iv) Trasporto su strada e su rotaia

L'UE: concedere un trattamento differenziato a un paese in forza di un accordo bilaterale, esistente o futuro, nel settore del trasporto internazionale di merci su strada (compreso il trasporto combinato – strada o rotaia) e del trasporto passeggeri, concluso tra l'Unione o gli Stati membri e un paese terzo (CPC 7111, 7112, 7121, 7122, 7123).

Tale trattamento può:

- A) riservare o limitare la prestazione dei pertinenti servizi di trasporto tra le parti contraenti o sul loro territorio ai veicoli immatricolati in ciascuna parte contraente⁶⁰; o
- B) prevedere l'esenzione fiscale per tali veicoli.

v) Trasporto su strada

In BG: misure adottate in forza di un accordo, esistente o futuro, che riservano o limitano la prestazione di tali tipi di servizi di trasporto e ne specificano i termini e le condizioni, compresi i permessi di transito o i pedaggi stradali preferenziali nel territorio della Bulgaria o attraverso le sue frontiere (CPC 7121, 7122, 7123).

⁶⁰ Per quanto concerne l'Austria, la parte della deroga alla clausola di trattamento della nazione più favorita riguardante i diritti di traffico interessa tutti i paesi con cui esistono, o potranno esistere in futuro, accordi bilaterali o di altro tipo relativi al trasporto su strada.

In CZ: misure adottate in forza di un accordo, esistente o futuro, che riservano o limitano la prestazione di servizi di trasporto e specificano le condizioni operative, compresi i permessi di transito o i pedaggi stradali preferenziali per servizi di trasporto in entrata, all'interno, attraverso e in uscita dalla Repubblica ceca verso le parti contraenti interessate (CPC 7121, 7122, 7123).

In ES: l'autorizzazione per lo stabilimento di una presenza commerciale in Spagna può essere rifiutata a un prestatore di servizi il cui paese d'origine non accorda un effettivo accesso al mercato ai prestatori di servizi spagnoli (CPC 7123).

Misure esistenti:

Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.

In HR: misure applicate in forza di un accordo, esistente o futuro, relativo al trasporto internazionale su strada e che riservano o limitano la prestazione di servizi di trasporto e specificano le condizioni operative, compresi i permessi di transito o i pedaggi stradali preferenziali per servizi di trasporto in entrata, all'interno, attraverso e in uscita dalla Croazia verso le parti interessate (CPC 7121, 7122, 7123).

In LT: misure adottate in forza di un accordo bilaterale che fissano le disposizioni per i servizi di trasporto e specificano le condizioni operative, compresi il transito bilaterale e altre autorizzazioni di trasporto per i servizi di trasporto verso, attraverso e in uscita dal territorio della Lituania verso le parti contraenti interessate, nonché le imposte e i pedaggi stradali (CPC 7121, 7122, 7123).

In SK: misure adottate in forza di un accordo, esistente o futuro, che riservano o limitano la prestazione di servizi di trasporto e specificano le condizioni operative, compresi i permessi di transito o i pedaggi stradali preferenziali per servizi di trasporto in entrata, all'interno, attraverso e in uscita dalla Repubblica slovacca verso le parti contraenti interessate (CPC 7121, 7122, 7123).

i) Trasporto ferroviario

In BG, CZ e SK: per accordi esistenti o futuri e che disciplinano i diritti di traffico e le condizioni operative, nonché la prestazione di servizi di trasporto nei territori della Bulgaria, della Repubblica ceca e della Slovacchia e tra i paesi interessati (CPC 7111, 7112).

ii) Trasporto aereo - servizi ausiliari del trasporto aereo

L'UE: è accordato un trattamento differenziato a un paese terzo in forza di un accordo bilaterale esistente o futuro relativo ai servizi di assistenza a terra.

iii) Trasporto su strada e su rotaia

In EE: in caso di concessione di un trattamento differenziato a un paese in forza di un accordo bilaterale, esistente o futuro, nel settore dei trasporti internazionali su strada (compresi i trasporti combinati strada o rotaia), riserva o limitazione della prestazione di servizi di trasporto in entrata, all'interno, attraverso e in uscita dall'Estonia verso le parti contraenti ai veicoli immatricolati in ciascuna parte contraente, e si prevede l'esenzione fiscale per tali veicoli (parte di CPC 711, parte di 712, parte di 721).

iv) Tutti i servizi di trasporto passeggeri e merci, diversi dal trasporto marittimo e aereo

In PL: nella misura in cui la Nuova Zelanda consente la prestazione di servizi di trasporto in entrata e nel territorio della Nuova Zelanda da parte di prestatori di servizi di trasporto passeggeri e merci polacchi, la Polonia consentirà la prestazione di servizi di trasporto passeggeri e merci da parte di prestatori di servizi di trasporto della Nuova Zelanda in entrata e nel territorio polacco alle stesse condizioni.

Riserva n. 21 – Agricoltura, pesca, approvvigionamento idrico

Settore: agricoltura, caccia, silvicoltura; pesca, acquacoltura, servizi connessi alla pesca; raccolta, depurazione e distribuzione di acqua

Classificazione industriale: ISIC rev. 3.1 011, ISIC rev. 3.1 012, ISIC rev. 3.1 013, ISIC rev. 3.1 014, ISIC rev. 3.1 015, CPC 8811, 8812, 8813 diversi dai servizi di consulenza; ISIC rev. 3.1 0501, 0502, CPC 882

Obblighi in esame: accesso al mercato

trattamento nazionale

trattamento della nazione più favorita

prescrizioni in materia di prestazioni

alta dirigenza e consigli di amministrazione

presenza locale

Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

a) Agricoltura, caccia e silvicoltura

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in BG: le attività commerciali relative alla gestione delle aree boschive, alla raccolta del legname, all'inventario delle aree boschive, all'elaborazione di piani e programmi per la gestione e lo sviluppo spaziale delle aree boschive, nonché all'emissione dei relativi documenti, sono svolte da soggetti commerciali iscritti in un registro pubblico presso l'Agenzia esecutiva per le foreste e in possesso di un certificato di registrazione.

Misure esistenti:

BG: legge sulle foreste, articolo 241;

legge sulla caccia e la protezione della selvaggina, articoli 25, 36 e 36 (a).

In HR: attività agricole e venatorie.

In HU: attività agricole (ISIC rev. 3.1 011, 3.1 012, 3.1 013, 3.1 014, 3.1 015, CPC 8811, 8812, 8813 diversi dai servizi di consulenza).

Misure esistenti:

HR: legge sui terreni agricoli (GU 20/18, 115/18, 98/19).

- b) Pesca, acquacoltura e servizi connessi alla pesca (ISIC rev. 3.1 0501, 0502, CPC 882)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale, trattamento della nazione più favorita:

l'UE:

1. in particolare nel quadro della politica comune della pesca e degli accordi di pesca con un paese terzo, relativamente all'accesso a risorse biologiche e zone di pesca situate nelle acque marittime poste sotto la sovranità o la giurisdizione di uno Stato membro e al relativo uso, o ai diritti di pesca derivanti da una licenza di pesca di uno Stato membro, si riserva tra l'altro di:
 - a) disciplinare lo sbarco delle catture effettuate da navi battenti bandiera della Nuova Zelanda o di un paese terzo in relazione ai contingenti a essi assegnati oppure, solo in rapporto alle navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea, di imporre che una quota delle catture totali sia sbarcata in porti dell'Unione europea;
 - b) determinare la dimensione minima di una società affinché possa mantenere pescherecci adibiti alla pesca costiera e artigianale;
 - c) concedere un trattamento differenziato in forza di un accordo bilaterale esistente o futuro in materia di pesca;
 - d) imporre che l'equipaggio di una nave battente bandiera di uno Stato membro sia composto di cittadini degli Stati membri.

2. Un peschereccio è legittimato a battere bandiera di uno Stato membro solo se:
 - a) è interamente di proprietà di:
 - i) una società costituita nell'Unione; o
 - ii) un cittadino di uno Stato membro;
 - b) la sua gestione corrente è diretta e controllata dall'interno dell'Unione europea;
 - c) il noleggiatore, gestore o operatore della nave è una società costituita nell'Unione o è un cittadino di uno Stato membro.
3. Solo a navi battenti bandiera di uno Stato membro può essere concessa una licenza di pesca commerciale che accorda il diritto di pesca nelle acque territoriali di uno Stato membro.
4. La creazione di impianti di acquacoltura in mare o in acque interne.

5. Il paragrafo 1, lettere a), b), c) (salvo che con riferimento al trattamento della nazione più favorita) e d), il paragrafo 2, lettera a), punto i), il paragrafo 2, lettere b) e c), e il paragrafo 3 si applicano solo alle misure applicabili a navi o imprese indipendentemente dalla cittadinanza degli effettivi titolari.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in BG: solo le navi battenti la bandiera della Bulgaria possono effettuare catture di risorse biologiche marine e fluviali nelle acque marittime interne e nelle acque territoriali della Bulgaria. Una nave straniera (nave di un paese terzo) può esercitare la pesca commerciale nella zona economica esclusiva della Bulgaria solo sulla base di un accordo tra la Bulgaria e lo Stato di bandiera. Quando attraversano la zona economica esclusiva di pesca, i pescherecci stranieri non possono mantenere gli attrezzi da pesca in funzione.

Misure esistenti:

BG: legge sugli spazi marittimi, le vie navigabili interne e i porti della Repubblica di Bulgaria, articolo 49.

In FR: i cittadini di paesi terzi non possono praticare l'allevamento di pesci, crostacei o la coltura di alghe sul demanio marittimo francese.

c) Raccolta, depurazione e distribuzione di acqua

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:

l'UE: per le attività che comprendono i servizi relativi alla raccolta, alla depurazione e alla distribuzione di acqua per uso domestico, industriale, commerciale o altri usi, compresa la fornitura di acqua potabile e la gestione delle risorse idriche.

Riserva n. 22 – Attività estrattive e attività connesse all'energia

Settore: attività estrattive – estrazione di minerali energetici; attività estrattive – estrazione di minerali metalliferi e altre attività estrattive; attività connesse all'energia – produzione, trasmissione e distribuzione per conto proprio di energia elettrica, gas, vapore e acqua calda; trasporto di combustibili mediante condotte; deposito e magazzinaggio di combustibili trasportati mediante condotte; servizi ausiliari alla distribuzione di energia

Classificazione industriale: ISIC rev. 3.1 10, 1110, 12, 120, 1200, 13, 14, 232, 233, 2330, 40, 401, 4010, 402, 4020, parte di 4030, CPC 613, 62271, 63297, 7131, 71310, 742, 7422, parte di 88, 887.

Obblighi in esame: accesso al mercato

trattamento nazionale

prescrizioni in materia di prestazioni

alta dirigenza e consigli di amministrazione

presenza locale

Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

- a) Attività estrattive e attività connesse all'energia – generale (ISIC rev. 3.1 10, 1110, 13, 14, 232, 40, 401, 402, parte di 403, 41; CPC 613, 62271, 63297, 7131, 742, 7422, 887 (diversi dai servizi di consulenza))

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:

L'UE: qualora uno Stato membro consenta che un sistema di trasmissione del gas o dell'energia elettrica o un sistema di trasporto mediante oleodotti e gasdotti sia di proprietà straniera, per quanto riguarda le imprese della Nuova Zelanda controllate da persone di un paese terzo che rappresentino più del 5 % delle importazioni dell'Unione di petrolio, gas naturale o energia elettrica, al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione nel suo complesso o di un singolo Stato membro. La presente riserva non si applica ai servizi di consulenza prestati come servizi connessi alla distribuzione di energia.

La presente riserva non si applica a HR, HU e LT (per LT, solo CPC 7131) per quanto riguarda il trasporto di combustibili mediante condotte, né alla LV per quanto riguarda i servizi connessi alla distribuzione di energia, né alla SI per quanto riguarda i servizi connessi alla distribuzione di gas (ISIC rev. 3.1 401, 402, CPC 7131, 887 diversi dai servizi di consulenza).

A CY: per la fabbricazione di prodotti petroliferi raffinati nella misura in cui l'investitore sia controllato da una persona di un paese terzo che rappresenti più del 5 % delle importazioni dell'Unione di petrolio o di gas naturale, nonché in relazione alla produzione di gas, alla distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte per conto proprio, alla produzione, alla trasmissione e alla distribuzione di energia elettrica, al trasporto di combustibili mediante condotte, ai servizi connessi alla distribuzione del gas naturale e dell'energia elettrica diversi dai servizi di consulenza, ai servizi di commercio all'ingrosso di energia elettrica, ai servizi di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione, di energia elettrica e gas non in bombole (ISIC rev. 3.1 232, 4010, 4020, CPC 613, 62271, 63297, 7131, e 887 diversi dai servizi di consulenza).

In FI: reti e sistemi di trasmissione e distribuzione di energia e di vapore e acqua calda. Restrizioni quantitative sotto forma di monopoli o diritti esclusivi per l'importazione di gas naturale e per la produzione e la distribuzione di vapore e di acqua calda. Attualmente esistono diritti esclusivi e monopoli naturali (ISIC rev. 3.1 40, CPC 7131, 887 diversi dai servizi di consulenza).

In FR: sistemi di trasmissione del gas e dell'energia elettrica e di trasporto di petrolio e gas mediante condotte (CPC 7131).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:

in BE: servizi di distribuzione di energia e i servizi connessi alla distribuzione di energia (CPC 887 diversi dai servizi di consulenza).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

in BE: per i servizi di trasmissione dell'energia, riguardo ai tipi di soggetti giuridici e al trattamento degli operatori pubblici o privati cui il Belgio ha conferito diritti esclusivi. È prescritto lo stabilimento all'interno dell'Unione (ISIC rev. 3.1 4010, CPC 71310).

In BG: per i servizi connessi alla distribuzione di energia (parte di CPC 88).

In PT: per la produzione, la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica, la fabbricazione di gas, il trasporto di combustibili mediante condotte, i servizi di commercio all'ingrosso di energia elettrica, i servizi di commercio al dettaglio di energia elettrica e di gas non in bombole nonché i servizi connessi alla distribuzione di energia elettrica e di gas naturale. Le concessioni per i settori dell'energia elettrica e del gas sono affidate soltanto a società a responsabilità limitata con sede centrale e direzione effettiva in Portogallo (ISIC rev. 3.1 232, 4010, 4020, CPC 7131, 7422, 887 diversi dai servizi di consulenza).

In SK: per la produzione, la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica, la fabbricazione di gas e la distribuzione di combustibili gassosi, la produzione e la distribuzione di vapore e acqua calda, il trasporto di combustibili mediante condotte, la vendita all'ingrosso e al dettaglio di energia elettrica, vapore e acqua calda, e per i servizi connessi alla distribuzione di energia, compresi i servizi prestati nei settori dell'efficienza energetica, dei risparmi energetici e della diagnostica energetica, è prescritta un'autorizzazione. Si applica una verifica della necessità economica e la domanda può essere respinta soltanto se il mercato è saturo. Per tutte queste attività l'autorizzazione può essere concessa solo a una persona fisica residente in via permanente nel SEE o a una persona giuridica del SEE.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:

in BE: a eccezione dell'estrazione di minerali metalliferi e di altre attività estrattive, alle imprese controllate da persone fisiche o giuridiche di un paese terzo che rappresentino più del 5 % delle importazioni dell'Unione di petrolio, gas naturale o energia elettrica può essere vietato di assumere il controllo dell'attività. È prescritta la costituzione in società (non succursali) (ISIC rev. 3.1 10, 1110, 13, 14, 232, parte di 4010, parte di 4020, parte di 4030).

Misure esistenti:

UE: direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶¹; e direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁶².

BG: legge sull'energia.

CY: legge sul petrolio (oleodotti), capo 273, e successive modifiche; legge sul petrolio, capo 272, e successive modifiche; leggi del 2003 sulle specifiche riguardanti il petrolio e i combustibili, legge 148(I)/2003 e successive modifiche;

leggi sulla regolamentazione del mercato del gas del 2004, legge 183(I)/2004 e successive modifiche.

FI: Sähkömarkkinalaki (legge sul mercato dell'energia elettrica) (386/1995);

Maakaasumarkkinalaki (legge sul mercato del gas naturale) (587/2017).

FR: Code de l'énergie.

⁶¹ Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).

⁶² Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).

PT: decreto legge 230/2012 e decreto legge 231/2012, 26 ottobre – Gas naturale; decreto legge 215-A/2012 e decreto legge 215-B/2012, 8 ottobre – Energia elettrica; e decreto legge 31/2006, 15 febbraio – Petrolio greggio/prodotti petroliferi.

SK: legge 51/1988 sulle attività estrattive, gli esplosivi e l'Amministrazione mineraria di Stato;

legge 569/2007 sull'attività geologica;

legge 251/2012 sull'energia; e legge 657/2004 sull'energia termica.

- b) Energia elettrica (ISIC rev. 3.1 40, 401; CPC 62271, 887 (diversi dai servizi di consulenza))

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

a CY: produzione, trasmissione, distribuzione ed erogazione di energia elettrica: è possibile richiedere una licenza all'Autorità di regolamentazione dell'energia di Cipro solo a) nel caso di una persona fisica, se questi è cittadino e residente nell'Unione europea, o b) nel caso di una persona giuridica, se essa è stabilita nell'Unione, è costituita ai sensi della legislazione di uno Stato membro e ha la sede legale, l'amministrazione centrale o la sede principale di attività all'interno dell'Unione.

In FI: l'importazione di energia elettrica. Per quanto riguarda il commercio transfrontaliero, la vendita all'ingrosso e al dettaglio di energia elettrica.

In FR: solo le società in cui il 100 % del capitale è detenuto dallo Stato francese, da un'altra organizzazione del settore pubblico o da Electricité de France (EDF) sono autorizzate a possedere e gestire i sistemi di trasmissione o distribuzione dell'energia elettrica.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in BG: per la produzione di energia elettrica e la produzione di calore.

In LT: servizi di commercio all'ingrosso e al dettaglio e commercio di energia elettrica proveniente da fonti nucleari non sicure.

In PT: le attività di trasmissione e distribuzione di energia elettrica sono svolte in regime di concessione esclusiva di servizio pubblico.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

in BE: per ottenere un'autorizzazione individuale alla produzione di energia elettrica con una capacità pari o superiore a 25 MW è necessario lo stabilimento nell'Unione europea o in un altro Stato che abbia un regime analogo a quello previsto dalla direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁶³, con la cui economia la società in questione abbia un collegamento effettivo e permanente.

La produzione di energia elettrica in acque territoriali del Belgio è subordinata all'ottenimento di una concessione e alla costituzione di una joint venture con una persona giuridica dell'Unione europea o di un paese che abbia un regime analogo a quello previsto dalla direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁴, in particolare per quanto riguarda le condizioni inerenti all'autorizzazione e alla selezione.

La persona giuridica dovrebbe inoltre avere la propria amministrazione centrale o la propria sede centrale in uno Stato membro dell'Unione o in un paese che soddisfi i criteri summenzionati e con la cui economia la società in questione abbia un collegamento effettivo e permanente.

⁶³ Direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (GU L 27 del 30.1.1997, pag. 20).

⁶⁴ Direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37).

Per la costruzione di elettrodotti che collegano la produzione offshore alla rete di trasmissione Elia è prescritta l'autorizzazione e la società deve soddisfare le condizioni precedentemente specificate, eccetto per il requisito relativo alla joint venture.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

in BE: è necessaria un'autorizzazione per la fornitura di energia elettrica mediante intermediario a clienti stabiliti in Belgio e collegati alla rete nazionale o a una linea diretta con tensione nominale superiore a 70 000 volt. L'autorizzazione può essere concessa solo a una persona del SEE.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

in FR: per la produzione di energia elettrica.

Misure esistenti:

BE: Arrêté Royal du 11 octobre 2000 fixant les critères et la procédure d'octroi des autorisations individuelles préalables à la construction de lignes directes;

Arrêté Royal du 20 décembre 2000 relatif aux conditions et à la procédure d'octroi des concessions domaniales pour la construction et l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir de l'eau, des courants ou des vents, dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit international de la mer; Arrêté Royal du 12 mars 2002 relatif aux modalités de pose de câbles d'énergie électrique qui pénètrent dans la mer territoriale ou dans le territoire national ou qui sont installés ou utilisés dans le cadre de l'exploration du plateau continental, de l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes ou de l'exploitation d'îles artificielles, d'installations ou d'ouvrages relevant de la juridiction belge;

Arrêté royal relatif aux autorisations de fourniture d'électricité par des intermédiaires et aux règles de conduite applicables à ceux-ci;

Arrêté royal du 12 juin 2001 relatif aux conditions générales de fourniture de gaz naturel et aux conditions d'octroi des autorisations de fourniture de gaz naturel.

CY: legge sulla regolamentazione del mercato dell'energia elettrica del 2021.

FI: Sähkömarkkinalak (legge sul mercato dell'energia elettrica) 588/2013.

FR: Code de l'énergie.

LT: legge della repubblica di Lituania sulle misure necessarie per la protezione dalle minacce poste da centrali nucleari non sicure di paesi terzi, del 20 aprile 2017, n. XIII-306 (ultima modifica 19 dicembre 2019 n. XIII-2705).

PT: decreto legge 215-A/2012;

decreto legge 215-B/2012, 8 ottobre – Energia elettrica.

- c) Combustibili, gas naturale, petrolio greggio o prodotti petroliferi (ISIC rev. 3.1 232, 40, 402; CPC 613, 62271, 63297, 7131, 71310, 742, 7422, parte di 88, 887 (diversi dai servizi di consulenza))

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

a CY: per la fabbricazione di prodotti petroliferi raffinati nella misura in cui l'investitore sia controllato da una persona fisica o giuridica di un paese terzo che rappresenti più del 5 % delle importazioni dell'Unione di petrolio o di gas naturale, nonché in relazione alla produzione di gas, alla distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte per conto proprio, al trasporto di combustibili mediante condotte, ai servizi connessi alla distribuzione del gas naturale diversi dai servizi di consulenza, ai servizi di commercio all'ingrosso o al dettaglio di carburante per autotrazione e gas non in bombole.

In FI: impedire per motivi di sicurezza energetica che persone fisiche o giuridiche straniere controllino o detengano la proprietà di un terminale di gas naturale liquefatto (GNL) (comprese le parti utilizzate per il deposito o la rigassificazione del GNL).

In FR: per motivi di sicurezza energetica nazionale, solo le società in cui il 100 % del capitale è detenuto dallo Stato francese, da un'altra organizzazione del settore pubblico o da ENGIE sono autorizzate a possedere e gestire i sistemi di trasmissione o distribuzione del gas.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in BE: per i servizi di magazzinaggio alla rinfusa di gas, riguardo ai tipi di soggetti giuridici e al trattamento degli operatori pubblici o privati cui il Belgio ha conferito diritti esclusivi. Per i servizi di magazzinaggio alla rinfusa di gas è prescritto lo stabilimento all'interno dell'Unione (parte di CPC 742).

In BG: per il trasporto mediante condotte, il deposito e il magazzinaggio di petrolio e gas naturale, compresa la trasmissione di transito (CPC 71310, parte di CPC 742).

In PT: per la prestazione transfrontaliera di servizi di deposito e magazzinaggio di combustibili trasportati mediante condotte (gas naturale). Inoltre le concessioni riguardanti la trasmissione, la distribuzione e il deposito sotterraneo di gas naturale e i terminali di arrivo, deposito e rigassificazione del GNL sono aggiudicate mediante appalti pubblici (CPC 7131, CPC 7422).

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:

in BE: per il trasporto mediante condotte di gas naturale e di altri combustibili è prescritta un'autorizzazione. L'autorizzazione è concessa unicamente a una persona stabilita in uno Stato membro (conformemente all'articolo 3 dell'AR del 14 maggio 2002).

Qualora l'autorizzazione sia richiesta da una società:

- a) tale società deve essere stabilita conformemente al diritto del Belgio, o di un altro Stato membro, oppure di un paese terzo che abbia assunto l'impegno di mantenere in vigore un quadro regolamentare analogo a quello specificato nella direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁵;
- b) la società deve avere la propria sede centrale amministrativa, lo stabilimento principale o la sede in uno Stato membro oppure in un paese terzo che abbia assunto l'impegno di mantenere in vigore un quadro regolamentare analogo a quello specificato nella direttiva 98/30/CE, purché l'attività di tale stabilimento o sede centrale costituisca un collegamento effettivo e permanente con l'economia del paese in questione (CPC 7131).

⁶⁵ Direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 1).

In BE: in generale la fornitura di gas naturale a clienti (consumatori e società di distribuzione il cui consumo combinato complessivo di gas derivante da tutti i punti di approvvigionamento sia pari almeno a un milione di metri cubi l'anno) stabiliti in Belgio è subordinata a un'autorizzazione individuale rilasciata dal ministro, salvo nel caso in cui il fornitore sia una società di distribuzione che utilizza la propria rete di distribuzione. L'autorizzazione può essere concessa solo a persone dell'Unione.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

a CY: per la prestazione transfrontaliera di servizi di deposito e magazzinaggio di combustibili trasportati mediante condotte nonché la vendita al dettaglio di olio combustibile e gas in bombole diversa dalle vendite per corrispondenza (CPC 613, CPC 62271, CPC 63297, CPC 7131, CPC 742).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in HU: per la prestazione di servizi di trasporto mediante condotte è prescritto lo stabilimento. I servizi possono essere prestati esclusivamente mediante un contratto di concessione stipulato con lo Stato o con l'autorità locale. La prestazione di tale servizio è disciplinata dalla legge ungherese sulle concessioni (CPC 7131).

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in LT: per il trasporto di combustibili mediante condotte e i servizi ausiliari del trasporto mediante condotte di merci diverse dai combustibili.

Misure esistenti:

BE: Arrêté Royal du 14 mai 2002 relatif à l'autorisation de transport de produits gazeux et autres par canalisations;

Loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations (articolo 8.2).

BG: legge sull'energia.

CY: leggi sulla regolamentazione del mercato del gas del 2004, legge 183(I)/2004 e successive modifiche;

legge sul petrolio (oleodotti), capo 273;

legge sul petrolio, capo 272, e successive modifiche;

leggi del 2003 sulle specifiche riguardanti il petrolio e i combustibili, legge 148(I)/2003 e successive modifiche.

FI: Maakaasumarkkinalaki (legge sul mercato del gas naturale) (587/2017).

FR: Code de l'énergie.

HU: legge XVI del 1991 sulle concessioni.

LT: legge sul gas naturale della Repubblica di Lituania, del 10 ottobre 2000, n. VIII-1973.

PT: decreto legge 230/2012 e decreto legge 231/2012, 26 ottobre – Gas naturale; decreto legge 215-A/2012 e decreto legge 215-B/2012, 8 ottobre – Energia elettrica; e decreto legge 31/2006, 15 febbraio – Petrolio greggio/prodotti petroliferi.

d) Nucleare (ISIC rev. 3.1 12, 3.1 23, 120, 1200, 233, 2330, 40, parte di 4010, CPC 887)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in DE: per la produzione, la trasformazione o il trasporto di materiale nucleare e la generazione o la distribuzione di energia nucleare.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in AT e FI: per la produzione, la trasformazione, la distribuzione o il trasporto di materiale nucleare e la generazione o la distribuzione di energia nucleare.

In BE: per la produzione, la trasformazione o il trasporto di materiale nucleare e la generazione o la distribuzione di energia nucleare.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni:

in HU e SE: per la trasformazione di combustibili nucleari e la generazione di energia elettrica nucleare.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione:

in BG: per la trasformazione e il commercio di materiali fissili e da fusione o dei materiali da essi derivati, la manutenzione e la riparazione di attrezzature e sistemi negli stabilimenti di produzione dell'energia nucleare, il trasporto di tali materiali e dei residui della loro lavorazione o l'uso delle radiazioni ionizzanti, nonché per tutti gli altri servizi connessi all'uso dell'energia nucleare per scopi pacifici (compresi servizi tecnici e di consulenza, servizi relativi al software ecc.).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in FR: la fabbricazione, la produzione, la trasformazione, la generazione, la distribuzione o il trasporto di materiale nucleare devono rispettare gli obblighi dell'accordo Euratom.

Misure esistenti:

AT: Bundesverfassungsgesetz für ein atomfreies Österreich (legge costituzionale "Austria senza energia nucleare"), BGBl. I Nr. 149/1999.

BG: legge sull'uso sicuro dell'energia nucleare.

FI: Ydinenergi laki (legge sull'energia nucleare) (990/1987).

HU: legge CXVI del 1996 sull'energia nucleare;

decreto governativo n. 72/2000 sull'energia nucleare.

SE: codice ambientale svedese (1998:808); e legge sulle attività nel campo della tecnologia nucleare (1984:3).

Riserva n. 23 – Altri servizi non compresi altrove

Settore: altri servizi non compresi altrove

Classificazione industriale: CPC 9703, parte di CPC 612, parte di CPC 621, parte di CPC 625,
parte di 85990

Obblighi in esame: accesso al mercato

trattamento nazionale

prescrizioni in materia di prestazioni

alta dirigenza e consigli di amministrazione

presenza locale

Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

a) Servizi funerari, di cremazione e di pompe funebri (CPC 9703)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

in FI: i servizi di cremazione e la gestione o manutenzione di cimiteri e tombe possono essere prestati solo dallo Stato e da comuni, parrocchie, comunità religiose oppure fondazioni o società senza scopo di lucro.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:

in DE: solo le persone giuridiche di diritto pubblico possono gestire un cimitero. Creazione e gestione di cimiteri e servizi connessi ai servizi funerari.

In PT: per prestare servizi funerari e di pompe funebri è prescritta la presenza commerciale. Per diventare un dirigente tecnico di enti che prestano servizi funerari e di pompe funebri è prescritta la cittadinanza del SEE.

In SE: monopolio della Chiesa di Svezia o dell'autorità locale per i servizi di cremazione e funerari.

A CY e in SI: servizi funerari, di cremazione e di pompe funebri.

Misure esistenti:

FI: Hautaustoimilaki (legge sui servizi funerari) (457/2003).

PT: decreto legge 10/2015, del 16 gennaio, alterado p/ Lei 15/2018, 27 março.

SE: Begravningslag (1990:1144) (legge sulle sepolture); Begravningsförrdningen (1990:1147) (ordinanza sulle sepolture).

b) Altri servizi alle imprese

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in FI: per prestare servizi di identificazione elettronica è prescritto lo stabilimento in Finlandia o in un altro paese del SEE.

Misure esistenti:

FI: Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista (legge sull'identificazione e la firma elettroniche) 617/2009.

c) Nuovi servizi

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:

l'UE: per la prestazione di nuovi servizi, diversi da quelli rientranti nella classificazione centrale dei prodotti delle Nazioni Unite (CPC), 1991.

Elenco della Nuova Zelanda

Note esplicative

Si precisa che le misure che la Nuova Zelanda può adottare conformemente all'articolo 10.64 (Misure prudenziali), a condizione che soddisfino le prescrizioni di tale articolo, includono quelle che disciplinano:

- a) la concessione di licenze, la registrazione o l'autorizzazione come istituto finanziario o prestatore di servizi finanziari transfrontalieri, e relative prescrizioni;
- b) la forma giuridica, incluse le prescrizioni in materia di costituzione giuridica per gli istituti finanziari di importanza sistemica e le limitazioni alle attività di assunzione di depositi delle succursali di banche estere, e relative prescrizioni; e prescrizioni in merito agli amministratori e all'alta dirigenza degli istituti finanziari o dei prestatori di servizi finanziari transfrontalieri;
- c) il capitale, le esposizioni verso parti collegate, la liquidità, la divulgazione e altre prescrizioni in materia di gestione del rischio;
- d) i sistemi di pagamento, compensazione e regolamento (compresi i sistemi di titoli);
- e) la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;
- f) le crisi o il fallimento degli istituti finanziari o dei prestatori di servizi finanziari transfrontalieri.

Settore	Tutti i settori
Obblighi in esame	<p>Trattamento nazionale (articoli 10.16 e 10.6)</p> <p>Trattamento della nazione più favorita (articolo 10.17)</p> <p>Presenza locale (articolo 10.15)</p> <p>Accesso al mercato (articoli 10.14 e 10.5)</p> <p>Prescrizioni in materia di prestazioni (articolo 10.9)</p> <p>Alta dirigenza e consigli di amministrazione (articolo 10.8)</p>
Descrizione	<p>Scambi transfrontalieri di servizi e investimenti</p> <p>La Nuova Zelanda si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante:</p> <p>a) la prestazione di servizi pubblici di polizia e correzionali;</p> <p>b) i servizi seguenti, nella misura in cui essi siano servizi sociali istituiti per finalità pubbliche:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) assistenza all'infanzia; ii) sanità; iii) sicurezza e assicurazione del reddito; iv) pubblica istruzione; v) edilizia residenziale pubblica; vi) formazione pubblica; vii) trasporti pubblici; viii) imprese di pubblici servizi; ix) smaltimento dei rifiuti; x) servizi igienico-sanitari; xi) acque di scarico; xii) gestione delle acque di scarico; xiii) gestione dei rifiuti; xiv) sicurezza sociale e assicurazioni; xv) previdenza sociale.

Settore	Servizi finanziari
Obblighi in esame	<p>Trattamento nazionale (articoli 10.16 e 10.6)</p> <p>Trattamento della nazione più favorita (articoli 10.17 e 10.7)</p> <p>Presenza locale (articolo 10.15)</p> <p>Prescrizioni in materia di prestazioni (articolo 10.9)</p> <p>Alta dirigenza e consigli di amministrazione (articolo 10.8)</p> <p>Accesso al mercato (articoli 10.14 e 10.5)</p>
Descrizione	<p>Scambi transfrontalieri di servizi e investimenti</p> <p>La Nuova Zelanda si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura relativa all'offerta di:</p> <p>a) un'assicurazione sociale obbligatoria per lesioni personali causate da infortunio, malattia e infezione graduali legate al lavoro e lesioni da trattamento;</p> <p>b) un'assicurazione contro le catastrofi per gli immobili residenziali per una copertura sostitutiva fino a un massimale definito per legge.</p>
Misure esistenti	<p>Accident Compensation Act (legge sull'indennizzo in caso di infortunio) del 2001</p> <p>Earthquake Commission Act (legge sulla commissione per i terremoti) del 1993</p>

Settore	Servizi finanziari
Obblighi in esame	Trattamento nazionale (articolo 10.16) Accesso al mercato (articoli 10.14 e 10.5)
Descrizione	<p>Scambi transfrontalieri di servizi</p> <p>a) La Nuova Zelanda si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura relativa ai servizi assicurativi e connessi, eccetto:</p> <p>i) l'assicurazione dei rischi connessi a:</p> <p>A. spedizione marittima, aviazione commerciale, lanci spaziali e nolo (compresi i satelliti), in modo che l'assicurazione copra uno o tutti i seguenti elementi: le merci trasportate, il veicolo che trasporta le merci, tutte le responsabilità connesse</p> <p>B. merci in transito internazionale;</p> <p>C. credito e cauzione;</p> <p>D. veicoli terrestri compresi i veicoli a motore;</p> <p>E. incendio ed elementi naturali;</p> <p>F. altri danni ai beni;</p> <p>G. responsabilità civile generale;</p> <p>H. perdite pecuniarie di vario genere;</p> <p>I. differenza di condizioni e differenza di limiti, quando la copertura della differenza di condizioni o della differenza di limiti è fornita nell'ambito di una polizza principale emessa da un assicuratore per coprire i rischi in più giurisdizioni;</p> <p>ii) riassicurazione e retrocessione di cui alla lettera B) della definizione di "servizio finanziario" fornita all'articolo 10.63 (Definizioni);</p> <p>iii) servizi accessori del settore assicurativo di cui alla lettera D) della definizione di "servizio finanziario" fornita all'articolo 10.63 (Definizioni);</p> <p>iv) intermediazione assicurativa, quale attività di broker e di agenzia, di cui alla lettera C) della definizione di "servizio finanziario" fornita all'articolo 10.63 (Definizioni), dei rischi assicurativi connessi ai servizi di cui al punto i).</p>

- b) La lettera a) non consente ai prestatori dei servizi elencati alla lettera a), punto i), da C) a I), di fornire servizi ai clienti al dettaglio.
- c) In questa voce, in riferimento alla Nuova Zelanda, per "cliente al dettaglio" si intende:
 - i) una persona fisica; o
 - ii) un cliente al dettaglio come definito nella clausola 3 dell'elenco 5 del Financial Markets Conduct Act del 2013.
- d) La Nuova Zelanda si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura relativa ai servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione), eccetto:
 - i) la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e il relativo software di cui alla lettera K) della definizione di "servizio finanziario" fornita all'articolo 10.63 (Definizioni);
 - ii) consulenze e altri servizi finanziari accessori, esclusa l'intermediazione, relativi al settore bancario e altri servizi finanziari di cui alla lettera L) della definizione di "servizio finanziario" fornita all'articolo 10.63 (Definizioni);
 - iii) servizi di gestione del portafoglio da parte di un prestatore di servizi finanziari dell'Unione per:
 - A. un regime registrato; o
 - B. una compagnia di assicurazione.
- e) Ai fini dell'impegno assunto alla lettera d), punto iii):
 - i) per " regime registrato" si intende un regime registrato come definito dal Financial Markets Conduct Act del 2013;
 - ii) per "gestione del portafoglio" si intende la gestione, su base discrezionale e individualizzata, di un portafoglio di investimento nell'ambito di un mandato conferito dal cliente, qualora tale portafoglio includa uno o più strumenti finanziari;
 - iii) i servizi di gestione del portafoglio non comprendono:
 - A. servizi di custodia;
 - B. servizi di amministrazione fiduciaria; o
 - C. servizi di esecuzione.

Settore	Servizi finanziari Servizi bancari e altri servizi finanziari (assicurazione esclusa):
Obblighi in esame	Trattamento nazionale (articolo 10.6) Accesso al mercato (articoli 10.14 e 10.5) Alta dirigenza e consigli di amministrazione (articolo 10.8)
Descrizione	Scambi transfrontalieri di servizi e investimenti La Nuova Zelanda si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura relativa all'istituzione o al funzionamento di fondi comuni di investimento, mercati o altri strumenti istituiti per lo scambio, l'assegnazione o la gestione di titoli della società cooperativa lattiero-casearia derivante dalla fusione autorizzata ai sensi del Dairy Industry Restructuring Act del 2001 (o di qualsiasi soggetto successivo).

Settore	Servizi finanziari Servizi bancari e altri servizi finanziari (assicurazione esclusa):
Obblighi in esame	Trattamento nazionale (articolo 10.6) Accesso al mercato (articoli 10.14 e 10.5)
Descrizione	Scambi transfrontalieri di servizi e investimenti La Nuova Zelanda si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura relativa all'istituzione o al funzionamento di una borsa, un mercato dei valori mobiliari o un mercato degli strumenti a termine. Si precisa che tale riserva non si applica agli istituti finanziari che partecipano o cercano di partecipare a tali borse, mercati dei valori mobiliari o mercati degli strumenti a termine.

Settore	Servizi finanziari Servizi assicurativi e connessi
Obblighi in esame	Trattamento nazionale (articoli 10.16 e 10.6) Accesso al mercato (articoli 10.14 e 10.5)
Descrizione	<p>Scambi transfrontalieri di servizi e investimenti</p> <p>La Nuova Zelanda si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura relativa ai servizi assicurativi e connessi per le commissioni commerciali di settore istituite per i prodotti sotto i codici CPC seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 01, eccetto 01110 e 01340 (prodotti dell'agricoltura e dell'orticoltura, ad eccezione di grano e kiwi); b) 02 (animali vivi e prodotti di origine animale); c) 211, eccetto 21111, 21112, 21115, 21116 e 21119 (carni e prodotti a base di carne, eccetto manzo, carni ovine, pollame e frattaglie); d) 213-216 (preparazioni e conserve di ortaggi, succhi di frutta e succhi di ortaggi, preparazioni e conserve di frutta, anche di frutta a guscio, oli e grassi vegetali e animali); e) 22 (prodotti lattiero-caseari); f) 2399 (altri prodotti alimentari); g) 261, eccetto 2613, 2614, 2615, 02961, 02962 e 02963 (fibre tessili naturali preparate per la filatura, esclusa la lana).
Misure esistenti	Commodity Levies Act (legge sulle imposte sulle materie prime) del 1990

Settore	Servizi finanziari Servizi assicurativi e connessi
Obblighi in esame	Trattamento nazionale (articoli 10.16 e 10.6) Accesso al mercato (articoli 10.14 e 10.5)
Descrizione	<p>Scambi transfrontalieri di servizi e investimenti</p> <p>La Nuova Zelanda si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura relativa ai servizi assicurativi e connessi per le commissioni commerciali di settore istituite per i prodotti sotto i codici CPC seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 01, eccetto 01110 e 01340 (prodotti dell'agricoltura e dell'orticoltura, ad eccezione di grano e kiwi); b) 02 (animali vivi e prodotti di origine animale); c) 211, eccetto 21111, 21112, 21115, 21116 e 21119 (carni e prodotti a base di carne, eccetto manzo, carni ovine, pollame e frattaglie); d) 213-216 (preparazioni e conserve di ortaggi, succhi di frutta e succhi di ortaggi, preparazioni e conserve di frutta, anche di frutta a guscio, oli e grassi vegetali e animali); e) 22 (prodotti lattiero-caseari); f) 2399 (altri prodotti alimentari); g) 261, eccetto 2613, 2614, 2615, 02961, 02962 e 02963 (fibre tessili naturali preparate per la filatura, esclusa la lana).
Misure esistenti	Commodity Levies Act (legge sulle imposte sulle materie prime) del 1990

Settore	Servizi finanziari
Obblighi in esame	Presenza locale (articolo 10.15)
Descrizione	<p>Scambi transfrontalieri di servizi</p> <p>La Nuova Zelanda si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante:</p> <p>a) servizi assicurativi e connessi, eccetto:</p> <p>i) l'assicurazione dei rischi connessi a:</p> <p>A. spedizione marittima, aviazione commerciale, lanci spaziali e nolo (compresi i satelliti), in modo che l'assicurazione copra uno o tutti i seguenti elementi: le merci trasportate, il veicolo che trasporta le merci, tutte le responsabilità connesse</p> <p>B. merci in transito internazionale;</p> <p>ii) riassicurazione e retrocessione di cui alla lettera B) della definizione di "servizio finanziario" fornita all'articolo 10.63 (Definizioni);</p> <p>iii) servizi accessori del settore assicurativo di cui alla lettera C) della definizione di "servizio finanziario" fornita all'articolo 10.63 (Definizioni);</p> <p>b) servizi bancari e altri servizi finanziari (assicurazione esclusa), eccetto:</p> <p>i) la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e il relativo software di cui alla lettera K) della definizione di "servizio finanziario" fornita all'articolo 10.63 (Definizioni);</p> <p>ii) consulenze e altri servizi accessori, esclusa l'intermediazione, relativi al settore bancario e altri servizi finanziari di cui alla lettera L) della definizione di "servizio finanziario" fornita all'articolo 10.63 (Definizioni).</p>

Settore	Tutti i settori
Obblighi in esame	<p>Accesso al mercato (articoli 10.14 e 10.5)</p> <p>Trattamento nazionale (articoli 10.16 e 10.6)</p> <p>Presenza locale (articolo 10.15)</p> <p>Alta dirigenza e consigli di amministrazione (articolo 10.8)</p>
Descrizione	<p>Scambi transfrontalieri di servizi e investimenti</p> <p>La Nuova Zelanda si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante l'acqua, compresa l'assegnazione, la raccolta, il trattamento e la distribuzione dell'acqua potabile.</p>

Settore	Tutti i settori
Obblighi in esame	<p>Accesso al mercato (articoli 10.14 e 10.15)</p> <p>Trattamento nazionale (articoli 10.16 e 10.6)</p> <p>Trattamento della nazione più favorita (articoli 10.17 e 10.7)</p> <p>Presenza locale (articolo 10.15)</p> <p>Prescrizioni in materia di prestazioni (articolo 10.9)</p> <p>Alta dirigenza e consigli di amministrazione (articolo 10.8)</p>
Descrizione	<p>Scambi transfrontalieri di servizi e investimenti</p> <p>La Nuova Zelanda si riserva il diritto di adottare e mantenere in vigore qualsiasi misura esclusivamente nel quadro della devoluzione di un servizio che è prestato nell'esercizio dell'autorità governativa alla data di entrata in vigore del presente accordo. Tali misure possono comprendere:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) limitare il numero di prestatori di servizi; b) consentire a un'impresa, interamente o a maggioranza di proprietà del governo della Nuova Zelanda, di essere l'unico prestatore di servizi o uno tra un numero limitato di prestatori di servizi; c) imporre restrizioni sulla composizione dell'alta dirigenza e dei consigli di amministrazione; d) prescrivere la presenza locale; e) specificare la forma giuridica del prestatore di servizi.

Settore	Tutti i settori
Obblighi in esame	<p>Accesso al mercato (articoli 10.14 e 10.5)</p> <p>Trattamento nazionale (articoli 10.16 e 10.6)</p> <p>Trattamento della nazione più favorita (articoli 10.17 e 10.7)</p> <p>Prescrizioni in materia di prestazioni (articolo 10.9)</p> <p>Alta dirigenza e consigli di amministrazione (articolo 10.8)</p>
Descrizione	<p>Scambi transfrontalieri di servizi e investimenti</p> <p>Nel caso in cui il governo neozelandese possieda interamente un'impresa o ne abbia il controllo effettivo, la Nuova Zelanda si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura relativa alla vendita di azioni o di attività di tale impresa a qualsiasi persona, anche riservando un trattamento più favorevole ai cittadini neozelandesi.</p>

Settore	Tutti i settori
Obblighi in esame	<p>Accesso al mercato (articolo 10.5)</p> <p>Trattamento nazionale (articolo 10.6)</p> <p>Prescrizioni in materia di prestazioni (articolo 10.9)</p> <p>Alta dirigenza e consigli di amministrazione (articolo 10.8)</p>
Descrizione	<p>Investimento</p> <p>La Nuova Zelanda si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura che stabilisca i criteri di approvazione da applicare alle categorie di investimenti all'estero che richiedono l'approvazione ai sensi del regime relativo agli investimenti all'estero della Nuova Zelanda.</p> <p>A fini di trasparenza tali categorie, come indicato nell'allegato 10-A (Misure esistenti) - Nuova Zelanda - 6 sono:</p> <p>a) l'acquisizione o il controllo da parte di fonti non governative del 25 % o più di qualsiasi classe di azioni⁶⁶ o potere di voto⁶⁷ in seno ad un soggetto neozelandese, quando il corrispettivo per il trasferimento o il valore delle attività supera i 200 milioni di NZ\$;</p>

⁶⁶ Si precisa che il termine "azioni" comprende le azioni e altri tipi di titoli.

⁶⁷ Si precisa che l'espressione "potere di voto" include il potere di controllare la composizione del 25 % o più dell'organo direttivo del soggetto neozelandese.

	<p>b) l'avvio di operazioni commerciali o l'acquisizione di un'attività commerciale esistente da parte di fonti non governative, comprese le relative attività patrimoniali, in Nuova Zelanda, quando le spese totali da sostenere per la creazione o l'acquisizione di tale attività commerciale o di tali attività patrimoniali superano i 200 milioni di NZ\$;</p> <p>c) l'acquisizione o il controllo da parte di fonti governative del 25 % o più di qualsiasi classe di azioni⁶⁸ o potere di voto⁶⁹ in seno ad un soggetto neozelandese, quando il corrispettivo per il trasferimento o il valore delle attività supera i 200 milioni di NZ\$;</p> <p>d) l'avvio di operazioni commerciali o l'acquisizione di un'attività commerciale esistente da parte di fonti governative, comprese le relative attività patrimoniali, in Nuova Zelanda, quando le spese totali da sostenere per la creazione o l'acquisizione di tale attività commerciale o di tali attività patrimoniali superano i 200 milioni di NZ\$;</p> <p>e) l'acquisizione o il controllo, a prescindere dal valore in dollari, di talune categorie di terreni considerate sensibili o che richiedono un'approvazione specifica in base alla legislazione neozelandese sugli investimenti all'estero;</p> <p>f) qualsiasi operazione, indipendentemente dal valore in dollari, che comporti un investimento all'estero in contingenti di pesca.</p>
Misure esistenti	<p>Overseas Investment Act (legge sugli investimenti all'estero) del 2005</p> <p>Fisheries Act (legge sulla pesca) del 1996</p> <p>Overseas Investment Regulations (regolamento sugli investimenti all'estero) del 2005</p>

⁶⁸ Si precisa che il termine "azioni" comprende le azioni e altri tipi di titoli.

⁶⁹ Si precisa che l'espressione "potere di voto" include il potere di controllare la composizione del 25 % o più dell'organo direttivo del soggetto neozelandese.

Settore	Tutti i settori
Obblighi in esame	Trattamento della nazione più favorita (articoli 10.17 e 10.7)
Descrizione	<p>Scambi transfrontalieri di servizi e investimenti</p> <p>La Nuova Zelanda si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura che accordi un trattamento differenziato a una parte firmataria o a una parte non firmataria in forza di qualsiasi accordo internazionale bilaterale o multilaterale in vigore o firmato prima della data di entrata in vigore del presente accordo.</p> <p>Si precisa che ciò include, per quanto riguarda gli accordi sulla liberalizzazione degli scambi di merci, servizi o investimenti, qualsiasi misura adottata nell'ambito di un più ampio processo di integrazione economica o di liberalizzazione degli scambi tra le parti di tali accordi.</p> <p>La Nuova Zelanda si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura che accordi un trattamento differenziato a una parte firmataria o a una parte non firmataria in forza di qualsiasi accordo internazionale in vigore o firmato dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, in relazione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) aviazione; b) pesca; c) questioni marittime.

Settore	Tutti i settori
Obblighi in esame	Trattamento nazionale (articoli 10.16 e 10.6) Presenza locale (articolo 10.15)
Descrizione	<p>Scambi transfrontalieri di servizi e investimenti</p> <p>La Nuova Zelanda si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura relativa al controllo, alla gestione o all'utilizzo di:</p> <p>a) aree protette, ossia aree istituite e soggette al controllo della legislazione, comprese le risorse terrestri e gli interessi su terreni o acque, che sono state istituite per scopi di gestione del patrimonio (sia storico che naturale), per la pubblica ricreazione e per la conservazione del paesaggio; o</p> <p>b) specie di proprietà della Corona ai sensi di un atto legislativo o che sono protette da un provvedimento o ai sensi di tale provvedimento.</p>
Misure esistenti	<p>Conservation Act (legge sulla conservazione) del 1987 e atti elencati in:</p> <p>Elenco 1 del Conservation Act del 1987</p> <p>Resource Management Act (legge sulla gestione delle risorse) del 1991</p> <p>Local Government Act (legge sui governi locali) del 1974</p>

Settore	Tutti i settori
Obblighi in esame	Trattamento nazionale (articoli 10.16 e 10.6) Alta dirigenza e consigli di amministrazione (articolo 10.8) Accesso al mercato (articoli 10.14 e 10.5) Prescrizioni in materia di prestazioni (articolo 10.9)
Descrizione	<p>Scambi transfrontalieri di servizi e investimenti</p> <p>La Nuova Zelanda si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura relativa a cittadinanza o residenza in relazione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il benessere degli animali; b) la conservazione della vita e della salute di piante, animali e persone, in particolare: <ul style="list-style-type: none"> i) la sicurezza dei prodotti alimentari nazionali ed esportati; ii) i mangimi; iii) le norme in materia di alimenti; iv) la biosicurezza; v) la biodiversità; vi) la certificazione dello stato di salute di piante o animali. <p>La Nuova Zelanda si riserva inoltre il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura che richieda l'acquisto nel suo territorio di servizi di conformità, monitoraggio e simili per garantire il rispetto dei requisiti normativi relativi alle questioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) il benessere degli animali; ii) la sicurezza dei prodotti alimentari nazionali ed esportati; iii) i mangimi; iv) le norme in materia di alimenti; v) la biosicurezza; vi) la biodiversità;

<p>vii) la certificazione dello stato di salute di piante o animali;</p> <p>viii) la mitigazione dei cambiamenti climatici;</p> <p>ix) la sostenibilità.</p> <p>Nulla di quanto contenuto nella presente riserva è da interpretarsi come deroga agli obblighi di cui al capo 6 (Misure sanitarie e fitosanitarie) o agli obblighi previsti dall'accordo SPS o dall'accordo sanitario.</p> <p>Nulla di quanto contenuto nella presente riserva è da interpretarsi come deroga agli obblighi di cui al capo 9 (Ostacoli tecnici agli scambi) o agli obblighi previsti dall'accordo TBT.</p>

Settore	Tutti i settori
Obblighi in esame	<p>Accesso al mercato (articoli 10.14 e 10.5)</p> <p>Trattamento nazionale (articoli 10.16 e 10.6)</p> <p>Prescrizioni in materia di prestazioni (articolo 10.9)</p> <p>Alta dirigenza e consigli di amministrazione (articolo 10.8)</p>
Descrizione	<p>Scambi transfrontalieri di servizi e investimenti</p> <p>La Nuova Zelanda si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura introdotta da o in base a un atto legislativo in relazione alla battigia e al fondale marino, alle acque interne come definite dal diritto internazionale (compresi i letti, il sottosuolo e i margini di tali acque interne), al mare territoriale, alla zona economica esclusiva e alla piattaforma continentale, compreso il rilascio di concessioni marittime nella piattaforma continentale.</p>
Misure esistenti	<p>Resource Management Act (legge sulla gestione delle risorse) del 1991</p> <p>Legge sulle aree marine e costiere (Takutai Moana) del 2011</p> <p>Continental Shelf Act (legge sulla piattaforma continentale) del 1964</p> <p>Crown Minerals Act (legge sui minerali della Corona) del 1991</p> <p>Exclusive Economic Zone and Continental Shelf (Environmental Effects) Act (legge sulla zona economica esclusiva e la piattaforma continentale (effetti ambientali)) del 2012</p>

Settore	Servizi alle imprese Vigili del fuoco
Obblighi in esame	Trattamento nazionale (articoli 10.16 e 10.6) Accesso al mercato (articoli 10.14 e 10.5)
Descrizione	Scambi transfrontalieri di servizi e investimenti La Nuova Zelanda si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura relativa alla prestazione di servizi di prevenzione e lotta antincendio, esclusi i servizi di lotta antincendio aerea. La riserva relativa all'accesso al mercato (Investimento) riguarda solo la prestazione di servizi attraverso la presenza commerciale.
Misure esistenti	Fire and Emergency New Zealand Act (legge della Nuova Zelanda sugli incendi e le emergenze) del 2017

Settore	Servizi alle imprese Ricerca e sviluppo
Obblighi in esame	Accesso al mercato (articoli 10.14 e 10.5) Trattamento nazionale (articoli 10.16 e 10.6) Prescrizioni in materia di prestazioni (articolo 10.9)
Descrizione	Scambi transfrontalieri di servizi e investimenti La Nuova Zelanda si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante: a) servizi di ricerca e sviluppo prestati da istituti terziari finanziati dallo Stato o da istituti di ricerca della Corona, quando tale ricerca è condotta per uno scopo pubblico; o b) servizi di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze fisiche, della chimica, della biologia, dell'ingegneria e della tecnologia, delle scienze agricole, mediche, farmaceutiche e di altre scienze naturali, ossia CPC 8510.

Settore	Servizi alle imprese Servizi tecnici di prova e analisi
Obblighi in esame	Trattamento nazionale (articoli 10.16 e 10.6) Accesso al mercato (articoli 10.14 e 10.5)
Descrizione	Scambi transfrontalieri di servizi e investimenti La Nuova Zelanda si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura relativa a: a) servizi di prova e analisi della composizione e della purezza (CPC 86761); b) servizi di ispezione tecnica (CPC 86764); c) altri servizi tecnici di prova e analisi (CPC 86769); d) servizi di prospezione geologica, geofisica ed altri servizi di prospezione scientifica (CPC 86751); e) servizi di sperimentazione dei farmaci.

Settore	Servizi alle imprese Pesca e acquacoltura Servizi connessi alla pesca e all'acquacoltura
Obblighi in esame	Accesso al mercato (articoli 10.14 e 10.5) Trattamento nazionale (articoli 10.16 e 10.6) Trattamento della nazione più favorita (articoli 10.17 e 10.7) Presenza locale (articolo 10.15) Prescrizioni in materia di prestazioni (articolo 10.9) Alta dirigenza e consigli di amministrazione (articolo 10.8)
Descrizione	Scambi transfrontalieri di servizi e investimenti La Nuova Zelanda si riserva il diritto di controllare le attività di pesca straniere, compresi gli sbarchi di pesce, il primo sbarco di pesce lavorato in mare e l'accesso ai porti neozelandesi (privilegi portuali) conformemente alle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.
Misure esistenti	Fisheries Act (legge sulla pesca) del 1996 Aquaculture Reform Act (legge sulla riforma dell'acquacoltura) del 2004

Settore	Servizi alle imprese Energia Attività manifatturiere Commercio all'ingrosso Vendita al dettaglio
Obblighi in esame	Accesso al mercato (articoli 10.14 e 10.5) Trattamento nazionale (articoli 10.16 e 10.6) Trattamento della nazione più favorita (articoli 10.17 e 10.7) Presenza locale (articolo 10.15) Prescrizioni in materia di prestazioni (articolo 10.9) Alta dirigenza e consigli di amministrazione (articolo 10.8)
Descrizione	Scambi transfrontalieri di servizi e investimenti La Nuova Zelanda si riserva il diritto di adottare qualsiasi misura al fine di vietare, disciplinare, gestire o controllare la produzione, l'uso, la distribuzione o la vendita al dettaglio di energia nucleare, compresa la definizione delle condizioni che le persone devono rispettare a tal fine.

Settore	Agricoltura, compresi i servizi connessi all'agricoltura
Obblighi in esame	Accesso al mercato (articoli 10.14 e 10.5) Trattamento nazionale (articoli 10.16 e 10.6) Prescrizioni in materia di prestazioni (articolo 10.9) Alta dirigenza e consigli di amministrazione (articolo 10.8)
Descrizione	Scambi transfrontalieri di servizi e investimenti La Nuova Zelanda si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante: a) la detenzione di azioni della società cooperativa lattiero-casearia derivante dalla fusione autorizzata ai sensi del Dairy Industry Restructuring Act del 2001 (o di qualsiasi soggetto successivo); b) l'alienazione di attività di tale società o dei soggetti che le sono succeduti.
Misure esistenti	Dairy Industry Restructuring Act (legge sulla ristrutturazione dell'industria lattiero-casearia) del 2001

Settore	Agricoltura, compresi i servizi connessi all'agricoltura
Obblighi in esame	Accesso al mercato (articoli 10.14 e 10.5) Trattamento nazionale (articoli 10.16 e 10.6) Prescrizioni in materia di prestazioni (articolo 10.9) Alta dirigenza e consigli di amministrazione (articolo 10.8)
Descrizione	Scambi transfrontalieri di servizi e investimenti La Nuova Zelanda si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura relativa alla commercializzazione all'esportazione di kiwi freschi in tutti i mercati diversi dall'Australia.
Misure esistenti	Kiwifruit Industry Restructuring Act (legge sulla ristrutturazione dell'industria dei kiwi) del 1999 e relativi regolamenti

Settore	Agricoltura, compresi i servizi connessi all'agricoltura
Obblighi in esame	Accesso al mercato (articoli 10.14 e 10.5) Trattamento nazionale (articoli 10.16 e 10.6) Prescrizioni in materia di prestazioni (articolo 10.9) Alta dirigenza e consigli di amministrazione (articolo 10.8)
Descrizione	Scambi transfrontalieri di servizi e investimenti La Nuova Zelanda si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante: <ul style="list-style-type: none"> a) la definizione dei termini e delle condizioni per l'istituzione e il funzionamento di qualsiasi regime di assegnazione approvato dal governo per i diritti di distribuzione relativi a prodotti destinati all'esportazione che rientrano nelle categorie SA di cui all'accordo sull'agricoltura verso i mercati in cui sono in vigore contingenti tariffari, preferenze specifiche per paese o altre misure con effetti simili; b) l'assegnazione dei diritti di distribuzione ai prestatori di servizi commerciali all'ingrosso in base all'istituzione o al funzionamento di tale regime di assegnazione. <p>La presente voce non è intesa ad avere l'effetto di vietare tutti gli investimenti nella prestazione di servizi di commercio all'ingrosso e di distribuzione relativi ai beni dei capitoli SA contemplati dall'accordo sull'agricoltura. La voce si applica agli investimenti nella misura in cui i settori dei servizi specificati nella riserva sono un sottoinsieme di prodotti agricoli soggetti a contingenti tariffari, preferenze specifiche per paese o altre misure con effetti simili.</p>

Settore	Agricoltura, compresi i servizi connessi all'agricoltura
Obblighi in esame	Accesso al mercato (articolo 10.5) Alta dirigenza e consigli di amministrazione (articolo 10.8)
Descrizione	<p>Investimento</p> <p>La Nuova Zelanda si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura necessaria per rendere effettiva l'istituzione o l'attuazione di piani di commercializzazione obbligatori (definiti anche "strategie di commercializzazione all'esportazione") per la commercializzazione all'esportazione di prodotti derivati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) agricoltura; b) apicoltura; c) orticoltura; d) arboricoltura; e) campicoltura; f) allevamento di animali, <p>quando esiste un sostegno nell'ambito del settore interessato per l'adozione o la messa in atto di un piano di commercializzazione collettivo obbligatorio.</p> <p>Per evitare ambiguità, i piani di commercializzazione obbligatori, nel contesto della presente riserva, escludono le misure volte a limitare il numero di partecipanti al mercato o a limitare il volume delle esportazioni.</p> <p>La riserva relativa all'accesso al mercato (Investimento) riguarda solo la prestazione di un servizio attraverso la presenza commerciale.</p>
Misure esistenti	New Zealand Horticulture Export Authority Act (legge dell'Autorità per l'esportazione di prodotti orticoli della Nuova Zelanda) del 1987

Settore	servizi sanitari e sociali
Obblighi in esame	Trattamento della nazione più favorita (articoli 10.17 e 10.7) Accesso al mercato (articoli 10.14 e 10.5)
Descrizione	Scambi transfrontalieri di servizi e investimenti La Nuova Zelanda si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura relativa a tutti i prestatori di servizi e agli investitori per la fornitura di servizi di adozione. La riserva relativa all'accesso al mercato (Investimento) riguarda solo la prestazione di un servizio attraverso la presenza commerciale.
Misure esistenti:	Adoption Act (legge sulle adozioni) del 1995 Adoption (Inter-country) Act (legge sulle adozioni internazionali) del 1997

Settore	Servizi ricreativi, culturali e sportivi
Obblighi in esame	Accesso al mercato (articoli 10.14 e 10.5) Trattamento nazionale (articoli 10.16 e 10.6) Prescrizioni in materia di prestazioni (articolo 10.9) Alta dirigenza e consigli di amministrazione (articolo 10.8)
Descrizione	Scambi transfrontalieri di servizi e investimenti La Nuova Zelanda si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante i servizi di gioco d'azzardo, di scommesse e di prostituzione.
Misure esistenti	Gambling Act (legge sul gioco d'azzardo) del 2003 e relativi regolamenti Prostitution Reform Act (legge sulla riforma della prostituzione) del 2003 Racing Act (legge sulle corse) del 2003 Racing (Harm Prevention and Minimisation) Regulations (regolamento sulle corse - prevenzione e limitazione dei rischi) del 2004 Racing (New Zealand Greyhound Racing Association Incorporated) Order (ordinanza sulle corse dell'associazione neozelandese delle corse dei levrieri) del 2009

Settore	Servizi ricreativi, culturali e sportivi Servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali
Obblighi in esame	Trattamento nazionale (articoli 10.16 e 10.6) Accesso al mercato (articoli 10.14 e 10.5) Trattamento della nazione più favorita (articoli 10.17 e 10.7) Presenza locale (articolo 10.15) Prescrizioni in materia di prestazioni (articolo 10.9)
Descrizione	Scambi transfrontalieri di servizi e investimenti La Nuova Zelanda si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura relativa a: a) patrimonio culturale di valore nazionale, incluso il patrimonio etnologico, archeologico, storico, letterario, artistico, scientifico o tecnologico, così come le collezioni documentate, conservate ed esposte da musei, gallerie, biblioteche, archivi e altre istituzioni di raccolta del patrimonio; b) archivi pubblici; c) servizi museali e bibliotecari; d) servizi per la conservazione di siti storici o sacri o di edifici storici.

Settore	Trasporti Servizi marittimi
Obblighi in esame	Trattamento nazionale (articoli 10.16 e 10.6) Accesso al mercato (articoli 10.14 e 10.5) Trattamento della nazione più favorita (articoli 10.17 e 10.7) Prescrizioni in materia di prestazioni (articolo 10.9) Alta dirigenza e consigli di amministrazione (articolo 10.8)
Descrizione	Scambi transfrontalieri di servizi e investimenti La Nuova Zelanda si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante: a) il trasporto via mare di passeggeri o merci tra un porto situato in Nuova Zelanda e un altro porto situato in Nuova Zelanda e il traffico con origine e destinazione nello stesso porto in Nuova Zelanda (cabotaggio marittimo), ad eccezione della movimentazione di container vuoti; b) i servizi di feederaggio; c) lo stabilimento di una società registrata per gestire una flotta battente la bandiera della Nuova Zelanda; d) la registrazione di navi in Nuova Zelanda.

Settore	Servizi di distribuzione
Obblighi in esame	Accesso al mercato (articoli 10.14 e 10.5)
Descrizione	Scambi transfrontalieri di servizi e investimenti La Nuova Zelanda si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura per finalità di salute pubblica o politica sociale in relazione ai servizi di commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti del tabacco e bevande alcoliche.

Settore	Tutti i settori
Obblighi in esame	Trattamento nazionale (articolo 10.6) Prescrizioni in materia di prestazioni (articolo 10.9)
Descrizione	<p>Investimento</p> <p>La Nuova Zelanda si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura fiscale in relazione alla vendita, all'acquisto o al trasferimento di immobili residenziali (compresi gli interessi derivanti da contratti di locazione, di finanziamento e di partecipazione agli utili, e l'acquisizione di interessi in imprese che possiedono immobili residenziali).</p> <p>Si precisa che l'espressione "immobili residenziali" non include gli immobili commerciali non residenziali.</p>

Settore	Tutti i settori
Obblighi in esame	Alta dirigenza e consigli di amministrazione (articolo 10.9)
Descrizione	<p>Investimento</p> <p>La Nuova Zelanda si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura volta a prescrivere che:</p> <p>a) un membro del consiglio di amministrazione sia cittadino della Nuova Zelanda; o</p> <p>b) una minoranza del consiglio di amministrazione sia composta da cittadini della Nuova Zelanda, laddove tale prescrizione non pregiudichi in modo sostanziale la capacità di un investitore di esercitare il controllo sulla sua impresa, a condizione che la prescrizione sia finalizzata a garantire la conformità a leggi o regolamenti che non siano in contrasto con le disposizioni del presente accordo.</p>
Misure esistenti	Companies Act (legge sulle società) del 1993 Limited Partnerships Act (legge sulle società in accomandita semplice) del 2008

Settore	Tutti i settori
Obblighi in esame	<p>Trattamento nazionale (articoli 10.16 e 10.6)</p> <p>Presenza locale (articolo 10.15)</p> <p>Prescrizioni in materia di prestazioni (articolo 10.9)</p> <p>Alta dirigenza e consigli di amministrazione (articolo 10.8)</p> <p>Accesso al mercato (articoli 10.14 e 10.5)</p>
Descrizione	<p>Scambi transfrontalieri di servizi e investimenti</p> <p>La Nuova Zelanda si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore le misure ritenute necessarie per proteggere o promuovere i diritti, gli interessi, i doveri e le responsabilità dei Māori in relazione al commercio abilitato dai mezzi elettronici, compreso nell'adempimento dei suoi obblighi ai sensi di <i>te Tiriti o Waitangi</i>/del trattato di Waitangi, a purché queste misure non siano utilizzate come un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata nei confronti di persone dell'altra parte o come una restrizione dissimulata degli scambi di servizi e degli investimenti.</p> <p>Le parti convengono che l'interpretazione di <i>te Tiriti o Waitangi</i>/il trattato di Waitangi, anche per quanto riguarda la natura dei diritti e degli obblighi che ne derivano, non è soggetta alle disposizioni del presente accordo in materia di risoluzione delle controversie.</p>

Settore	Servizi di comunicazione Servizi postali e di corriere
Obblighi in esame	Accesso al mercato (articoli 10.14 e 10.5)
Descrizione	Scambi transfrontalieri di servizi e investimenti
	<p>La Nuova Zelanda si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura che imponga agli operatori postali che adottano un comportamento anticoncorrenziale condizioni aggiuntive per operare sul mercato o la deregistrazione.</p> <p>La Nuova Zelanda si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura che le consenta di limitare l'emissione di francobolli recanti la dicitura "Nuova Zelanda"⁷⁰.</p> <p>La riserva relativa all'accesso al mercato (Investimento) riguarda solo la prestazione di un servizio attraverso la presenza commerciale.</p>

⁷⁰ L'emissione di francobolli recanti la dicitura "Nuova Zelanda" per gli operatori designati dall'Unione postale universale, ad eccezione del caso in cui la dicitura "Nuova Zelanda" faccia parte del nome dell'operatore che emette i francobolli.

Settore	Servizi di distribuzione Servizi dei commissionari
Obblighi in esame	Accesso al mercato (articoli 10.14 e 10.5)
Descrizione	<p>Scambi transfrontalieri di servizi e investimenti</p> <p>La Nuova Zelanda si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura relativa ai settori che non rientrano nei codici CPC seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) CPC 62113-62115; b) CPC 62117-62118; c) CPC 62111 eccetto 02961-02963 (lana di pecora); d) CPC 62112 eccetto CPC 21111, 21112, 21115, 21116 e 21119 (frattaglie commestibili di origine bovina e ovina) e 02961-02963 (lana di pecora); e) CPC 62116 eccetto 2613-2615 (lana di pecora). <p>In relazione ai settori che rientrano nei codici CPC seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) CPC 62111 solo in relazione a 02961-02963 (lana di pecora); b) CPC 62112 solo in relazione a CPC 21111, 21112, 21115, 21116 e 21119 (frattaglie commestibili di origine bovina e ovina) e 02961-02963 (lana di pecora); c) CPC 62116 solo in relazione a 2613-2615 (lana di pecora). <p>La Nuova Zelanda si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura relativa alla distribuzione delle esportazioni che riguardi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'assegnazione dei diritti di distribuzione relativi alle esportazioni di prodotti nei mercati di esportazione in cui contingenti tariffari, preferenze specifiche per paese e altre misure con effetti simili limitano il numero di prestatori di servizi, il valore totale delle transazioni dei servizi o il numero delle operazioni dei servizi; b) strategie di commercializzazione all'esportazione obbligatorie, laddove esista un sostegno nell'ambito del settore interessato. Tali strategie di commercializzazione all'esportazione non includono misure che limitano il numero di partecipanti al mercato o il volume delle esportazioni. <p>La riserva relativa all'accesso al mercato (Investimento) riguarda solo la prestazione di un servizio attraverso la presenza commerciale.</p>

Settore	Servizi di distribuzione Servizi di commercio all'ingrosso
Obblighi in esame	Accesso al mercato (articoli 10.14 e 10.5)
Descrizione	<p>Scambi transfrontalieri di servizi e investimenti</p> <p>La Nuova Zelanda si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura relativa ai settori che non rientrano nei codici CPC seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) CPC 6223-6226 e 6228; b) CPC 6221 eccetto 02961-02963 (lana di pecora); c) CPC 6222 eccetto CPC 21111, 21112, 21115, 21116 e 21119 (frattaglie commestibili di origine bovina e ovina); d) CPC 62277 eccetto 2613-2615 (lana di pecora). <p>In relazione ai settori che rientrano nei codici CPC seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) CPC 6221 solo in relazione a 02961-02963 (lana di pecora); b) CPC 6222 solo in relazione a CPC 21111, 21112, 21115; c) 21116 e 21119 (frattaglie commestibili di origine bovina e ovina); d) CPC 62277 solo in relazione a 2613-2615 (lana di pecora). <p>La Nuova Zelanda si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura relativa alla distribuzione delle esportazioni che riguardi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'assegnazione dei diritti di distribuzione relativi alle esportazioni di prodotti nei mercati di esportazione in cui contingenti tariffari, preferenze specifiche per paese e altre misure con effetti simili limitano il numero di prestatori di servizi, il valore totale delle transazioni dei servizi o il numero delle operazioni dei servizi; b) strategie di commercializzazione all'esportazione obbligatorie, laddove esista un sostegno nell'ambito del settore interessato. Tali strategie di commercializzazione all'esportazione non includono misure che limitano il numero di partecipanti al mercato o il volume delle esportazioni. <p>La riserva relativa all'accesso al mercato (Investimento) riguarda solo la prestazione di un servizio attraverso la presenza commerciale.</p>

Settore	Trasporto aereo e marittimo Vendita e commercializzazione di servizi di trasporto aereo e marittimo
Obblighi in esame	Accesso al mercato (articoli 10.14 e 10.5)
Descrizione	<p>Scambi transfrontalieri di servizi e investimenti</p> <p>La Nuova Zelanda si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante i prodotti rientranti nelle classi con codice CPC 01, 02, 211, da 213 a 216, 22, 2399 e 261 (ad eccezione della commercializzazione e della vendita relative alle CPC 21111, 21112, 21115, 21116 e 21119 (frattaglie commestibili di origine bovina e ovina), CPC 2613 e 2615 (lana ovina) e CPC da 02961 a 02963 (lana di pecora)).</p> <p>La riserva relativa all'accesso al mercato (Investimento) riguarda solo la prestazione di un servizio attraverso la presenza commerciale.</p>

Settore	Trasporto via mare Trasporto internazionale
Obblighi in esame	Accesso al mercato (articolo 10.5)
Descrizione	<p>Scambi transfrontalieri di servizi e investimenti</p> <p>La Nuova Zelanda si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura relativa allo stabilimento di una società registrata allo scopo di gestire una flotta battente la bandiera della Nuova Zelanda. Tale riserva si riferisce ai servizi rientranti nelle classi con codice CPC 7211 (trasporto di passeggeri, escluso il cabotaggio) e 7212 (trasporto di merci, escluso il cabotaggio).</p> <p>La riserva relativa all'accesso al mercato (Investimento) riguarda solo la prestazione di un servizio attraverso la presenza commerciale.</p>

Settore	Servizi professionali
Obblighi in esame	Accesso al mercato (articoli 10.14 e 10.5)
Descrizione	<p>Scambi transfrontalieri di servizi e investimenti</p> <p>La Nuova Zelanda si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura in relazione ai sottosettori seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) servizi di vendita all'asta; b) servizi in materia di insolvenza e di amministrazione controllata; c) servizi di cartografia; d) servizi di franchising; e) servizi dei consulenti in materia di brevetti; f) servizi dei consulenti in materia di marchi; g) servizi di estimo; h) servizi di consulenza scientifica e tecnica; i) servizi di editoria e stampa; j) servizi di ricerca e sviluppo riguardanti le scienze sociali e umane. <p>La riserva relativa all'accesso al mercato (Investimento) riguarda solo la prestazione di un servizio attraverso la presenza commerciale.</p>

Settore	Servizi alle imprese
Obblighi in esame	Accesso al mercato (articoli 10.14 e 10.5)
Descrizione	<p>Scambi transfrontalieri di servizi e investimenti</p> <p>La Nuova Zelanda si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura in relazione ai sottosettori seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) servizi di leasing o di noleggio di container; b) licenze relative alla proprietà intellettuale, compresi i marchi; c) licenze relative a prodotti di ricerca e sviluppo; c) licenze relative a originali di opere artistiche, letterarie o di intrattenimento; e) prospezione e valutazione mineraria; f) servizi connessi ai sistemi di vigilanza; g) servizi di guardia; h) servizi di investigazione; i) servizi di consulenza in materia di sicurezza; j) servizi di veicoli blindati; k) altri servizi in materia di sicurezza. <p>La riserva relativa all'accesso al mercato (Investimento) riguarda solo la prestazione di un servizio attraverso la presenza commerciale.</p>

Settore	Servizi di manutenzione e riparazione
Obblighi in esame	Accesso al mercato (articoli 10.14 e 10.5)
Descrizione	<p>Scambi transfrontalieri di servizi e investimenti</p> <p>La Nuova Zelanda si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura in relazione ai servizi di manutenzione e riparazione per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) prodotti in metallo, macchinari e impianti; b) altri macchinari e impianti; c) elettrodomestici; d) impianti e apparati di telecomunicazione; e) apparecchi medicali, apparecchi di precisione e strumenti ottici; f) elettronica di consumo; g) macchinari commerciali e industriali; h) ascensori e scale mobili; i) altri impianti. <p>La riserva relativa all'accesso al mercato (Investimento) riguarda solo la prestazione di un servizio attraverso la presenza commerciale.</p>

Settore	Servizi sanitari
Obblighi in esame	Accesso al mercato (articoli 10.14 e 10.5)
Descrizione	<p>Scambi transfrontalieri di servizi e investimenti</p> <p>La Nuova Zelanda si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura in relazione ai sottosettori seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) servizi sanitari e sociali privati; b) servizi ostetrici e prestati da personale infermieristico, fisioterapisti e personale paramedico. <p>La riserva relativa all'accesso al mercato (Investimento) riguarda solo la prestazione di un servizio attraverso la presenza commerciale.</p>

Settore	servizi ricreativi, culturali e sportivi
Obblighi in esame	Accesso al mercato (articoli 10.14 e 10.5)
Descrizione	<p>Scambi transfrontalieri di servizi e investimenti</p> <p>La Nuova Zelanda si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura in relazione ai servizi ricreativi, culturali e sportivi.</p> <p>La riserva relativa all'accesso al mercato (Investimento) riguarda solo la prestazione di un servizio attraverso la presenza commerciale.</p>

Settore	servizi di trasporto
Obblighi in esame	Accesso al mercato (articoli 10.14 e 10.5)
Descrizione	<p>Scambi transfrontalieri di servizi e investimenti</p> <p>La Nuova Zelanda si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura in relazione ai sottosettori seguenti:</p> <p>a) servizi di pilotaggio e di ancoraggio;</p> <p>b) noleggio di navi con equipaggio per servizi di trasporto marittimo;</p> <p>c) servizi di spinta e rimorchio (marittimi);</p> <p>d) servizi di trasporto locale di passeggeri su vie navigabili;</p> <p>e) servizi di noleggio di imbarcazioni con operatore;</p> <p>f) prestazione transfrontaliera di servizi di movimentazione di container marittimi⁷¹ dal territorio dell'Unione europea al territorio della Nuova Zelanda. Questa riserva non si applica i) al trasbordo (da bordo a bordo o attraverso la banchina) o ii) all'uso di attrezzature per la movimentazione del carico a bordo;</p>

⁷¹ "Servizi di movimentazione di container marittimi": le attività svolte dalle società che si occupano di stivaggio, compresi gli operatori terminalisti, escluse le attività dirette dei lavoratori portuali laddove tale personale sia organizzato in modo indipendente dalle società che si occupano di stivaggio o dagli operatori terminalisti. Le attività comprendono l'organizzazione e la supervisione delle operazioni di:

a) carico dei container su una nave e scarico degli stessi da una nave;

b) rizzaggio e derizzaggio dei container;

c) ricevimento e consegna, e vigilanza dei container prima dell'imbarco o dopo lo scarico.

- g) manutenzione e riparazione di navi;
- h) servizi di salvataggio e recupero di navi;
- i) trasporto per vie navigabili interne;
- j) trasporto merci per vie navigabili interne;
- k) trasporto passeggeri (per vie navigabili interne);
- l) servizi di spinta e rimorchio per il trasporto per vie navigabili interne;
- m) noleggio di navi con equipaggio per il trasporto per vie navigabili interne;
- n) servizi di supporto per il trasporto su vie navigabili interne;
- o) controllo, ispezione e sorveglianza di aeroporti ed eliporti;
- p) servizi di trasporto spaziale di passeggeri;
- q) servizi di trasporto spaziale di merci;
- r) servizi di supporto al trasporto spaziale;
- s) servizi di supporto ai servizi di trasporto ferroviario;
- t) servizi di trasporto su strada per la posta;
- u) manutenzione e riparazione di attrezzature di trasporto stradale;
- v) servizi di parcheggio;
- q) servizi di supporto ai servizi di trasporto stradale;
- x) fornitura di acqua desalinizzata alle navi ormeggiate nei porti o nelle acque territoriali;
- y) servizi di costruzione navale e riparazione di navi e motori marini.

La riserva relativa all'accesso al mercato (Investimento) riguarda solo la prestazione di un servizio attraverso la presenza commerciale.

Settore	Servizi di pubblica utilità
Obblighi in esame	Accesso al mercato (articoli 10.14 e 10.5)
Descrizione	<p>Scambi transfrontalieri di servizi e investimenti</p> <p>La Nuova Zelanda si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura in relazione ai sottosettori seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) servizi energetici; b) servizi connessi al petrolio e ad altri idrocarburi; c) servizi a supporto dell'industria petrolifera; d) servizi connessi alle risorse di petrolio e gas; e) servizi ausiliari alla distribuzione di energia; f) distribuzione di energia elettrica, gas e acqua (per conto proprio). <p>La riserva relativa all'accesso al mercato (Investimento) riguarda solo la prestazione di un servizio attraverso la presenza commerciale.</p>

Settore	Altri servizi
Obblighi in esame	Accesso al mercato (articoli 10.14 e 10.5)
Descrizione	<p>Scambi transfrontalieri di servizi e investimenti</p> <p>La Nuova Zelanda si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura in relazione ai sottosettori seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) industrie artigiane; b) servizi di ricerche di mercato e sondaggi di opinione (CPC 8640); c) servizi di imballaggio (CPC 8760);

- d) servizi cimiteriali e di cremazione (CPC 9703);
- e) progettazione di gioielli;
- f) servizi di supporto per l'acquacoltura;
- g) servizi forniti a organizzazioni ed organismi extraterritoriali (CPC 9900);
- h) servizi domestici (CPC 87204);
- i) servizi di cure estetiche, manicure e pedicure (CPC 97022);
- j) servizi dei saloni di parrucchiere e di barbiere (CPC 97021);
- k) servizi di bellezza e di benessere fisico (CPC 97029);
- l) servizi di sostegno finanziario;
- m) servizi di previsioni e di informazioni meteorologiche;
- n) servizi forniti da organizzazioni politiche (CPC 95920);
- o) servizi forniti da altre organizzazioni associative (CPC 9599);
- p) servizi forniti da associazioni sindacali (CPC 9520);
- q) servizi forniti da organizzazioni per la difesa dei diritti dell'uomo;
- r) servizi forniti da organizzazioni di imprese, di datori di lavoro e professionali (CPC 951);
- s) servizi di design specializzato (eccetto servizi di arredamento);
- t) originali di modelli;
- u) servizi amministrativi d'ufficio combinati.

La riserva relativa all'accesso al mercato (Investimento) riguarda solo la prestazione di un servizio attraverso la presenza commerciale.

Settore	altri servizi non compresi altrove
Obblighi in esame	<p>Trattamento nazionale (articoli 10.16 e 10.6)</p> <p>Presenza locale (articolo 10.15)</p> <p>Accesso al mercato (articoli 10.14 e 10.5)</p> <p>Prescrizioni in materia di prestazioni (articolo 10.9)</p> <p>Alta dirigenza e consigli di amministrazione (articolo 10.8)</p>
Descrizione	<p>Scambi transfrontalieri di servizi e investimenti</p> <p>La Nuova Zelanda si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione di nuovi servizi diversi da quelli rientranti nella classificazione CPC.</p>

Settore	Tutti i settori – Circolazione delle persone fisiche
Obblighi in esame	Accesso al mercato (articolo 10.14)
Descrizione	<p>Scambi transfrontalieri di servizi</p> <p>La Nuova Zelanda si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura in relazione alla fornitura di un servizio con la presenza di persone fisiche, in base alle disposizioni della sezione D (Ingresso e soggiorno temporaneo di persone fisiche per motivi professionali) del capo 10 (Liberalizzazione degli investimenti e scambi di servizi) che non sia incompatibile con gli obblighi della Nuova Zelanda ai sensi del GATS.</p>

Settore	Tutti i settori
Obblighi in esame	Trattamento nazionale (articoli 10.16 e 10.6) Trattamento della nazione più favorita (articoli 10.17 e 10.7) Alta dirigenza e consigli di amministrazione (articolo 10.8) Prescrizioni in materia di prestazioni (articolo 10.9)
Descrizione	Scambi transfrontalieri di servizi e investimenti La Nuova Zelanda si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura necessaria a proteggere i tesori nazionali o siti specifici di valore storico o archeologico, o le misure necessarie a sostenere le arti creative di valore nazionale ⁷² .

⁷² Le "arti creative" includono ngā toi Māori (arti Māori), arti dello spettacolo - tra cui teatro, danza e musica, haka (danza posturale tradizionale Māori), waiata (canto o canzone) - arti visive e artigianato - come pittura, scultura, whakairo (intaglio), raranga (tessitura) e tā moko (tatuaggio tradizionale Māori) - letteratura, arti linguistiche, contenuti creativi online, pratiche tradizionali indigene ed espressioni culturali contemporanee, media digitali interattivi e opere d'arte ibride, comprese quelle che utilizzano le nuove tecnologie per trascendere le divisioni delle forme d'arte. Il termine comprende le attività associate alla presentazione, all'esecuzione e all'interpretazione delle arti, nonché lo studio e lo sviluppo tecnico di tali attività e forme d'arte.

VISITATORI PER MOTIVI PROFESSIONALI A FINI DI STABILIMENTO,
PERSONALE TRASFERITO ALL'INTERNO DI UNA SOCIETÀ E VISITATORI DI BREVE
DURATA PER MOTIVI PROFESSIONALI

1. Gli articoli 10.21 (Personale trasferito all'interno di una società e visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento) e 10.22 (Visitatori di breve durata per motivi professionali) non si applicano alle misure esistenti non conformi elencate nel presente allegato, nella misura della non conformità.
2. Una parte può mantenere in vigore, prorogare, rinnovare tempestivamente, modificare o rivedere una misura di cui al presente allegato, purché la modifica o la revisione non riduca la conformità della misura all'articolo 10.21 (Personale trasferito all'interno di una società e visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento) nella versione vigente immediatamente prima della modifica o della revisione.
3. In aggiunta all'elenco di impegni di cui al presente allegato, ciascuna parte può adottare o mantenere in vigore misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche e alle prescrizioni o alle procedure in materia di licenze che non costituiscano una limitazione ai sensi dell'articolo 10.21 (Personale trasferito all'interno di una società e visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento) o 10.22 (Visitatori di breve durata per motivi professionali). Tali misure possono comprendere la necessità di ottenere una licenza, ottenere il riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati, superare un esame specifico, ad esempio un esame di lingua, soddisfare un requisito di appartenenza a una determinata professione, come l'appartenenza a un'organizzazione professionale, o qualsiasi altro requisito non discriminatorio per cui talune attività non possono essere svolte in zone o aree protette. Pur non essendo elencate nel presente allegato, tali misure continuano ad applicarsi.

4. Gli elenchi di cui ai paragrafi 9 e 10 si applicano solo ai territori della Nuova Zelanda e dell'Unione conformemente all'articolo 1.4 (Applicazione territoriale) e sono pertinenti solo nel contesto delle relazioni commerciali che intercorrono tra l'Unione e i suoi Stati membri e la Nuova Zelanda. Essi lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi degli Stati membri derivanti dal diritto dell'Unione.

5. Si precisa che, per l'Unione, l'obbligo di accordare il trattamento nazionale non comporta l'obbligo di estendere alle persone della Nuova Zelanda il trattamento concesso in uno Stato membro, in applicazione del TFUE, o di qualsiasi misura adottata conformemente a detto trattato, compresa l'attuazione di tale misura negli Stati membri, a:

- a) persone fisiche o residenti di un altro Stato membro; o
- b) persone giuridiche costituite o organizzate conformemente alla legislazione di un altro Stato membro o dell'Unione e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nell'Unione.

6. Gli impegni riguardanti il personale trasferito all'interno di una società, i visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento e i visitatori di breve durata per motivi professionali non si applicano ai casi in cui la finalità o la conseguenza della loro presenza temporanea sia di interferire in vertenze o negoziati sindacali o comunque di condizionarne l'esito.

7. Continuano ad applicarsi tutte le altre prescrizioni previste dalle disposizioni legislative e regolamentari dell'Unione e dei suoi Stati membri in materia di ingresso, soggiorno, lavoro e sicurezza sociale, comprese le disposizioni regolamentari riguardanti il periodo di soggiorno e i salari minimi, nonché gli accordi salariali collettivi, anche se non figurano nell'elenco del presente allegato.

8. Nel paragrafo 10 sono utilizzate le abbreviazioni seguenti:

AT Austria

BE Belgio

BG Bulgaria

CY Cipro

CZ Repubblica ceca

DE Germania

DK Danimarca

EE Estonia

EL Grecia

ES Spagna

UE Unione europea, compresi tutti i suoi Stati membri

FI Finlandia

FR Francia

HR Croazia

HU Ungheria

IE Irlanda

IT Italia

LT Lituania

LU Lussemburgo

LV Lettonia

MT Malta

NL Paesi Bassi

PL Polonia

PT Portogallo

RO Romania

SE Svezia

SI Slovenia

SK Slovacchia

9. Gli impegni della Nuova Zelanda sono i seguenti⁷³:

Visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento

Tutti i settori	Durata del soggiorno permessa: fino a 90 giorni nell'arco di un periodo di 12 mesi.
-----------------	---

Personale trasferito all'interno di una società

Tutti i settori	Durata del soggiorno permessa: ingresso per un periodo fino a un massimo di tre anni.
-----------------	---

Visitatori di breve durata per motivi professionali

Tutti i settori Tutte le attività di cui all'allegato 10-D (Elenco delle attività dei visitatori di breve durata per motivi professionali):	Durata del soggiorno permessa: fino a 90 giorni nell'arco di un periodo di 12 mesi.
--	---

⁷³ Fatti salvi gli impegni di cui al presente paragrafo, la Nuova Zelanda si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura relativa agli equipaggi delle navi.

10. Gli impegni dell'Unione sono i seguenti:

Visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento

Tutti i settori	<p>AT, CZ: il visitatore per motivi professionali a fini di stabilimento deve lavorare per un'impresa diversa da un'organizzazione senza scopo di lucro, altrimenti: nessun impegno specifico.</p> <p>SK: il visitatore per motivi professionali a fini di stabilimento deve lavorare per un'impresa diversa da un'organizzazione senza scopo di lucro, altrimenti: nessun impegno specifico. È prescritto il permesso di lavoro, compresa la verifica della necessità economica.</p> <p>CY: Durata del soggiorno permessa: fino a 90 giorni nell'arco di un periodo di 12 mesi. Il visitatore per motivi professionali a fini di stabilimento deve lavorare per un'impresa diversa da un'organizzazione senza scopo di lucro, altrimenti: nessun impegno specifico.</p>
-----------------	--

Personale trasferito all'interno di una società

Tutti i settori	<p>AT, CZ, SK: il personale trasferito all'interno di una società deve essere alle dipendenze di un'impresa diversa da un'organizzazione senza scopo di lucro, altrimenti: nessun impegno specifico.</p> <p>FI: il personale di alto livello deve essere alle dipendenze di un'impresa diversa da un'organizzazione senza scopo di lucro.</p> <p>HU: le persone fisiche che sono state socie di un'impresa non sono ammissibili al trasferimento all'interno di una società.</p>
-----------------	--

Visitatori di breve durata per motivi professionali

<p>Tutte le attività di cui all'allegato 10-D (Elenco delle attività dei visitatori di breve durata per motivi professionali):</p>	<p>CY, DK, HR: è prescritto il permesso di lavoro, compresa la verifica della necessità economica, qualora il visitatore di breve durata per motivi professionali presti un servizio.</p> <p>LV: è prescritto il permesso di lavoro per operazioni/attività da svolgersi sulla base di un contratto.</p> <p>MT: è prescritto il permesso di lavoro. Non si effettua la verifica della necessità economica.</p> <p>SI: è prescritto un permesso unico di residenza e lavoro per la prestazione di servizi nell'arco di un singolo periodo che superi 14 giorni e per determinate attività (ricerca e progettazione; seminari di formazione; acquisti; operazioni commerciali; traduzione e interpretazione). Non è prescritta la verifica della necessità economica.</p> <p>SK: qualora la prestazione di un servizio nel territorio della Slovacchia si protragga oltre sette giorni nell'arco di un mese o 30 giorni nell'arco di un anno civile, è prescritto il permesso di lavoro, compresa la verifica della necessità economica.</p>
<p>Ricerca e progettazione</p>	<p>AT: è prescritto il permesso di lavoro, compresa la verifica della necessità economica, eccetto per le attività di ricerca dei ricercatori scientifici e statistici.</p>
<p>Ricerche di mercato</p>	<p>AT: è prescritto il permesso di lavoro, compresa la verifica della necessità economica. La verifica della necessità economica non si applica alle attività di ricerca e analisi di durata non superiore a sette giorni nell'arco di un mese o a 30 giorni nell'arco di un anno civile. Diploma di laurea prescritto.</p> <p>CY: è prescritto il permesso di lavoro, compresa la verifica della necessità economica.</p>
<p>Fiere ed esposizioni</p>	<p>AT, CY: è prescritto il permesso di lavoro, compresa la verifica della necessità economica, per le attività di durata superiore a sette giorni nell'arco di un mese o a 30 giorni nell'arco di un anno civile.</p>
<p>Servizi post-vendita o post-locazione</p>	<p>AT: è prescritto il permesso di lavoro, compresa la verifica della necessità economica. La verifica della necessità economica non si applica alle persone fisiche che formano lavoratori in vista della prestazione di servizi e che possiedono conoscenze specialistiche.</p> <p>CY: è prescritto il permesso di lavoro oltre sette giorni nell'arco di un mese o 30 giorni nell'arco di un anno civile.</p>

	<p>CZ: è prescritto il permesso di lavoro per periodi superiori a sette giorni civili consecutivi o un totale di 30 giorni nell'arco di un anno civile.</p> <p>ES: è prescritto il permesso di lavoro. Gli installatori, i riparatori e i manutentori dovrebbero essere impiegati come tali dalla persona giuridica che fornisce le merci o i servizi o da un'impresa che fa parte dello stesso gruppo della persona giuridica originaria per almeno i tre mesi immediatamente precedenti la data di presentazione della domanda di ingresso e, se del caso, dovrebbero vantare almeno tre anni di esperienza professionale pertinente ottenuta dopo la maggiore età.</p> <p>FI: a seconda dell'attività, può essere prescritto un permesso di soggiorno.</p> <p>SE: è prescritto il permesso di lavoro, fatta eccezione per i) le persone fisiche che partecipano ad attività di formazione, prova, preparazione o completamento delle consegne, o ad attività analoghe nel quadro di un'operazione commerciale, o ii) installatori o istruttori tecnici in connessione con l'installazione o la riparazione urgente di macchine per un massimo di due mesi, nel contesto di un'emergenza. Non è prescritta la verifica della necessità economica.</p>
Operazioni commerciali	<p>AT, CY: è prescritto il permesso di lavoro, compresa la verifica della necessità economica, per le attività di durata superiore a sette giorni nell'arco di un mese o a 30 giorni nell'arco di un anno civile.</p> <p>FI: la persona fisica deve prestare servizi come dipendente di una persona giuridica dell'altra parte.</p>
Personale turistico	<p>CY, ES, PL: nessun impegno specifico.</p> <p>FI: la persona fisica deve prestare servizi come dipendente di una persona giuridica dell'altra parte.</p> <p>SE: è prescritto il permesso di lavoro, eccetto per gli autisti e il personale degli autobus da turismo. Non è prescritta la verifica della necessità economica.</p>
Traduzione e interpretazione	<p>AT: È prescritto il permesso di lavoro, compresa la verifica della necessità economica.</p> <p>CY, PL: nessun impegno specifico.</p>

ELENCO DELLE ATTIVITÀ DEI VISITATORI DI BREVE DURATA PER MOTIVI
PROFESSIONALI

Ai fini del capo 10 (Liberalizzazione degli investimenti e scambi di servizi), le attività dei visitatori di breve durata per motivi professionali sono:

- a) riunioni e consultazioni: persone fisiche che partecipano a riunioni o conferenze, o che partecipano a consultazioni con soci in affari;
- b) seminari di formazione: personale di un'impresa che entra nel territorio di una parte per seguire un corso di formazione informale in tecniche e pratiche di lavoro pertinenti per il funzionamento dell'impresa, purché il corso di formazione seguito sia limitato esclusivamente all'istruzione teorica, all'osservazione e alla familiarizzazione e non porti al rilascio di una qualifica formale;
- c) fiere ed esposizioni: personale che partecipa a una fiera a fini di promozione della società per cui lavora o dei suoi prodotti o servizi;
- d) vendite: rappresentanti di un fornitore di servizi o merci che acquisiscono ordinativi o trattano la vendita di servizi o merci o concludono accordi sulla vendita di servizi o merci per conto di tale fornitore, ma che non consegnano le merci né prestano servizi personalmente. I visitatori di breve durata per motivi professionali non si occupano di vendite dirette al pubblico;

- e) acquisti: incaricati dell'acquisto di merci o servizi per conto di un'impresa, o personale con mansioni gestionali e ispettive, che partecipano a un'operazione commerciale effettuata nel territorio dell'altra parte;
- f) servizi post-vendita o post-locazione: installatori, personale preposto alla riparazione e manutenzione e supervisori in possesso delle conoscenze specialistiche indispensabili per l'osservanza di un obbligo contrattuale del venditore o del locatore di una parte, che prestano servizi o formano lavoratori in vista della prestazione di servizi in virtù di una garanzia o di altri contratti di servizio connessi alla vendita o alla locazione di attrezzature o macchine commerciali o industriali, compresi computer e servizi associati, acquistate o prese in locazione da un'impresa situata al di fuori del territorio dell'altra parte per tutta la durata della garanzia o del contratto di servizio;
- g) operazioni commerciali: personale con mansioni gestionali e ispettive e personale dei servizi finanziari (compresi assicuratori, banchieri e broker finanziari) che partecipano a un'operazione commerciale per conto di un'impresa situata nel territorio dell'altra parte;
- h) personale turistico: agenti e organizzatori di viaggi, guide turistiche od operatori turistici che assistono o partecipano a convegni.

PRESTATORI DI SERVIZI CONTRATTUALI E PROFESSIONISTI INDIPENDENTI

1. Ciascuna parte consente la prestazione di servizi nel proprio territorio da parte di prestatori di servizi contrattuali o professionisti indipendenti dell'altra parte tramite la presenza di persone fisiche, conformemente all'articolo 10.23 (Prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti), per i settori che figurano nel presente allegato e subordinatamente alle pertinenti limitazioni.

2. L'elenco in appresso si compone degli elementi seguenti:
 - a) la prima colonna indica il settore o il sottosectore per il quale la categoria dei prestatori di servizi contrattuali e dei professionisti indipendenti è liberalizzata;

 - b) la seconda colonna descrive le limitazioni applicabili.

3. In aggiunta all'elenco di impegni di cui al presente allegato, ciascuna parte può adottare o mantenere in vigore misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche e alle prescrizioni o alle procedure in materia di licenze che non costituiscano una limitazione ai sensi dell'articolo 10.23 (Prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti). Tali misure possono comprendere la necessità di ottenere una licenza, ottenere il riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati, superare un esame specifico, ad esempio un esame di lingua, soddisfare un requisito di appartenenza a una determinata professione, come l'appartenenza a un'organizzazione professionale, o qualsiasi altro requisito non discriminatorio per cui talune attività non possono essere svolte in zone o aree protette. Pur non essendo elencate nel presente allegato, tali misure continuano ad applicarsi.

4. Le parti non assumono impegni in relazione ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti nell'ambito dei settori che non figurano nell'elenco.

5. Ai fini dell'identificazione dei singoli settori e sottosettori, per "CPC" si intende la classificazione centrale dei prodotti provvisoria (Statistical Papers, Serie M, n. 77, Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Dipartimento per gli affari economici e sociali internazionali, New York, 1991).

6. Nei settori in cui si applica la verifica della necessità economica, i criteri principali per tale verifica consisteranno nella valutazione di quanto segue:

a) per la Nuova Zelanda, la situazione del mercato pertinente in Nuova Zelanda;

b) per l'Unione, la situazione del mercato pertinente nello Stato membro o nella regione in cui deve essere prestato il servizio, anche per quanto riguarda il numero dei prestatori di servizi che già forniscono un servizio al momento della valutazione e l'impatto su di essi.

7. Gli elenchi di cui ai paragrafi 14 e 15 si applicano solo ai territori della Nuova Zelanda e dell'Unione conformemente all'articolo 1.4 (Applicazione territoriale) e sono pertinenti solo nel contesto delle relazioni commerciali che intercorrono tra l'Unione e i suoi Stati membri e la Nuova Zelanda. Essi lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi degli Stati membri derivanti dal diritto dell'Unione.

8. Si precisa che, per l'Unione, l'obbligo di accordare il trattamento nazionale non comporta l'obbligo di estendere alle persone della Nuova Zelanda il trattamento concesso in uno Stato membro, in applicazione del TFUE, o di qualsiasi misura adottata conformemente a detto trattato, compresa l'attuazione di tale misura negli Stati membri, a:

a) persone fisiche o residenti di un altro Stato membro; o

b) persone giuridiche costituite o organizzate conformemente alla legislazione di un altro Stato membro o dell'Unione e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nell'Unione.

9. Gli impegni riguardanti i prestatori di servizi contrattuali e i professionisti indipendenti non si applicano ai casi in cui la finalità o la conseguenza della loro presenza temporanea sia di interferire in vertenze o negoziati sindacali o comunque di condizionarne l'esito.

10. Continuano ad applicarsi tutte le altre prescrizioni previste dalle disposizioni legislative e regolamentari dell'Unione e dei suoi Stati membri in materia di ingresso, soggiorno, lavoro e sicurezza sociale, comprese le disposizioni regolamentari riguardanti il periodo di soggiorno e i salari minimi, nonché gli accordi salariali collettivi, anche se non figurano nell'elenco del presente allegato.

11. Nel paragrafo 15 sono utilizzate le abbreviazioni seguenti:

AT Austria

BE Belgio

BG Bulgaria

CY Cipro

CZ Repubblica ceca

DE Germania

DK Danimarca

EE Estonia

EL Grecia

ES Spagna

UE Unione europea, compresi tutti i suoi Stati membri

FI Finlandia

FR Francia

HR Croazia

HU Ungheria

IE Irlanda

IT Italia

LT Lituania

LU Lussemburgo

LV Lettonia

MT Malta

NL Paesi Bassi

PL Polonia

PT Portogallo

RO Romania

SE Svezia

SI Slovenia

SK Slovacchia

PSC Prestatori di servizi contrattuali

PI Professionisti indipendenti

Prestatori di servizi contrattuali

12. Fatto salvo l'elenco di impegni di cui ai paragrafi 14 e 15, le parti assumono impegni conformemente all'articolo 10.23 (Prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti) per quanto riguarda la categoria dei prestatori di servizi contrattuali nei settori e sottosectori seguenti:

Nuova Zelanda

- a) servizi di consulenza giuridica in materia di diritto internazionale pubblico e diritto straniero (parte di CPC 861);
- b) servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili (CPC 862);
- c) servizi di consulenza fiscale (parte di CPC 863);
- d) servizi di urbanistica e architettura del paesaggio (CPC 8674);
- e) servizi medici e dentistici (CPC 9312);
- f) servizi ostetrici (parte di CPC 93191);
- g) servizi prestati da personale infermieristico, fisioterapisti e personale paramedico (parte di CPC 93191);
- h) servizi di ricerca e sviluppo (CPC 851-853);

- i) servizi pubblicitari (CPC 871);
- j) ricerche di mercato e sondaggi di opinione (CPC 864);
- k) servizi di consulenza gestionale (CPC 865);
- l) servizi correlati alla consulenza gestionale (CPC 866);
- m) servizi tecnici di prova e analisi (CPC 8676);
- n) servizi correlati di consulenza scientifica e tecnica (CPC 8675);
- o) servizi estrattivi (solo consulenza) (parte di CPC 883 + 5115);
- p) servizi di traduzione e interpretazione (CPC 87905**);
- q) servizi di telecomunicazione (CPC 752);
- r) servizi postali e di corriere (solo consulenza) (parte di CPC 751);
- s) servizi di consulenza relativi a servizi assicurativi e connessi (parte di CPC 812);

- t) altri servizi finanziari (servizi di consulenza) (parti di CPC 8131**, 8133**);
- u) servizi di consulenza relativi ai trasporti (parti di CPC 74490**, 74590**, 74690**);
- v) servizi di consulenza relativi alle attività manifatturiere (parte di CPC 884-885).

Unione

- a) servizi di consulenza giuridica in materia di diritto internazionale pubblico e diritto della giurisdizione d'origine;
- b) servizi di contabilità e di tenuta dei libri contabili;
- c) servizi di consulenza fiscale;
- d) servizi di architettura e servizi di urbanistica e architettura del paesaggio;
- e) servizi di ingegneria e servizi integrati di ingegneria;
- f) servizi medici e dentistici;
- g) servizi veterinari;
- h) servizi ostetrici;

- i) servizi prestati da personale infermieristico, fisioterapisti e personale paramedico;
- j) servizi informatici e servizi correlati;
- k) servizi di ricerca e sviluppo;
- l) servizi pubblicitari;
- m) ricerche di mercato e sondaggi di opinione;
- n) servizi di consulenza gestionale;
- o) servizi correlati alla consulenza gestionale;
- p) servizi tecnici di prova e analisi;
- q) servizi correlati di consulenza scientifica e tecnica;
- r) servizi estrattivi;
- s) manutenzione e riparazione di navi;
- t) manutenzione e riparazione di attrezzature di trasporto ferroviario;

- u) manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli, motoslitte e attrezzature di trasporto stradale;
- v) manutenzione e riparazione di aeromobili e loro parti;
- w) manutenzione e riparazione di prodotti di metallo, di macchine (diverse da quelle per ufficio), di attrezzature (diverse dalle attrezzature per ufficio e di trasporto) e di beni personali e per la casa;
- x) servizi di traduzione e interpretazione;
- y) servizi di telecomunicazione;
- z) servizi postali e di corriere;
- aa) servizi di costruzione e servizi di ingegneria correlati;
- bb) servizi di ricognizione sul campo;
- cc) servizi di istruzione superiore;
- dd) servizi connessi all'agricoltura, alla caccia e alla silvicoltura;
- ee) servizi ambientali;

- ff) servizi di consulenza relativi a servizi assicurativi e connessi;
- gg) altri servizi di consulenza relativi ai servizi finanziari;
- hh) servizi di consulenza relativi ai trasporti;
- ii) servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici;
- jj) servizi delle guide turistiche;
- kk) servizi di consulenza relativi alle attività manifatturiere.

Professionisti indipendenti

13. Fatto salvo l'elenco di impegni di cui ai paragrafi 14 e 15, le parti assumono impegni conformemente all'articolo 10.23 (Prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti) per quanto riguarda la categoria dei professionisti indipendenti nei settori e sottosettori seguenti.

Nuova Zelanda:

Solo per quanto riguarda i settori di servizi indicati nell'elenco degli impegni specifici della Nuova Zelanda in seno all'OMC (quale figura attualmente in GATS/SC/62, GATS/SC/62/Suppl.1 e GATS/SC/62/Suppl.2) e i settori di servizi aggiuntivi seguenti:

1. SERVIZI ALLE IMPRESE

A. Servizi professionali

- a. servizi giuridici (diritto internazionale e straniero);
- f. servizi integrati di ingegneria;
- g. servizi di consulenza relativi ai servizi di urbanistica e architettura del paesaggio.

B. Servizi informatici e servizi correlati

- e. manutenzione e riparazione delle macchine e attrezzature per ufficio, compresi i computer;
- f. altri servizi informatici.

F. Altri servizi alle imprese

- c. servizi di consulenza gestionale;
- d. servizi correlati alla consulenza gestionale;
- f. servizi connessi alla zootecnia;
- k. servizi di collocamento e di fornitura di personale;
- p. servizi fotografici;
- s. servizi congressuali;
- t. altro (servizi di informazioni creditizie, servizi delle agenzie di riscossione, servizi di arredamento, servizi di segreteria telefonica e di duplicazione).

5. SERVIZI DI ISTRUZIONE

E. Altri servizi di istruzione

- a. formazione linguistica erogata in istituti linguistici privati specializzati;
- b. insegnamento di materie a livello primario e secondario, impartito da istituti privati specializzati che operano al di fuori del sistema scolastico obbligatorio neozelandese.

6. SERVIZI AMBIENTALI

- a. gestione delle acque reflue;
- b. gestione dei rifiuti;
- c. servizi di disinfestazione e servizi simili;
- d. protezione dell'aria ambiente e del clima: solo consulenza;
- e. abbattimento del rumore e delle vibrazioni: solo consulenza;
- f. protezione della biodiversità e del paesaggio: solo consulenza.

G. Altri servizi ambientali e ausiliari: solo consulenza.

Unione europea

- a) servizi di consulenza giuridica in materia di diritto internazionale pubblico e diritto della giurisdizione d'origine;
- b) servizi di architettura e servizi di urbanistica e architettura del paesaggio;
- c) servizi di ingegneria e servizi integrati di ingegneria;
- d) servizi informatici e servizi correlati;
- e) servizi di ricerca e sviluppo;
- f) ricerche di mercato e sondaggi di opinione;
- g) servizi di consulenza gestionale;
- h) servizi correlati alla consulenza gestionale;
- i) servizi estrattivi;

- j) servizi di traduzione e interpretazione;
- k) servizi di telecomunicazione;
- l) servizi postali e di corriere;
- m) servizi di istruzione superiore;
- n) servizi di consulenza relativi ai servizi assicurativi;
- o) altri servizi di consulenza relativi ai servizi finanziari;
- p) servizi di consulenza relativi ai trasporti;
- q) servizi di consulenza relativi alle attività manifatturiere.

14. Gli impegni della Nuova Zelanda sono i seguenti:

Settore o sottosettore	Descrizione degli impegni
Tutti i settori	<p>I prestatori di servizi contrattuali sono tenuti a rispettare le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none">a) verifica della necessità economica;b) i prestatori di servizi contrattuali che entrano in Nuova Zelanda devono avere un contratto di lavoro valido con una persona giuridica di una parte e percepire, mentre si trovano in Nuova Zelanda, una retribuzione almeno equivalente a quella che dovrebbe ricevere un lavoratore neozelandese comparabile che presta servizi nello stesso settore o in un settore simile;c) i prestatori di servizi contrattuali devono essere assunti a condizioni equivalenti agli standard occupazionali minimi della Nuova Zelanda;d) il numero delle persone oggetto del contratto di servizi di un prestatore di servizi contrattuali non supera quello necessario per prestare i servizi previsti dal contratto. <p>I professionisti indipendenti sono tenuti a rispettare le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none">a) verifica della necessità economica;b) una qualifica di livello terziario derivante da almeno tre anni di istruzione formale post-secondaria, riconosciuta come comparabile allo standard nazionale in Nuova Zelanda nel settore in cui il professionista indipendente desidera prestare i propri servizi professionali⁷⁴.

⁷⁴ Si precisa che tali qualifiche devono essere riconosciute dall'autorità neozelandese competente nei casi in cui la legislazione neozelandese prevede detto riconoscimento come condizione per la prestazione di tale servizio in Nuova Zelanda.

15. Gli impegni dell'Unione sono i seguenti:

Settore o sottosettore	Descrizione degli impegni
Tutti i settori	<p>PSC:</p> <p>UE: i PSC sono tenuti a rispettare le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le persone fisiche devono prestare un servizio in qualità di dipendenti di una persona giuridica che si è aggiudicata un contratto di servizi per un periodo non superiore a 12 mesi; b) le persone fisiche devono possedere, alla data di presentazione di una domanda di ingresso e soggiorno temporaneo, almeno tre anni di esperienza professionale nel settore di attività oggetto del contratto⁷⁵; c) le persone fisiche devono possedere un titolo universitario o una qualifica che dimostri il possesso di conoscenze di livello equivalente⁷⁶; d) il numero delle persone oggetto del contratto di servizio non supera quello necessario all'esecuzione del contratto, come eventualmente prescritto dalle disposizioni legislative della parte in cui il servizio è prestato. <p>PI:</p> <p>UE: il numero delle persone oggetto del contratto di servizio non supera quello necessario all'esecuzione del contratto, come eventualmente prescritto dalle disposizioni legislative della parte in cui il servizio è prestato.</p> <p>PSC e PI:</p> <p>In AT: il soggiorno massimo è limitato a un periodo complessivo non superiore a sei mesi nell'arco di un periodo di 12 mesi o per la durata del contratto, se inferiore.</p> <p>In CZ: il soggiorno massimo è limitato a un periodo non superiore a 12 mesi consecutivi o per la durata del contratto, se inferiore.</p>

⁷⁵ Acquisita dopo il raggiungimento della maggiore età.

⁷⁶ Qualora il titolo di studio o la qualifica non siano stati ottenuti nel territorio della parte in cui il servizio è prestato, quest'ultima può valutare se tale titolo o qualifica sia equivalente al titolo di studio universitario prescritto nel suo territorio.

Settore o sottosettore	Descrizione degli impegni
<p>Servizi di consulenza giuridica in materia di diritto internazionale pubblico e diritto della giurisdizione d'origine (parte di CPC 861).</p>	<p>PSC: In AT, BE, CY, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SE: nessuna. In BG, CZ, DK, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SI, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>PI: In AT, CY, DE, EE, FR, HR, IE, LU, LV, NL, PL, PT, SE: nessuna. In BE, BG, CZ, DK, EL, ES, FI, HU, IT, LT, MT, RO, SI, SK: verifica della necessità economica.</p>
<p>Servizi di contabilità e di tenuta dei libri contabili (CPC 86212 diversi dai "servizi di revisione dei conti", 86213, 86219 e 86220)</p>	<p>PSC: In AT, BE, DE, EE, ES, HR, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In BG, CZ, CY, DK, EL, FI, FR, HU, LT, LV, MT, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>PI: UE: nessun impegno specifico.</p>
<p>Servizi di consulenza fiscale (CPC 863)⁷⁷</p>	<p>PSC: In AT, BE, DE, EE, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE: nessuna. In BG, CZ, CY, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK: verifica della necessità economica. In PT: nessun impegno specifico.</p> <p>PI: UE: nessun impegno specifico.</p>

⁷⁷ Non comprende la consulenza giuridica e la rappresentanza legale in materia fiscale, che rientrano fra i servizi giuridici in materia di diritto internazionale pubblico e diritto della giurisdizione d'origine.

Settore o sottosettore	Descrizione degli impegni
<p>Servizi di architettura e servizi di urbanistica e architettura del paesaggio (CPC 8671 e 8674)</p>	<p>PSC:</p> <p>In BE, CY, EE, ES, EL, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna.</p> <p>In FI: nessuna, eccetto: la persona fisica deve dimostrare di possedere conoscenze specialistiche pertinenti ai servizi prestati.</p> <p>In BG, CZ, DE, HU, LT, LV, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC.</p> <p>In AT: solo servizi di pianificazione, per i quali: verifica della necessità economica.</p> <p>PI:</p> <p>In CY, DE, EE, EL, FR, HR, IE, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna.</p> <p>In FI: nessuna, eccetto: la persona fisica deve dimostrare di possedere conoscenze specialistiche pertinenti ai servizi prestati.</p> <p>In BE, BG, CZ, DK, ES, HU, IT, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>In AT: solo servizi di pianificazione, per i quali: verifica della necessità economica.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione degli impegni
<p>Servizi di ingegneria e servizi integrati di ingegneria (CPC 8672 e 8673)</p>	<p>PSC:</p> <p>In BE, CY, EE, ES, EL, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna.</p> <p>In FI: nessuna, eccetto: la persona fisica deve dimostrare di possedere conoscenze specialistiche pertinenti ai servizi prestati.</p> <p>In BG, CZ, DE, HU, LT, LV, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC.</p> <p>In AT: solo servizi di pianificazione, per i quali: verifica della necessità economica.</p> <p>PI:</p> <p>In CY, DE, EE, EL, FR, HR, IE, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna.</p> <p>In FI: nessuna, eccetto: la persona fisica deve dimostrare di possedere conoscenze specialistiche pertinenti ai servizi prestati.</p> <p>In BE, BG, CZ, DK, ES, HU, IT, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>In AT: solo servizi di pianificazione, per i quali: verifica della necessità economica.</p>
<p>Servizi medici (inclusi i servizi psicologici) e dentistici (CPC 9312 e parte di 85201)</p>	<p>PSC:</p> <p>In SE: nessuna.</p> <p>In CY, CZ, DE, DK, EE, ES, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI: verifica della necessità economica.</p> <p>In FR: verifica della necessità economica, eccetto per i servizi psicologici, per i quali: nessun impegno specifico.</p> <p>In AT: nessun impegno specifico, eccetto per i servizi psicologici e dentistici, per i quali: verifica della necessità economica.</p> <p>In BE, BG, EL, FI, HR, HU, LT, LV, SK: nessun impegno specifico.</p> <p>PI:</p> <p>UE: nessun impegno specifico.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione degli impegni
<p>Servizi veterinari (CPC 932)</p>	<p>PSC: In SE: nessuna. In CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI: verifica della necessità economica. In AT, BE, BG, HR, HU, LV, SK: nessun impegno specifico.</p> <p>PI: UE: nessun impegno specifico.</p>
<p>Servizi ostetrici (parte di CPC 93191).</p>	<p>PSC: In IE, SE: nessuna. In AT, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FR, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI: verifica della necessità economica. In BE, BG, FI, HR, HU, SK: nessun impegno specifico.</p> <p>PI: UE: nessun impegno specifico.</p>
<p>Servizi prestati da personale infermieristico, fisioterapisti e personale paramedico (parte di CPC 93191).</p>	<p>PSC: In IE, SE: nessuna. In AT, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FR, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI: verifica della necessità economica. In BE, BG, FI, HR, HU, SK: nessun impegno specifico.</p> <p>PI: UE: nessun impegno specifico.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione degli impegni
<p>Servizi informatici e servizi correlati (CPC 84)</p>	<p>PSC:</p> <p>In BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna.</p> <p>In FI: nessuna, eccetto: la persona fisica deve dimostrare di possedere conoscenze specialistiche pertinenti ai servizi prestati.</p> <p>In AT, BG, CZ, CY, HU, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC.</p> <p>PI:</p> <p>In DE, EE, EL, FR, IE, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna.</p> <p>In FI: nessuna, eccetto: la persona fisica deve dimostrare di possedere conoscenze specialistiche pertinenti ai servizi prestati.</p> <p>In AT, BE, BG, CZ, CY, DK, ES, HU, IT, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>In HR: nessun impegno specifico.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione degli impegni
Servizi di ricerca e sviluppo (CPC 851, 852 esclusi i servizi psicologici ⁷⁸ e 853)	<p>PSC:</p> <p>UE, eccetto in NL, SE: è prescritta una convenzione di accoglienza stipulata con un istituto di ricerca riconosciuto⁷⁹.</p> <p>UE, eccetto in CZ, DK, SK: nessuna.</p> <p>In CZ, DK, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>PI:</p> <p>UE, eccetto in NL, SE: è prescritta una convenzione di accoglienza stipulata con un istituto di ricerca riconosciuto⁸⁰.</p> <p>UE, eccetto in BE, CZ, DK, IT, SK: nessuna.</p> <p>In BE, CZ, DK, IT, SK: verifica della necessità economica.</p>
Servizi pubblicitari (CPC 871)	<p>PSC:</p> <p>In BE, DE, EE, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna.</p> <p>In AT, BG, CZ, CY, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>PI:</p> <p>UE: nessun impegno specifico, eccetto NL. In NL: nessuna.</p>

⁷⁸ Parte di CPC 85201, che rientra nei servizi medici e dentistici.

⁷⁹ Per tutti gli Stati membri, eccetto DK, l'autorizzazione dell'istituto di ricerca e la convenzione di accoglienza devono rispettare le condizioni stabilite a norma della direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005.

⁸⁰ Per tutti gli Stati membri, eccetto DK, l'autorizzazione dell'istituto di ricerca e la convenzione di accoglienza devono rispettare le condizioni stabilite a norma della direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005.

Settore o sottosettore	Descrizione degli impegni
<p>Servizi di ricerche di mercato e sondaggi d'opinione (CPC 864)</p>	<p>PSC: In BE, DE, EE, ES, FR, IE, IT, LU, NL, PL, SE: nessuna. In AT, BG, CZ, CY, DK, EL, FI, HR, LV, MT, RO, SI, SK: verifica della necessità economica. In PT: nessuna, eccetto per i sondaggi d'opinione (CPC 86402), per i quali: nessun impegno specifico. In HU, LT: verifica della necessità economica, eccetto per i sondaggi d'opinione (CPC 86402), per i quali: nessun impegno specifico.</p> <p>PI: In DE, EE, FR, IE, LU, NL, PL, SE: nessuna. In AT, BE, BG, CZ, CY, DK, EL, ES, FI, HR, IT, LV, MT, RO, SI, SK: verifica della necessità economica. In PT: nessuna, eccetto per i sondaggi d'opinione (CPC 86402), per i quali: nessun impegno specifico. In HU, LT: verifica della necessità economica, eccetto per i sondaggi d'opinione (CPC 86402), per i quali: nessun impegno specifico.</p>
<p>Servizi di consulenza gestionale (CPC 865)</p>	<p>PSC: In BE, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BG, CZ, CY, HU, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC.</p> <p>PI: In CY, DE, EE, EL, FI, FR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BE, BG, CZ, DK, ES, HR, HU, IT, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione degli impegni
<p>Servizi correlati alla consulenza gestionale (CPC 866)</p>	<p>PSC: In BE, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BG, CZ, CY, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC. In HU: verifica della necessità economica, eccetto per i servizi di arbitrato e di conciliazione (CPC 86602), per i quali: nessun impegno specifico.</p> <p>PI: In CY, DE, EE, EL, FI, FR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BE, BG, CZ, DK, ES, HR, IT, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. In HU: verifica della necessità economica, eccetto per i servizi di arbitrato e di conciliazione (CPC 86602), per i quali: nessun impegno specifico.</p>
<p>Servizi tecnici di prova e analisi (CPC 8676)</p>	<p>PSC: In BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE: nessuna. In AT, BG, CZ, CY, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: verifica della necessità economica. In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC.</p> <p>PI: UE: nessun impegno specifico, eccetto NL. In NL: nessuna.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione degli impegni
<p>Servizi correlati di consulenza scientifica e tecnica (CPC 8675)</p>	<p>PSC: In BE, EE, EL, ES, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE: nessuna. In AT, CZ, CY, DE, DK, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: verifica della necessità economica. In DE: nessuna, eccetto per i geometri pubblici, per i quali: nessun impegno specifico. In FR: nessuna, eccetto per le attività di topografia connesse alla determinazione dei diritti di proprietà e al diritto fondiario, per le quali: nessun impegno specifico. In BG: nessun impegno specifico.</p> <p>PI: UE: nessun impegno specifico, eccetto NL. In NL: nessuna.</p>
<p>Attività estrattive (CPC 883, solo servizi di consulenza)</p>	<p>PSC: In BE, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BG, CZ, CY, HU, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC.</p> <p>PI: In DE, EE, EL, FI, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BE, BG, CZ, CY, DK, ES, HU, IT, LT, PL, RO, SK: verifica della necessità economica.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione degli impegni
<p>Manutenzione e riparazione di navi (parte di CPC 8868).</p>	<p>PSC: In BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BG, CZ, CY, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>PI: UE: nessun impegno specifico, eccetto NL. In NL: nessuna.</p>
<p>Manutenzione e riparazione di attrezzature di trasporto ferroviario (parte di CPC 8868).</p>	<p>PSC: In BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BG, CZ, CY, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>PI: UE: nessun impegno specifico, eccetto NL. In NL: nessuna.</p>
<p>Manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli, motoslitte e attrezzature di trasporto stradale (CPC 6112, 6122, parte di 8867 e parte di 8868)</p>	<p>PSC: In BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BG, CZ, CY, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>PI: UE: nessun impegno specifico, eccetto NL. In NL: nessuna.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione degli impegni
<p>Manutenzione e riparazione di aeromobili e loro parti (parte di CPC 8868).</p>	<p>PSC: In BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BG, CZ, CY, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>PI: UE: nessun impegno specifico, eccetto NL. In NL: nessuna.</p>
<p>Manutenzione e riparazione di prodotti di metallo, di macchine (diverse da quelle per ufficio), di attrezzature (diverse dalle attrezzature per ufficio e di trasporto) e di beni personali e per la casa⁸¹. (CPC 633, 7545, 8861, 8862, 8864, 8865 e 8866)</p>	<p>PSC: In BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BG, CZ, CY, DE, DK, HU, IE, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. In FI: nessun impegno specifico, eccetto nel quadro di un contratto di post-vendita o post-locazione; per il quale: la durata del soggiorno è limitata a sei mesi; per la manutenzione e la riparazione di beni personali e per la casa (CPC 633): verifica della necessità economica.</p> <p>PI: UE: nessun impegno specifico, eccetto NL. In NL: nessuna.</p>

⁸¹ I servizi di manutenzione e riparazione di macchine e attrezzature per ufficio, compresi i computer (CPC 845), rientrano fra i servizi informatici.

Settore o sottosettore	Descrizione degli impegni
<p>Servizi di traduzione e interpretazione (CPC 87905 escluse le attività ufficiali o certificate)</p>	<p>PSC: In BE, CY, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BG, CZ, DK, FI, HU, IE, LT, LV, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>PI: In CY, DE, EE, FR, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BE, BG, CZ, DK, EL, ES, FI, HU, IE, IT, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. In HR: nessun impegno specifico.</p>
<p>Servizi di telecomunicazione (CPC 7544, solo servizi di consulenza)</p>	<p>PSC: In BE, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BG, CZ, CY, HU, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC.</p> <p>PI: In DE, EE, EL, FI, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BE, BG, CZ, CY, DK, ES, HU, IT, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione degli impegni
<p>Servizi postali e di corriere (CPC 751, solo servizi di consulenza)</p>	<p>PSC: In BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BG, CZ, CY, FI, HU, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC.</p> <p>PI: In DE, EE, EL, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BE, BG, CZ, CY, DK, ES, FI, HU, IT, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.</p>
<p>Servizi di costruzione e servizi di ingegneria correlati (CPC 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517 e 518. BG: CPC 512, 5131, 5132, 5135, 514, 5161, 5162, 51641, 51643, 51644, 5165 e 517)</p>	<p>PSC: UE: nessun impegno specifico, eccetto in BE, CZ, DK, ES, NL e SE. In BE, DK, ES, NL, SE: nessuna. In CZ: verifica della necessità economica.</p> <p>PI: UE: nessun impegno specifico, eccetto NL. In NL: nessuna.</p>
<p>Servizi di ricognizione sul campo (CPC 5111)</p>	<p>PSC: In BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BG, CZ, CY, FI, HU, LT, LV, RO, SK: verifica della necessità economica. In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC.</p> <p>PI: UE: nessun impegno specifico.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione degli impegni
<p>Servizi di istruzione superiore (CPC 923)</p>	<p>PSC: UE, eccetto in LU, SE: nessun impegno specifico. In LU: nessun impegno specifico, eccetto per i docenti universitari, per i quali: nessuna. In SE: nessuna, eccetto per i prestatori di servizi di istruzione finanziati da fondi pubblici e fondi privati e beneficiari di aiuti statali di qualunque natura, per i quali: nessun impegno specifico.</p> <p>PI: UE, eccetto in SE: nessun impegno specifico. In SE: nessuna, eccetto per i prestatori di servizi di istruzione finanziati da fondi pubblici e fondi privati e beneficiari di aiuti statali di qualunque natura, per i quali: nessun impegno specifico.</p>
<p>Agricoltura, caccia e silvicoltura (CPC 881, solo servizi di consulenza)</p>	<p>PSC: UE, eccetto in BE, DE, DK, ES, FI, HR e SE: nessun impegno specifico. In BE, DE, ES, HR, SE: nessuna. In DK: verifica della necessità economica. In FI: nessun impegno specifico, eccetto per i servizi di consulenza connessi alla silvicoltura, per i quali: nessuna.</p> <p>PI: UE: nessun impegno specifico.</p>
<p>Servizi ambientali (CPC 9401, 9402, 9403, 9404, parte di 94060, 9405, parte di 9406 e 9409)</p>	<p>PSC: In BE, EE, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BG, CZ, CY, DE, DK, EL, HU, LT, LV, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>PI: UE: nessun impegno specifico.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione degli impegni
<p>Servizi assicurativi e connessi (solo servizi di consulenza)</p>	<p>PSC:</p> <p>In BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna.</p> <p>In AT, BG, CZ, CY, FI, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC.</p> <p>In HU: nessun impegno specifico.</p> <p>PI:</p> <p>In DE, EE, EL, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PT, SI, SE: nessuna.</p> <p>In AT, BE, BG, CZ, CY, DK, ES, FI, IT, LT, PL, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>In HU: nessun impegno specifico.</p>
<p>Altri servizi finanziari (solo servizi di consulenza)</p>	<p>PSC:</p> <p>In BE, DE, ES, EE, EL, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna.</p> <p>In AT, BG, CZ, CY, FI, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC.</p> <p>In HU: nessun impegno specifico.</p> <p>PI:</p> <p>In DE, EE, EL, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PT, SI, SE: nessuna.</p> <p>In AT, BE, BG, CZ, CY, DK, ES, FI, IT, LT, PL, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>In HU: nessun impegno specifico.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione degli impegni
Trasporti (CPC 71, 72, 73 e 74, solo servizi di consulenza)	<p>PSC:</p> <p>In DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna.</p> <p>In AT, BG, CZ, CY, HU, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC.</p> <p>In BE: nessun impegno specifico.</p> <p>PI:</p> <p>In CY, DE, EE, EL, FI, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PT, SI, SE: nessuna.</p> <p>In AT, BG, CZ, DK, ES, HU, IT, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>In PL: verifica della necessità economica, eccetto per il trasporto aereo, per il quale: nessuna.</p> <p>In BE: nessun impegno specifico.</p>
Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (compresi gli accompagnatori ⁸²) (CPC 7471)	<p>PSC:</p> <p>In AT, CY, CZ, DE, EE, ES, FR, HR, IT, LU, NL, PL, SI, SE: nessuna.</p> <p>In BG, EL, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC.</p> <p>In BE, IE: nessun impegno specifico, eccetto per gli accompagnatori, per i quali: nessuna.</p> <p>PI:</p> <p>UE: nessun impegno specifico.</p>

⁸² Prestatori di servizi la cui funzione consiste nell'accompagnamento di un gruppo di almeno 10 persone fisiche, senza fungere da guide in località specifiche.

Settore o sottosettore	Descrizione degli impegni
Servizi delle guide turistiche (CPC 7472)	PSC: In NL, PT, SE: nessuna. In AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LU, MT, RO, SK, SI: verifica della necessità economica. In ES, HR, LT, PL: nessun impegno specifico. PI: UE: nessun impegno specifico.
Attività manifatturiere (CPC 884 e 885, solo servizi di consulenza)	PSC: In BE, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BG, CZ, CY, HU, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC. PI: In DE, EE, EL, FI, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BE, BG, CZ, CY, DK, ES, HU, IT, LT, PL, RO, SK: verifica della necessità economica.

CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE FISICHE PER MOTIVI PROFESSIONALI⁸³

ARTICOLO 1

Impegni procedurali relativi all'ingresso e al soggiorno temporaneo

Le parti dovrebbero garantire che il trattamento delle domande di ingresso e soggiorno temporaneo a norma dei rispettivi impegni di cui al presente accordo sia conforme alle buone prassi amministrative. A tal fine:

- a) ciascuna delle parti provvede affinché:
 - i) i diritti applicati dalle proprie autorità competenti per il trattamento delle domande di ingresso e soggiorno temporaneo non pregiudichino indebitamente né ritardino gli scambi di merci o servizi oppure lo stabilimento o l'esercizio di un'attività in virtù del presente accordo;
 - ii) le domande complete relative alla concessione di ingresso e soggiorno temporaneo siano trattate il più rapidamente possibile;

⁸³ Al presente allegato si applicano le definizioni di cui all'articolo 10.3 (Definizioni) e all'articolo 10.20 (Ambito di applicazione e definizioni), paragrafo 3.

- iii) le autorità competenti si adoperino per fornire, senza indebito ritardo, informazioni in risposta a ogni ragionevole quesito formulato da un richiedente in merito allo stato di una domanda;
 - iv) le autorità competenti si adoperino per informare il richiedente senza indebito ritardo se richiedono a quest'ultimo informazioni supplementari al fine di trattare la domanda;
 - v) dopo l'adozione di una decisione, le autorità competenti informino tempestivamente il richiedente in merito all'esito della domanda;
 - vi) se la domanda è approvata, le autorità competenti informino il richiedente in merito al periodo di soggiorno e ad altre condizioni pertinenti;
 - vii) se la domanda è respinta, le autorità competenti, su richiesta o di propria iniziativa, mettano a disposizione del richiedente informazioni riguardanti le procedure di riesame e ricorso disponibili; e
 - viii) sia compiuto ogni sforzo per accettare e trattare le domande presentate in formato elettronico; e
- b) a discrezione delle autorità competenti di una parte, la documentazione prescritta che il richiedente è tenuto a presentare per le domande di concessione di ingresso e soggiorno temporaneo dei visitatori di breve durata per motivi professionali dovrebbe essere proporzionata alle finalità per le quali è richiesta.

ARTICOLO 2

Ulteriori impegni procedurali che si applicano al personale trasferito all'interno di una società⁸⁴

1. Ciascuna parte provvede affinché le proprie autorità competenti adottino una decisione sulla domanda di ingresso o di soggiorno temporaneo di personale trasferito all'interno di una società, o di rinnovo della stessa, e notifichino la decisione per iscritto al richiedente, conformemente alle procedure di notifica previste dalla propria legislazione, non appena possibile e comunque:

- a) nel caso dell'Unione, non oltre 90 giorni dalla data di presentazione della domanda completa;
- b) nel caso della Nuova Zelanda:
 - i) entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento di una domanda compilata e presentata conformemente alla propria legislazione; o
 - ii) se non è possibile giungere a una decisione entro tale termine, è fornita una tempistica indicativa entro la quale sarà presa la decisione.

⁸⁴ I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano agli Stati membri che non sono soggetti all'applicazione della direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari (GU L 157 del 27.5.2014, pag. 1).

2. Ciascuna parte provvede affinché, laddove le informazioni o la documentazione fornite a sostegno della domanda siano incomplete, le proprie autorità competenti si adoperino per comunicare al richiedente, entro un periodo di tempo ragionevole, quali informazioni aggiuntive siano prescritte e stabiliscano un termine ragionevole per provvedervi. Il periodo di cui al paragrafo 1 è sospeso fino a quando le autorità competenti non abbiano ricevuto le informazioni aggiuntive richieste.

3. L'Unione estende ai familiari delle persone fisiche della Nuova Zelanda che sono lavoratori trasferiti all'interno di una società nell'Unione il diritto di ingresso e soggiorno temporaneo concesso ai familiari dei lavoratori soggetti a trasferimento intra-societario a norma dell'articolo 19 della direttiva 2014/66/UE.

4. La Nuova Zelanda consente l'ingresso e il soggiorno temporaneo dei partner e dei figli a carico che accompagnano i lavoratori trasferiti all'interno di una società dell'Unione cui è stato concesso l'ingresso e il soggiorno temporaneo. Il periodo di soggiorno temporaneo per tali partner e, se del caso, per i figli a carico, è uguale a quello concesso ai lavoratori trasferiti all'interno di una società.

5. Ai fini del paragrafo 4 si applicano le definizioni seguenti:

a) "partner": il coniuge o il partner civile di un lavoratore trasferito all'interno di una società dall'Unione, anche in virtù di matrimonio, di un'unione civile o di un'unione o accordo equivalente, riconosciuti come tali conformemente alle disposizioni legislative della Nuova Zelanda. Si precisa che la definizione include anche il partner non sposato o dello stesso sesso del lavoratore trasferito all'interno di una società;

- b) "figli a carico": i figli di età inferiore ai 20 anni che sono a carico del lavoratore trasferito all'interno di una società e che sono riconosciuti come figli a carico conformemente alle disposizioni legislative della Nuova Zelanda, se:
- i) il lavoratore trasferito all'interno di una società ha per legge il diritto di trasferirli all'estero; o
 - ii) a entrambi i genitori è concesso l'ingresso e il soggiorno temporaneo conformemente al presente accordo.

ARTICOLO 3

Cooperazione in materia di rimpatrio e riammissione

Le parti riconoscono che la maggiore circolazione delle persone fisiche derivante dagli articoli 1 e 2 richiede la piena cooperazione in materia di rimpatrio e riammissione delle persone fisiche che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso, presenza o residenza sul territorio dell'altra parte.

ELENCO DEI PRODOTTI ENERGETICI, DEGLI IDROCARBURI E DELLE MATERIE PRIME

ELENCO DEI PRODOTTI ENERGETICI (CODICE SA)

Combustibili solidi (codici SA 27.01, 27.02 e 27.04)

Petrolio greggio (codice SA 27.09)

Prodotti petroliferi (codici SA 27.10, 27.13 – 27.15)

Gas naturale, anche liquefatto (codice SA 27.11)

Energia elettrica (codice SA 27.16)

Biogas (codice SA 38.25)

ELENCO DEGLI IDROCARBURI (CODICE SA)

Petrolio greggio (codice SA 27.09)

Gas naturale (codice SA 27.11)

ELENCO DELLE MATERIE PRIME (CODICE SA)

Capitolo ⁸⁵	Voce
25	Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi
26	Minerali, scorie e ceneri (esclusi uranio e torio (codice SA 26.12))
27	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali
28	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi
29	Prodotti chimici organici
31	Concimi
71	Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie (esclusa la pietra verde (codice SA 71.03))
72	Ghisa, ferro e acciaio
74	Rame e lavori di rame
75	Nichel e lavori di nichel
76	Alluminio e lavori di alluminio
78	Piombo e lavori di piombo
79	Zinco e lavori di zinco
80	Stagno e lavori di stagno
81	Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie

⁸⁵ Include tutti i prodotti non trasformati e semilavorati contemplati in tali capitoli.

IMPEGNI IN MATERIA DI ACCESSO AL MERCATO DEGLI APPALTI PUBBLICI

SEZIONE A

Elenco dell'Unione europea

L'accesso al mercato concesso ai fornitori e ai prestatori di servizi della Nuova Zelanda, oltre all'accesso al mercato già contemplato dall'AAP, comprende quanto segue:

1. appalti pubblici delle amministrazioni aggiudicatrici dei governi centrali degli Stati membri elencate nell'allegato 1 dell'appendice I relativa all'Unione dell'AAP che sono state contrassegnate con un asterisco e un doppio asterisco;
2. appalti pubblici delle amministrazioni aggiudicatrici regionali⁸⁶ degli Stati membri;
3. appalti aggiudicati da enti appaltanti operanti nel settore delle strutture aeroportuali contemplati dall'allegato 3 relativo all'Unione dell'appendice I dell'AAP;

⁸⁶ Ai fini del presente accordo, per "amministrazioni aggiudicatrici regionali" si intendono le amministrazioni aggiudicatrici delle unità amministrative che rientrano nei livelli NUTS 1 e 2, ai sensi del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1137/2008.

4. appalti aggiudicati da enti appaltanti operanti nel settore della messa a disposizione di porti marittimi o interni o di altri terminali, contemplati dall'allegato 3 relativo all'Unione dell'appendice I dell'AAP.

Per quanto riguarda i paragrafi 1, 3 e 4, gli impegni riguardano gli appalti di beni, servizi e servizi di costruzione come indicato negli allegati 4, 5 e 6 dell'appendice I relativa all'Unione dell'AAP.

L'impegno di cui al paragrafo 2 è limitato agli appalti di prodotti per la salute come definiti nell'UE dai codici CPV⁸⁷ che iniziano per 244 e 331.

Le soglie applicabili sono:

per quanto riguarda la voce 1: Beni e servizi: 130 000 DSP
Servizi di costruzione: 5 000 000 DSP

per quanto riguarda la voce 2: 200 000 DSP

per quanto riguarda le voci 3 e 4: Beni e servizi: 400 000 DSP
Servizi di costruzione: 5 000 000 DSP

⁸⁷ Cfr. regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) (GU L 340 del 16.12.2002, pag. 1).

SEZIONE B

Elenco della Nuova Zelanda

SOTTOSEZIONE 1

Enti dell'amministrazione centrale

Se non diversamente specificato, il capo 14 (Appalti pubblici) comprende gli appalti degli enti elencati nella presente sezione, a condizione che siano rispettate le soglie seguenti:

Beni: 130 000 DSP

Servizi: 130 000 DSP

Servizi di costruzione: 5 000 000 DSP

Elenco degli enti

1. Ministry for Primary Industries
2. Department of Conservation

3. Department of Corrections
4. Crown Law Office
5. Ministry of Business, Innovation and Employment
6. Ministry for Culture and Heritage
7. Ministry of Defence
8. Ministry of Education
9. Education Review Office
10. Ministry for the Environment
11. Ministry of Foreign Affairs and Trade
12. Government Communications Security Bureau
13. Ministry of Health
14. Inland Revenue Department

15. Department of Internal Affairs
16. Ministry of Justice
17. Land Information New Zealand
18. Te Puni Kōkiri Ministry of Māori Development
19. New Zealand Customs Service
20. Ministry for Pacific Peoples
21. Department of the Prime Minister and Cabinet
22. Serious Fraud Office
23. Ministry of Social Development
24. Public Service Commission
25. Statistics New Zealand
26. Ministry of Transport

27. The Treasury
28. Oranga Tamariki – Ministry for Children
29. Ministry for Women
30. New Zealand Defence Force
31. New Zealand Police
32. Ministry of Housing and Urban Development
33. Pike River Recovery Agency

Nota alla sottosezione 1

Sono comprese tutte le agenzie subordinate agli enti dell'amministrazione centrale sopra elencati.

SOTTOSEZIONE 2

Enti dell'amministrazione regionale e locale

Se non diversamente specificato, il capo 14 (Appalti pubblici) comprende gli appalti degli enti elencati nella presente sottosezione, a condizione che siano rispettate le soglie seguenti:

Beni: 200 000 DSP

Servizi: 200 000 DSP

Servizi di costruzione: 5 000 000 DSP

Elenco degli enti

1. Health New Zealand (nota 1)
2. Auckland Council (nota 2)
3. Wellington City Council (nota 2)
4. Christchurch City Council (nota 2)
5. Waikato Regional Council (nota 2)

6. Bay of Plenty Regional Council (nota 2)
7. Greater Wellington Regional Council (nota 2)
8. Canterbury Regional Council (nota 2)
9. Carterton District Council (nota 2)
10. Central Hawke's Bay District Council (nota 2)
11. Far North District Council (nota 2)
12. Gisborne District Council (nota 2)
13. Hamilton City Council (nota 2)
14. Hastings District Council (nota 2)
15. Hauraki District Council (nota 2)
16. Hawke's Bay Regional Council (nota 2)
17. Horizons Regional Council (nota 2)

18. Horowhenua District Council (nota 2)
19. Hutt City Council (nota 2)
20. Kaipara District Council (nota 2)
21. Kapiti Coast District Council (nota 2)
22. Manawatu District Council (nota 2)
23. Masterton District Council (nota 2)
24. Matamata-Piako District Council (nota 2)
25. Napier City Council (nota 2)
26. New Plymouth District Council (nota 2)
27. Northland Regional Council (nota 2)
28. Ōpōtiki District Council (nota 2)
29. Ōtorohanga District Council (nota 2)

30. Palmerston North City Council (nota 2)
31. Porirua City Council (nota 2)
32. Rangitikei District Council (nota 2)
33. Rotorua Lakes Council (nota 2)
34. Ruapehu District Council (nota 2)
35. South Taranaki District Council (nota 2)
36. South Waikato District Council (nota 2)
37. South Wairarapa District Council (nota 2)
38. Stratford District Council (nota 2)
39. Taranaki Regional Council (nota 2)
40. Tararua District Council (nota 2)
41. Taupō District Council (nota 2)

42. Tauranga City Council (nota 2)
43. Thames-Coromandel District Council (nota 2)
44. Upper Hutt City Council (nota 2)
45. Waikato District Council (nota 2)
46. Waipa District Council (nota 2)
47. Whanganui District Council (nota 2)
48. Western Bay of Plenty District Council (nota 2)
49. Whangarei District Council (nota 2)
50. Ashburton District Council (nota 2)
51. Central Otago District Council (nota 2)
52. Clutha District Council (nota 2)
53. Dunedin City Council (nota 2)

54. Environment Southland (nota 2)
55. Gore District Council (nota 2)
56. Grey District Council (nota 2)
57. Hurunui District Council (nota 2)
58. Invercargill City Council (nota 2)
59. Marlborough District Council (nota 2)
60. Nelson City Council (nota 2)
61. Otago District Council (nota 2)
62. Queenstown Lakes District Council (nota 2)
63. Selwyn District Council (nota 2)
64. Southland District Council (nota 2)

65. Tasman District Council (nota 2)
66. Waimakariri District Council (nota 2)
67. Waitaki District Council (nota 2)
68. West Coast Regional Council (nota 2)
69. Auckland Transport (nota 2)

Note alla sottosezione 2

1. Si precisa che sono compresi gli appalti pubblici indetti da Health New Zealand attraverso il suo agente healthAlliance Limited.
2. Tali enti sono contemplati solo per gli appalti di beni, servizi e servizi di costruzione relativi a progetti di trasporto finanziati, in tutto o in parte, dall'Agenzia dei Trasporti della Nuova Zelanda, per i quali il valore dell'appalto è pari o superiore alla soglia applicabile specificata sopra. Si precisa che il capo 14 (Appalti pubblici) non si applica a nessun altro appalto di tali enti.

SOTTOSEZIONE 3

Altri enti

Se non diversamente specificato, il capo 14 (Appalti pubblici) comprende gli appalti degli enti elencati nella presente sottosezione, a condizione che siano rispettate le soglie seguenti:

Beni: 400 000 DSP

Servizi: 400 000 DSP

Servizi di costruzione: 5 000 000 DSP

Elenco degli enti

1. Accident Compensation Corporation (nota 1)
2. Civil Aviation Authority of New Zealand
3. Energy Efficiency and Conservation Authority
4. Kāinga Ora – Homes and Communities

5. Maritime New Zealand
6. New Zealand Antarctic Institute
7. Fire and Emergency New Zealand (nota 5)
8. New Zealand Qualifications Authority
9. New Zealand Tourism Board
10. New Zealand Trade and Enterprise
11. New Zealand Transport Agency
12. Ōtākaro Limited (nota 4)
13. Sport and Recreation New Zealand (nota 2)
14. Tertiary Education Commission
15. Education New Zealand
16. Callaghan Innovation

17. Earthquake Commission (nota 6)
18. Environmental Protection Authority (nota 6)
19. Health Promotion Agency
20. Health Quality and Safety Commission
21. Health Research Council of New Zealand
22. New Zealand Blood Service (nota 7)
23. New Zealand Walking Access Commission
24. Real Estate Agents Authority (nota 8)
25. Social Workers Registration Board
26. WorkSafe New Zealand
27. Guardians of New Zealand Superannuation (nota 9)
28. Museum of New Zealand Te Papa (nota 10)

29. New Zealand Infrastructure Commission
30. New Zealand Lotteries Commission
31. Climate Change Commission
32. Electoral Commission (nota 11)
33. Financial Markets Authority
34. Education Payroll Limited (nota 12)
35. Research and Education Advanced Network New Zealand Limited
36. Tāmaki Redevelopment Company Limited (nota 13)
37. Airways Corporation of New Zealand Limited
38. Meteorological Service of New Zealand Limited
39. KiwiRail Holdings Limited
40. Transpower New Zealand Limited (nota 3)

41. Government Superannuation Fund Authority
42. New Zealand Artificial Limb Service
43. Health and Disability Commissioner
44. Human Rights Commission
45. New Zealand Productivity Commission
46. Crown Irrigation Investments Limited
47. New Zealand Growth Capital Partners Limited
48. City Rail Link Limited
49. Crown Infrastructure Partners Limited
50. New Zealand Green Investment Finance Limited
51. Accreditation Council
52. Arts Council of New Zealand

53. Broadcasting Commission
54. Heritage fi New Zealand
55. New Zealand Film Commission (nota 14)
56. New Zealand Symphony Orchestra (nota 14)
57. Public Trust (nota 15)
58. Retirement Commissioner
59. Māori Broadcasting Funding Agency (nota 16)
60. Māori Language Commission (nota 16)
61. Pharmaceutical Management Agency (nota 17)
62. Broadcasting Standards Authority
63. Children's Commissioner
64. Commerce Commission

65. Criminal Cases Review Commission (nota 8)
66. Drug Free Sport New Zealand
67. Law Commission
68. Electricity Authority
69. External Reporting Board
70. Independent Police Conduct Authority (nota 8);
71. Mental Health and Wellbeing Commission
72. Office of Film and Literature Classification (nota 8)
73. Privacy Commissioner
74. Takeovers Panel
75. Transport Accident Investigation Commission (nota 8)
76. Radio New Zealand Limited (nota 14)

77. Television New Zealand Limited
78. Crown Asset Management Limited
79. The Network for Learning Limited
80. Predator Free 2050 Limited
81. Southern Response Earthquake Services Limited
82. Māori Health Authority (nota 16)

Note alla sottosezione 3

1. Accident Compensation Corporation: il capo 14 (Appalti pubblici) non riguarda gli appalti per la gestione dei fondi pensione, le assicurazioni pubbliche e il collocamento fondi, gli investimenti o i servizi finanziari relativi ai titoli o alla negoziazione in borsa.
2. Sport and Recreation New Zealand: il capo 14 (Appalti pubblici) non si applica agli appalti di beni e servizi contenenti informazioni riservate relative al miglioramento delle prestazioni sportive agonistiche.

3. Transpower New Zealand Limited: non sono contemplati gli appalti relativi a:
 - a) servizi di tesatura elettrica (parte della gamma completa di attività contemplate dal codice CPC prov. 5134);
 - b) servizi di verniciatura torri (parte della gamma completa di attività contemplate dal codice CPC prov. 5173);
 - c) a fini di chiarezza, i progetti finanziati direttamente dai clienti del settore privato, nei casi in cui tali progetti non siano realizzati se non grazie ai finanziamenti forniti da tali clienti.

4. Ōtākaro Limited: sono contemplati tutti gli appalti, compresi quelli indetti dalla Christchurch Earthquake Recovery Authority e trasferiti a Ōtākaro Limited al momento della sua dissoluzione, e si applicano tutti gli obblighi di cui al capo 14 (Appalti pubblici) relativi in particolare agli enti della sottosezione 1. Si precisa che per i beni e i servizi la soglia è di 130 000 DSP mentre per i servizi di costruzione è di 5 000 000 DSP, e che sono contemplate tutte le agenzie subordinate a Ōtākaro Limited.

5. Fire and Emergency New Zealand: il capo 14 (Appalti pubblici) riguarda solo gli appalti indetti dalla New Zealand Fire Service Commission. Si precisa che non sono contemplati gli appalti seguenti: qualsiasi appalto di Fire and Emergency New Zealand che sia stato precedentemente condotto dalle autorità antincendio rurali, dai comitati antincendio rurali e/o dalle autorità territoriali (ai fini delle loro funzioni ai sensi del Forest and Rural Fires Act del 1977).

6. Il capo 14 (Appalti pubblici) non riguarda gli appalti per la gestione dei fondi pensione, le assicurazioni pubbliche e il collocamento fondi, gli investimenti o i servizi finanziari.
7. New Zealand Blood Service: tranne gli appalti relativi ai servizi di frazionamento del plasma.
8. Ad eccezione dei servizi giuridici, di arbitrato e di conciliazione.
9. Guardians of New Zealand Superannuation: il capo 14 (Appalti pubblici) non riguarda gli appalti per la gestione dei fondi pensione, il collocamento fondi, gli investimenti o i servizi finanziari.
10. Museum of New Zealand Te Papa: il capo 14 (Appalti pubblici) non contempla gli appalti per il trasporto di reperti museali od opere d'arte.
11. Electoral Commission: il capo 14 (Appalti pubblici) non contempla l'appalto dei servizi di amministrazione delle elezioni generali.
12. Education Payroll Limited: il capo 14 (Appalti pubblici) non contempla gli appalti per la tenuta dei libri paga delle scuole.
13. Tāmaki Redevelopment Company Limited: il capo 14 (Appalti pubblici) non contempla gli appalti relativi alla produzione, al trasporto o alla distribuzione di acqua potabile.

14. Ad eccezione degli appalti relativi all'acquisizione, allo sviluppo, alla produzione o alla coproduzione di programmi e relativi materiali.
15. Public Trust: ad eccezione dei servizi giuridici, compresi i servizi di assistenza legale, forniti da fiduciari o da tutori o amministratori.
16. Si riserva espressamente il diritto di accordare una preferenza ai fornitori Māori.
17. Pharmaceutical Management Agency: si precisa che non sono contemplate le attività legate alle funzioni di questa agenzia riguardanti il finanziamento di prodotti farmaceutici e dispositivi medici.
18. Per gli enti elencati nella presente sezione, il capo 14 (Appalti pubblici) riguarda solo gli enti elencati e non si estende alle agenzie subordinate o controllate, salvo diversamente specificato.

SOTTOSEZIONE 4

Beni

Salvo diversamente specificato, il capo 14 (Appalti pubblici) riguarda tutti gli appalti di beni degli enti elencati nelle sottosezioni 1, 2 e 3.

SOTTOSEZIONE 5

Servizi

1. Salvo diversamente specificato, il capo 14 (Appalti pubblici) riguarda tutti gli appalti di servizi degli enti elencati nelle sottosezioni 1, 2 e 3.

2. Il capo 14 (Appalti pubblici) non riguarda gli appalti dei servizi seguenti, identificati conformemente alla classificazione centrale provvisoria dei prodotti (CPC prov.), come indicato nel documento MTN.GNS/W/120:
 - a) servizi di ricerca e sviluppo (CPC. prov. 851-853);

 - b) servizi di sanità pubblica (CPC prov. 931, compresi 9311, 9312 e 9319);

 - c) servizi di istruzione (CPC prov. 921, 922, 923, 924 e 929); o

 - d) servizi di assistenza sociale (CPC prov. 933 e 913).

SOTTOSEZIONE 6

Servizi di costruzione

Elenco dei servizi di costruzione (divisione 51, CPC prov.):

salvo diversamente specificato, il capo 14 (Appalti pubblici) contempla gli appalti di tutti i servizi di costruzione della divisione 51 della classificazione centrale provvisoria dei prodotti (CPC prov.), quale figura nel documento MTN.GNS/W/120.

SOTTOSEZIONE 7

Note generali

1. Le note generali che seguono si applicano senza eccezioni al capo 14 (Appalti pubblici), comprese le sottosezioni da 1 a 6.
2. Il capo 14 (Appalti pubblici) non riguarda:
 - a) a fini di chiarezza, le forniture di beni e servizi da parte dell'amministrazione a persone fisiche o autorità governative non specificamente contemplate nelle sottosezioni da 1 a 6;
 - b) l'appalto di beni o servizi in relazione a contratti per la costruzione, la ristrutturazione o l'arredamento di cancellerie all'estero;

- c) l'appalto di beni o servizi al di fuori del territorio della Nuova Zelanda per il consumo al di fuori del territorio della Nuova Zelanda;
 - d) a fini di chiarezza, in base all'articolo II, paragrafo 3, lettera b), dell'AAP, gli accordi di sponsorizzazione commerciale;
 - e) qualsiasi appalto indetto da un ente contemplato dalle sezioni da 1 a 6 per conto di un'organizzazione che non è un ente contemplato dalle sottosezioni da 1 a 6;
 - f) gli appalti di un ente contemplato dalle sottosezioni da 1 a 6 presso un altro ente contemplato dalle sottosezioni da 1 a 6, tranne nel caso in cui siano indette gare d'appalto, nel qual caso si applica il presente capo; o
 - g) gli appalti finalizzati a sviluppare, tutelare o preservare i tesori nazionali di valore artistico, storico e archeologico del patrimonio culturale.
3. Si precisa che un ente appaltante può applicare procedure di gara a trattativa privata ai sensi dell'articolo XIII, paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), dell'AAP in relazione a proposte uniche non richieste⁸⁸.

⁸⁸ Quali definite e gestite secondo il documento di orientamento del governo neozelandese, "Unsolicited Unique Proposals - How to deal with uninvited bids" (maggio 2013), aggiornato periodicamente.

CLASSI DI PRODOTTI⁸⁹

1. Per "carni fresche, congelate e trasformate" si intendono i prodotti che rientrano nel capitolo 2 e nelle voci 16.01 o 16.02 del sistema armonizzato.
2. Per "luppoli" si intendono i prodotti che rientrano nella voce 12.10 del sistema armonizzato.
3. Per "prodotti ittici freschi, congelati e trasformati" si intendono i prodotti che rientrano nel capitolo 3 e i prodotti contenenti pesce che rientrano nelle voci 16.03, 16.04 o 16.05 del sistema armonizzato.
4. Per "burro" si intendono i prodotti che rientrano nella voce 04.05 del sistema armonizzato.
5. Per "formaggi" si intendono i prodotti che rientrano nella voce 04.06 del sistema armonizzato.
6. Per "prodotti orticoli freschi e trasformati" si intendono i prodotti che rientrano nel capitolo 7 del sistema armonizzato e i prodotti contenenti vegetali che rientrano nel capitolo 20 del sistema armonizzato⁹⁰.
7. Per "frutta fresca e trasformata" si intende la frutta che rientra nel capitolo 8 del sistema armonizzato e i prodotti contenenti frutta che rientrano nel capitolo 20 del sistema armonizzato.

⁸⁹ Le classi di prodotti si applicano in relazione alla sottosezione 4.

⁹⁰ Tranne nel caso in cui il prodotto rientri nella classe 16.

8. Per "frutta a guscio fresca e trasformata" si intende la frutta a guscio che rientra nel capitolo 8 del sistema armonizzato e i prodotti contenenti frutta a guscio che rientrano nel capitolo 20 del sistema armonizzato.
9. Per "spezie" si intendono le spezie che rientrano nel capitolo 9 del sistema armonizzato.
10. Per "cereali" si intendono i prodotti che rientrano nel capitolo 10 del sistema armonizzato.
11. Per "prodotti della macinazione" si intendono i prodotti che rientrano nel capitolo 11 del sistema armonizzato.
12. Per "semi oleosi" si intendono i prodotti che rientrano nel capitolo 12 del sistema armonizzato.
13. Per "oli e grassi di origine animale" si intendono i prodotti che rientrano nel capitolo 15 del sistema armonizzato.
14. Per "dolciumi e prodotti da forno" si intendono i prodotti che rientrano nelle voci 17.04, 18.06, 19.04 o 19.05 del sistema armonizzato.
15. Per "paste" si intendono i prodotti che rientrano nella voce 19.02 del sistema armonizzato.
16. Per "olive da tavola e trasformate" si intendono i prodotti che rientrano nelle voci 20.01 o 20.05 del sistema armonizzato.
17. Per "pasta di senape" si intendono i prodotti che rientrano nella sottovoce 21.03.30 del sistema armonizzato.

18. Per "birra" si intendono i prodotti che rientrano nella voce 22.03 del sistema armonizzato.
19. Per "aceti" si intendono i prodotti che rientrano nella voce 22.09 del sistema armonizzato.
20. Per "oli essenziali" si intendono i prodotti che rientrano nella voce 33.01 del sistema armonizzato.
21. Per "gomme e resine naturali" si intendono i prodotti che rientrano nella voce 13.01 del sistema armonizzato.
22. Per "bevande spiritose" si intendono i prodotti che rientrano nella voce 22.08 del sistema armonizzato.
23. Per "vini" si intendono i prodotti che rientrano nella voce 22.04 del sistema armonizzato.
24. Per "molluschi e crostacei freschi e prodotti derivati" si intendono i molluschi e i crostacei che rientrano nel capitolo 3 e i prodotti contenenti molluschi, crostacei e invertebrati marini che rientrano nelle voci 16.03, 16.04 o 16.05 del sistema armonizzato.
25. Per "miele" si intendono i prodotti che rientrano nella voce 04.09 del sistema armonizzato.
26. Per "fiori e piante ornamentali" si intendono i prodotti che rientrano nel capitolo 6 del sistema armonizzato.

Cfr. il documento separato.

PRODOTTI E SERVIZI AMBIENTALI

Elenco A. Elenco dei prodotti ambientali

Le parti riconoscono l'importanza di facilitare gli scambi e gli investimenti in prodotti che contribuiscono ad affrontare i cambiamenti climatici e a preservare l'ambiente e ricordano i rispettivi impegni ai sensi dell'articolo 2.5 (Soppressione dei dazi doganali) per la liberalizzazione degli scambi in un'ampia gamma di prodotti. L'elenco di prodotti che figura di seguito non è esaustivo e illustra i prodotti che contribuiscono a mitigare i cambiamenti climatici attraverso un uso efficiente dell'energia e la diffusione di tecnologie rinnovabili. L'elenco fa salvi gli impegni assunti da ciascuna parte in forza dell'articolo 2.5 (Soppressione dei dazi doganali).

Efficienza energetica:

3507.90 – Enzimi

3919.90 – Pellicole per finestre – Isolamento degli edifici

3920.62 – Pellicole per finestre – Isolamento degli edifici

4504.10 – Sughero – Materiali isolanti per edifici

4504.90 – Sughero – Materiali isolanti per edifici

6806.10 – Lana di loppa – Materiali isolanti per edifici

6806.20 – Lana di loppa – Materiali isolanti per edifici

6806.90 – Lana di loppa – Materiali isolanti per edifici

6808.00 – Pannelli di fibre vegetali – Materiali isolanti per edifici

7508.90 – Cavo superconduttore

8502.39 – Generatori elettrici per altre fonti energetiche rinnovabili

Energia geotermica, idroelettrica, solare ed eolica:

8418.61 – Pompe di calore geotermiche

8410.11 – Turbine idrauliche, piccole

8410.12 – Turbine idrauliche, medie

8410.13 – Turbine idrauliche, grandi

8410.90 – Parti di turbine idrauliche

2804.61 – Polisilicio– Materia prima utilizzata per la produzione di pannelli solari

2823.00 – Ossidi di titanio – Materia prima utilizzata per la produzione di pannelli solari

2921.11 – Perovskite – Materia prima utilizzata per la produzione di pannelli solari

2925.29 – Perovskite – Materia prima utilizzata per la produzione di pannelli solari

2933.39 – Materiale additivo semiconduttore per la produzione di pannelli solari

3818.00 – Wafer – Parte dei pannelli solari

3920.10 – Pellicola utilizzata nella produzione di celle fotovoltaiche

3920.91 – Pellicola per la protezione delle celle solari

3921.90 – Pellicola solare a specchio

7005.10 – Fogli di vetro – Componente dei pannelli solari

7007.19 – Fogli di vetro – Componente dei pannelli solari

7009.91 – Concentratori solari in vetro

8419.19 – Scaldacqua

8486.10 – Macchine per la produzione di wafer solari

8486.20 – Macchine per la produzione di celle solari

8486.90 – Parti – per la produzione di pannelli solari

8537.10 – Inseguitori solari

8541.40 – Celle fotovoltaiche

9001.90 – Elementi ottici per concentrare l'energia solare

9002.90 – Elementi ottici per concentrare l'energia solare

9013.80 – Eliostati (dispositivi che controllano la posizione dei pannelli solari rispetto al sole)

9013.90 – Parti di eliostati

7308.20 – Torri eoliche

7308.90 – Parti di torri eoliche

8412.80 – Aerogeneratori, turbine

8412.90 – Parti di aerogeneratori – Pale e mozzi

8482.10 – Cuscinetti a sfera utilizzati nelle turbine eoliche

8482.30 – Cuscinetti a sfera utilizzati nelle turbine eoliche

8483.10 – Alberi di trasmissione per turbine eoliche

8483.40 – Scatole di trasmissione degli aerogeneratori

8483.60 – Scatole di trasmissione degli aerogeneratori

8502.31 – Generatori elettrici per aerogeneratori

Elenco B. Elenco dei servizi ambientali e delle attività produttive

Le parti riconoscono l'importanza di facilitare gli scambi e gli investimenti nei servizi ambientali e nelle attività manifatturiere e ricordano i rispettivi impegni ai sensi del capo 10 (Liberalizzazione degli investimenti e scambi di servizi) per i settori seguenti, fatte salve le riserve elencate negli allegati da 10-A a 10-F:

1. Servizi ambientali contemplati dalla CPC provvisoria 94

9401 – Servizi di smaltimento delle acque reflue

9402 – Servizi di smaltimento dei rifiuti

9403 – Servizi di disinfestazione e servizi simili

9404 – Servizi di depurazione dei gas di scarico

9405 – Servizi di abbattimento del rumore

9406 – Servizi di tutela della natura e del paesaggio

9409 – Altri servizi di protezione ambientale n.c.a.

2. Servizi connessi all'economia circolare, come:

62278 – Servizi di vendita all'ingrosso di rottami e cascami e materiali per il riciclaggio

633 – Servizi di riparazione di beni personali e per la casa

75410 - Telecomunicazioni - Servizi di noleggio di attrezzature

83101 – Servizi di locazione o leasing di autovetture private, senza autista

83106 – Servizi di locazione o leasing di macchinari e attrezzature agricole, senza operatore

83107 – Servizi di locazione o leasing di macchinari e attrezzature per lavori edili, senza operatore

83108 – Servizi di locazione o leasing di macchinari e attrezzature per ufficio (compresi computer), senza operatore

83109 – Servizi di locazione o leasing di altri macchinari e attrezzature, senza operatore

8320 – Servizi di locazione o leasing di beni per uso personale e domestico

88493 – Riciclaggio per conto terzi

886 – Servizi di riparazione di prodotti in metallo, macchinari e apparecchi

3. Servizi ambientali che sostengono l'uso dei prodotti ambientali indicati nell'elenco A del presente allegato, ad esempio:

512 – Lavori di costruzione di edifici

513 – Lavori di costruzione di ingegneria civile

514 – Montaggio e installazione di opere prefabbricate

515 – Lavori di costruzione speciali

516 – Lavori d'installazione

62275 - Servizi di vendita all'ingrosso di materiali per l'edilizia, impianti, accessori e vetro piano

62283 - Servizi di vendita all'ingrosso di macchine e attrezzature per l'estrazione, le costruzioni e il genio civile

86711 – Servizi di consulenza e servizi preliminari alla progettazione architettonica

86712 – Servizi di progettazione architettonica

86721 – Servizi di consulenza ingegneristica

86723 – Servizi di progettazione ingegneristica d'impianti meccanici ed elettrici per edifici

86724 – Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile

86725 – Servizi di progettazione ingegneristica per processi e produzione industriali

86726 – Servizi di progettazione ingegneristica non classificati altrove

86729 – Altri servizi di ingegneria

86733 – Servizi integrati di ingegneria per la realizzazione di progetti "chiavi in mano" nel settore manifatturiero

8675 – Servizi di consulenza tecnica e scientifica connessi all'ingegneria

86762 – Servizi di prova e analisi delle proprietà fisiche

86763 – Servizi di collaudo e analisi di sistemi meccanici ed elettrici integrati

885 – Servizi inerenti alla fabbricazione di prodotti in metallo, macchine e apparecchiature

4. Attività manifatturiere

Fabbricazione di prodotti ambientali indicati nell'elenco A del presente allegato.

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO PER IL COMMERCIO

ARTICOLO 1

Ruolo del comitato per il commercio

Il comitato per il commercio istituito ai sensi dell'articolo 24.1 (Comitato per il commercio) è responsabile di tutte le questioni di cui all'articolo 24.2 (Funzioni del comitato per il commercio).

ARTICOLO 2

Composizione e presidenza

1. Ai sensi dell'articolo 24.1 (Comitato per il commercio), il comitato per il commercio è composto da rappresentanti dell'Unione e della Nuova Zelanda a livello ministeriale o da loro delegati.
2. Il comitato per il commercio a livello ministeriale è copresieduto dal membro della Commissione europea responsabile per il commercio e dal ministro della Nuova Zelanda responsabile per il commercio.

ARTICOLO 3

Segretariato

1. I funzionari del servizio responsabile del commercio per ciascuna delle parti esercitano congiuntamente le funzioni di segretariato del comitato per il commercio.
2. Ciascuna parte notifica all'altra il nome, la funzione e i recapiti del funzionario che funge da membro del segretariato del comitato per il commercio per conto di detta parte. Si considera che tale funzionario continui a fungere da membro del segretariato del comitato per il commercio per detta parte fino alla data in cui quest'ultima notifica un nuovo membro all'altra parte.

ARTICOLO 4

Riunioni

1. Il comitato per il commercio si riunisce su base annuale, salvo diverso accordo tra i copresidenti, o senza indebito ritardo su richiesta di una delle parti.

2. Le riunioni si svolgono a una data e un'ora concordate, alternativamente a Bruxelles e a Wellington, salvo diversa decisione dei copresidenti. Il comitato per il commercio può riunirsi in presenza o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione appropriato, come deciso dai copresidenti.
3. Le riunioni sono convocate dal copresidente della parte ospitante.

ARTICOLO 5

Delegazioni

Con ragionevole anticipo rispetto alla riunione, i funzionari che fungono da membri del segretariato del comitato per il commercio di ciascuna parte si informano a vicenda sulla composizione prevista delle rispettive delegazioni dell'Unione e della Nuova Zelanda. Il nome e la funzione di ciascun membro della delegazione sono specificati negli elenchi.

ARTICOLO 6

Ordine del giorno delle riunioni

1. Il membro ospitante del segretariato del comitato per il commercio redige un ordine del giorno provvisorio per ciascuna riunione in base a una proposta presentata dalla parte ospitante, specificando un termine entro il quale l'altra parte può presentare osservazioni.

2. Per le riunioni del comitato per il commercio a livello ministeriale, il membro ospitante del segretariato del comitato per il commercio comunica all'altra parte un ordine del giorno provvisorio almeno un mese prima della riunione. Per le riunioni del comitato per il commercio a livello di alti funzionari, il membro ospitante del segretariato del comitato per il commercio comunica all'altra parte un ordine del giorno provvisorio almeno 14 giorni prima della riunione.
3. Il comitato per il commercio adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. I punti non figuranti nell'ordine del giorno provvisorio possono essere iscritti all'ordine del giorno per consenso.

ARTICOLO 7

Invito di esperti

I copresidenti del comitato per il commercio possono di comune accordo invitare esperti (cioè funzionari non governativi) a partecipare alle riunioni del comitato per il commercio per fornire informazioni su argomenti specifici e limitatamente alle parti della riunione in cui vengono discussi tali argomenti specifici.

ARTICOLO 8

Verbali

1. Il progetto di verbale di ogni riunione è redatto dal membro del segretariato del comitato per il commercio della parte ospitante entro 15 giorni dalla fine della riunione, salvo diversa decisione dei copresidenti. Il progetto di verbale è trasmesso al membro del segretariato del comitato per il commercio dell'altra parte affinché presenti osservazioni.
2. Quando il presente regolamento si applica alle riunioni dei comitati specializzati, i verbali delle riunioni dei comitati specializzati sono resi disponibili per le successive riunioni del comitato per il commercio.
3. Il verbale riassume di norma ogni punto all'ordine del giorno indicando, se del caso:
 - a) tutta la documentazione presentata al comitato per il commercio;
 - b) qualsiasi dichiarazione che uno dei copresidenti del comitato per il commercio abbia chiesto di inserire nel verbale; e
 - c) le decisioni adottate, le raccomandazioni formulate, le dichiarazioni concordate e le conclusioni approvate su specifici punti.

4. Il verbale comprende un elenco di tutte le decisioni del comitato per il commercio adottate con procedura scritta a norma dell'articolo 9, paragrafo 2 dopo l'ultima riunione del comitato per il commercio.
5. Nell'allegato del verbale figura anche un elenco con i nomi, i titoli e le funzioni di tutte le persone che hanno partecipato alla riunione del comitato per il commercio.
6. Il membro ospitante del segretariato del comitato per il commercio adegua il progetto di verbale della riunione in base alle osservazioni ricevute e il progetto di verbale riveduto è approvato dalle parti entro 30 giorni dalla data della riunione o entro qualsiasi altra data concordata dai copresidenti. Dopo l'approvazione il segretariato del comitato per il commercio prepara due originali del verbale e ne trasmette uno a ciascuna delle parti.

ARTICOLO 9

Decisioni e raccomandazioni

1. Il comitato per il commercio può adottare decisioni e raccomandazioni riguardo a tutte le questioni previste dal presente accordo. Il comitato per il commercio adotta decisioni e raccomandazioni per consenso, come previsto dall'articolo 24.5 (Decisioni e raccomandazioni), paragrafo 2.
2. Tra una riunione e l'altra, il comitato per il commercio può adottare decisioni o raccomandazioni con procedura scritta.

3. Il testo di un progetto di decisione o di raccomandazione è presentato per iscritto da un copresidente all'altro copresidente nella lingua di lavoro del comitato per il commercio. L'altra parte dispone di un mese, o di un periodo più lungo specificato dalla parte proponente, per esprimere il proprio accordo sul progetto di decisione o di raccomandazione. Se l'altra parte non esprime il proprio accordo, la decisione o la raccomandazione proposta viene discussa e può essere adottata nella successiva riunione del comitato per il commercio. I progetti di decisione o di raccomandazione sono considerati adottati dopo che l'altra parte ha espresso il proprio accordo e sono iscritti nel verbale della riunione del comitato per il commercio a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera c).

4. Nelle situazioni in cui il presente accordo conferisce al comitato per il commercio la facoltà di adottare decisioni o raccomandazioni, tali decisioni o raccomandazioni sono denominate rispettivamente "decisione" o "raccomandazione". Il segretariato del comitato per il commercio assegna a ciascuna decisione o raccomandazione un numero di serie progressivo e aggiunge la data di adozione e una descrizione dell'oggetto. In ciascuna decisione o raccomandazione è indicata la data della sua entrata in vigore.

5. Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal comitato per il commercio sono redatte in duplice copia e autenticate dai copresidenti e una copia è trasmessa a ciascuna delle parti.

ARTICOLO 10

Trasparenza

1. Le parti possono concordare di riunirsi in seduta pubblica.

2. Ciascuna parte può decidere di far pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del comitato per il commercio nella rispettiva Gazzetta ufficiale oppure online.
3. Come previsto dall'articolo 25.7 (Divulgazione delle informazioni), tutti i documenti presentati da una parte al comitato per il commercio e indicati come riservati sono considerati tali, a meno che la parte in questione non decida diversamente e lo comunichi al segretariato del comitato per il commercio.
4. Gli ordini del giorno provvisori delle riunioni del comitato per il commercio sono resi pubblici prima dello svolgimento della riunione del comitato per il commercio. I verbali delle riunioni del comitato per il commercio sono resi pubblici dopo essere stati approvati conformemente all'articolo 8, paragrafo 6.
5. La pubblicazione dei documenti di cui ai paragrafi 2 e 4 è effettuata in conformità delle norme di ciascuna parte applicabili in materia di protezione dei dati.

ARTICOLO 11

Lingue

1. La lingua di lavoro del comitato per il commercio è l'inglese.

2. Il comitato per il commercio adotta le decisioni relative alla modifica o all'interpretazione delle disposizioni del presente accordo nelle lingue dei testi facenti fede del presente accordo. Tutte le altre decisioni del comitato per il commercio sono adottate nella lingua di lavoro di cui al paragrafo 1.

3. Ciascuna parte è responsabile della traduzione, se richiesta a norma del presente articolo, delle decisioni e degli altri documenti nella propria lingua ufficiale e sostiene le spese che tale traduzione comporta.

ARTICOLO 12

Spese

1. Ciascuna parte sostiene le spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato per il commercio, in particolare le spese per il personale, le spese di viaggio e di soggiorno nonché le spese postali e per le telecomunicazioni, le videoconferenze o le teleconferenze.

2. Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte ospitante.

3. Le spese relative alla prestazione, durante le riunioni, di servizi di interpretariato nella e dalla lingua di lavoro del comitato per il commercio sono a carico della parte ospitante.

ARTICOLO 13

Comitati specializzati

1. A norma dell'articolo 24.4 (Comitati specializzati), il comitato per il commercio sorveglia i lavori di tutti i comitati specializzati e degli altri organismi istituiti a norma del presente accordo.
2. Il comitato per il commercio è informato per iscritto dei punti di contatto nominati dai comitati specializzati o da altri organismi istituiti a norma del presente accordo. Tutta la corrispondenza, tutti i documenti e le comunicazioni pertinenti tra i punti di contatto di ciascun comitato specializzato riguardanti l'attuazione del presente accordo sono trasmessi simultaneamente al segretariato del comitato per il commercio.
3. Ai sensi dell'articolo 24.4 (Comitati specializzati), paragrafo 7, i comitati specializzati riferiscono al comitato per il commercio in merito ai risultati, alle decisioni e alle conclusioni di ciascuna delle loro riunioni.
4. Salvo decisione contraria di ciascun comitato specializzato ai sensi dell'articolo 24.4 (Comitati specializzati), paragrafo 5, del presente accordo, il regolamento interno di cui al presente allegato si applica *mutatis mutandis* ai comitati specializzati ai sensi del presente accordo.

ARTICOLO 14

Modifiche del regolamento interno

Il presente regolamento interno può essere modificato mediante decisione del comitato per il commercio conformemente all'articolo 9.

REGOLAMENTO DI PROCEDURA PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

I. Definizioni

1. Ai fini del capo 26 (Risoluzione delle controversie) e del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:
 - a) "personale amministrativo": in relazione a un membro del panel, le persone poste sotto la sua direzione e il suo controllo, eccetto gli assistenti;
 - b) "consulente": una persona incaricata da una parte di fornirle consulenza o assistenza in relazione al procedimento dinanzi al panel;
 - c) "assistente": una persona che, su mandato e sotto il controllo e la direzione di un membro del panel, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni;
 - d) "parte attrice": la parte che chiede la costituzione di un panel a norma dell'articolo 26.4 (Avvio delle procedure del panel);
 - e) "giorno": un giorno di calendario;

- f) "panel": un panel costituito a norma dell'articolo 26.5 (Costituzione di un panel);
- g) "membro del panel": un membro di un panel;
- h) "parte convenuta": la parte chiamata a rispondere della violazione delle disposizioni contemplate;
- i) "rappresentante di una parte": un funzionario o qualsiasi altra persona designata da un dicastero, da un organismo governativo o da qualunque altro soggetto pubblico di una parte, che rappresenta la parte ai fini di una controversia nel quadro del presente accordo.

II. Notifiche

- 2. Qualsiasi richiesta, avviso, comunicazione scritta o altro documento:
 - a) del panel, è inviato a entrambe le parti contemporaneamente;
 - b) di una parte indirizzato al panel viene inviato contemporaneamente in copia all'altra parte;
 - c) di una parte indirizzato all'altra parte viene inviato contemporaneamente in copia al panel, ove opportuno.

3. Le richieste, gli avvisi, le comunicazioni scritte o altri documenti di cui all'articolo 2 sono inviati per posta elettronica oppure, ove opportuno, con qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione che ne comprovi l'invio. Salvo prova contraria, tale comunicazione si considera presentata nel giorno in cui è stata inviata.
4. Le richieste, gli avvisi, le comunicazioni scritte o altri documenti sono indirizzati rispettivamente alla direzione generale del Commercio della Commissione europea dell'Unione europea e al ministero degli Affari esteri e del Commercio della Nuova Zelanda.
5. Gli errori materiali di scarsa importanza contenuti in richieste, avvisi, comunicazioni scritte o altri documenti relativi al procedimento dinanzi al panel possono essere corretti mediante presentazione di un nuovo documento in cui siano chiaramente indicate le modifiche.
6. Se l'ultimo giorno utile per la presentazione di un documento coincide con un giorno non lavorativo delle istituzioni dell'Unione o del governo della Nuova Zelanda, il termine per la presentazione del documento scade il primo giorno lavorativo successivo.

III. Nomina dei membri del panel

7. Se, ai sensi dell'articolo 26.5 (Costituzione di un panel), un membro del panel viene selezionato per sorteggio, il copresidente del comitato per il commercio della parte attrice comunica tempestivamente al copresidente della parte convenuta la data, l'ora e il luogo del sorteggio. La parte convenuta può, se lo desidera, assistere al sorteggio. L'estrazione è comunque effettuata con la parte o le parti che sono presenti.

8. Il copresidente della parte attrice notifica per iscritto la nomina a ogni persona scelta come membro del panel. Ciascuna persona conferma la propria disponibilità a entrambe le parti entro 10 giorni dalla data di ricevimento di tale notifica.

9. Il copresidente del comitato per il commercio della parte attrice estrae a sorte il membro del panel o il presidente entro 10 giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 26.5 (Costituzione di un panel), paragrafo 2:

- a) tra i nominativi formalmente proposti da una o entrambe le parti per stabilire o mantenere il sottoelenco pertinente, qualora uno dei sottoelenchi di cui all'articolo 26.6 (Elenchi dei membri del panel), paragrafo 2, non sia stato stabilito o contenga solo nominativi di persone che non sono disponibili; o
- b) tra le persone che rimangono nel sottoelenco pertinente, qualora uno dei sottoelenchi di cui all'articolo 26.6 (Elenchi dei membri del panel), paragrafo 2, non contenga più come minimo tre nominativi.

10. Fatto salvo l'articolo 26.4 (Avvio delle procedure del panel), paragrafo 4, le parti si adoperano per garantire che, al più tardi al momento in cui tutti i membri del panel hanno accettato la loro nomina ai sensi dell'articolo 26.5 (Costituzione di un panel), paragrafo 5, siano stati concordati il compenso e il rimborso delle spese dei membri del panel e degli assistenti e siano stati predisposti i contratti di nomina necessari al fine di farli firmare tempestivamente. Il compenso e le spese dei membri del panel si basano sulle norme dell'OMC. Il compenso e le spese di un assistente o di tutti gli assistenti di un membro del panel non superano il 50 % del compenso di tale membro del panel.

IV. Riunione organizzativa

11. Salvo diverso accordo tra le parti, queste ultime si riuniscono con il panel entro sette giorni dalla sua costituzione al fine di individuare le questioni che le parti o il panel ritengono opportuno affrontare, compreso il calendario dei procedimenti. I membri del panel e i rappresentanti delle parti possono partecipare a tale riunione con qualsiasi mezzo di comunicazione, anche per telefono, in videoconferenza telefonica o mediante altri mezzi di comunicazione elettronici.

V. Comunicazioni scritte

12. La parte attrice presenta le proprie comunicazioni scritte entro 20 giorni dalla data di costituzione del panel. La parte convenuta presenta le proprie comunicazioni scritte entro 20 giorni dalla data di presentazione delle comunicazioni scritte della parte attrice.

VI. Funzionamento del panel

13. Il presidente del panel presiede tutte le riunioni del medesimo. Il panel può delegare al presidente il potere di adottare decisioni di carattere amministrativo e procedurale.
14. Salvo altrimenti disposto nel capo 26 (Risoluzione delle controversie), il panel può utilizzare qualsiasi mezzo per svolgere la propria attività, compresi telefono, videoconferenza o altri mezzi di comunicazione elettronici.
15. Soltanto i membri del panel possono partecipare alle discussioni del panel, ma quest'ultimo può autorizzare i suoi assistenti ad essere presenti alle discussioni.
16. La stesura delle decisioni e delle relazioni è di esclusiva competenza del panel e non può essere delegata.
17. Qualora sorga una questione procedurale non contemplata dalle disposizioni del capo 26 (Risoluzione delle controversie), il panel può, previa consultazione delle parti, adottare una procedura appropriata, compatibile con il capo 26 (Risoluzione delle controversie).

18. Qualora ritenga necessario modificare un termine per i procedimenti diverso dai termini stabiliti nel capo 26 (Risoluzione delle controversie) o introdurre qualsiasi altro adeguamento di carattere procedurale o amministrativo, il panel comunica per iscritto alle parti il termine o l'adeguamento necessario e i relativi motivi. Il panel può adottare la modifica o l'adeguamento dopo aver consultato le parti.

VII. Sostituzione

19. Se una parte ritiene che un membro del panel non si conformi alle prescrizioni dell'allegato 26-B (Codice di condotta per i membri del panel e i mediatori) e che per questa ragione debba essere sostituito, tale parte informa l'altra parte entro 15 giorni dal momento in cui ha ottenuto prove sufficienti della presunta non conformità alle prescrizioni dell'allegato 26-B (Codice di condotta per i membri del panel e i mediatori) da parte del membro del panel.

20. Le parti si consultano entro 15 giorni dalla notifica di cui all'articolo 19. Esse informano il membro del panel della presunta non conformità e possono chiedergli di adottare misure per porvi rimedio. Le parti possono inoltre, di comune accordo, rimuovere il membro del panel e designarne uno nuovo conformemente a quanto previsto dall'articolo 26.5 (Costituzione di un panel).

21. Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire un membro del panel diverso dal presidente del panel, ciascuna parte può chiedere che la questione venga sottoposta al presidente del panel, la cui decisione è definitiva. Se il presidente del panel constata che il membro del panel non si conforma alle prescrizioni dell'allegato 26-B (Codice di condotta per i membri del panel e i mediatori), il membro del panel è rimosso e un nuovo membro è scelto conformemente all'articolo 26.5 (Costituzione di un panel).

22. Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire il presidente, ciascuna parte può chiedere che la questione venga sottoposta a uno dei membri rimanenti del gruppo di persone il cui nominativo figura nel sottoelenco di presidenti istituito a norma dell'articolo 26.6 (Elenchi dei membri del panel). Il suo nome è estratto a sorte dal copresidente del comitato per il commercio della parte richiedente o dal suo delegato. La decisione della persona designata circa la necessità di sostituire il presidente è definitiva. Se tale persona constata che il presidente non si conforma alle prescrizioni dell'allegato 26-B (Codice di condotta per i membri del panel e i mediatori), il presidente è rimosso e il nuovo presidente è designato conformemente a quanto previsto dall'articolo 26.5 (Costituzione di un panel).

VIII. Udienze

23. In base al calendario stabilito a norma dell'articolo 11, previa consultazione delle parti e degli altri membri del panel, il presidente del panel comunica alle parti la data, l'ora e il luogo dell'udienza. Quando l'udienza è pubblica, tali informazioni vengono rese accessibili al pubblico dalla parte in cui ha luogo l'udienza.

24. Salvo diverso accordo tra le parti, l'udienza ha luogo a Bruxelles se la parte attrice è la Nuova Zelanda e a Wellington se la parte attrice è l'Unione. Le spese amministrative dell'udienza sono a carico della parte convenuta. In circostanze debitamente giustificate e su richiesta di una parte, il panel può decidere di tenere un'udienza virtuale o ibrida e prendere le opportune disposizioni a tale riguardo, tenendo conto del diritto al giusto processo e della necessità di garantire la trasparenza e previa consultazione di entrambe le parti.

25. Il panel può organizzare altre udienze con l'accordo delle parti.

26. Tutti i membri del panel sono presenti per l'intera durata dell'udienza.

27. Salvo diverso accordo tra le parti, indipendentemente dal carattere pubblico dell'udienza, possono assistere all'udienza:

a) rappresentanti e consulenti di una parte; e

b) assistenti, interpreti e altre persone la cui presenza è richiesta dal panel.

28. Entro i cinque giorni precedenti la data dell'udienza ciascuna parte trasmette al panel e all'altra parte l'elenco dei nominativi delle persone che nel corso dell'udienza interverranno oralmente per conto di tale parte e degli altri rappresentanti o consulenti che assisteranno all'udienza.

29. Il panel garantisce che le parti siano trattate su un piano di parità e che sia loro accordato un periodo di tempo sufficiente per presentare le loro argomentazioni.

30. Il panel può rivolgere domande alle parti in qualsiasi momento dell'udienza.

31. Il panel predispone la stesura del verbale o la registrazione dell'udienza da trasmettere quanto prima alle parti dopo l'udienza. In caso di stesura del verbale, le parti possono presentare osservazioni sul verbale e il panel può tenerne conto.

32. Entro 10 giorni dalla data dell'udienza ciascuna parte può trasmettere osservazioni scritte supplementari in merito a qualsiasi questione sollevata durante l'udienza.

IX. Domande scritte

33. Il panel può rivolgere domande scritte a una o a entrambe le parti in qualsiasi momento del procedimento. Le domande rivolte a una parte sono inviate in copia all'altra parte.

34. Ciascuna parte fornisce all'altra parte una copia delle proprie risposte alle domande formulate dal panel. L'altra parte ha la possibilità di presentare osservazioni scritte in merito alle risposte della parte entro sette giorni dalla data di presentazione di tale copia.

X. Riservatezza

35. Ciascuna parte e il panel considerano riservate le informazioni comunicate in via riservata al panel dall'altra parte. La parte che trasmette al panel una comunicazione scritta contenente informazioni riservate trasmette anche, entro 15 giorni, una comunicazione priva di tali informazioni riservate che è divulgata al pubblico.

36. Nessuna disposizione del presente allegato preclude a una parte la possibilità di rendere pubblica la propria posizione, purché nel fare riferimento alle informazioni comunicate dall'altra parte essa non divulghi informazioni indicate come riservate da quest'ultima.

37. Il panel si riunisce a porte chiuse qualora le comunicazioni e le argomentazioni di una parte contengano informazioni riservate. Le parti rispettano la riservatezza delle udienze del panel che si svolgono a porte chiuse.

XI. Contatti unilaterali

38. Il panel non si riunisce né comunica con una parte in assenza dell'altra parte.

39. Nessun membro del panel può discutere un aspetto della questione oggetto del procedimento con una delle parti o con entrambe in assenza degli altri membri del panel.

XII. Comunicazioni *amicus curiae*

40. Salvo diverso accordo tra le parti entro cinque giorni dalla data di costituzione del panel, quest'ultimo può ricevere comunicazioni scritte non richieste da persone fisiche di una parte o da persone giuridiche stabilite nel territorio di una parte indipendenti dai governi delle parti, purché tali comunicazioni:

- a) pervengano al panel entro 10 giorni dalla data di costituzione dello stesso;
- b) siano concise, in nessun caso più lunghe di 15 pagine battute con interlinea doppia, compresi gli eventuali allegati;
- c) riguardino direttamente una questione di diritto o di fatto esaminata dal panel;
- d) contengano una descrizione della persona che la presenta, compresi la sua cittadinanza in caso di persona fisica o il luogo di stabilimento in caso di persona giuridica, la natura delle sue attività, il suo status giuridico, gli obiettivi generali e le sue fonti di finanziamento;
- e) precisino la natura dell'interesse della persona nel quadro del procedimento dinanzi al panel;
- f) siano redatte nella lingua di lavoro determinata in base agli articoli 44 e 45.

41. Le comunicazioni vengono trasmesse alle parti perché possano formulare le loro osservazioni. Le parti possono presentare osservazioni al panel entro dieci giorni dalla trasmissione delle comunicazioni.

42. Nella propria relazione il panel elenca tutte le comunicazioni ricevute a norma dell'articolo 40. Il panel non è tenuto a esaminare nella propria relazione le argomentazioni contenute in dette comunicazioni; in caso di esame deve però tenere conto anche delle eventuali osservazioni formulate dalle parti ai sensi dell'articolo 41.

XIII. Casi urgenti

43. Nei casi urgenti di cui all'articolo 26.10 (Decisione sull'urgenza), il panel, previa consultazione delle parti, adegua ove opportuno i termini previsti dal presente allegato. Il panel comunica tali adeguamenti alle parti.

XIV. Lingua di lavoro, traduzione e interpretazione

44. Durante le consultazioni di cui all'articolo 26.3 (Consultazioni) ed entro la data della riunione di cui all'articolo 11, le parti si adoperano per concordare una lingua di lavoro comune per i procedimenti dinanzi al panel.

45. Se le parti non riescono a concordare una lingua di lavoro comune, ciascuna parte provvede alla traduzione delle proprie comunicazioni scritte nella lingua scelta dall'altra parte sostenendone i relativi costi. Il panel considera favorevolmente la richiesta di una delle parti o di entrambe di modificare i termini per la trasmissione delle comunicazioni scritte qualora queste ultime debbano essere tradotte. La parte convenuta provvede all'interpretazione delle comunicazioni orali nelle lingue scelte dalle parti.

46. Le relazioni e le decisioni del panel sono redatte nella lingua o nelle lingue scelte dalle parti. Se le parti non si sono accordate sull'uso di una lingua di lavoro comune, la relazione interinale e la relazione finale del panel sono redatte in una delle lingue di lavoro dell'OMC.

47. Ciascuna parte può formulare osservazioni sull'accuratezza della traduzione di qualsiasi versione tradotta di un documento redatto conformemente al presente allegato.

48. Ciascuna parte sostiene i costi relativi alla traduzione delle proprie comunicazioni scritte. I costi sostenuti per la traduzione di una decisione sono sostenuti in egual misura dalle parti.

XV. Altre procedure

49. I termini stabiliti nel presente allegato sono adeguati conformemente ai termini speciali previsti per l'adozione di una relazione o di una decisione da parte del panel nei procedimenti di cui agli articoli 26.14 (Periodo ragionevole), 26.15 (Verifica della conformità), 26.16 (Misure correttive temporanee) e 26.17 (Riesame delle misure di conformità successive all'adozione di misure correttive temporanee).

50. I termini per la trasmissione delle comunicazioni scritte sono inoltre adeguati in base a eventuali constatazioni del panel a seguito di una richiesta di una parte o di entrambe ai sensi dell'articolo 43.

CODICE DI CONDOTTA PER I MEMBRI DEL PANEL E I MEDIATORI

I. Definizioni

1. Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:
 - a) "personale amministrativo": in relazione a un membro del panel, le persone poste sotto la sua direzione e il suo controllo, eccetto gli assistenti;
 - b) "assistente": una persona che, su mandato di un membro del panel, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni;
 - c) "candidato": una persona il cui nominativo figura in un elenco di membri del panel di cui all'articolo 26.6 (Elenchi dei membri del panel) e che è stata proposta per la nomina a membro del panel a norma dell'articolo 26.5 (Costituzione di un panel);
 - d) "mediatore": una persona che è stata scelta come mediatore conformemente alla parte IV (Scelta del mediatore) dell'allegato 26-C;
 - e) "membro del panel": un membro di un panel.

II. Principi fondamentali

3. Al fine di garantire l'integrità e l'imparzialità delle procedure di risoluzione delle controversie, i candidati e i membri del panel:

- a) prendono conoscenza del presente codice di condotta;
- b) sono indipendenti e imparziali;
- c) evitano i conflitti d'interessi diretti e indiretti;
- d) evitano qualsiasi irregolarità e parvenza di irregolarità o parzialità;
- e) osservano norme di condotta rigorose;
- f) non sono influenzati da interessi personali, da pressioni esterne, da considerazioni di ordine politico, dall'opinione pubblica, dalla lealtà verso una parte o dal timore di critiche.

III. Obblighi di dichiarazione

4. Prima di accettare la nomina a membro del panel a norma dell'articolo 26.5 (Costituzione di un panel), ciascun candidato cui viene richiesto di esercitare tale funzione dichiara l'esistenza di qualsiasi interesse, relazione o fatto che potrebbe influire sulla sua indipendenza o imparzialità o dare ragionevolmente adito a una parvenza di irregolarità o di parzialità nel procedimento. A tale scopo il candidato compie ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza dell'esistenza di tali interessi, relazioni e fatti, compresi interessi di natura finanziaria, professionale, lavorativa o familiare.
5. L'obbligo di dichiarazione di cui al paragrafo 4 è permanente e impone a ogni membro del panel di dichiarare interessi, relazioni e fatti di simile natura, in qualsiasi fase del procedimento essi intervengano.
6. I candidati o i membri del panel comunicano al comitato per il commercio le questioni attinenti a violazioni effettive o potenziali del presente codice di condotta, non appena ne vengono a conoscenza, affinché siano esaminate dalle parti.

IV. Indipendenza e imparzialità dei membri del panel

7. I membri del panel non possono, né direttamente né indirettamente, contrarre obblighi o accettare vantaggi che possano in qualunque modo ostacolare o apparire d'ostacolo al corretto adempimento delle loro funzioni.

8. I membri del panel non possono usare la loro posizione in seno al panel per interessi personali o privati. I membri del panel si astengono da qualsiasi atto che possa dare l'impressione che altre persone si trovino in posizione tale da poterli influenzare.

9. I membri del panel non consentono che la loro condotta o il loro giudizio siano influenzati da relazioni o responsabilità, presenti o passate, di ordine finanziario, commerciale, professionale, personale o sociale.

10. I membri del panel evitano di allacciare relazioni o di acquisire interessi finanziari tali da influire sulla loro imparzialità o da dare ragionevolmente adito a una parvenza di irregolarità o di parzialità.

V. Doveri dei membri del panel

11. In seguito all'accettazione della nomina, ciascun membro del panel si rende disponibile a esercitare ed esercita interamente e sollecitamente le proprie funzioni nel corso di tutto il procedimento, con equità e diligenza.

12. Ciascun membro del panel esamina soltanto le questioni sollevate nell'ambito del procedimento e necessarie per pervenire a una decisione e non delega ad altri tale dovere.

13. I membri del panel non delegano ad altri l'incarico di decidere.

14. Le parti II (Principi fondamentali), III (Obblighi di dichiarazione), IV (Indipendenza e imparzialità dei membri del panel), il paragrafo 11 della parte V (Doveri dei membri del panel) e le parti VI (Obblighi degli ex membri del panel) e VII (Riservatezza) si applicano anche agli esperti, agli assistenti e al personale amministrativo.

VI. Obblighi degli ex membri del panel

15. Gli ex membri del panel evitano qualsiasi atto che possa dare l'impressione che siano stati parziali nell'esercizio delle loro funzioni o abbiano tratto vantaggio dalla decisione del panel.

16. Gli ex membri del panel ottemperano agli obblighi previsti dalla parte VII (Riservatezza).

VII. Riservatezza

17. I membri del panel si astengono in qualsiasi momento dal divulgare informazioni non pubbliche relative al procedimento o acquisite nel corso del procedimento per cui sono stati nominati. In nessun caso i membri del panel divulgano o impiegano tali informazioni a proprio vantaggio o a vantaggio di altri o per nuocere agli interessi di altri.

18. I membri del panel si astengono dal divulgare, in tutto o in parte, una decisione del panel prima della sua pubblicazione a norma dell'articolo 26.23 (Relazioni e decisioni del panel), paragrafo 3.

19. I membri del panel si astengono in ogni momento dal divulgare le discussioni di un panel o il parere di un membro del panel e dal rilasciare dichiarazioni pubbliche in merito al procedimento per cui sono stati nominati o alle questioni oggetto di controversia nel procedimento.

VIII. Spese

20. Ciascun membro del panel registra il tempo dedicato al procedimento e le spese sostenute, così come il tempo e le spese sostenute dai suoi assistenti e dal personale amministrativo e presenta un resoconto finale al riguardo.

IX. Mediatori

21. Il presente codice di condotta si applica ai mediatori, mutatis mutandis.

REGOLAMENTO DI PROCEDURA PER LA MEDIAZIONE

I. Obiettivo

1. A norma dell'articolo 26.25 (Mediazione), il presente allegato ha l'obiettivo di agevolare la ricerca di una soluzione concordata mediante una procedura esauriente e rapida con l'assistenza di un mediatore.

II. Richiesta di informazioni

2. Prima dell'avvio della procedura di mediazione, una parte può in qualsiasi momento chiedere per iscritto informazioni su una misura che asseritamente pregiudica gli scambi o gli investimenti tra le parti. La parte cui è indirizzata la richiesta risponde per iscritto, entro 20 giorni dalla presentazione della stessa, comunicando le proprie osservazioni in merito alle informazioni richieste.

3. Qualora ritenga impossibile dare una risposta entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta di cui all'articolo 2, la parte chiamata a rispondere ne informa senza indugio la parte richiedente specificando i motivi del ritardo e fornisce una previsione del termine minimo entro il quale sarà in grado di rispondere.

4. Di norma ci si attende che una parte si avvalga di tale disposizione prima dell'avvio della procedura di mediazione.

III. Avvio della procedura di mediazione

5. Una parte può chiedere in qualsiasi momento di avviare una procedura di mediazione in relazione a qualsiasi misura dell'altra parte che asseritamente pregiudichi gli scambi o gli investimenti tra le parti.

6. La richiesta è presentata all'altra parte per iscritto. La richiesta è sufficientemente particolareggiata da consentire alla parte richiedente di esporre chiaramente i suoi argomenti. Essa:

- a) specifica la misura contestata;
- b) indica gli effetti negativi che, secondo la parte richiedente, la misura ha o avrà sugli scambi o sugli investimenti tra le parti; e
- c) spiega la relazione esistente, secondo la parte richiedente, tra tali effetti negativi e la misura.

7. La procedura di mediazione può essere avviata solo di comune accordo tra le parti al fine di cercare soluzioni concordate e prendere in considerazione eventuali pareri e soluzioni proposte dal mediatore. La parte cui viene presentata la richiesta la esamina con la dovuta attenzione e in buona fede e trasmette alla parte richiedente la sua accettazione o il suo rifiuto per iscritto entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso contrario, la richiesta è considerata respinta.

IV. Scelta del mediatore

8. Le parti si adoperano per trovare un accordo sulla scelta del mediatore entro 15 giorni dall'avvio della procedura di mediazione.

9. Nel caso in cui le parti non riescano a trovare un accordo sulla scelta del mediatore entro il termine stabilito all'articolo 8, ciascuna delle parti può chiedere al copresidente del comitato per il commercio della parte attrice di designare il mediatore per estrazione a sorte, entro cinque giorni dalla richiesta, dal sottoelenco dei presidenti stabilito ai sensi dell'articolo 26.6 (Elenchi dei membri del panel). Il copresidente del comitato per il commercio della parte attrice può delegare l'estrazione a sorte del mediatore.

10. Qualora il sottoelenco dei presidenti di cui all'articolo 26.6 (Elenchi dei membri del panel) non sia stato stabilito al momento della richiesta ai sensi degli articoli da 5 a 7 (Avvio della procedura di mediazione), il mediatore è estratto a sorte tra le persone formalmente proposte da una delle parti o da entrambe per tale sottoelenco.

11. Salvo diverso accordo tra le parti, il mediatore non è cittadino né è alle dipendenze dell'una o dell'altra parte.
12. Il mediatore rispetta l'allegato 26-B (Codice di condotta per i membri del panel e i mediatori).

V. Procedura di mediazione

13. Entro 10 giorni dalla nomina del mediatore, la parte che ha avviato la procedura di mediazione presenta per iscritto al mediatore e all'altra parte una descrizione dettagliata del problema, in particolare del funzionamento della misura contestata e dei suoi possibili effetti negativi sugli scambi o sugli investimenti. Entro 20 giorni dalla presentazione di tale descrizione, l'altra parte può trasmettere per iscritto le sue osservazioni in merito alla descrizione. Ciascuna delle parti può inserire nella descrizione o nelle osservazioni le informazioni ritenute pertinenti.
14. Il mediatore assiste le parti in modo trasparente per fare chiarezza sulla misura in questione e sui suoi possibili effetti negativi sugli scambi o sugli investimenti. Il mediatore può, in particolare, organizzare riunioni tra le parti, consultare le parti congiuntamente o separatamente, chiedere l'assistenza o la consulenza di esperti e delle parti interessate e fornire ogni ulteriore sostegno di cui le parti facciano richiesta. Il mediatore consulta le parti prima di chiedere l'assistenza o la consulenza di esperti e delle parti interessate.

15. Il mediatore può fornire pareri e sottoporre una soluzione all'esame delle parti. Le parti possono accettare o respingere la soluzione proposta o concordare una diversa soluzione. La consulenza o le osservazioni del mediatore non riguardano la compatibilità della misura contestata con il presente accordo.
16. La procedura di mediazione si svolge nel territorio della parte destinataria della richiesta o, previo accordo tra le parti, in qualsiasi altro luogo o con qualsiasi altro mezzo.
17. Le parti si adoperano per pervenire a una soluzione concordata entro 60 giorni dalla nomina del mediatore. In attesa di un accordo definitivo, le parti possono prendere in considerazione soluzioni provvisorie, in particolare se la misura riguarda merci deperibili o merci o servizi stagionali che perdono rapidamente il loro valore commerciale.
18. La soluzione può essere adottata mediante una decisione del comitato per il commercio. Le parti possono subordinare la soluzione alla conclusione di eventuali procedure interne. Le soluzioni concordate sono rese pubbliche. La versione pubblica non può contenere informazioni considerate riservate da una parte.
19. Su richiesta di una delle parti, il mediatore trasmette alle parti un progetto di relazione dei fatti in cui indica:
- a) una breve sintesi della misura contestata;

- b) le procedure applicate;
- c) se del caso, l'eventuale soluzione concordata, comprese eventuali soluzioni provvisorie.

Il mediatore dà alle parti 15 giorni per formulare osservazioni sul progetto di relazione. Una volta esaminate le osservazioni delle parti, entro 15 giorni dal ricevimento di tali osservazioni il mediatore presenta alle parti una relazione finale dei fatti. Detta relazione non contiene alcuna interpretazione del presente accordo.

20. La procedura si conclude:

- a) con l'adozione, ad opera delle parti, di una soluzione concordata, alla data di tale adozione;
- b) con un accordo delle parti in qualsiasi fase della procedura, alla data di tale accordo;
- c) con una dichiarazione scritta con la quale il mediatore, dopo aver consultato le parti, comunica che ulteriori sforzi di mediazione sarebbero vani, alla data di tale dichiarazione; o
- d) con una dichiarazione scritta di una delle parti al termine della ricerca di soluzioni concordate tramite la procedura di mediazione e previo esame dei pareri e delle soluzioni proposti dal mediatore, alla data di tale dichiarazione.

VI. Riservatezza

21. Salvo diverso accordo tra le parti, tutte le fasi della procedura di mediazione, inclusi i pareri o la soluzione proposta, sono riservate. Le parti possono rivelare al pubblico che è in corso una procedura di mediazione.

VII. Rapporto con le procedure di risoluzione delle controversie

22. La procedura di mediazione fa salvi i diritti e gli obblighi di ciascuna parte a norma del capo 26 (Risoluzione delle controversie), sezioni B (Consultazioni) e C (Procedure del panel), o delle procedure di risoluzione delle controversie previste da qualsiasi altro accordo.

23. Le parti non adducono né presentano come prove in altre procedure di risoluzione delle controversie a norma del presente accordo o di qualsiasi altro accordo, né un panel prende in considerazione:

- a) le posizioni assunte dall'altra parte nel corso della procedura di mediazione o le informazioni raccolte esclusivamente a norma dell'articolo 14 (Procedura di mediazione);

- b) la volontà manifestata dall'altra parte di accettare una soluzione in rapporto alla misura oggetto della mediazione; o
- c) i pareri o le proposte formulati dal mediatore.

24. Salvo diverso accordo tra le parti, un mediatore non può essere membro di un panel nelle procedure di risoluzione delle controversie a norma del presente accordo o di qualsiasi altro accordo commerciale internazionale di cui entrambe le parti sono firmatarie aventi ad oggetto la stessa questione per la quale è stato mediatore.

DICHIARAZIONE COMUNE SULLE UNIONI DOGANALI

1. L'Unione ricorda l'obbligo per i paesi che hanno istituito un'unione doganale con l'Unione di allineare il loro regime commerciale a quello dell'Unione, e l'obbligo per alcuni di essi di concludere accordi preferenziali con i paesi che hanno accordi preferenziali con l'Unione.

2. In tale contesto, la Nuova Zelanda si adopera per avviare negoziati con i paesi:

a) che hanno istituito un'unione doganale con l'Unione; e

b) le cui merci non beneficiano delle concessioni tariffarie previste dal presente accordo,

con l'obiettivo di concludere un accordo bilaterale globale che istituisce una zona di libero scambio in conformità dell'articolo XXIV del GATT 1994.

La Nuova Zelanda si adopera per avviare negoziati quanto prima al fine di consentire l'entrata in vigore di un accordo bilaterale globale il più presto possibile dopo l'entrata in vigore del presente accordo.
